LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

DI

GAETANO FILANGIERI

CON LE NOTIZIE INTORNO LA VITA ED ALLE OPERE DI LUI, SCRITTE DA GINGUÉN , AUTORE DELLA STORIA LETTERARIA D'ITALIA; L'ELOGIO STORICO COMPOSTO DA S. E. IL SIGNOR MINISTRO DONATO TOMMASI; E GLI OPUSCOLI SCELTI DELLO STESSO FILANGIERI.

TOMO QUARTO.

VENEZIA 1822
ANDREA SANTINI E FIGLIO
Tipografi ed Editori.

Ουκ εςιν ȣδὲν κρεῖττον, ἡ νομοι πόλει καλως; τιθεντες.
Nihil est civitati præstantius, quam leges recte positæ.
EURIP. IN SUPPLICIB.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO III.

DELLE LEGGI CRIMINALI.

PARTE SECONDA

Dei delitti e delle pene.

CAPO XLV.

SECONDA CLASSE.

Delitti contro il sovrano, e prima di ogni altro, esposizione dell' antica e moderna legislazione riguardo a quest' oggetto.

Il funesto cambiamento della condizione del popolo e della sorte di Roma; la degenerazione del governo e le vicende dell' impero; gl' interessi opposti dell' ambizione e della libertà; la combinazione mostruosa delle antiche massime della repubblica co' posteriori principj del dispotismo; la violenza della tirannia e gli spaventi, i sospetti e gli odj de' tiranni; il contrasto continuo tra l' amor del potere che dettava le leggi, e l' odio della dipendenza ch' era sempre da presumersi che si conservasse vigoroso in una parte de' concittadini di Bruto; il passaggio rapido dell' impero in tante mani diverse, per lo più feroci, spesso usurpatrici, molte volte deboli, e qualche volta vir-

tiose; il concorso, io dico, di tutte queste cause, ha prodotto in quella parte della romana legislazione che riguarda i delitti di maestà, quelle contraddizioni, quegli orrori, quelle ingiustizie che infelicemente o sono state adottate, o aumentate in una gran parte de' codici criminali dell'Europa.

Finchè su' fondamenti della politica libertà si sostenne la civile sicurezza, la classe de' delitti di maestà fu nella romana legislazione così ristretta, come dovrebbe esserlo. Il *proditore* che la legge di Romolo immolava alle furie infernali, e del quale ciaschedu-no poteva essere impunemente l'omicida, era il vero traditore della patria, il vero reo di maestà (1).

Alcuni frammenti delle decemvirali tavole, la legge *Gabinia*, l'*Apuleia* e la *Varia* ci mostrano quali erano i delitti che fino alla dittatura di Silla furono in questa classe compresi. Suscitare inimici alla repubblica, o dare in mano degl'inimici un cittadino (2); turbare la sicurezza pubblica colle assemblee notturne (3), o colle clandestine unioni (4); eccitare delle sedizioni tra' figli della patria (5), o determinare gli

(1) Questa legge è rapportata da Dionisio di Alicarnasso *lib. II.*

(2) *Legem XII. tabularum jussisse* (dice il giureconsulto Marciano *L. 3. D. ad Leg. Jur. majest.*) *eum qui hostem concitasset, quique civem hosti tradidisset, capite puniri.*

(3) Porcio Latro ci ha conservata quest'altra determinazione delle decemvirali tavole: *Primum XII. tabulis cautum esse cognoscimus; ne quis in urbe cœtus nocturnos agitaret etc. In declamat. adv. Catilin. c. XIX.* Fulvio Ursino *ne' commentarj al libr.* di Antonio Augustino *de legibus et senatusconsultis* ci ha rapportato il testo di questa decemvirale legge: *Quei. calim. endo. urbe. nox. coit. coiverit. Kapital. estod.*

(4) L'istesso Latro ci riferisce la disposizione della legge Gabinia. *Deinde lege Gabinia promulgatum, qui coitiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more majorum capitali supplicio mulctaretur.* Idem ibid.

(5) Questa legge porta il nome d'Apuleio tribuno della plebe nell'anno 651 *ab U. C.*: e se ne fa menzione da Cicerone *de Orat.*

alleati ad armarsi contro di essa (1); ecco a che si riducevano i delitti di maestà fino a' tempi di Silla.

Questo mostro che non potè mettere sul suo capo la corona, ma che distrusse la libertà; che gittò i fondamenti del dispotismo, senza poterne perfezionare l'edifizio; che sparse i semi della tirannia, senza partecipare de' suoi frutti; che combattè due volte contro i suoi concittadini, conquistò due volte la sua patria, e abdicò finalmente la dittatura, Silla, io dico, fu il primo a violare i giusti confini, ne' quali la classe de' delitti di maestà si era fino al suo tempo ristretta. La celebre legge di maestà che porta il suo nome (2), fu l'urto più forte che fino a quel tempo dato si fosse alla civile libertà. Tra i delitti ch'egli aggiunse a questa classe, ve ne sono alcuni che mostrerebbero bastantemente l'insidioso oggetto della legge, se l'impunità da essa conceduta ai calunniatori in questa specie di accuse, non ce lo manifestasse evidentemente. Disubbidire agli ordini di un magistrato, o essergli d'impedimento nell'esercizio delle sue funzioni; condurre senza ordine del senato un'armata fuori de' limiti della sua provincia, o intraprendere una guerra di sua propria autorità; sedurre l'esercito; perdonare a' capi degl'inimici presi nella guerra, o restituir loro per danaro la libertà; rimandare impunito un capo di ladri dopo averlo avuto nelle mani; coltivare l'amicizia di un re straniero, essendo cittadino di Roma; non aver fatta rispettare l'autorità del popolo roma-

lib. II. *c.* 49. Sigonio crede, che in questa legge si stabilisse la *questione perpetua* dei delitti di maestà. V. Sigon. *de judiciis lib.* II. *cap.* 29.

(1) Anche questa legge porta il nome di un tribuno della plebe cioè di Varo, nel tribunato del quale fu emanata. Veggasi Valer. Mass. *lib.* III. *cap.* 7. n. 8. *et lib.* VIII. c. 6. *n.* 4., e Ascon. in *Orat. pro Scauro.*

(2) Cornelia.

no nell'esercizio di qualche carica; ecco i nuovi delitti di maestà in questa legge compresi (1).

Basta riflettere all'estensione arbitraria che dar si poteva al primo ed all'ultimo di questi articoli, per vedere che una gran parte de' delitti, non solo de' più piccoli, ma anche una negligenza, una disgrazia, poteva divenire un delitto di maestà. Che si aggiunga a questo l'impunità concessa a' calunniatori, e la pena stabilita pe' delinquenti (2), e si vedrà che l'oggetto della legge altro non era che di favorire colle sue sanzioni le proscrizioni del tiranno.

Il dispotismo che non si forma tutto ad un tratto, ma ch'è molto rapido ne' suoi progressi, non si fermò a questi primi passi ch'erano per altro bastantemente estesi. La legge di Silla, fu confermata da Cesare, estesa da Augusto, e portata fino all'eccesso da Tiberio. Il primo de' Cesari non fece altro che togliere l'appellazione al popolo da' decreti del pretore, al quale la *questione* di *maestà* era affidata (3). Questo

(1) *Prætor, qui ex hac lege quæret, de eo quærito qui intercessionem sustulerit; aut magistratui, quo minus munere suo fungatur, impedimento fuerit: qui exercitum e provincia eduxerit, aut sua sponte bellum gesserit; qui exercitum sollicitaverit, qui ducibus hostium captis ignoverit, aut pecunia liberarit; qui ducibus prædonum captis ignoverit; qui potestatem suam in administrando non defenderit; qui civis romanus apud regem externum versatus fuerit. Mulieris testimonium accipiatur. Calumniatoribus nulla pœna sit. His damnatis pœna aquæ, et ignis interdictio sit.* Questi capi della legge Cornelia si trovano sparsi nelle opere degli antichi scrittori, tra gli altri nelle Orazioni di Cicerone *in Pisonem et pro Cluenzio*, nella *terza Verrina* di Asconio, nella *vita di Claudio* di Svetonio, ed in altri, dai quali il dotto Sigonio gli ha estratti. Veggasi Sigon. *de Judiciis lib.* 11. *cap.* 29.

(2) Questa, come si è veduto nel rapportato testo, era l'interdizione dell'acqua e del fuoco.

(3) Cicerone facendo menzione della legge Giulia, così detta dal nome di Giulio Cesare che ne fu l'autore nella sua dittatura, ci fa vedere, ch'egli tolse quest'appellazione al popolo, quan-

fu un nuovo urto che Silla non potè dare alla civile libertà, ma di cui si contentò di preparare i materiali. Augusto fece molto più. Egli rinnovò tutte le leggi che si erano fatte contro i delitti di maestà, ne accrebbe la severità delle pene, e vi aggiunse nuovi altri delitti. I giureconsulti Ulpiano (1), Marciano (2), Scevola (3), Venulejo (4), Modestino (5), Papiniano (6), Ermogeniano (7) ci han conservati i diversi capi di questa celebre legge che per brevità io non rapporto. Basta sapere che il vendere, o bruciare una statua dell' imperatore già consacrata, e il menomo insulto recato alle sue immagini, divennero delitti di maestà. I *libelli famosi* furono anche compresi in questa classe (8), e la penna del satirico ardito fu confusa colla spada del parricida e del ribelle. Silla si era contentato di concedere l'impunità legale a' calunniatori. Augusto non contento di confermare questa scandalosa eccezione, ve ne aggiunse un' altra, colla quale esteso veniva il dritto d'accusare all' infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui che data gli aveva la libertà (9). Egli volle di più, che i

to a' rei *de vi, et de majestate damnatis*. Il luogo di Cicerone può farci credere anche, che questa novità fosse stata fatta da Antonio console dopo la morte di Cesare. V. Cic. *Philip.* I. • 9.

(1) L. 1. 2. et 11. *D. ad Leg. Jul. Majest.*

(2) L. 3. et 5. *D. eod.*

(3) L. 4. *D. eod.*

(4) L. 6. *D. eod.*

(5) L. 7. *D. eod.*

(6) L. 8. *D. eod.*

(7) L. 9. et 10. *D. eod.*

(8) *Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis de majestate tractavit.* Tacit. *Ann. lib.* 1. c. 14. Da' libelli si passò subito a tutti quegli scritti, ne' quali lo scrittore si era alquanto abbandonato alla ingenuità de' suoi sentimenti. Cordo fu accusato come reo di maestà, per aver ne' suoi annali chiamato Cassio l'ultimo de' Romani. Idem. *Annal. lib.* IV. *c.* 5.

(9) *Cit. L. 7. D. ad L. Jul. Majestatis.*

servi di coloro che accusati venivano di maestà, fossero al pubblico venduti, e venissero ammessi a deporre contro i detti accusati. Egli si servì di questo mezzo per eludere l'antica legge che proibiva a' servi di far da testimonj ne' delitti de' loro padroni; legge che favoriva nel tempo istesso l'ordine delle famiglie e la civile libertà (1). I rispettosi riguardi di Augusto verso una libera costituzione che aveva egli stesso rovesciata, erano dettati dal timore, ed erano dall'istessa passione sovente distrutti. La funesta rimembranza della morte di Cesare, e la venerazione, nella quale era in Roma la memoria di Bruto, non gli permettevano nè di violare manifestamente, nè di rispettare, riguardo a questi oggetti, le antiche massime della repubblica. Tiberio fu più ardito nel disprezzarle, perchè trovati aveva i Romani più avvezzi al giogo che Silla, Cesare ed Augusto avevano loro imposto, e che l'abito di più anni reso aveva meno pesante. Senza abolire la legge di Augusto, senza far una nuova legge di maestà, egli non ebbe a far altro che dare a' diversi capi della legge Giulia quella estensione della quale erano suscettibili, per portar la cosa a quell'eccesso, al quale egli la condusse. Egli in fatti estese con questo mezzo alle parole, a' segni, alle imprecazioni, alle azioni istesse più indifferenti il delitto di maestà. Molti cittadini si trovarono rei di questo delitto, per aver battuto uno schiavo innanzi alla statua di Augusto; per essersi spogliati e rivestiti innanzi all' istesso simulacro; per aver portato una moneta, o un giojello colla sua effigie in qualche luogo destinato a soddisfare a' bisogni della vita, o a' piaceri della voluttà (2). Un magistrato di una

(1) L' imperatore Tacito abolì questa feroce istituzione di Augusto; ma è da presumersi, che la sua legge avesse poca durata, perchè noi non la troviamo neppure accennata nella Giustinianea collezione. Veggasi Fulvio Vopisco *in vita Taciti c.* 9.

(2) *Hoc genus calumniæ eo processit, ut hæc quoque capita-*

colonia espiò col maggior rigore della pena a questi delitti minacciata, la piccola vanità di permettere, che decretati gli fossero alcuni onori nell' istesso giorno, nel quale il senato gli aveva alquanti anni prima concessi ad Augusto (1).

Un discorso proferito nella confidenza dell' amicizia, un sospiro, una lagrima gittata sulla sorte di Roma, erano tanti delitti di maestà che si espiavano coll' esilio, o colla deportazione (2). E' terribile la dipintura che Tacito ci ha lasciata di questi orrori, e la sua robusta penna ci ha in poche parole mostrata l' impossibilità, nella quale era anche l' uomo più avveduto, di garantirsi da queste accuse (3).

Questa breve, ma funesta esposizione delle leggi di maestà che furono successivamente fatte da Silla e da' primi Cesari in Roma, basterà, io spero, per mostrarci quanto impuro sia il fonte, dal quale la più gran parte delle nazioni dell' Europa attinte hanno le loro leggi su questa specie di delitti.

Ma chi lo crederebbe? Queste acque che una sorgente così immonda ci ha tramandate, invece di purificarsi nel loro corso, si sono maggiormente imbrat-

lia essent, circa Augusti simulacrum servum cecidisse, vestem mutasse, nummo, vel annulo effigiem impressam, latrinæ aut lupanari intulisse. Veggasi Svetonio *in Tib. cap.* 58.

(1) Sveton. *ibid.*

(2) Svet. *ibid. et sequent. capitib.*, Tacit. *Annal. lib.* I. *c.* 14.

(3) Parlando egli dell' accusa fatta da Ispone a Marcello nel tribunale di maestà, per aver tenuti de' discorsi ingiuriosi sulla persona di Tiberio, soggiugne: *inevitabile crimen, quum ex moribus principis fœdissima quæque deligeret accusator, objectaretque reo; nam, quia vera erant, etiam dicta credebantur.* Tacit. *ibid.* Trajano fu molto lontano dal lasciarsi trasportare da questo timido furore. Egli non permise mai, che si facessero delle inquisizioni contro i detrattori del suo nome, del suo onore: *quasi contentus esset magnitudine sua, qua nulli magis caruerunt, quam qui sibi majestatem vindicarunt. V.* Plinio *nel Panegirico di Trajano.*

tate, a misura che si sono sparse pe' vasti spazj che contengono le moderne monarchie dell' Europa. Una costituzione creduta la più libera, ma della quale noi abbiamo altrove (1) bastantemente mostrati i vizj ed indicati i rimedj, ha in questa parte della sua guirisprudenza leggi molto più barbare ed ingiuste di quelle che la nascente tirannia avesse mai prodotte in Roma.

Senza parlare di ciò che avvenne in Inghilterra sotto il regno infelice di Riccardo II. lo statuto del quale dichiarava delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere, o di deporre il re, quantunque alcun' azione non esistesse, che indicar potesse questo detestabile disegno; senza parlare, io dico, delle leggi di maestà fatte sotto il governo di questo principe, che sperimentò egli stesso quanto son deboli le leggi troppo forti per prevenire i delitti (2); senza neppur ricorrere agli statuti fatti su quest' oggetto in quel funesto periodo del governo britannico, che si raggira dopo il governo di Arrigo IV. fino al regno di Maria; e più d' ogni altro, di ciò che avvenne sotto il sanguinario regno di Arrigo VIII., il quale, non altrimenti che Augusto e Tiberio, rendendo il parlamento complice de' suoi attentati, e ministro della sua ferocia, moltiplicò tanto il numero de' delitti di alto tradimento, che il furto di un bestiame nel paese di Galles; un discorso privatamente tenuto sulla legittimità del matrimonio del re con Anna di Cleves, o contro la sua *supremazia*; il profetare sulla morte del re; il silenzio dettato dal pudore di una fanciulla che, avendo perduta la sua integrità, accettata avesse la mano del re, senza avvertirlo della sua disgrazia, furono, insieme con molti altri casi a questi simili, compresi sotto il terribile nome d' alto tradimen-

(1) *Lib.* I. *cap.* XI.

(2) Egli fu deposto, e quindi ucciso dopo 20 anni di regno.

to (1); senza, io dico, ricorrere alle leggi di questi tempi di turbolenze e di tirannide, e senza richiamare la riflessione di colui che legge, su questi periodi infelici dell'istoria di questo popolo, noi abbiamo di che provare la nostra proposizione con quel che oggi è ancora in vigore, malgrado i progressi che la Gran Brettagna ha fatti nella sua libertà, e le correzioni che si son portate nella sua legislazione.

Chi crederebbe che nel secolo decim'ottavo, e nel paese dell'Europa, nel quale il popolo è visibilmente penetrato dall'idea della sua libertà, debbano ancora essere in vigore le leggi che dichiarano delitto di *alto tradimento* il sostenere la giurisdizione del papa (2); il dimorare per tre giorni in Inghilterra, senza uniformarsi al culto della chiesa anglicana, essendo suddito della Gran Brettagna, e prete papista (3); il lasciare di riconoscere la *supremazia* del re, e riconciliarsi colla sede apostolica, o aver indotto un altro a questo cangiamento (4); spargere o costruire delle false monete, o contraffare il suggello o la firma del re (5); costruire, vendere, comprare, o custodire gl'istrumenti atti alla monetazione, o estrarli dal luogo, ove sono dalla pubblica autorità adoprati (6); alterare il valore delle monete, o limandole (7), o dando a quelle di argento il color d'oro, ed a quelle di rame il color di argento (8); sostenere con qualche scrit-

(1) Blackstone. *Cod. criminale cap.* VI.

(2) *Statuto* 5. *cap.* 1. di Elsabetta.

(3) *Statuto* 27. *cap.* 2. dell'istessa Elisabetta.

(4) *Statuto* 3. *cap.* 4. di Giacomo I.

(5) *Statuto* 2. *cap.* 6. di Maria.

(6) *Statuti* 8, *e* 9. *cap.* 26. di Guglielmo III., confermati dallo *statuto* 7. *cap.* 25. della regina Anna.

(7) *Statuto* 5. *cap.* 11. di Elisabetta.

(8) *Statuti* 15 *e* 16. *cap.* 28. di Giorgio II. Tutte queste leggi che dichiarano alto tradimento i delitti concernenti la monetazione, sono state attinte dall' assurda legge di *Costantino*.

to pubblico, che il re in Inghilterra, anche d'accordo col parlamento, non abbia il dritto di disporre della successione al trono (1); rendere qualche servizio al pretendente, o ad alcuno de' suoi figli, anche senza l'intenzione di richiamare questa famiglia al trono, dal quale fu cacciata (2); chi crederebbe, io dico, che in questo secolo, e nella Gran Brettagna, questi delitti siano ancora dalle leggi chiamati col nome di *alto tradimento*, e confusi col parricidio, coll'assassinio del re, colla vera ribellione? Chi crederebbe, che in questo secolo, e nella Gran Brettagna, l'augusto corpo che fa le leggi e rappresenta la sovranità, lasci ancora in vigore l'assurda ed abbominevol legge, che ne' casi, così moltiplicati nella britannica legislazione, che si chiamano di *picciolo tradimento*, dà al principe il più assurdo ed il più abbominevole de' dritti? I rei saranno condannati a morte, dice la legge, ed il re avrà i loro beni per un anno ed un giorno, e può commettervi tutt'i danni ch'egli crede potervi fare, il che si chiama *l'anno, il giorno ed il guasto del re*.

Chi crederebbe, io dico, che in questo secolo e nel paese ove si detronizzano i re, e si fanno così spesso impallidire i ministri, vi sian poi in questa parte della sua legislazione tanti sintomi del dispotismo e della tirannia? Quale dovrà essere su quest'oggetto lo stato della legislazione degli altri popoli, se quello della Gran Brettagna è così deplorabile? Ahi! Squarciamo per un momento il velo che cuopre questa parte della legislazione europea, e confermiamoci nell'opinione tanto vera, quanto spiacevole, che tra noi la tirannia esiste nelle leggi, se non si manifesta su' troni.

(1) *Statuto* 13. *cap.* 1. di Elisabetta. Blackstone per altro *dice*, che dopo la morte di questa regina questo delitto fu tassato *d'alta incondotta*, punibile colla confiscazione de' beni.

(2) *Statuti* 13 *e* 14. *cap.* 3. di Guglielmo III.

Qual è la legge di Silla, di Augusto, o di Tiberio che paragonar si possa con quelle che han vigore in una gran parte dell' Europa? Chi di questi tiranni ha mai permesso, che nei delitti di maestà il figlio accusi il padre, ed il padre il figlio? Augusto concesse, è vero, questo dritto all' infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui che gli aveva data la libertà (1); ma egli non ardì di estenderlo fino a' figli contro i padri, ed a' padri contro i figli. Egli disprezzò l' ordine civile e l' ordine domestico; ma non conculcò le leggi del sangue e quelle della natura. Il buon Trajano fece anche mettere in disuso la determinazione di Augusto (2); e noi non solo l' abbiamo adottata, ma l' abbiamo così vergognosamente estesa! Quale inoltre è la legge di Silla, di Augusto o di Tiberio che stabilisca come una regola generale, che ne' giudizj di maestà receder si possa da tutte le regole del dritto (3)? Sotto l' imperio di Tiberio, sotto quello del feroce Domiziano istesso, allorchè furono i più clamorosi giudizj di maestà, non si ardì di stabilire

(1) Cit. *L. 7. D. ad L. Jul. Majest.*

(2) *Reddita est* (dice Plinio *nel Panegirico di Trajano*) *amicis fides, liberis pietas, obsequium servis. Verentur, et parent, et dominos habent. Non enim jam servi, principis nostri, amici, sed nos sumus; nec pater patriæ alienis se mancipiis cariorem, quam civibus suis credit. Omnes accusatore domestico liberasti, unoque salutis publicæ signo, illud, ut sic dixerim, servile bellum sustulisti, in quo, non minus servis quam dominis præstitisti: hos enim securos, illos bonos fecisti. Non vis interea laudari; nec fortasse laudanda sint; grata sunt tamen recordantibus principem illum in capita dominorum servos subornantem, monstrantemque crimina, quæ tamquam delata puniret; magnum et inevitabile, ac toties cuique experiendum malum, quoties quisque similes principi servos haberet.*

(3) *Const. ad reprimendum, in extrav. tit. Quomodo in læsæ maj. crim. proced.* Questa costituzione è dell' imperatore Arrigo VII., e dalla Germania si è infelicemente estesa anche in molti altri tribunali dell' Europa.

una regola così assurda e dispotica (1). Giudici iniqui e corrotti, sotto il pretesto di vendicare la maestà del popolo romano violata nella persona del suo primo magistrato, immolavano, è vero, una quantità prodigiosa di vittime a' sospetti ed agli odj del tiranno; per favorire le sue mire, si era, è vero, trasferita dal popolo al senato la cognizione di questi delitti che sino al tempo di Tiberio giudicati si erano ne' *gran comizj*; ma, malgrado tutto questo, quando non col pugnale del sicario ma colla spada della legge si voleva trucidare un infelice, l'esterna forma de' giudizj era rispettata; l'accusato era difeso; le solennità giudiziarie che proteggevano la sua innocenza, erano ancora in vigore, e, quando egli succumbeva malgrado i loro soccorsi, il vizio era negli uomini, e non nelle leggi.

Noi non troviamo neppure nelle leggi di questi mostri quella, che in Francia ordina a' magistrati di sentire, ne' giudizj di maestà, anche i testimonj che sono *notoriamente* inimici dichiarati dell'accusato. Silla, come si è veduto, ammise in questi giudizj le testimonianze delle donne (2); Augusto quella de' servi contro i padroni, i quali, per eludere l'antica legge, egli ordinò che fossero, prima di deporre, al pubblico venduti (3); ma nè l'uno, nè l'altro, nè alcuno de' loro successori estese questa eccezione fino agl'inimici dell'accusato.

Niuno di essi ebbe neppur la feroce impudenza di stabilire ciò che forma uno degli articoli della giurisprudenza gallicana, e che infelicemente è stato più di una volta messo in esecuzione. Ne' casi di maestà, dice la legge, la semplice volontà di commettere il de-

(1) *V.* Tac. *Ann. l.* III., Sveton. *in Domitian.*, et Plin. *in paneg.*

(2) Vedi l'antepenultimo articolo della *legge Cornelia di maestà* qui sopra rapportata nella *nota* a p. 6.

(3) Veggasi ciò che qui sopra a questo proposito si è detto.

litto disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà istessa più non esiste, sarà punita come punito sarebbe il delitto consumato e riuscito (1). Augusto trovò, come si è detto, de' delitti di maestà negli scritti, Tiberio nelle parole e ne' segni; ma era riserbato alla moderna giurisprudenza di un popolo che si crede il più umano di tutti, di trovarli ne' pensieri e ne' desiderj. Dionisio il tiranno di Siracusa, punendo il sogno come indice de' pensieri, avrebbe egli mai preveduto di trovare nella più tarda posterità così umani imitatori? Facendo egli troncare il capo all' infelice Marsia, per aver sognato di ucciderlo (2), avrebbe mai creduto, che in una gran monarchia e dopo il corso di molti secoli, su questo suo attentato si sarebbe foggiata una legge? Ma non finiscono qui gli orrori della moderna legislazione. Il

(1) Veggasi Domat *Supplemento al dritto pubblico lib.* III. *tit.* II. *art.* 5. Noi abbiamo nell' istoria di Francia due casi, nei quali si trova eseguita questa barbara legge. 1. Un nobile vicino a morire si confessò di aver avuto in un certo tempo di sua vita il pensiero di uccidere il re Arrigo III. Il confessore ne dette l' avviso al procuratore generale, L' infelice moribondo, essendosi ristabilito dal suo male, fu sopra questa confessione condannato a morte ad Halles, e la sentenza fu eseguita. 2. Un vicario di s. Nicola de' Campi a Parigi fu appiccato in esecuzione di un decreto degli 11 di gennaio del 1590, per aver detto, che si sarebbe trovato anche qualche altro uomo da bene, come Giacomo Clemente, per uccidere il re Arrigo IV., e che, in mancanza di ogni altro, vi sarebbe stato egli stesso. Veggasi Bouchel nella *Biblioteca del dritto francese*, all' articolo: *Lesa Maestà.* I giureconsulti francesi pretendono di difendere questa legge con quella del romano Dritto che dice: *eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum, in reos læsæ majestatis jura puniri voluerunt.* Questa è la *L. 5. C. ad L. Jul. Majest.* Ma essi sono nell' errore, poichè per *voluntatem sceleris* qui non s' intende il semplice pensiero, ma l' intenzione accompagnata dall' atto, sebbene non riuscita. Un' altra legge espressamente ci dice: *cogitationis pœnam nemo patitur*; e questa antinomia era troppo visibile per non saltare agli occhi di Triboniano istesso.

(2) Veggasi Plutarco *nella vita di Dione.*

codice vittoriano (1), l'ordinanza di Luigi XI. inserita nel codice di Arrigo III. (2), le nuove costituzioni del senato di Milano (3), e le leggi di un'altra gran parte dell'Europa (4), considerano come reo dell'istesso delitto tanto colui che, avendo cognizione di una congiura che si trama, non ne dà avviso al governo, quanto colui che n'è l'autore o il complice. Tutti gli sforzi possibili fatti per prevenirla o per distoglierla, non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato, e l'uomo che non ha saputo disprezzare i vincoli dell'amicizia o le leggi del segreto, colui che non ha avuto il coraggio d'immolare alla patria l'amico o il parente, colui che ha rispettate le leggi dell'opinione che lo condannerebbero ad un'eterna infamia, quest'uomo, io dico, colla migliore anima, col cuore il più retto, colla coscienza della propria innocenza, vien confuso nella pena e nel reato, coll'autore del più orrendo e del più esecrabile de' delitti.

Questa legge ch'è stata modificata nel codice britannico (5), conserva tuttavia il suo vigore nel resto dell'Europa. E' troppo nota la funesta tragedia avvenuta nella persona di uno de' primi magistrati della Francia, e figlio di uno de' migliori istorici che abbia

(1) *Il codice Vittoriano lib.* IV. *cap.* 7. *art.* 5.

(2) *Ordinanza* del 22 dicembre del 1477.

(3) *Constitutiones novæ senatus Mediolanensis lib.* IV. *tit. de crimine læsæ majestatis.*

(4) Veggasi Farinaccio *tom.* 1. *opp.* 1. *quæst.* 1. *n.* 66 *e* 72. Giulio Claro *lib.* V. *Sentent.* §. *læsæ majestatis crimen*, ed altri. Anche *Godofredo* ci dice, che l'opinione della maggior parte dei dottori è questa; e questa opinione ha infelicemente avuto vigor di legge, dove questa mancava. *Qui nudam factionis notitiam habet citra participatæ factionis crimen, (de quo aliæ sunt leges) certe in proprio perduellionis crimine, capitali et hunc conscium pœna puniri frequentior schola recte sciscit. V.* Jacob. Gothof. *ad L. quisquis C. ad Leg. Jul. majest.*

(5) *Gli statuti* 1. *e* 2. *cap.* 10. di Filippo e Maria, dichiarano il delitto di *non rivelazione*, semplice *Fallo-mépris*.

avuto l'Europa. Francesco Augusto Tuano terminò i suoi giorni sul patibolo, per non aver rivelata la cospirazione che si tramava dal duca di Bouillon fratello unico del moribondo Luigi XIII., e dal gran scudiero Arrigo d' Effiat marchese di *Cinq-Mars*. L' oggetto della congiura non era di dare alla Francia un re straniero, o di abbreviare i giorni del regnante. Tra il duca di Bouillon ed il trono, non vi era che un fratello moribondo, e due figli nelle fasce. Egli era l'erede presuntivo del trono, o almeno di una lunga amministrazione. La congiura, se può chiamarsi con questo nome, era diretta a prevenire i colpi dell' ambiziosa politica del cardinale di Richelieu. Tuano aveva cercati tutt' i mezzi per distogliere il suo amico Cinq-Mars da questa impresa. Egli non volle mai prendervi parte alcuna. Fu costata la sua innocenza riguardo a quest' oggetto, ma il non avere scoverta la congiura, il non aver tradito l'amico, il non aver abusato della sua confidenza, bastò per render reo di maestà Tuano, e per far perire sotto la mano del carnefice un uomo che tutta la nazione credeva innocente (1).

Platone voleva che il legislatore invitasse i cittadini a scovrire le congiure che si tramavano contro la libertà della patria, ma non consigliava che ne fosse punito il silenzio (2); e noi puniamo come reo di mae-

(1) Veggasi l' istoria di questo processo alla fine del xv. volume della *traduzione dell' istoria generale di Tuano*. Sotto il regno di Arrigo IV. vi fu anche un altro esempio di questa natura nella persona di un cuoco del re, al quale un gentiluomo del Delfinato aveva offerta una somma di danaro, perchè avvelenasse il suo padrone. Il cuoco rifiutò l' offerta, ma non dinunziò il delitto del gentiluomo; e fu condannato e punito come reo di maestà. Veggasi Bouchel nella *biblioteca del Dritto francese* all' articolo *Lesa maestà*. In Firenze Bernardo del Nero gonfaloniere, fu condannato a morte per non aver rivelata una congiura contro il governo. Guicciardini *Istoria delle guerre d'Italia* sotto l'an. 1497.

(2) *Quare unusquisque vis, qui modo alicujus precii civis*

stà colui che non è accusabile di altro che, o di una negligenza, o di una rispettosa delicatezza. Nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio, noi non troviamo simili eccessi, simili abusi fatti del terribile nome di maestà.

Rivolgendo finalmente il nostro esame sulle pene per questi delitti adoperate, noi troveremo ancora la comparazione svantaggiosa per la moderna legislazione. Io non voglio fare l'apologista dell'antichità, nè il detrattore de' moderni; ma io non trovo nelle leggi di Silla, di Augusto e di Tiberio, minacciata altra pena, che la privazione *dell'acqua e del fuoco* (1). Questa moderazione fu è vero, cagionata più dalle dispotiche mire di Silla, e de' primi Cesari, che dalla loro umanità. L'interesse che vi era, di confondere sotto l'istesso nome, e sotto l'istessa pena, delitti di qualità e di grado molto diversi, e il timore di mostrare al popolo il disprezzo che si aveva per le antiche leggi, per quelle ch'erano a lui più care (2), dettarono, è vero, la sanzione di queste prime leggi; ma quando questo motivo istesso più non esisteva, quando al ci-

fore studet, hæc judicibus referat; eumque in judicium trahat, qui patriæ insidiatus, vi ad iniquam gubernationem vertere illam conatur. Plato *de legib. dialog.* IX.

(1) Il giureconsulto Paolo ce lo fa vedere manifestamente. Veggasi Paul. *in sententiis lib.* V. *tit.* 29. Si rileva anche da un luogo del I. *libro degli Annali* di Tacito, e dalla poc'anzi citata I. Filippica di Cicerone, *cap.* 5. *e* 9. Ottomanno sopra debolissime congetture ha diversamente opinato. Veggasi Hottoman. *in comment. de verb. jur. verbo perduellis.* Non dee recar meraviglia, se l'istoria ci mostra apparentemente il contrario. Quando si faceva dal tiranno morire un cittadino, questo non si faceva colle armi della legge, ma co' sicarj, cogli assassini. Silla, Tiberio ed Augusto istesso, fecero fare molte di queste esecuzioni, ma la legge non veniva alterata, e la pena seguitava ad esser la stessa.

(2) La *lege Porcia e Sempronia.* Veggasi ciò che dice su quest'oggetto il dotto signor Cremani nella sua rinomata opera *de jure criminali lib.* I. *part.* 2. *cap.* 4. §. 106. *nota* 7.

vile governo istituito da Augusto si sostituì il dispotismo militare di Severo, quando l'ombra istessa dell'antica repubblica fu dissipata, quando dall'istessa mano, e sull'istesso trono esercitata veniva palesemente l'autorità legislativa e l'esecutrice; allora niun freno trattener poteva la ferocia del legislatore; niun interesse moderar poteva il suo rigore. In questi tempi noi troviamo la legge di Arcadio e di Onorio, la quale, sebbene fosse la più fiera di quante se n'erano fatte fino a quel tempo, era nulladimeno molto lontana da quel grado di ferocia, al quale sono giunti i nostri umani legislatori (1).

Essa, rimanendo condannato alle fiere il perduelle dell'infima condizione, condannava alla semplice morte quelli di una condizione più nobile; ma Arcadio non ardì di prescriver l'esordio tormentoso che si fa oggi, dove più e dove meno, soffrire al delinquente prima di morire. Il carnefice non doveva con istudiata crudeltà dilaniare le membra del reo; squarciare con tanaglie infuocate le sue carni; immergervi del piombo liquefatto; bruciare a fuoco lento la mano parricida; fargli in poche parole, soffrire tutt'i più acerbi dolori; de' quali l'umana natura è suscettibile (2). Egli non ardì di prostituire il linguaggio sacro delle leggi fino a questo punto; e, quantunque l'umanità fosse da gran tempo abituata allo spettacolo della più feroce tirannia e delle stragi le più sanguinose, le leg-

(1) Veggasi la costituzione di Arcadio ed Onorio in *L. Quisquis* 5. *C. ad Leg. Jul. majest.*

(2) Questa è la pena che si adopera in Francia. Veggasi Domat. *Supplemento al dritto pubblico lib.* III. *tit.* 2. *art.* 6. In Inghilterra si strappa il cuore del condannato, e gli si dà sulle gote: è cosa maravigliosa il vedere, quanto le leggi de' tempi barbari erano più dolci riguardo a quest' oggetto. Vaggasi il *codice dei Visigoti* L. II. cap. II, *Editto di Teodorico* cap. 107, il *codice de' Bavaresi* tit. 2. cap. 1, art. 1. e cap. 2. art. unico.

gi non furono mai così fiere, come lo era il tiranno che le dettava. La nostra condizione è per l'appunto l'opposto di quella de' sudditi del romano impero. Noi abbiamo la tirannia nelle leggi, e l'umanità su' troni. I costumi distruggono, o per meglio dire, ingentiliscono il dispotismo ch'è dalle leggi favorito e protetto. Queste ci condurrebbero alla schiavitù, se quelli non ci spingessero verso la libertà. Questo contrasto è nulladimeno pericoloso, e l'equilibrio che ne nasce, è molto precario. Non vi è che il bene prodotto dalle leggi che possa esser durevole nella società. Correggiamole, e noi saremo stabilmente felici e tranquilli.

CAPO XLVI.

Proseguimento dell' istesso soggetto su quello che si dovrebbe fare.

Dopo aver osservato lo stato dell'antica e della moderna legislazione su i delitti di maestà; dopo aver mostrato l'abuso che la tirannia ha fatto di questo nome, e che l'ignoranza, o la negligenza ha perpetuato; dopo questa orribile esposizione di ciò che si è fatto, è giusto che io manifesti le mie idee su quello che si dovrebbe fare. Io richiamo, prima di ogni altra cosa, l'attenzione di colui che legge, sul piano che mi son proposto di tenere per la ripartizione de' delitti. Io ho detto di volerli distribuire in varie classi relative a' loro oggetti. In questa ripartizione noi non ci occupiamo del *grado*, ma della *qualità*.

Ogni delitto, come si è detto, è ripartibile in sei, o in tre gradi; in sei, quando è suscettibile di colpa; in tre, quando non è suscettibile che di dolo. Questa particolare suddivisione è stata già stabilita con alcuni canoni generali; ed il lettore può esser contento de'

nuovi lumi e della chiarezza che si è sparsa su quest'oggetto.

Ristrette dunque le nostre cure alla generale ripartizione, noi non dobbiamo occuparci che della *qualità*. Questa, come si è detto, è determinata dal patto che si viola; e dall'influenza maggiore, o minore che hanno i varj patti sull'ordine sociale, vien determinato il maggiore, o minor valore de' delitti co' quali si violano. Richiamate alla memoria di chi legge queste premesse, io vengo all'esposizione delle mie idee.

Allorchè io parlo di sovrano, io intendo di parlare di quella persona morale ch'esercita il potere supremo; ed il potere supremo è il potere legislativo. Se il re, per esempio, in Inghilterra non avesse parte alcuna nel parlamento, egli non avrebbe parte alcuna della sovranità. Nelle altre monarchie dell'Europa il re è sovrano, perchè è legislatore, e sotto questo aspetto soltanto noi possiamo, senza degradarci, chiamare i nostri re nostri padroni.

L'espressione della pubblica volontà non è che nella *facoltà legislativa*. L'esistenza della persona, o del corpo che l'esercita, forma l'essenza della società. Fuori di essa non vi è chi abbia il dritto di comandare: senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce, la società civile si discioglie, l'anarchia ritorna, la naturale indipendenza si riacquista, e con essa si riacquista il dritto di difenderla.

Data quest'idea della sovranità, non vi vuol molto a vedere, che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso, quello che ha la maggiore influenza, o per meglio dire, che non si può violare senza distruggere la società, è appunto quello che l'obbliga a non attentare contro la sovranità. La violazione dunque di questo patto è il maggiore de' delitti. "Colui che cer-

„ ca di rovesciare questo potere, dice Platone; colui
„ che cerca di sostituire al vigore delle leggi l' arbi-
„ trio dell' uomo; colui che tenta di soggiogare la pa-
„ tria colle fazioni, e che, opponendo la forza alle leg-
„ gi, riempie la città di sediziosi e di rubelli, costui
„ è di tutta la società l' inimico maggiore (1)".

Ecco il vero delitto di maestà in primo capo. Ma determiniamo meglio quest' idea.

Ho detto, che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso è quello che l' obbliga a non attentare contro la sovranità. Ho detto *sovranità* e non *sovrano*, perchè colui che si scagliasse contro l' uomo, o contro i membri del corpo ch' esercita e rappresenta questa sovranità, senza cercar d' usurpare questa sovranità, è meno reo di colui che facesse l' istesso male con questo peggiore disegno.

In una monarchia ereditaria, per esempio, dove il potere legislativo è stato affidato alla famiglia regnante, colui che attenta sulla vita del re, senza cercar di usurpare la sua corona, è meno reo di colui che, commettendo l' istesso eccesso, cercasse d' impadronirsi della sovranità e del trono. La ragione n' è semplicissima: essa dipende dagli antecedenti principj. Nel primo caso l' autorità legislativa non vien distrutta; la società non è disciolta; il nodo sociale non vien rotto. Una convulsione orribile ha sofferta il corpo civile, ma non è morto, perchè lo spirito che lo anima non si è estinto. L' erede legittimo del trono ha l'istesso potere che aveva il suo predecessore: egli ha gl'istessi dritti sugl' individui della società, e questi hanno gl' istessi doveri verso di lui. Ma se il regicida sale sul trono, se unisce l' usurpazione al parricidio, allora la società è disciolta, il nodo è rotto, l' autorità legislativa è

(1) Plato *De legib. dial.* IX.

distrutta, è estinta; perchè colui che l' esercita, non ha il dritto di esercitarla. Non vi è più sovrano, non vi son leggi, non vi è potere, non vi è sovranità. L' anarchia in questo caso è fondata sopra un delitto, il potere sulla forza, l' autorità sulla violenza. Nella classe dunque de' delitti contro il sovrano, il primo di tutti è l' attentato contro la sovranità, il secondo è il regicidio, o sia l' attentato contro la vita del re o del capo della repubblica.

I sacri titoli che mettono la corona sul capo de' re, il muto decreto dell' urna che crea il dittatore o il console, la libera scelta di un senato che elegge il capo di una repubblica, sono gli oggetti che richiamar debbono la maggior venerazione del popolo, e gli atti più solenni della civile società. La vita più preziosa per uno stato è quella del rappresentante della sovranità del popolo, o del suo primo magistrato. Quando un cittadino ardisce d' imbrattarsi le mani con un sangue così prezioso, la famiglia civile perde il suo padre, ed un suo individuo ne diviene il parricida. La pace pubblica turbata, l' ordine pubblico alterato o distrutto, la fedeltà de' giuramenti violata, la maestà del trono o della repubblica vilipesa, lo scandalo del popolo, ed il timore che s' inspira a chi deve governarlo, sono le funeste appendici di questo orribile attentato. Noi lo collochiamo dunque con ragione nel secondo luogo (1), come collochiamo nel terzo la *prodizione*.

Il proditore è colui che dà, o cerca di dare, la patria o l' esercito in mano degl' inimici. Ne' governi i più liberi questo delitto ha richiamato sempre il mag-

(1) Nella monarchia ereditaria l' attentato contro la vita della moglie del re o dell' erede del trono, è giusto che sia nella maniera istessa punito. La prima associata alla sovranità, ed il secondo destinato a succedervi, debbono avere gl' istessi riguardi che la legge esige per colui ch' è sopra il trono.

gior rigore delle leggi. Questo è direttamente contro il sovrano, perchè o cerca di privarlo della sovranità, o d'indebolirne la forza che la garantisce e la conserva. Il lettore istruito vedrà i varj delitti che, senza dare luogo alcuno all'arbitrio, sarebbero sotto questo nome compresi.

La *resistenza violenta* ed armata, contro gli ordini del sovrano, occuperà il quarto luogo in questa classe. In ogni governo è necessario che vi sia un'autorità assoluta, la quale escluda dalla parte de' sudditi, non il dritto di lagnarsi, di rappresentare, d'illuminare; non la facoltà di reclamare e di avvertire, per così dire, il sovrano della reazione che vi è intorno a lui, ma ch'escluda il potere di superare, e il dritto di resistere violentemente. O che la sovranità risegga sul capo di un sol uomo, o che appartenga alla moltitudine, o che sia affidata ad un picciol numero, qualunque sieno le mani, nelle quali è stata depositata, essa è sempre della medesima natura: essa non è mai altro che quel potere assoluto che può costringere ed obbligare ad ubbidire, e può trionfare di tutti gli ostacoli.

Nella democrazia, quando il popolo ha parlato, quando la concione ha deliberato, non vi è potere, fuori del suo istesso, che possa impedire l'esecuzione de' suoi ordini. Nell'aristocrazia deve dirsi l'istesso riguardo al senato, e nella monarchia riguardo al monarca. Senza questo potere non vi è governo; e siccome non vi è costituzione, ove l'uomo possa esser sottomesso alle volontà arbitrarie, così non ve n'è neppure alcuna, dove egli non debba esser soggiogato dalla legge, e dove non vi sia cosa alcuna così imperiosa, così autorevole, come essa. Quando dunque una porzione de' sudditi ricorre alla forza, per impedire l'esecuzione degli ordini del sovrano; quando, in ve-

cè di reclamare, illuminare, esporre delle ragioni; per indurlo a rivocare la legge, si ricorre alla violenza, si prendono le armi, si dichiara una guerra aperta al suo potere, allora la sovranità è lesa, e i refrattarj sono veri rubelli (1).

Il sovrano non esige solo da' sudditi conservazione, difesa ed ubbidienza, ma esige anche venerazione ed ossequio. Questo è un altro patto, un altro dovere che, nascendo, il cittadino contrae colla società. La violazione di questo patto, i veri e manifesti insulti recati al sovrano occuperanno dunque il quinto luogo in questa classe. Ma che mai deve comprendersi sotto il nome d'insulto recato al sovrano? La legge deve definirlo, se non vuol lasciare l'adito all'arbitrio il più funesto. Io chiamo insulto recato al sovrano ogni azione manifestamente ingiuriosa, e nella quale il rispetto che si deve alla sovranità, viene manifestamente violato. Un libello famoso, per esempio, pubblicato contro il sovrano, potrebbe esser compreso in questo numero. Io non chiamo insulto lo scritto libero di un filosofo che rileva i mali della sua patria, per accelerarne le correzioni. Io non chiamo insulto una parola, un' imprecazione, una maledizione proferita nello sdegno. Io non chiamo neppure con questo nome un discorso libero privatamente tenuto sulla condotta del capo della nazione. Se noi vogliam fare delle parole un delitto, la società si troverà piena di delatori e di rei. Il delitto di maestà diverrà, come disse Plinio, *il sólo delitto di colui, al quale non si può alcun delit-*

(1) In Inghilterra in vigore del contratto fatto con Guglielmo III., contratto che ha il vigore di legge fondamentale, la nazione può legittimamente sollevarsi, per mantenerne l'osservanza; ma si avverta, che in questo caso la nazione non si solleva contro il sovrano, ma contro il suo primo magistrato: si può dire che, *in* questo caso, il sovrano si arma contro del re.

to imputare (1). La confidenza, la buona fede, l'amicizia spariranno per dar luogo alla diffidenza ed alla tristezza. La nazione perderà il suo originario carattere; l'ignoranza o subentrerà a' lumi, o vedrà perpetuate le sue tenebre, i suoi errori, i suoi pregiudizj; i costumi si corromperanno, ed il trono sarà più esposto. Anche negli stati dispotici bisogna lasciare al popolo che si opprime, la libertà di lagnarsi che lo solleva. La scontentezza che si svapora, non è quella che deve temersi. Le ribellioni nascono da quella che racchiusa si esalterà colla fermentazione interna, e si sviluppa con effetti improvvisi e terribili. Il trono non è mai tanto esposto, se non quando crescono le vessazioni e cessano le lagnanze.

Non vi è forse nazione in Europa, nella quale le rivoluzioni sieno state così frequenti, quanto nella Russia; e non vi è nazione forse, nella quale si sia fatto tanto conto delle parole, quanto in questa. Un viaggiatore rinomato ci assicura che il giorno dopo la morte dell'imperatrice Elisabetta, non vi era persona in Russia che ardisse d'informarsi della sua salute. Ella era morta: tutti lo sapevano; ma niuno ardiva di parlarne (2). Era un delitto il domandare se il principe Ivan fosse vivo, o morto (3). Basta che un Russo proferisca a voce alta queste due parole *Slowo Dielo*, (io vi dichiaro reo di maestà in parole e in azioni) per

(1) *Majestatis singulare, et unicum crimen eorum, qui crimine vacant.* Plin. *Panegyr.*

(2) Viaggio in Siberia *dell' abate Chappe d' Auteroche T.* 1. *p.* 192. dell' ediz. di Amsterdam del 1769. Il *manifesto* della fu Czarina del 1740, fatto contra la famiglia Olgaurouki, ci conferma ciò che dice il citato viaggiatore. Uno di questi principi fu condannato a morte per aver proferite alcune parole indecenti che avevano rapporto alla persona dell' imperatrice; ed un altro per aver malignamente interpretate le sue disposizioni per l' impero, ed offesa la sua persona con parole poco rispettose.

(3) *Viaggio in Siberia* ibid.

obbligare tutti gli astanti ad arrestare l'infelice, contro del quale le ha proferite. Il padre arresta il figlio, il figlio il padre, e la natura geme nel silenzio. L'accusatore e l'accusato, vengono all'istante condotti nelle carceri; e, se il primo si contenta di soggiacere alla pruova del *Knout*, l'altro si suppone convinto, e vien condannato a morte, ancorchè il suo delitto non sia provato (1). Nel nuovo codice che si prepara, questi orrori saranno sicuramente aboliti, e *Caterina* ha bastantemente manifestate le sue idee su quest'oggetto (2). Essa darà alle parole quella libertà che ha cercato di dare alle persone, e nel mentre che quelle esprimeranno le lodi delle sue virtù, queste la sosterranno sopra un trono intriso tante volte di sangue.

Dagl'insulti recati alla sovranità io passo a'delitti che si commettono nella reggia, o nel luogo, ove il corpo che rappresenta la sovranità esercita le sue funzioni. In tutt'i paesi, anche ne' più liberi, si è sempre venerata la sede del supremo potere; ma non in tutt'i paesi si è inasprita la pena de'delitti in questo luogo commessi. Quando nel delitto vi fosse un diretto insulto al sovrano, allora la legge deve stabilire che alla pena del primo delitto si unisca anche quella del secondo. Ma se questo diretto insulto non esiste, perchè aggravare la pena? Tutti gli spazj della monarchia, o della repubblica, non sono forse la sede della sovranità? Il suo potere, simile a quello della Divinità, non si deve forse ugualmente sentire in tutt'i luoghi? In qualunque luogo che si commetta il delitto, la sovranità non n'è forse ugualmente offesa?

Il ladro che nella reggia ruba un gioiello ad un ricco cortigiano, è forse più reo di colui che ruba l'istru-

(1) Ibid.

(2) Veggansi le *Istruzioni di Caterina* alla Commissione stabilita per la formazione del nuovo codice *art.* xx. §. 460.

mento della sua sussistenza al colono nella sua capanna? Il patto ch' egli viola è forse più prezioso per lo stato? La sua influenza sull' ordine pubblico è forse maggiore? Il bue e la zappa del colono non sono forse più preziosi pel sovrano che l' anello del ricco ozioso? La capanna del pastore non deve forse esser maggiormente custodita dalle leggi, che la reggia che lo è bastantemente dalle soldatesche e dalle guardie?

Quando si consulta la ragione, quante leggi si trovano assurde! Chiamando in soccorso i suoi principj, noi troveremo anche come giustificare le nostre invettive contro le leggi che in quasi tutta l' Europa dichiarano reo di alto tradimento colui che, avendo cognizione di una congiura che si tramava, non ne ha dato l' avviso al governo, ancorchè tutt' i mezzi possibili abbia tentato per impedirla. Il primo principio che stabilisce la ragione, è che la legge non deve essere mai direttamente in opposizione coll' opinione pubblica. Se questa è erronea, il legislatore deve cercare di correggerla, ma non deve urtarla. Il secondo principio ugualmente certo è, che se la legge non può trovare fuori di sè un ostacolo al male, non deve distruggerlo. Il terzo principio finalmente è, che non bisogna mai preferire un rimedio che preverrà in un solo caso il male, a quello che lo preverrà in molti. Applichiamo ora questi principj. Se un amico viene ad avvisarmi di una congiura che ha tramata, se, dopo che tutt' i mezzi possibili per distoglierlo dalla sua intrapresa sono stati da me adoperati, se, dopo aver io costantemente rifiutato di aderire a' suoi pravi disegni, la congiura, o per altro mezzo si scuopre, o scoppia secondo il disegno del suo autore, in questo caso se, convinto di aver avuta cognizione della congiura, e di non averla rivelata, io sono condannato alla morte, come lo fu il presidente Tuano, l' opinione pubblica non vedrà forse

in me una vittima dell' onore, e gli spettatori applaudendo alla mia virtù, non malediranno forse la legge che la punisce? Qual vantaggio raccoglierà la società da questa pena? Essa la priverà di un cittadino che ha preferito l' onore alla vita, e le renderà odiosa la forza che glielo toglie.

Più. Quando la legge punisce in questo caso il silenzio, il ribelle che sa l' interesse che ha l' amico di tradirlo, ardirà egli mai di manifestargli il suo disegno? non si nasconderà forse a lui come a suo delatore? Tutt' i consigli, tutte le ragioni che l' amico avrebbe potuto dargli per distoglierlo dal suo attentato, non saranno forse impediti da questa ragionevole diffidenza? Un solo esempio di un segreto tradito pel timore della pena, o di una fedeltà punita colla morte, non basterebbe forse per distruggere una confidenza, nella quale la legge avrebbe in cento altri casi trovato un ostacolo al male? Una sola congiura prevenuta con questo mezzo, non ne farebbe forse riuscire cento altre che sarebbero forse state distolte, se la legge non l' avesse mai adoperato? Se la legge può trovare fuori di sè un ostacolo al male, perchè distruggerlo? Se quest' ostacolo può prevenire in cento casi il male, perchè preferirgliene un altro che non lo preverrà che in un solo? Se finalmente la legge non deve mai direttamente opporsi all' opinione pubblica, perchè punire quando questa assolve, ed assolvere quando questa condanna?

Ecco le ragioni, per le quali io credo che la legge non dovrebbe mai punire in questo caso il silenzio.

Ma che diremo noi delle pene che minacciar si dovrebbero alle diverse specie di delitti in questa classe compresi? Chi ha presenti le mie idee relative al sistema penale, vedrà il motivo, pel quale, in questa ripartizione e distinzione di delitti, io non vengo mai a

fissare la pena che sarebbe a ciaschedun di loro proporzionata. Io non scrivo per una sola nazione, nè per un solo popolo; io scrivo per l'umanità intera, e, dopo avere sviluppati i generali principj che determinano il relativo valore delle pene presso i diversi popoli, e, dopo aver mostrata l'alterazione che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali delle nazioni produr debbono nel loro sistema penale, io mancherei all'universalità del mio argomento, ed all'uniformità de' miei principj, se per ciaschedun delitto indicar ne volessi la pena. Questa sarebbe forse proporzionata al delitto presso un dato popolo; ma potrebbe mai esserlo in tutt'i popoli, presso tutte le nazioni?

Ma se io indicar non posso la pena, il lettore potrà trovare ne' miei principj istessi quel termine che non si deve mai oltrepassare nel fissare la sanzion penale. Or questo termine è stato infelicemente oltrepassato presso tutte le nazioni di Europa nelle pene di questi delitti. Io l'ho già detto altre volte: l'aver ecceduto nella pena di delitti meno gravi ha costretti i legislatori ad oltrepassare questo termine ne' più gravi. Se si fa morire sopra una ruota un monetario falso, che si farà soffrire al regicida ed al ribelle? Quando dunque la correzione si portasse sopra tutto il sistema penale, allora anche questa parte potrebbe esser corretta, ed il legislatore, senza uscire dagli spazj ne' limiti della moderazione compresi, ritrovar potrebbe la pena proporzionata al massimo de' delitti, qual è quello che in questa classe occupa il primo luogo. Siccome con questo delitto si violano tutt'i patti, così perder si dovrebbero tutt'i dritti. La vita, l'onore, la proprietà, dovrebbero esser sostituiti dalla morte, dall'infamia, dalla confiscazione. Le più terribili cerimonie, le più infamanti accompagnar dovrebbero la morte di questo mostro; ma i tormenti non dovrebbe-

ro precederla, non dovrebbero accompagnarla. L'esecuzione richiamar non dovrebbe le lagrime degli spettatori, nè la loro compassione, ma l'orrore pel delitto, l'odio pel delinquente, e gli applausi per la pena. Per mettere una differenza tra la pena del primo delitto e quella del secondo ch'è anche sommo, cioè tra il regicidio accompagnato dal disegno di usurpare la sovranità, e il regicidio disgiunto da questo pravo disegno, il legislatore potrebbe regolare la confiscazione. Nel primo delitto la confiscazione cader potrebbe sopra tutti i beni, nel secondo sulla più gran parte. Finalmente il legislatore non dovrebbe far altro che applicare i principj antecedentemente sviluppati, per determinar la pena degli altri delitti in questa classe compresi.

Io porrei termine a questo capo, se la *confiscazione* che ho proposta, non mi obbligasse a manifestare i principj, su' quali è fondata. L'uso di questa pena che riguarda piuttosto i figli e gli eredi del delinquente, che il delinquente istesso, pare a primo aspetto che non dovrebbe entrare nel piano di una legislazione dettata dalla giustizia e dall'umanità. Se la perdita di un dritto non è mai giusta, se non quando è preceduta dalla violazione di un patto, qual è il patto che han violato i figli che la legge priva in questo caso della paterna eredità? Prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma (1), e sotto il triumvirato istesso si lasciò la decima a' figli, e la ventesima alle figlie de' proscritti (2). Platone vuole che la pena pe-

(1) *Tam moderata judicia populi sunt a majoribus constituta, ut ne pœna capitis cum pecunia conjungatur.* (Cicero *pro domo sua*). La legge Cornelia *de proscript.*, dichiarò i figli de' proscritti incapaci di godere di alcuna dignità, e de' beni de' padri confiscati.

(2) Matthæi *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit.* 2. *cap.* 5. §. 7. Cesare finalmente fu quegli, che unì la confiscazione de' beni all' esi-

cuniaria non obblighi mai il delinquente a vendere il suo fondo (1): egli non vuole che la pena del delitto del padre venga a cadere su' figli (2). Si può finalmente addurre contro la confiscazione l'abborrimento che ne hanno avuto i buoni principi. Trajano, Antonino il Pio, Marco Aurelio, Adriano, Valentiniano e Teodosio il Grande la rilasciarono o in tutto, o in parte. Ecco ciò che può dirsi contro la confiscazione.

Ma queste riflessioni, questi esempj, queste autorità non mi distolgono dal credere in alcuni casi giusta ed opportuna questa specie di pena. Se prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma, un popolo ugualmente libero l'aveva adoperata. L'esilio perpetuo era in Atene accompagnato dalla confiscazione de' beni (3). Il proditore era punito colla morte e colla confiscazione (4). Se i buoni principi l'abborrirono o ne dispensarono, questo derivava dall'abuso che se n'era fatto in Roma, e non dalla sevizia della pena. Finalmente l'autorità dello scrittore che io venero più che ogni altro, non mi dà alcun peso, perchè da ciò che siegue si vede chiaramente che l'oggetto di Platone non era di risparmiare i figli, ma di non alterare

lio in tutt'i delitti che prima eran con quest'ultima pena puniti. *V.* Svet. *in Cæsar.*

(1) *Sed quando quis ea patravit, quæ pecuniarum mulcta luenda sunt, quod supra sortem possidetur, id impendatur; sors integra maneat.* Plato *dial.* IX. *de legib.*

(2) *Et ut breviter dicam, peccata patris non luant filii etc.* Plato *ibid.*

(3) Quest'esilio si chiamava φυγὴ, a differenza di quello che si chiamava ὀστρακίσμος, che non durava più di dieci anni. Potteri *Archæologia Græca lib.* I. *cap.* 25.

(4) Ἐὰν τὶς ἢ πόλιν προδιδῷ, ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτῃ, κριθεὶς ἐν δικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ, μὴ ταφῆναι ἐν τῇ Ἀττικῇ, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι.

Si quis in judicio proditionis, aut sacrilegii damnatus fuerit, intra Atticam ne sepellitor: bona ejus publicantor. Questa legge è rapportata da Senofonte nel *lib.* I. ἑλληνικῶν.

il censo. Le sue leggi dopo avere stabilita l'egual ripartizione de' fondi cercavano di conservarla; e su questo piano regolando le successioni, egli regolar doveva anche le pene: questo si deduce manifestamente anche da ciò che siegue al secondo luogo da noi rapportato. Dopo aver egli detto, che i figli non debbono pagare la pena de' delitti del padre, soggiugne: fuorchè in un solo caso, cioè quando il padre, l'avo ed il bisavo, fossero stati rei di morte. In questo caso la repubblica gli espellerà dalle sue mura; li rimanderà all'antica patria; lascerà loro i beni mobili; ma il loro fondo, la porzione di terreno che nella censoria ripartizione pervenuto era nella loro famiglia, si torrà loro, e si darà a quel cittadino che la legge indica e destina (1).

Vi era dunque un caso, nel quale Platone credeva che spogliar si potessero i figli non delinquenti della paterna eredità. Ma ancorchè questo profondo filosofo avesse altrimenti pensato, io potrei sempre sostenere la mia opinione nel tribunale della ragione. Che la perdita di un dritto debba essere preceduta dalla violazione di un patto, è un principio che io stesso ho stabilito; ma qual'è il dritto che perdono i figli colla confiscazione de' beni del padre delinquente? Il dritto di succedere non dipende forse dal dritto di disporre? Se la legge priva il padre del dritto di disporre, dov'è più il dritto di succedere ne' figli? Se il padre aves-

(1) *Peccata patris non luant filii, nisi pater, avus ac proavus deinceps capitis rei sint: hos autem cum bonis suis*, SORTE SEMPER EXCEPTA, *in antiquam civitas patriam mittat. Et de filiis civium, quibus plures quam unus sunt, non pauciores quam decem annos nati, eos sorte deligant, quos patres aut avi paterni, maternive nominaverint, nominaque ipsorum Delphos mittant, et qui oraculo Apollinis approbabitur, huic feliciore fortuna* SORS *et domus destituta reddatur.* Plato *de legib. dial.* IX.

se dissipati i suoi beni, potrebbero mai i figli che non ebbero parte ne' suoi disordini, pretendere alla successione degli alienati beni? Essi non sarebbero anche in questo caso privati senza lor delitto della paterna eredità? Se il dritto dunque di succedere non esiste, quando non esiste il dritto di disporre; e se la perdita di questo dritto è una giusta pena pel parricida e pel ribelle, qual'è in questo caso l'ingiustizia della *confiscazione*? Questa non priva i figli di un dritto che più non esiste, subito che il padre, tra gli altri dritti che ha perduti colla violazione de' patti, ha perduto anche quello di disporre. In un solo caso la confiscazione sarebbe ingiusta, cioè quando cadesse su' beni, i quali il padre non aveva il dritto di alienare, nè di disporne, e pe' quali il dritto di succedere ne' figli supponeva un dritto di disporre in un'altra persona, e non in quella del padre delinquente. Per prevenire questo caso, la legge stabilir dovrebbe che la confiscazione cadesse sempre su' beni disponibili del delinquente.

Ecco il principio sul quale è fondata la giustizia della confiscazione. Per quello poi che riguarda la sua opportunità, questa dipende dall'ostacolo che il paterno amore può mettere ad attentati così funesti. La certezza, o il timore di lasciare i figli nell'indigenza può in alcuni casi aver più forza che il rischio istesso della propria esistenza. La speranza dell'impunità che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito, allorchè rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, egli non potrà con questa liberare i suoi figli dall'indigenza. Ma questa pena giusta ed utile, sempre che viene colla maggiore economia adoperata, diviene ingiusta e perniciosa, subito che se ne abusa. L'istoria di Roma ce ne offre luminose pruove. Per evitare

i mali che produsse nell'impero, io credo che se ne dovrebbe restringere l'uso a' soli delitti che occupano i primi tre luoghi tra quelli in questa classe compresi. Tra questi limiti ristretta la confiscazione entrar potrebbe anche nel piano di una savia legislazione. Ma i principj istessi, co' quali noi difeso abbiamo l'uso di questa pena, non ci annunziano essi l'ingiustizia di quelle leggi che distendono su' figli le pene de' delitti del padre?

Che diremo noi della legge che con pari sevizia e con uguale assurdità condannava alla morte i figli de' perduelli in Persia (1), in Macedonia (2) ed in Cartagine (3)? Che diremo noi di quell' articolo della legge di Arcadio, il quale, parlando de' figli de' rei di questi delitti, vuole che vengano esclusi da qualunque eredità; che l'indigenza tormenti i loro giorni; che l'infamia cuopra il loro capo; che si renda così infelice la loro condizione, che la vita sia per essi un supplicio, e la morte un sollievo (4)? Che diremo finalmente della legge che condanna in Francia all'infamia ed a perpetuo esilio il padre, la madre e i figli del parricida (5)?

Io lascio a colui che legge, il giudicarne. Non vo-

(1) Ammian. Marcell. *lib.* XXIII. *cap.* 6. Erodoto *lib.* III. Giustino *lib.* X. *cap.* 2.

(2) Q. Curzio *lib.* VI. *cap.* 2, e *lib.* VIII. *cap.* 6.

(3) Giustino *lib.* XXI. *cap.* 4.

(4) *Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est hæreditarii criminis exempla metuuntur) a materna, vel avita, omnium etiam proximorum hæreditate, ac successione habeantur alieni: testamenti estraneorum nihil capiant; sint perpetuo egentes et pauperes; infamia eos paterna semper comitetur; ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant; sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus, sit et mors solatium, et vita supplicium.* L. 5. §. 1. C. *ad leg. Jul. majest.*

(5) Domat *Supplemento al dritto pubblico lib.* III, *tit.* II. §. 6.

glio indebolire la forza dell'evidenza coll'impegnarmi inopportunamente ad accrescerla. Io mi affretto di passare alla terza classe de' delitti, nella quale noi collocheremo una gran parte di quelli che dalla seconda abbiamo esclusi, ed a' quali abusivamente si è dato, e si dà tuttavia il terribile nome di maestà. Questa terza classe comprenderà tutt'i delitti che direttamente si commettono contro l'ordine pubblico, come abbiam compresi nella seconda quelli che direttamente si commettono contro il sovrano.

CAPO XLVII.

TERZA CLASSE DI DELITTI.

Di quelli che si commettono contro l'ordine pubblico.

Tutt'i patti sociali concorrono alla conservazione dell'ordine pubblico, ma non tutt'i patti sociali hanno immediatamente per iscopo quest'ordine. Tutt'i delitti turbano l'ordine pubblico; ma non tutt'i delitti riguardano immediatamente quest'oggetto. Tutt'i patti sociali che ci obbligano a rispettare l'onore, la proprietà, la vita di ogni privato cittadino, hanno tutti un'influenza sull'ordine pubblico; ma questa influenza non è così immediata, così diretta, come quella de' patti che ci obbligano a non turbare o violare la *giustizia pubblica*, *la tranquillità pubblica*, *il commercio pubblico*, *l'erario pubblico*, *la salute pubblica*, *la continenza pubblica*, *la polizia pubblica*, *il dritto politico*, o sia le fondamentali leggi che regolano la costituzione del governo. Nella violazione de' primi l'ordine pubblico è turbato, perchè si turba l'ordine privato; nella violazione degli altri l'ordine

privato è turbato, perchè si turba l'ordine pubblico. Questo, direm così, è un male di conseguenza negli uni, ed è un male di principio negli altri. In questa classe noi non collocheremo dunque che i delitti che immediatamente turbano o violano l'ordine pubblico. La moltiplicità di questi ci obbliga ad una suddivisione che noi enuncieremo co' seguenti titoli.

TITOLO I.

De' delitti contro la giustizia pubblica.

Dopo il sovrano, autore delle leggi, vengono i magistrati che ne sono i depositarj. I primi omaggi si debbono al re, al senato, alla concione; i secondi agli amministratori della giustizia. Il loro augusto carattere richiamar dee la pubblica venerazione, come gli abusi della loro autorità richiamar debbono il rigore delle leggi. Il cittadino, nascendo, contrae il dovere di rispettarli, di ubbidire a' loro ordini, di non opporsi al corso della giustizia protettrice della civile libertà. Attentare sulla vita di un magistrato, insultarlo, oltraggiarlo nel mentre ch'esercita le sue auguste funzioni (1); resistere a mano armata agli esecutori de' suoi ordini; strappare dalle loro mani il reo ch'essi conducono ne' legami della giustizia; favorire la fuga di un delinquente ch'è stato condannato, o che i giudici chiamano in giudizio per condannarlo; aprire le carceri, dove sono i depositi della vendetta pubblica, per rimetterli impuniti nella società che hanno offesa; dare asilo agli esuli ch'essi hanno proscritti (2), o dar ricetto e garantire dal rigore delle leggi

(1) Veggasi su quest' oggetto il titolo del Digesto: *Si quis jus dicenti non obtemperaverit.*

(2) In Atene questo delitto era punito coll'esilio: Μὴ ὑποδεχέσθαι

i mostri che le hanno conculcate (1); favorire i furti con custodire, o comprare le cose rubate (2); disprezzare gli ordini del magistrato che ci chiama in giudizio, o impedire col dolo, o colla forza ad un altro di presentarsi, allorchè è *citato* (3); rubare, sopprimere, mutilare, alterare e foggiare un registro, una scrittura pubblica, per favorire la propria causa o quella di un altro (4); impedire il corso di un proces-

τῶν φευγόντων ὀυδένα: ἢ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐνέχεσθαι ὑποδεχόμενον τοὺς φεύγοντας. *Exulum nullum recipito: qui secus faxit in exilium mittitor.* Demosthenes *in Polyclem.* Veggasi anche Platone nel luogo qui appresso citato.

(1) *Qui exulem, seu quemvis hujuscemodi fugientem susceperit, moriatur; quippe quem civitas amicum sibi vel hostem decreverit, eumdem sibi quisque similiter existimare debet.* Plato *De legib. dial.* XII. Veggasi anche la legge 1. *Cod. de his qui latron. vel alios crim. reos etc.* e *L.* 1. *D. de recept.* I parenti dovrebbero essere esclusi da questa pena. Le romane leggi, malgrado il rigore eccessivo, col quale punivano questo delitto, volevano che si diminuisse la pena ne' cognati, ed in quelli che avevano qualche affinità col delinquente. *V. L.* 2. *D. de receptator.* La moglie, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, dovevan dunque essere interamente esclusi.

(2) *Si quis rem furto sublatam, sciens, receperit, in eadem culpa sit, qua ille qui furatus est.* Plato *ibid.*

(3) Chi volesse vedere le disposizioni del Dritto romano riguardo a quest' oggetto potrà leggere Noodt *Commentar. ad Pand. lib.* II. *tit.* 5. *et tit.* 7. ed i due titoli del digesto: *Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat*, e l' altro: *De eo, per quem factum erit, quominus quis in judicio sistat.* Per quel che riguarda la contumacia negli affari criminali, io ho bastantemente enunciate le mie idee su quest' oggetto nella prima parte di questo terzo libro al *cap.* VIII.

(4) Leggansi le disposizioni del romano Dritto su questi delitti nelle *Pandette*, sotto il titolo *de Lege Cornelia de falsis, et de SC. Liboniano.* La legge Cornelia non riguardava propriamente che il *falso testamentario e nummario*, ma i senatusconsulti, e le costituzioni de' principi l' estesero alle falsificazioni degli *istrumenti, lettere, nomi, testimonianze, accuse, obbligazioni, misure e pesi.* Da ciò nacque la distinzione tra' delitti di *falso*, e di *quasi falso.* I primi erano quelli, de' quali parlava la legge

so in una causa criminale; impedire a un testimonio di deporre, o indurlo con minacce, o con danaro a tradire la verità; corrompere, o cercar di corrompere un giudice, e privare la giustizia de' mezzi ch' ella deve adoperare per difendere l' innocenza (1); servirsi della libertà dell' accusa per calunniare un innocente (2), o per contrattare e vendere ad un delinquente il proprio silenzio (3), o per rendersi reo di *prevaricazione*, di *collusione*, o di *tergiversazione* (4); tradire la verità collo spergiuro ne' giudizj, essendo accusatore o testimonio (5); ricever danaro, o altro premio, per non far testimonianza in un giudizio (6); fa-

Cornelia, i secondi quelli che nascevano da' senatusconsulti, e dalle costituzioni de' principi. *V. L. 1. §. ult. e Leg.* 16 *D. h. tit.*

(1) La legge di Atene che riguardava queste ultime due spezie di delitti era la seguente: *Ε'ἀν τὶς Ἀ'θηναιῶν λαμβανῃ παρά τινος, ἢ αὐτὸς διδῷ ἑτέρῳ, ἢ διαφθείρῃ τινὰς ἐπαγγελλόμενος ἐπὶ βλάβῃ τῦ δήμυ, καὶ τινὸς τῶν πολιτῶν, τρόπῳ ἢ μηχανῇ ἡτινιῦν, ἄτιμος ἔςω, καὶ παῖδες, καὶ τὰ ἐκείνυ. Si quis Atheniensium ab alio munera accipiat, aut ipse det alteri, aut pollicitationibus corrumpat alios in perniciem populi, aut alicujus civis, aut quocumque alio modo et arte, ignominiosus esto cum liberis et bonis suis.* Demosthenes *in Midiana.*

(2) Veggasi il II. e III. capo della prima parte di questo III. libro, dove si è detto come è stato, e come andrebbe punito questo delitto.

(3) Questo è l' istesso che convertire un dritto prezioso che dà la legge, in un' arme infame di estorsione. Contro questo delitto competeva in Roma il giudizio pubblico della legge Cornelia *de falsis. V. L. 2. D. de concuss. L. 8. D. de calumniat. L. ult. D. de L. Cornel. de falsis etc.*

(4) Io mi servo di quest' adottata nomenclatura. Senza dilungarmi nel definire questi delitti io mando il lettore alla legge 212. *D. de verbor. significat.* ed al titolo del Digesto *ad senatusconsultum Turpillianum*, ed al *Cod. eod. tit.*

(5) Veggasi il *capo* dove si è parlato dell' uso de' giuramenti ne' giudizj criminali, nella *prima parte di questo III. libro.*

(6) Mi piace qui rapportare un frammento delle decemvirali tavole relativo a questo delitto. *Qui se sirit. testarier. Libripens. ve. fuerit. ni. testimonium. fariatur. improbus. intestabilis. que. estod.* Aulo-Gellio lib. 15. cap. 13. così riportato in una *nota al*

vorire la parte contraria, essendo avvocato dell' altra (1); ecco i delitti de' privati contro la giustizia pubblica. Passiamo ora a quelli de' magistrati e degli altri ministri della giustizia.

Servirsi del deposito delle leggi per violarle; opprimere colle loro armi l' innocente che dovrebbe esserne difeso; alterare il corso de' giudizj, o negare que' rimedj che la legge offre per assicurare la civile libertà; servirsi di un' autorità conservatrice dell' ordine pubblico per turbarlo; trascurare i doveri del proprio ministero; opprimere i cittadini con esazioni o superiori a quelle che la legge prescrive, o diverse da quelle ch' essa permette; ricever del danaro per assolvere o condannare, per affrettare o ritardare il giudizio, per favorire o nuocere all' una delle parti; permettere a' subalterni ministri della giustizia di vessare, rubare ed abusare del loro ministero (2); rendersi, in poche parole, reo di negligenza, di parzialità, di venalità, di estorsione, o di concussione; questi sono i delitti de' magistrati e de' giudici contro la giustizia pubblica.

cap. 15. *del lib.* 11. *de judic.* del Sigonio. Quell' espressione *libripens. vc. fuerit.* c' indica, che ancorchè colui che, chiamato in testimonio, rifiutava di deporre, fosse una persona pubblica, la sua condizione non lo escludeva dal comun dovere, e per conseguenza dalla pena.

(1) Questa è un' altra specie di prevaricazione. Le romane leggi le danno l' istesso nome. *L.* 3. *§. quod si advocato D. de prævaricat. L.* 1. *C. de advocat.* Cujac. *in observat. lib.* IX. *cap.* 40.

(2) Leggansi le disposizioni della legge *Calpurnia* (chiamata anche *Cecilia*, forse dal nome dell' altro tribuno della plebe che fu collega di Lucio *Calpurnio Pisone* autore di questa legge,) della legge *Giunia*, della legge *Servilia*, della legge *Acilia*, della legge *Cornelia* e della legge *Giulia De pecuniis repetundis.* Sigonio ha raccolti tutt' i monumenti degli antichi scrittori, relativamente a queste leggi, nel *cap.* 27. *del lib.* 11. *de Judiciis.* Che il lettore legga anche il titolo del Digesto e del Codice *Ad legem Juliam repetundarum*, dove troverà i delitti qui sopra accennati.

A misura che la libertà civile è stata più rispettata da' legislatori, la venalità ne' magistrati e ne' giudici è stata maggiormente punita. Platone vuole che il magistrato che accetta un dono, ancorchè sia per operar il bene, sia condannato a morte (1); e la legge in Atene, sebben meno severa, non richiedeva l'ingiustizia per punirlo (2). In Roma la pena di questo delitto variava secondo le circostanze, ma poteva anche giugnere fino alla morte (3). Ma il miglior metodo di punirlo, il più opportuno, il più giusto, quello che convenir potrebbe a tutt' i governi ed in tutte le diverse circostanze de' popoli, pare che sarebbe quello che distinguesse i tre diversi casi; quando il dono si accetta dal magistrato o dal giudice, ma dopo l'esercizio della sua autorità, o dopo il giudizio; quando si è ricevuto o accettato prima, ma la giustizia non è stata violata; quando si è ricevuto o contrattato per violarla. Nel

(1) *Qui patriæ in aliqua re ministrant, nullo modo munera recipiant; nec ulla occasione, aut ratione nobis persuadeamus, in rebus quidem bonis suscipienda esse munera, in aliis minime. Nam nec cognoscere facile est, neque, quum cognoveris, continere. Idcirco tutius est legibus obtemperare dicentibus, nulla pro patriæ ministerio munera esse suscipienda. Si quis vero minus obtemperasse damnatus fuerit, moriatur.* Plato *De legib. dial.* XII.

(2) Τȣ̀ς δωροδοκȣ̃ντας, ἢ θανάτῳ ζημιȣ̃σθαι, ἢ δεκαπλȣ̃ν τȣ̃ ἐξ ἀρχῆς λήμματος ἐκτίνειν. *Si quis eorum, qui rempublicam gerunt, dona acceperit, capite luito, aut ejus, quod accepit, muneris decuplum pendito.* Dinarch. *in Demosthenem.*

(3) *L. 7. §. hodie D. ad Leg. Jul. repetundarum.* Questo era un avanzo della disposizione delle leggi delle XII tavole relativa a quest' oggetto. Il frammento indicato da Cecilio in Aulo-Gellio *L.* XX. *cap.* 1. è il seguente: *Sei. judex. arbiter. ve. jure. datus. ob. rem. dicendam. pecuniam. accepsit. capital. estod.* Una conseguenza dello spirito di queste antiche leggi era anche il giuramento che i magistrati e tutti coloro che avevano qualche officio pubblico, dovevano prestare di non ricevere doni nè durante, nè dopo il corso della loro incumbenza, per qualche oggetto che potesse quella riguardare. *Leg. ult. cod. ad leg. Jul. repetund.*

primo caso basterebbe una pena pecuniaria; nel secondo alla pena pecuniaria unir si dovrebbe la perdita della carica e l'infamia; nel terzo finalmente alla pena pecuniaria, alla privazione della carica ed all' infamia, unir si dovrebbe la pena del taglione. Ne' civili giudizj il taglione dovrebbe cadere sulle facoltà del magistrato, ne' criminali sulla sua persona. Ecco come andrebbe punita la venalità de' magistrati e de' giudici ne' suoi tre diversi gradi di dolo.

Finalmente, oltre i magistrati e i giudici, la giustizia pubblica ha bisogno di alcune mani subalterne per eseguire gli ordini di questi magistrati istessi e di questi giudici; per intimare, assicurarsi, o custodire le persone ch' essi chiamano in giudizio; per eseguire i decreti ch' essi hanno proferiti. La negligenza, la venalità, le sevizie in questi subalterni ministri, sono tanto più da prevenirsi, quanto meno onorevole è la condizione delle persone, alle quali queste funzioni vengono affidate.

Favorire la fuga di un delinquente che condur dovrebbero in giudizio, o che viene alla loro custodia affidato; usare delle sevizie sulla sua persona per indurlo a comprare i loro venali favori; convertire i luoghi, ove la giustizia pubblica è costretta a custodire il cittadino che gli è divenuto sospetto, ma che non ha ancora giudicato, in tanti patiboli, ove l' umanità geme sotto quelle mani istesse che dovrebbero soccorrerla; inasprire, o raddolcire le pena che gli viene da' giudici decretata; ecco a che si ridurrebbero i delitti contro la giustizia pubblica di questi subalterni ministri in un piano di procedura, come quello che si è da noi proposto pe' giudizj criminali, e quello che si proporrà pe' giudizj civili, ove ogni influenza nella ricerca della verità fosse ad essi tolta.

TITOLO II.

De' delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Premio del sacrifizio della naturale indipendenza è la civile tranquillità. Colui che la turba, priva gli esseri socievoli del maggior bene che la società ci offre. E' un male, allorchè si turba la tranquillità e la sicurezza privata; è un maggior male, allorchè si turba la pubblica. Le azioni che producono direttamente quest' effetto, vengono comprese sotto questo titolo.

Le unioni tumultuose di più uomini attruppati o per conseguire un oggetto illegale, o per riuscire in una legittima pretensione, ma colla violenza e col disordine, sono delitti contro la tranquillità pubblica. La legge che dee cercare di prevenire piuttosto i delitti che di punirli, deve concedere la sua indulgenza a coloro che, dopo un ordine di qualche magistrato o altro subalterno ministro della giustizia, si sono ritirati; deve anche fissare il numero delle persone che si richiede per dichiarare tumultuosa un' unione; deve porre una differenza tra la pena de' capi e quella degli accessori; deve finalmente distinguere, nel determinar la pena, l' unione tumultuosa destinata al conseguimento di un oggetto illegale, da quella, nella quale l' oggetto è legittimo, ma il mezzo solo è ingiusto e violento.

Gli altri delitti, contro la tranquillità e la sicurezza pubblica, sono le aggressioni nelle strade pubbliche o per rubare, o per uccidere, o per abusare violentemente delle donne o degli uomini che per quelle passano. E' perniciosa ed assurda cosa il confondere sotto l' istessa pena delitti così diversi. Noi abbiamo

altrove combattuto quest' errore, ancora esistente in molti paesi dell' Europa. Noi abbiam fatto vedere, che non bisogna torre al ladro ed al rapitore l' interesse di non essere assassino; che punirlo nell' uno e nell' altro caso, colla morte era l' istesso che indurlo a commettere due delitti in vece di un solo; che finalmente la giustizia e l' interesse pubblico erano ugualmente contrarj a questa erronea sanzione. Le romane leggi distinsero le pene di queste tre diverse specie di delitti (1).

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica è la guerra privata. Quando una porzione de' cittadini si arma contro dell' altra; quando due potenti inimici seguiti da' loro aderenti vengono alle armi; quando il civil sangue si sparge dalle due opposte fazioni; allora l' ordine pubblico è turbato, e tutto il corpo sociale è in disordine.

Nel principio tutte le fazioni sono picciole e deboli. I loro progressi crescono, e si estendono con esse. Nate da interessi privati e da particolari discordie, esse finiscono col dividere la nazione intera. Perniciose per tutti gli aspetti, pe' quali vengono osservate, esse si oppongono direttamente all' oggetto delle società civili formate per profittare de' mutui soccorsi. Quando il tempo le ha fortificate, una parte della società vien privata dell' appoggio dell' altra, la discordia e la confusione si manifestano nello stato; il nodo sociale s' indebolisce o si rompe, e le mani de' cittadini si bagnano col sangue civile. La fazione Verde e la Blù, sotto l' Impero di Giustiniano; i Guelfi e i Ghibellini in Italia; i Whigs e i Torris in Inghilterra; le discordie tra la casa di Guisa e di Montmorancy in Francia, saranno sempre memorande nell' istoria delle sciagure de' popoli, e saranno tante terribili

(1) Veggasi la *L.* 1. *D. de effractor.*, *L.* 28. §. 8. e 12. *D. de pœn.*, *L.* 16. *D. eod.*

istruzioni a coloro che governano, su' mali, a' quali è esposto uno stato, ove si è lasciato ad una fazione il tempo di fortificarsi e di estendersi.

Nelle monarchie questo disordine è più raro, o almeno è più facile a prevenirsi; ma nelle repubbliche è più frequente, e più difficile ad impedirsi. Nelle prime l'autorità del monarca è bastantemente forte per estinguere nel loro nascere quelle scintille che, circondate da materie combustibili, producono quindi sì grandi incendj. Una fazione allignata in una monarchia è un sintoma della massima oscitanza del governo. La vigilanza dell'amministrazione ha infiniti mezzi per prevenirle, e per estinguerle nel loro nascere senza il minimo dispendio. Ma non si può dir l'istesso delle repubbliche. In queste il potere si trova nelle stesse mani de' componenti delle fazioni. La custodia delle leggi può trovarsi affidata a' loro capi istessi. I primi magistrati della repubblica possono essere i primi faziosi.

Il sovrano istesso, sia questo il senato o il popolo, è anche diviso negli opposti partiti. La legge, molto diversa dall'amministrazione, è impotente per prevenirle. La sua sanzione non può riconciliar gli animi di due inimici potenti. Essa può minacciar loro delle pene allorchè si offendono, ma non allorchè si odiano. Essa può punire i faziosi, allorchè vengono alle mani; può punire la guerra privata, ma non la fazione. Il suo impero non può farsi sentire, che quando il male è giunto all'estremo, ed allora il rimedio è sovente inutile. Questo è dunque un inconveniente necessario delle costituzioni repubblicane, ed il rimedio ideato da Solone n'è anche una convincente pruova. Egli condannò all'infamia quel cittadino che nelle interne fazioni non si determinasse per l'uno de' due partiti (1).

(1) Ἄτιμος ἔςω, ὃ ἐν ςάσει μηδέτερας μερίδος γενόμενος. Si

La neutralità era un delitto. Egli vide che il miglior rimedio per indebolire l'irruenza di queste acque, era di espanderle; che bisognava rendere universale il male per mitigarne gli effetti; che conveniva mescolar nelle fazioni i cittadini più virtuosi, per renderle meno funeste; ch'era necessario di creare fuori del governo e nel disordine istesso, una forza che potesse richiamar l'ordine, la tranquillità e la pace. Questa legge è ammirabile; questa è la migliore che poteva idearsi; ma la saviezza e la violenza istessa del rimedio c'indica l'esistenza del vizio del governo. Che mi si perdoni questa breve digressione in un esame, nel quale, per non annojare chi legge, io corro con tanta rapidità.

Un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica sono i collegi illeciti e le clandestine unioni. L'ordine pubblico e la pubblica tranquillità richiede, che si prevengano i gravi mali e i funesti disordini nelle loro cause istesse. La legge, promovendo il cittadino al bene della patria, deve togliergli, quanto può, i mezzi di nuocerle. L'unione di più uomini, per un oggetto comune radunati, è sempre sospetta allo stato, quando non è o dalla legge diretta, o dalla legge approvata. Ne' paesi istessi della libertà quest'oggetto ha richiamata la vigilanza ed il rigore delle leggi. In Roma, dove era unione di molti uomini, vi doveva essere il magistrato che aveva il dritto di convocarla, e di presedervi (1); e fin da' primi tem-

quis in factione non alterius utrius partis fuerit, ignominiosus esto. Lex Solonis *ex Plutarcho.*)

(1) *Majores vestri* (dice Livio *lib.* XXXIX. *cap.* 15.) *ne vos quidem, nisi cum, aut vexillo in arce posito comitiorum gratia, exercitus edictus esset, aut plebi concilium tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad concionem vocasset, forte temere coire voluerunt; et, ubicumque multitudo esset, ibi et legitimum multitudinis rectorem censebant debere esse.*

pi della repubblica, le assemblee notturne e le clandestine unioni, erano severamente proibite (1). Ne' tempi posteriori i misterj di bacco giustificarono bastantemente la vigilanza e la severità di queste antiche leggi. L'impenetrabilità del velo che li copriva, era destinata a nascondere quanto di più osceno e di più orribile sia capace di commettere l'umana malvagità (2). Ma, se la legge deve punire le clandestine e pericolose unioni, dev'essa proibire ogni specie di unione? La soverchia oscitanza e l'eccessiva diffidenza, riguardo a questo, non sono forse ugualmente viziose? Se la prima espone lo stato a' pericoli dell'anarchia, l'altra non gli fa forse sentire tutto il peso del dispotismo o della servitù? Quando il governo ha come assicurarsi dell'innocenza d'un'unione, ancorchè il segreto sia uno de' doveri de' suoi componenti, non sarebbe forse una tirannia il proibirla? Gl'innocenti piaceri che incontra l'uomo in un'unione, nella quale alcuni più stretti rapporti l'uniscono ad altri uomini, dovranno forse richiamare lo spavento del governo ed il rigore delle leggi? L'Egitto, la Persia e la Grecia, non rispettaron forse il segreto de' suoi Iniziati? L'arcano che nascondeva i misterj d'Iside, di Mitre e di Cerere, gli rese mai sospetti a' legislatori di questi popoli? La legge in Atene, molto lontana dal vietarli, non puniva essa colla maggior severità co-

(1) Noi abbiam rapportato poc'anzi nel *capo 45. di questa seconda parte* il luogo di Porcio Latro che si ha conservate le disposizioni delle leggi delle XII. tavole, e della legge Gabinia su questi oggetti.

(2) E' terribile la dipintura che ne fa Livio lib. XXXIX. cap. 13. *Primo, sacrarium id fœminarum fuisse . . . et interdiu Bacchis initiatas . . . . post permistos fœminis viros, et licentiam noctis accepisse; nihil tibi facinoris, nihil flagitii prætermissum, plura virorum inter sese, quam fœminarum esse stupra; si qui minus patientes dedecoris, et pigriores ad facinus sint, pro victimis immolari.*

lui che avesse ardito di svelarli (1)? Il carattere delle persone che compongono una società, non basta forse al governo per indagarne lo spirito e l'oggetto? Il voler tutto permettere, ed il voler tutto proibire, l'ignorar tutto, ed il voler tutto sapere, indicano ugualmente la debolezza ed il vizio del governo. Non si può dare un passo fuori degli spazj della civile libertà senza entrare in quelli della tirannia.

Finalmente, per non trascurare alcuno de' delitti che vanno sotto questo titolo compresi, noi vi uniamo i seguenti. Cercar danaro per via di lettere, o per altro mezzo, colla minaccia di uccidere o incendiare, nel caso di rifiuto; spargere de' falsi vaticinj o funesti presagj, per ispaventare e sedurre il credulo volgo; turbare la pubblica tranquillità e sicurezza col venire alle mani; o impugnar le armi in luogo ed in tempo, destinato a' pubblici affari, o a' pubblici piaceri (2); preferire alla via pacifica ed ordinaria della giustizia e delle leggi quella della violenza e della forza, per mettersi in possesso di un bene, per ricuperarlo, o per ritenerlo (3); incutere spavento e terrore col portare armi dalle leggi proibite (4); ecco gli altri delitti contro la pubblica tranquillità e sicurezza.

(1) Τὸν ἐξειπόντα τὰ Μυστήρια τεθνάναι. *Qui mysteria vulgarit, ei capital esto.* Samuel Petito *nel trattato delle leggi Attiche tit. 1. L. 15.*

(2) In Atene, colui che turbava il buon ordine del teatro, ne veniva espulso da' ministri dell' Arconte che vi presedeva, e non volendo ubbidire, era con una pena pecuniaria punito. Bastava un' altercazione di parole, bastava un contrasto di competenza di luogo, per soggiacere al rigore della legge. Veggansi nella *collezione delle leggi Attiche di Petito al tit. 1. le leggi* 35, 36 e 38.

(3) Le disposizioni del romano Dritto su quest' oggetto si troveranno nelle seguenti leggi. *L. qui cœtu* 5. *D. ad L. Jul. de vi publica. L. si quis* 5. *D. ad L. Jul. de vi privata. L. si creditor ult. D. eod. L. jubemus* 1. *C. de privatis carceribus inhibend.*

(4) Che che ne dica l' autore del *libro de' delitti e delle pene*, io trovo che il portar armi nella città è stato proibito ne' paesi,

TITOLO III.

De' delitti contro la salute pubblica.

Da' delitti contro la tranquillità pubblica io passo a quelli contro la salute pubblica. Malgrado la velocità colla quale io corro in questa enumerazione, mi par sempre di fermarmi troppo sugli oggetti ne'quali m'incontro. Io accelero il mio corso a misura che la stanchezza si fa maggiormente sentire in me, e che la noja che questo esame mi cagiona, accresce la mia naturale impazienza. E' difficile non annojar gli altri quando chi scrive annoja sè stesso, ma nelle opere di sistema, e tanto più in quelle che riguardano la pubblica utilità, questo male dev' esser con pazienza tollerato e da chi scrive, e da chi legge. Cerchiamo dunque di renderlo meno penoso col renderlo meno durevole.

Tra' delitti contro la salute pubblica, il più funesto è il contagio della peste. Tutte le nazioni hanno delle leggi per prevenire questo male, e queste leggi sono relative alla loro locale posizione, ed alle altre particolari circostanze della loro industria e del loro com-

ove la civile libertà e sicurezza è stata più rispettata. La legge di Atene era la seguente: Ος τις ἐν ἄςει σιδηροφοροίη, μηδὲν δέον, ἢ ὅπλα ἐξενέγκοι εἰς τὸ δήμοσιον, τιμᾶσθαι. *Si quis intra urbem, nulla necessitate cogente, ferro accinctus, armisque instructus prodierit, mulctator. Solonis lex.* ex Luciani *Anacharside.* L' istessa proibizione vi era in Roma ne' tempi liberi della repubblica, e fu quindi estesa sotto gl' imperatori molto anche di più. Veggasi Sigonio *de judiciis lib. 2. cap.* 33, Antonio Mattei *Comm. ad lib.* XLVIII. *Dig. tit. 4. cap.* I. *n.* 4, e l' accuratissima opera del signor Cremani *de jur. crim. lib.* I. *par.* 3. *cap. 4. de vi publica et privata.* Quello che sarebbe da permettersi, è il portar armi, allorchè si viaggia. Non bisogna privare il viaggiatore di un mezzo di difesa, ed il ladro pubblico di un timore di più. Nelle città il cittadino è bastantemente custodito dal governo, per non aver bisogno del loro soccorso. La legge di Solone non proibiva le armi che nella città.

mercio. Le violazioni di queste leggi formano tanti delitti contro la salute pubblica, il più grave de' quali è quello col quale si viola quella legge che ha una relazione più prossima col male che cerca d'impedire. Io non posso esprimermi qui che con termini generali, giacchè, come si è detto, le disposizioni delle leggi relative a quest'oggetto dipendono quasi interamente dalla situazione locale del paese, e dalle altre sue politiche ed economiche circostanze. Quel che ne ho detto basterà per indicare la differenza che vi dev' essere nella loro penale sanzione, ed è inutile aggiugnervi la distinzione che in ciascheduna di esse trovar si dovrebbe, sulle pene de' respettivi gradi di colpa e di dolo.

Manifatturare e vendere de' veleni, è l'altro delitto contro la salute pubblica. Colui che ne fa uso, per tor la vita ad un altr'uomo, è un omicida, ed il suo delitto non ha luogo in questa classe. Questo è l'inimico di un privato; ma colui che ne fa un oggetto di commercio, è l'inimico pubblico (1).

Non molto diverso è il delitto di coloro che preparano o vendono le bevande destinate a cagionare gli aborti, delle quali i disordini delle donne rendono anche più frequente l'uso. Questo delitto è anche maggiore, perchè è destinato a cagionare un parricidio, e l'autore della bevanda non può ignorare che la conseguenza della sua opera dev' essere il più orrendo de' delitti (2).

(1) Le decemvirali tavole chiamavano ugualmente parricida colui che manifatturava il veleno, e colui che lo dava. *Qui malum venenum faxit. dait. ve. parricida. estod.* Veggasi il passo di Festo nel fine della lettera P., supplito, per le lagune che vi si trovano, da Scaligero. Co' proposti canoni che determinar debbono i diversi gradi di ciaschedun delitto, noi non avremo bisogno di discendere a tutti que' detagli che si ritrovano nella legge Cornelia *de veneficiis*, e ne' senatusconsulti che l'interpretarono.

(2) In questo titolo io non parlo che de' venditori di veleno a

L'incendio direttamente o indirettamente procurato, è un altro delitto contro la salute pubblica. Questo delitto riguarda le persone e le cose, la vita e le proprietà. L'incendio che si cagiona in un luogo pubblico, è un delitto maggiore che l'incendio che si cagiona in una casa privata; l'incendio di una casa in una città, in un paese, è più grave dell'incendio di una casa in campagna; l'incendio che si cagiona in una vigna, in un bosco ec. isolato, è minore dell'incendio che si cagiona in un luogo, dove questo male può dilatarsi ed estendersi. La legge deve dunque distinguere l'incendio che non può recar male che a colui contro del quale si commette, da quello che può recar male ad una comunità intera, o a molti de' suoi individui. Nel primo caso il delitto è minore, nel secondo è maggiore; perchè nel primo caso il patto che si viola, ha un' influenza minore sull'ordine sociale che nel secondo.

L'ultimo delitto finalmente che io comprendo sotto questo titolo, è la vendita de' cibi guasti e mal sani. Malattie epidemiche e desolatrici hanno, più di una volta, avuto origine da questa causa. Alla vigilanza dell'amministrazione unir si deve la sanzione delle leggi, per allontanare l'avarizia de' venditori da questo pernicioso delitto. Le leggi d'Inghilterra non han trascurato quest' importante oggetto (1).

TITOLO IV.

De' delitti contro il commercio pubblico.

Molti delitti relativi a quest' oggetto non riconoscono la loro esistenza che dal difetto e dal vizio

delle bevande destinate a procurare l'aborto. Il delitto di coloro che ne fanno uso, deve essere in un'altra classe allogato.

(1) Veggasi *lo statuto* LI. *cap.* 6. di Arrigo III., e *lo statuto* XII. *cap.* 25. di Carlo II.

delle leggi. La parte economica di una nuova legislazione, fondata su' principj da noi esposti e sviluppati nel secondo libro di quest'opera, farebbe sparire una gran parte di questa specie di delitti che oggi vengono puniti da quelle stesse leggi che gli producono. Tolti gli ostacoli che trattengono il corso del commercio interno ed esterno di una nazione, ci sarebbe forse bisogno di punire il *monopolio* per evitarlo? Lasciando al contrario questi ostacoli, si eviterà forse il monopolio, punendolo? Lasciata la massima libertà all'ammissione ed all'estrazione de' generi e delle derrate, vi sarebbe forse bisogno di una legge per punire coloro che nascondono o lascian perire una porzione delle loro derrate, per vendere a più caro prezzo l'altra (1)? L'interesse privato non farebbe forse allora le veci della legge, senza aprir l'adito alle sue vessazioni? Corretto il sistema delle imposizioni e de' dazj; concessa la maggior libertà all'ammissione ed all'estrazione de' generi e delle manifatture; adottato il gran sistema del dazio diretto, vi sarebbero forse più contrabbandi da punire, e frodi da evitare col più assurdo rigor delle leggi (2)? La mano protettrice del governo, senza spaventare colla morte o colla servitù il cittadino industrioso, e lo speculatore ardito; senza creare, o sostenere quella giurisprudenza iniqua delle dogane, autorizzate a pronunziare le più terribili pene contro l'avidità che le disprezza, nel tempo che sottopongono ad una rigorosa schiavitù, ed alle più

(1) Questa legge esiste nel dritto comune. Veggansi *le Pandette* sotto il titolo *ad leg. Jul. de Annona*.

(2) Quando le imposizioni si riducessero ad una tassa fissa sui fondi, basterebbe condannare al doppio del pagamento il fraudatore, per punire questo delitto. Allorchè ho parlato del dazio diretto, io ho bastantemente mostrata la semplicità della percezione, e la maniera di evitar le frodi. Il lettore non ha che a vedere il *cap.* 30. *del* 11. *libro*.

amare umiliazioni la probità medesima che le rispetta; senza, io dico, riempiere lo stato di delinquenti e di vittime, di violazioni e di pene, di attentati e di supplicj, non potrebbe essa provvedere alla sussistenza del popolo, ed alla percezione delle pubbliche contribuzioni, concedendo la massima libertà al commercio, ed introducendo la maggior semplicità ne' tributi?

Se la proprietà fosse così rispettata dalle leggi, come dovrebbe esserlo, si potrebbe forse condannare come delinquente il proprietario che non vuol vendere ad un moderato prezzo i prodotti del suo suolo o della sua industria? Lo stabilimento del romano Dritto su quest' oggetto (1) non apparirebbe forse il più assurdo agli occhi del legislatore filosofo?

Se i dritti della proprietà personale fossero ugualmente rispettati dalla nuova legislazione; se la conservazione e la perfezione delle arti fosse interamente affidata alla libertà di esercitarle, ed all' emulazione della concorrenza; se le corporazioni delle arti e mestieri fossero abolite, come si è da noi proposto, quanti delitti sparirebbero dal codice criminale (2)! Di niuno di questi delitti noi parleremo dunque in questo titolo, perchè niuno di questi delitti esisterebbe più in una legislazione regolata su' principj da noi esposti. Noi non parleremo neppure de' fallimenti fraudolenti, rimettendo questo esame alla quarta classe, dove si parlerà de' delitti contro la fede pubblica. Noi non parleremo che del guasto delle strade; dell' alterazione e falsificazione delle monete; della falsificazione delle lettere di credito mercantile, e dell' uso de' fraudolenti pesi e misure che sono i soli delitti contro

(1) Veggasi la *L. 2. D. ad leg. Jul. de Annona*, e *L. annonam 6. de extr. crim.*

(2) *La novella* CXXII. di Giustiniano contiene le lesioni più enormi della proprietà personale.

il commercio pubblico, che rimaner dovrebbero compresi sotto questo titolo nella nuova legislazione. Il primo di questi delitti turba l'ordine pubblico ed il pubblico commercio, o interrompendo, o rendendo difficile la comunicazione che le pubbliche strade son destinate a mantenere ed accelerare. Il secondo produce gl'istessi effetti alterando, o falsificando i mezzi rappresentativi del valor delle cose, senza de' quali il commercio sarebbe ristretto negli angusti limiti delle permute, e gli uomini civili verrebbero ricondotti alla condizione de' loro barbari padri. Niuno ignora i gravi mali che può produrre al commercio interno ed esterno la falsificazione e l'alterazione delle monete; ma niuno ignora la poca distinzione che si è fatta dalle leggi, de' delitti relativi a quest' oggetto, e l'eccessiva severità, colla quale sono stati puniti. Colui che diminuisce il peso delle monete che sono dalla pubblica autorità coniate; colui che le falsifica; colui che le smaltisce; colui che ne diminuisce il valore coniandole; e colui che le conia senza alterarne il valore, purchè sieno d'oro o d'argento, sono considerati rei dell'istesso delitto. La legge Cornelia che Cicerone (1) chiamò *testamentaria* e *nummaria*, fu la prima a confondere delitti così diversi (2).

Ma Silla, incorrendo in questo primo vizio, non incorse anche nel secondo. Egli si contentò di condan-

(1) Cic. *in Verrem. Orat.* III.

(2) Questa legge di Silla riguarda i varj delitti *de falso*. L'articolo che riguardava la falsificazione delle monete, è il seguente: *Prætor, qui ex hac lege (idest de falso) quæret, de ejus capite quærito, qui nummos aureos partim raserit, partim tinxerit, vel finxerit; qui in aurum vitii quid indiderit; qui argenteos nummos adulterinos flaverit; qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit; qui nummos stanneos, plumbeos emerit, vendiderit dolo malo; eique damnato aqua et igni interdicito.* Sigonius, *ut infra.*

nare all' interdizióne dell' acqua e del fuoco i rei di questi delitti (1). Non fu che ne' tempi posteriori che le condanne alle fiere, alla forca ed al fuoco, furono adòperate per questi delitti (2).

Ne' codici della più gran parte dell' Europa l' errore di Silla, e la ferocia de' posteriori legislatori di Roma, si sono entrambi seguiti. La legge non ha messa distinzione alcuna nella pena de' delitti qui sopra accennati, e gli ha tutti puniti colla morte (3). I nostri legislatori non han veduto che chi conia una falsa moneta, dandole l' istesso valore della vera, non viola che un solo patto; e colui che la conia, dandole un valore minore, ne viola due. Essi non han veduto, che nel primo caso non si reca che un picciol danno agl' interessi del fisco, privandolo del lucro del conio; e nel secondo a questo male si unisce il maggiore, qual è la frode pubblica ed il disturbo del commercio. Essi non han veduto, che chi altera il valore delle monete dalla pubblica autorità coniate è meno reo di colui che le conia, senza dar loro il giusto valore. La giustizia e l' interesse pubblico richiedevano ugualmente una differenza nella sanzion penale. La progressione più giusta, e regolata da' principj da noi stabiliti, sarebbe la seguente. Coniare una falsa moneta, e darle un minor valore della vera, sarebbe il maggiore di questi delitti. Alterare il valore delle vere o limandole, o tagliandole, o con altro mezzo, sarebbe il secondo.

(1) Sigonius *de judiciis lib.* II. *cap.* 32.

(2) *L. quicumque* 8. *D. ad leg. Corneliam de falsis. L.* 9. *D. eod. L. si quis* 2. *C. de falsa moneta.*

(3) Nelle *Costituzioni napolitane* noi troviamo per altro qualche differenza nella pena di questi delitti. *La legge* di Ruggero condanna il falsificatore delle monete alla morte ed alla perdita de' beni, ed il *rasore* delle vere alla pubblicazione de' beni e della persona. Veggansi nella *collezione delle leggi barbare* di Lindembrogio *le Costituzioni sicule lib.* III. *tit.* 40. §. 2. e 3.

Coniarle, senza commettere alcuna frode nel loro intrinseco valore, sarebbe il terzo. Finalmente colui che d'accordo coll'artefice esitasse le monete ch'egli ha o coniate, o alterate, soggiacer dovrebbe all'istessa sua pena, vale a dire a quella o del primo, o del secondo, o del terzo caso, cioè alla pena relativa al valore del delitto, del quale egli si renderebbe complice. Per le monete d'inferior condizione, la pena dovrebbe anche essere più mite; sì perchè il guadagno che si può sperare falsificandole o alterandole, essendo molto minore, avrebbe bisogno di un minor ostacolo per essere prevenuto, come anche, perchè il danno che ne riceve la società, è molto minore.

La falsificazione delle lettere di credito mercantile, indebolendo i legami del commercio, e diminuendo quella buona fede che ne accelera il corso, deve anch'essa richiamare la maggior vigilanza delle leggi. In Inghilterra questo delitto è punito colla morte, e non vi è caso, che il delinquente si sottragga dal rigor della legge, mediante la grazia del re. Se i vantaggi del commercio richieggono l'inflessibilità del governo, non possono però giustificare il soverchio rigor della pena. Una pena più moderata potrebbe ottenere l'istesso fine, senza eccedere gl'inviolabili confini della moderazione, e senza trascurare i principj della proporzione tra la pena ed il delitto.

L'ultimo delitto contro il commercio pubblico è, come si è detto, l'uso de' fraudolenti pesi e misure. La relegazione, e la prestazione del doppio, è la pena che il comune dritto stabilisce per questo delitto (1). Una pena interamente pecuniaria pare che sarebbe più analoga alla sua natura. Questa discenderebbe anche da' principj da noi antecedentemente stabiliti sull'uso di

(1) *L. hodie 32. D. ad L. Cornel. de fals.*

queste pene. L'uniformità dei pesi e delle misure in uno stato, potrebbe contribuire più della pena istessa a prevenire questo delitto.

TITOLO V.

De' delitti contro l'erario pubblico.

Se adottandosi il sistema economico, del quale si è parlato, i delitti contro il commercio pubblico si ristringerebbero a quattro, quelli contro l'erario pubblico si ridurrebbero a due: il *peculato* e la *frode*. Il *peculato* è un furto pubblico *positivo*; la *frode* è un furto pubblico *negativo*. Se il peculato si commette dagli amministratori, o depositarj delle pubbliche rendite, diviene un delitto di *qualità* diversa da quello, del quale io qui parlo. Il depositario, l'amministratore, unisce al furto l'abuso della pubblica confidenza; e questa è la ragione, per la quale noi collocheremo questo delitto nella classe di quelli contro la fede pubblica. Il peculato dunque, del quale qui si parla, è quello che si commette da colui che non è nè depositario, nè amministratore, nè esattore delle pubbliche rendite.

Le romane leggi distinguono ancor esse queste due specie diverse di delitto, dando all'uno il general nome di *peculato*, ed all'altro quello *de residuis* (1). Passiamo alla *frode*.

Adottandosi il gran sistema del *dazio diretto* da noi proposto, la *frode* si restringerebbe all' occultazio-

(1) *L. 9. §. 2. et L. 4. §. 3, 4, 5. D. ad Leg. Jul. peculat.* Ved. Cujac. *ad cod. lib.* IX. *tit.* 28. Duaren. *in commentar. ad Pandect. tit. ad leg. Jul. pecul. cap.* I. *et cap.* IV. Altro non vi era forse di comune tra questi due delitti, se non che la questione del peculato e quella *de residuis* erano all'istesso pretore affidate. Veggasi il luogo di Asconio nella *Corneliana* presso Sigonio *de judiciis lib.* II. *cap.* 28.

ne del valore, o dell' estensione de' fondi, per defraudare l' erario pubblico di una parte di quella contribuzione che gli sarebbe dovuta. Imitandosi uno stabilimento ammirabile dell' attica legislazione noi troveremmo il modo da prevenire e da punire nel tempo istesso questo delitto. Questo era la *permutazione delle facoltà*. In ogni tribù si ripartivano i *pesi pubblici*, e bisognava che cadessero su' più ricchi di ciascheduna tribù. Se la giustizia era lesa nella ripartizione, se si risparmiava il più ricco e si aggravava il più povero, questi aveva il dritto di reclamare e d' indicare la maggior ricchezza dell' altro. Se il più ricco ch' era rimasto immune nella ripartizione, confessava la superiorità delle sue ricchezze, il peso del più povero passava a lui, e tutto era finito; ma se negava di esser più ricco, l' accusatore permutava con lui le sue facoltà, ed egli non poteva rifiutarsi a questa permuta (1). Per adattare questa istituzione al nostro piano, bisognerebbe modificarla. Siccome la tassa su' fondi dovrebbe esser fissa e permanente, il legislatore dovrebbe lasciare a ciascheduno pel corso intero di un anno, dopo formata la ripartizione, la libertà di accusare il proprietario che ha occultata una parte dell' estensione de' suoi fondi, o che ne ha fraudolentemente occul-

(1) Καθ' ἕκαστον ἔτος ποιεῖν τὰς ἀντιδόσεις. Τὸν εἰς λειτουργίαν τινὰ χειροτονούμενον ὑπεξελθεῖν ἐκ τοῦ συντάγματος, εἴ τινα ἑαυτοῦ πλουσιώτερον σχολάζοντα ἀποδεικνύει. Εἰ μὲν ὁ προβληθεὶς ὡμολόγει πλουσιώτερος εἶναι, εἰς τοὺς τριακοσίους ἀντικαθίστατο. Εἰ δὲ ἠρνεῖτο, ὀσίαν ἀντεδίδοσαν. *Quotannis ad facultatum permutationes provocanto. Sepositus ad obeunda munera classe sua excedito, si quem se locupletiorem vacantem ostenderit. Si is, qui designatus est, locupletiorem se esse fassus sit, in trecentos alterius loco refertor; si neget, facultates inter se permutanto.* Demosthen. *in Leptin. et Phænipp.* La casa dell' accusato veniva subito suggellata dall' accusatore, per impedire che se ne traessero le ricchezze che vi si contenevano. Παρασημαίνειν τὰ οἰκήματα τοῦ προβληθέντος. *Ejus, qui ad facultatum permutationem provocatus est, ædes obsignantor.*

tato l'effettivo valore; e, trovandosi vera l'accusa, dovrebbe cederli all'accusatore per quell'estensione e per quel valore ch'egli stesso dato loro aveva. Questa pena sarebbe la più giusta: essa discenderebbe alla natura istessa del delitto, e sarebbe la più efficace a prevenirlo. Il proprietario istesso sarebbe il più rigido estimatore de' suoi fondi, quando la frode l'esporrebbe alla sicurezza di perderli. Egli sarebbe sicuro, che non mancherebbe un accusatore al suo delitto, quando vi fosse tanto vantaggio nel manifestarlo.

TITOLO VI.

De' delitti contro la continenza pubblica.

Se le leggi penali formar non possono i costumi di un popolo, possono però contribuir molto a conservarli nella loro purezza. La corruzione degl'individui non si diffonde mai in tutto il corpo sociale, se non quando la privata depravazione elude il rigor delle leggi, o vien da esse tollerata. Senza la censura la virtù sarebbe comparsa in Roma, ma vi sarebbe forse rimasta per minor tempo. L'oggetto di questa magistratura non era di far nascere gli eroi, ma d'impedire che gli eroi si corrompessero. Ecco anche la parte che le leggi penali prender debbono nel costume pubblico. Esse, come si è detto, non debbono formarlo, ma conservarlo. Per ottener questo fine, esse punir debbono i delitti contro la continenza pubblica o particolare, vale a dire contro la polizia stabilita nello stato sulla maniera, colla quale è permesso di godere de' piaceri dipendenti dall'uso de' sensi e dall'unione de' corpi.

I clandestini matrimonj; gl'incestuosi coniugj con frode contratti; la poligamia e la poliandria, dove

queste son proibite; il concubinato; il lenocinio negli estranei; la prostituzione; la pederastia, e gli altri delitti a quest'ultimo simili, che si chiamano col generale nome di delitti contro natura, vengono sotto questo titolo compresi. Io non parlerò qui dell'adulterio, del ratto, dell'incesto e dello stupro, nè del lenocinio ne' parenti, perchè questi delitti saranno in un'altra classe collocati (1).

Le leggi che prescrivono le solennità delle nozze, per render certa la condizione degli sposi e quella de' figli, e prevenire le funeste conseguenze dell'inganno e della frode; quelle che per l'ordine interno delle famiglie, per la moltiplicazione de' sociali vincoli che le nozze producono, e per altre cause determinano i gradi di parentela, ne' quali non è permesso di contrarle; le leggi che, stabilendo la monogamia, favoriscono i principj della patria religione e quelli dell'interesse pubblico; le leggi che veggono nel lenone il promotore dell'incontinenza pubblica, nel concubinato l'offesa de' costumi, la diminuzione de' matrimonj e dell'utile popolazione che non può che da questi procedere; e quelle che veggono nella prostituzione un male che non si può estirpare, che non si può proscrivere, ma che si dee render penoso per le donne che l'esercitano, coll'infamia e colla perdita di una parte considerabile delle civili prerogative; le leggi finalmente che cercano di prevenire l'introduzione, o i progressi di un vizio che degrada l'umanità, sconvolge l'ordine della natura, e minaccia la rovina della popolazione; queste leggi, io dico, che hanno la più grande influenza sull'ordine pubblico, perchè dirette a conservare il pubblico costume, sono quelle che vengono violate da' delitti sotto questo titolo compresi (2). In

(1) Nella VI. classe.

(2) La mannaja, la forca ed il fuoco non debbono sicuramen-

Roma, in Isparta, in Atene, in tutt'i paesi, ne' quali i legislatori han conosciuta l'influenza che ha la conservazione de' costumi sulla civile libertà, questi delitti han richiamata la maggior vigilanza delle leggi. E' un errore il credere che le leggi in Creta permettessero il delitto contro natura: è un maggior errore il credere che questo delitto si commettesse impunemente nelle altre repubbliche della Grecia. Uno scrittore celebre (1) ha fatto vedere che cosa era presso questi popoli l'amor de' fanciulli, ed ha vigorosamente difesa l'antichità da quest' obbrobrio. Non era la bellezza del corpo, dice Strabone (2), che determinava il Cretese all'amore di un fanciullo, ma le doti dell'animo: la verecondia, la candidezza de' costumi, e il vigore dello spirito e del corpo, gl'inspiravano questa virtuosa passione. Era un' ignominia per un fanciullo il non avere un amante: questo era un indizio del suo cattivo carattere e della corruzione de' suoi costumi (3).

In Isparta, dove la legge non solo non proibiva, ma prescriveva l'amor de' fanciulli, ogni menomo attentato contro la più austera pudicizia era severamente punito coll'infamia e colla perdita delle civiche prerogative (4). Un fanciullo istesso, dice anche Plutarco, (5) poteva avere più amatori, senza che la gelosia si mescolasse tra loro. L'oggetto degli amanti era di edu-

te esser gl'istrumenti della sanzione penale in questi delitti. L'infamia, la perdita, o la sospensione delle civiche prerogative, la privazione della personale libertà, l'esecrazione ec. sono le opportune pene per delitti di questa natura. I nostri codici sono molto lontani da questo metodo di punire, ed il loro ingiusto ed inopportuno rigore cagiona l'impunità ed i progressi de' vizj, che una più moderata sanzione basterebbe a reprimere.

(1) Maximus Tyrius *Dissert.* x.

(2) Strab. *lib.* x.

(3) Potteri *Archæolog. Græcæ lib.* IV. *cap.* 9.

(4) Xenophon. *de Repub. Lacedæm.* et Plutarc. *Instit. Lacon.*

(5) Plut. in *Lycurgo.*

care il fanciullo, e di avvezzare il suo cuore ed il suo spirito all'amore ed all'esercizio della virtù. I suoi delitti, le sue mancanze venivano attribuite all'amatore, ridondavano in sua vergogna, ed erano in lui punite. Un fatto conservato da Eliano ce lo conferma (1). Quest'amore non si estingueva col crescere degli anni, ed il fanciullo amato, giunto alla virilità, non lasciava di dipendere da' consigli e dalle istruzioni del suo amatore (2). Finalmente basta gittare un'occhiata sull'attica legislazione, per vedere quanto l'amor de' fanciulli diverso fosse dal delitto, del quale si parla. Eschine e Demostene ci han conservate le varie disposizioni delle attiche leggi relative a quest'oggetto.

Una legge di Solone proibiva l'amor de' fanciulli ingenui a' servi (3). Chi non è libero non può formare un uomo per la libertà. La legge che vedeva nell'amante un educatore, non voleva che il cittadino fosse nella sua infanzia allevato ne' sentimenti della servitù.

Non altrimenti che in Creta ed in Isparta, l'amor de' fanciulli era permesso in Atene (4); ma l'abuso di quest'amore era severamente punito. Il ratto violento di un fanciullo era punito colla morte (5). L'accusa d'impudicizia era istituita contro il padre, il fratello, o il tutore che prostituiva il fanciullo ch'era sotto

(1) Ælian. *Var. Histor. lib.* XIII. *cap.* 5.

(2) Plutarc. *in vita Cleomenis.*

(3) Δȣ́λον ἐλευθέρȣ παιδὸς μὴ ἔραν, μήτ' ἐπακόλȣθον, ἢ τυπτέσθαι τῃ δημοσίᾳ μαςίγι πεντήκοντα πλήγας. *Servus ingenuum puerum ne amato, neve assectator: qui secus faxit, publice quinquaginta plagarum ictus illi infliguntor.* Æschines *in Timarchum.*

(4) Solone istesso conobbe questo virtuoso amore, come ce l'attesta Plutarco *in vita Solonis.*

(5) Ἐὰν τις ἐλεύθερον παῖδα ἢ γυναῖκα προαγωγεύσῃ, τὸν προαγωγὸν γράφεσθαι καὶ ἁλῷ θανάτῳ ζημιȣ̃σθαι. *Si quis ingenuum puerum, aut fœminam abduxerit, dica ei scribitor: convictus morte mulctator.* Æschines *in Timarchum.*

la sua potestà, o contro colui che condotto l'avesse a quest' atto infame (1). Non era necessario, che il fanciullo che si prostituiva o si violava, fosse cittadino o libero: ancorchè fosse servo, s'incorreva in tutto il rigore della pena (2). La legge vedeva in questo delitto più l'oltraggio che si recava alla natura, che quello che si recava all' uomo. Finalmente la pena di colui che veniva condannato d'impudicizia, era l'esclusione da tutte le cariche, dignità, onori, magistrature, e prerogative della cittadinanza. Il delinquente non poteva più entrare ne' pubblici tempj, nè esser sacerdote, o giudice; e violando la legge era punito colla morte (3).

(1) Ἐάν τινα ἐκμισθώσῃ ἑταιρεῖν, πατὴρ, ἢ ἀδελφος, θεῖος, ἢ ἐπιτρόπος, ἢ ἄλος, τῶν κυρίων τις. κατ᾽ αὐτοῦ μὲν τοῦ παιδὸς γραφὴν ἑταιρήσεως οὐκ εἶναι; κατὰ δὲ τοῦ μίσθωσάντος, καὶ τοῦ μισθωμένου, τοῦ μὲν ὅτι ἐξεμίσθωσε, τοῦ δὲ ὅτι ἐμισθώσατο; καὶ ἴσα τὰ ἐπιτίμια ἑκατέρῳ εἶναι. *Si quis alium prostituerit, sive pater is sit, sive frater, sive patruus, sive tutor, sive quis alius, in cujus potestate sit; adversus puerum impudicitiæ actio ne esto, sed adversus illum, qui prostituerit, et qui conduxerit; et uterque eamdem pœnam incurrunto.* Idem *ibid.*

(2) Ἐάν τις ὑβρίζῃ τινα ἢ παῖδα, ἢ γυναῖκα, ἢ ἄνδρα, τῶν ἐλευθέρων ἢ τῶν δούλων ἢ παράνομον τι ποιήσῃ, εἰς τοῦ τὸν τινα γραφέσθω πρὸς Θεσμοθέτας ὁ βουλόμενος Ἀθηναίων οἷς ἔξεστιν. *Si quis puerum, aut fœminam, aut hominem, sive ingenuum, sive servum, corruperit, aut opprobrium contra leges fecerit, dicam ei Atheniensium quivis, cui fas est, scribito, etc.* Idem *ibid.* Demosthenes *in Midiana.*

(3) Ἀν τις Ἀθηναίων ἑταιρήσῃ, μὴ ἐξέστω αὐτῷ τῶν ἐννεα Ἀρχόντων γενέσθαι μηδ᾽ ἱερωσύνην ἱεράσασθαι· μηδὲ συνδικῆσαι τῷ δήμῳ· μηδὲ ἀρχὴν ἀρχέτω μηδεμίαν, μητὲ ἔνδημον, μήτε ὑπερόριον, μητὲ κληρωτὴν, μητε χειροτονητὴν, μηδ᾽ ἐπὶ κηρύκειαν, ἀποστελλέσθω, μηδὲ γνώμην λεγέτω, μηδ᾽ εἰς τὰ δημοτελῆ ἱερα εἰσιτω, μηδ᾽ ἐν ταῖς κοιναῖς στεφανηφορίαις στεφανούσθω, μηδ᾽ ἔντος τῶν τῆς ἀγορᾶς περιῤῥαντηρίων πορευέσθω. Ἐὰν δὲ τις ταῦτα ποίῃ καταγνωσθέντος αὐτοῦ ἑταιρεῖν θανάτῳ ζημιούσθω. *Si quis Atheniensium corpus prostituerit, inter novem Arcontas ne sorte capitor; sacerdotium ne gerito; syndicum creari fas non esto; magistratum nullum, sive intra, sive extra fines Atticæ, gerito, vel sorte captus, vel suffragiis creatus: præco nullum in locum mittitor: sententiam ne dicito: in templa pu-*

Questi fatti, queste leggi, queste testimonianze basteranno, io spero, per distruggere un pregiudizio che ha avuti ed ha tuttavia tanti seguaci. Una congettura si unisce a questi argomenti per dar loro maggior forza. Se l' amor de' fanciulli fosse stato nella Grecia unito al vizio, contro del quale le leggi di queste repubbliche furono così rigorose, Socrate, il divino Socrate, avrebbe egli alimentata senza alcun mistero questa passione? Avrebbe egli palesato tanto poco riguardo per quelle leggi ch'egli rispettava tanto? Il suo amico, il suo discepolo, il suo panegirista Platone, avrebbe egli condannato con tanto orrore questo vizio, avrebbe egli chiamati omicidi del genere umano coloro che vi si danno in preda, se il suo eroe ne fosse sta-

blica ne intrato; neque cum cæteris in pompis coronator; neque intra fori cancellos ingreditor. Si quis autem impudicitiæ damnatus legem hanc præterhabuerit, capite luito. Æschines *in Timarchum.*

Io credo che l' amor de' fanciulli presso i Greci fosse simile al nostro comparatico. I doveri del patrino pajono simili a quelli dell' amatore presso i Greci. Egli doveva educare il fanciullo, come il patrino è dall' ecclesiastiche leggi obbligato ad educare il suo figlioccio, ed a far le veci del padre. Non voglio qui trascurare di paragonare l' opportunità dell' attica sanzione colla feroce pena del fuoco stabilita pei pederasti dagl' imperatori Costanzio, Costante e Valentiniano, (Vid. Jacob. Gothofr. *ad leg. Jul. de adult.*, *et cod. Theod. tit. ad leg. Jul. de adult.*) Io fremo nel vedere leggi così feroci adottate così universalmente: io fremo, allorchè veggo che tutta la correzione fatta in Inghilterra all' antica legge si sia ristretta a permutare il fuoco colla forca (Ved. *lo stat.* XXV. *cap.* 6. d' Arrigo VIII.) Io fremo più che d' altro nel sentire che Giustiniano avendo pubblicata una legge contro questo delitto, si contentò della deposizione di un sol testimonio, qualche volta di quella d' un fanciullo, e qualche volta di quella di uno schiavo, per condannare l' accusato a tutto il rigore della pena. (Ved. Procopio *Istoria secreta*). Pare che alcuni legislatori si sian serviti delle leggi non per prevenire i delitti, ma per trovare de' delinquenti. In fatti l' istesso Procopio dice, che i ricchi e quelli della fazione verde, erano le più frequenti vittime di questa legge.

to intinto (1)? Callia, Trasimaco, Aristofane, Anito, Melito, e tutti gli altri nemici di quest' eroe, accusandolo di tanti supposti delitti, si sarebbero forse taciuti sul vero? Il silenzio di tutti questi nemici di Socrate non ci dee forse prevenire in favore dell' innocenza del suo amore (2)?

Io mi son disteso troppo in questa digressione, ma l' amor della verità me lo ha prescritto.

TITOLO VII.

De' delitti contro la polizia pubblica.

Ogni nazione ha alcune leggi di polizia che hanno un' influenza immediata e diretta sull' ordine pubblico. Le violazioni di queste formano i delitti sotto questo titolo compresi. Tali sono le leggi che proibiscono alcune specie di azioni che non sono da per loro stesse nocive alla società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze; tali quelle che proibiscono alcuni oggetti di fasto o di lusso; tali quelle che hanno in mira il comodo pubblico e la decenza pubblica nelle strade, negli edifizj e nelle pubbliche piazze; tali quelle che proibiscono le private case di dissolutezza e di postribolo; tali finalmente quelle che condannano l' ozio e l' inazione in quella classe di persone, che non avendo nè proprietà, nè rendite, sono sempre pericolose per la società, e sospette alle leggi, allorchè non esercitano alcun' arte o mestiere per prov-

(1) Mi piace di rapportare qui un luogo di Platone, che concorre a garantire questo nume dell' antichità da questa falsa imputazione. *Abstinendum igitur a maribus jubeo; nam qui istis utuntur genus hominum dedita opera interficiant, in lapidem seminantes, ubi radices agere quod seritur nunquam poterit.* Plato *de leg. dial.* VIII.

(2) Ved. cit. Maxim. Tyr. *dissert.* VIII. IX. X. XI.

vedere alla loro sussistenza. L'Areopago in Atene, per punir l'ozio avea il dritto d'interrogare ogni cittadino sulla maniera, colla quale egli provvedeva alla sua sussistenza (1). Una simile funzione esercitar si dovrebbe da quel magistrato d'ordine e di pace, che noi abbiam proposto nella prima parte di questo libro (2). La mendicità e l'ozio negli uomini, che non hanno altro patrimonio che quello delle loro braccia, dovrebbe esser punito dalla legge: essa dovrebbe punire quell'uomo che perde nell'inazione la sua vigorosa gioventù, e che stende con bassezza e viltà al ricco quella mano che potrebbe essere utile allo stato. Ma, prima di punir l'ozio e la mendicità, essa dovrebbe estinguerne la sorgente.

Essa dovrebbe torre all'agricoltura, alle arti, al commercio quegli ostacoli che ne producono il languore, essa dovrebbe dare a ciaschedun cittadino i mezzi da provvedere alla propria sussistenza con un discreto lavoro; essa dovrebbe far passare nelle campagne una parte delle ricchezze e degli uomini che marciscono nelle città; essa dovrebbe, garantire il debole ed il povero dalle oppressioni del ricco e del potente; essa dovrebbe diffondere le proprietà, e moltiplicare i proprietarj; essa dovrebbe correggere il sistema delle imposizioni e de' dazj; essa dovrebbe in poche parole, proseguire il gran sistema economico che si è da noi proposto, senza del quale vi saranno sempre nello stato gli oziosi e mendici, e sarà sempre un'ingiustizia il punire l'ozio e la mendicità. Questi non son vizj naturali all'uomo. Egli deve superare un grande ostaco-

(2) Diodoro *lib.* 1, ed Erodoto *lib.* 2, dove parlano dell'Egitto, ci fan vedere la legge contra gli oziosi venuta dall'Egitto nella Grecia. Una gran parte de' popoli dell' antichità l' ha anche adottata. Veggasi Perizon. *ad Ænian. var. hist. lib.* IV. *c.* 1.

(2) *Capo* XIX. *artic.* 15.

lo, quello dell' umiliazione e della vergogna, per darvisi in preda. Se, distrutte le cause che ve lo conducono, vi è chi, per un abborrimento al travaglio e per una degenerazione di carattere, preferisce l' umiliazione della mendicità a' sudori della fatica, allora costui deve incorrere nel rigor della legge; allora la sanzione di essa è giusta; allora la pena è meritata.

TITOLO VIII.

De' delitti contro l' ordine politico.

L' ordine politico d' uno stato è determinato dalle fondamentali leggi che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere; i confini di ciascheduna autorità; le prerogative delle diverse classi che compongono il corpo sociale; i dritti e i doveri che da quest' ordine procedono. Lo straniero che in una repubblica s' intrude nella concione del popolo, o si fa fraudolentemente ascrivere nel censo civile (1); il servo, il li-

(1) Alcune leggi attiche ci faran vedere quanto alcuni di questi delitti richiamar debbono la vigilanza del legislatore nelle repubbliche. L' accusa di *peregrinità* era terribile in Atene. Demostene (*Orat. in Neœram.*) ci ha conservata la legge che permetteva a ciaschedun cittadino di accusare lo straniero che aveva illegalmente ottenuto, o si era arrogato il dritto di cittadinanza. L' istesso Demostene ci ha in altro luogo conservata la legge ch' escludeva l' accusato dal dritto di non esser prima del giudizio condotto nelle carceri (prerogativa che l' Ateniese godeva in altre accuse,) e la pena che veniva minacciata a questo delitto: Τοῦς τῆς ξενίας γραφθέντας ἐν τῷ οἰκήματι πρὸ τῆς κρίσεως μενεῖν, καὶ μὴ ἐξεῖναι ἐγγυητὰς καταστῆσαι. κἂν μὲν ἁλῶσι, καὶ παρὰ τῶ δικαστηρίω πεπρᾶσθαι. *Peregrinitatis accusati in vincula, ante quam judicium reddatur, conjiciuntor. Fidejussores dare iis jus non esto. Convicti apud judices venduntor.* Demosth. *in Timocratem.* Ipperide ci ha indicata un' altra legge che stabiliva un' eccezione pei giudizj di questo delitto. Se l' accusato era assoluto, poteva esser accusato di nuovo di aver corrotti i giudici co' doni: Τοῦς ἀποφύγοντας ξενίας τῷ βουλομένῳ

berto, l'infame, o colui che non avendo dritto al suffragio, si mescola ne' comizj, stende la mano e gitta nell'urna quella frazione di un decreto che può decidere del destino del popolo; il candidato che, senza avere i personali requisiti dalla legge prescritti, ambisce una magistratura, e cerca di sorprendere il popolo, il candidato che lo corrompe co' doni, colle seduzioni, o colle promesse; l'oratore, o il magistrato che viola le leggi della concione; il cittadino, che senza giusta causa non v'interviene; il magistrato che eccede i limiti del suo potere, ch'estende la sua autorità, che oltrepassa i confini della sua giurisdizione; colui che disprezza, o si arroga (1) i privilegj dalla legge concessi ad alcuni individui, o a' diversi ordini dello stato (2), il cittadino che rifiuta di servire la pa-

πάλιν γράψασθαι δωροξενίας. *Absolutum judicio peregrinitatis jus esto cuicumque libuerit accusare corrupti muneribus judicii.* Hyperides *in Aristagoram.*

(1) Uno de' gravi delitti che Cicerone rimprovera a Verre, è di aver fatto perire sulla croce Gavio che, come cittadino romano, non poteva soggiacere a questa specie di pena » Tu hai violati i dritti della patria, dice egli, disprezzando i privilegj dei suoi individui ». Veggasi la *settima Verrina*, dove con uno dei più brillanti tratti di eloquenza questo immortale oratore espone il valore di questo attentato.

(2) Le disposizioni delle leggi attiche su quest' oggetto eran molte ed ammirabili: per conoscerle, il lettore potrà rivolgersi alla collezione di queste leggi fatta da Petito *lib.* I. *tit.* I. *de legibus*, *tit.* II. *de senatusconsultis et Plebiscitis*, *tit.* III. *de civibus aboriginibus et adiscititiis*, *tit.* IV. *de liberis legitimis, nothis etc.*, *lib.* III. *tit.* I. *de senatu quingentorum et concione*, *tit.* II. *de Magistratibus*, *tit.* III. *de oratorib.* Il lettore potrà anche osservare le varie leggi in diversi tempi emanate in Roma contro l' *Ambito*. La prima fu quella che proibiva ai candidati l'uso della toga molto bianca, per richiamare gli sguardi del popolo. *Ne cui album in vestimentum addere petitionis caussa liceret.* Questa è rapportata da Livio *lib.* IV. *c.* 25., e fu emanata nell' anno *ab U. C.* 322. La natura istessa della proibizione indica l' innocenza de' tempi. La legge *Petelia* rapportata dall' istesso Livio *lib.* VII. *cap.* 25, e considerata da lui

tria o difenderla; il guerriero che fugge all' aspetto dell' inimico, che cerca nelle schiere nimiche un vile asilo, che si rende reo di diserzione; colui che senza il consenso della pubblica autorità, milita sotto un principe straniero, o che, ricoverandosi presso i nemici della patria, rivolge contro di essa quelle armi che gli erano state date per difenderla, costoro, io dico, violano l' ordine politico, e si rendono rei de' varj delitti sotto questo titolo compresi.

Alcuni di questi delitti non han luogo, che in una specie di governo; altri han luogo in tutte. Alcuni di essi sono più perniciosi nelle repubbliche, e meno nelle monarchie. Alcuni turbano maggiormente l' ordine pubblico in un governo, ed altri in un altro. Alcuni sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono ugualmente in tutt' i tempi. Si appartiene al legislatore di osservare queste differenze, di combinarle collo stato della sua nazione, e di dedurne la misura del rigore delle sue sanzioni. Io non posso esprimermi con maggior distinzione; ma potrei io tacermi sopra un

come la prima legge contro l' *Ambito*, mostrava l' introduzione del male. La *Bebia Emilia*; la *Cornelia Fulvia*; quelle rapportate da Cicerone nel *lib.* III. *de legibus*, il nome delle quali si è perduto; la legge *Maria*; la legge *Fabia*; la legge *Acilia Calpurnia*; la legge *Tullia*; la legge *Anfidia* pubblicata due anni dopo; la legge *Licinia*; la legge *Pompea*; la legge *Giulia* di *Cesare*, e la legge *Giulia* di *Augusto*, che per così dire si succedevano quasi senza interruzione l' una all' altra, ci mostrano i progressi del male, la corruzione della repubblica e la rovina della libertà. Infelice quella repubblica che è costretta a moltiplicare e rinnovare di continuo le leggi contro questo delitto. In questa repubblica si avvererà la predizione di Giugurta: *O urbem venalem et cito periturum, si emptorem invenerit.* Vegganſi Livio, oltre ai citati luoghi, anche nel *lib.* XL. *c.* 19. Id. *epist.* 47; Dion. Cass. *lib.* XXXV. Ascon. *in Cornel. et in Milon.*; Cic. *pro Sext. cap.* 36. *in Vatin. c.* 15. Dion. Cass. *lib.* XXXIX. *et lib.* L. Svet. *in August. cap.* XXXIV. Veggasi anche Sigonio *de Judiciis lib.* II. *cap.* 30.

di quegli orrori della moderna legislazione, contro del quale non si può mai bastantemente inveire, ed al quale l'esame di questi delitti ci conduce? Potrei io passare sotto silenzio la ferocia, colla quale le nostre leggi puniscono uno de' minori delitti, la semplice diserzione?

Che una repubblica chiami tutt'i figli della patria al suo soccorso; che, quando la sua libertà è esposta, la sua sovranità compromessa, la sua indipendenza minacciata, armi tutte le mani che la compongono; che dichiari, come in Atene, vile ed infame colui che rifiuta di difenderla, che fugge, o abbandona il suo posto (1); che punisca come proditore e parricida il traditore che abdicando il suo dritto alla corona, prostituendo la sua gloria e la sua dignità, vende i proprj servigi a' nemici della società della quale è membro; essa non fa che secondare i principj della giustizia, e quelli dell' interesse pubblico (2). Il fuggitivo di Sparta e di Atene, aveva goduto de' vantaggi, contro i quali egli cospirava, era concorso alla legge che condannava alla morte il reo di quel delitto, del quale egli si rendeva colpevole, aveva avuta parte nella concione, che proferito aveva una così giusta sanzione.

(1) Τόν ἀςρατευτον καὶ τόν δειλον, καὶ τόν λίποντα τὴν τάξιν, ἀπεχεσθαι ἀγορας, μητε ἱςεφανοῦσθαι, μητ' εἰσιεναι εἰς τὰ ἱερα τὰ δημοτέλη. *Qui militiam detrectat, aut ignavus est, ordinem deserit, a foro arcetor, neque coronator, neque in publica intrato templa.* Æschines *in Ctesiphontem.* Demosth. *loc. cit.* Τον τὰ ὅπλα ἀποβεβληκοτα ἄτιμον εἶναι. *Qui arma adjecerit, ignominiosus esto.* Lysias *in Theomnestum Orat.*

(2) Τοὺς αὐτομολοῦντας θανάτῳ ζημιοῦσθαι. Ἄτιμος ἔςω καὶ πόλεμος τοῦ δήμου Ἀθηναίων, καὶ τῶν συμμάχων, αὐτὸς, καὶ γένος. *Transfugæ capite puniuntor ... Ignominiosus esto, hostisque esto populi Atheniensis, et sociorum, quam is, tum ejus liberi.* La prima sanzione è rapportata da Ulpiano *ad Timocratem*, e la seconda da Demostene nella *Filippica* III. Si avverta, che qui si parla di colui che, rifuggendosi presso l'inimico, ha rivolte le armi contro la patria.

Che in una monarchia il monarca esiga l'istesso da' suoi sudditi; che adoperi le istesse pene nelle stesse circostanze; che punisca coll'infamia il codardo che rifiuta di prender le armi, o che fugge ed abbandona il suo posto; che punisca anche colla morte colui che va ad arrolarsi nelle schiere inimiche, per rivolgere contro il proprio sovrano quelle armi che avrebbe dovuto impugnare per difenderlo; in questi casi l'interesse della pubblica difesa pare che scusar potrebbe il soverchio rigor della legge. Ma che in una monarchia, e nel tempo di tranquillità e di pace, tra soldati vili, mercenarj e mal pagati; tra uomini che la frode, la seduzione o la violenza ha condotti a vendersi per un dato numero di anni, ed a trasformarsi in guerrieri; tra esseri che non conoscono altro sentimento, se non quello dell'indigenza che li fa languire, e della schiavitù che gli opprime; che in queste circostanze, io dico, si minacci, nel caso di diserzione, la pena di morte a questi spettri, a questi fantasmi armati; che si conduca sopra di un patibolo l'infelice, che, non potendo reggere alle molestie della fame, della nudità e della servitù, ha cercato di riacquistare la perduta libertà e quel vigore che non le fatiche della guerra, ma l'ozio delle guarnigioni, i cenci che lo cuoprivano e la scarsezza del cibo, avevano fatto perdere al suo corpo mal vestito e mal nudrito; che la paterna mano del padre della patria sottoscriva il decreto di morte di quest'infelice che, osservato da alcuni aspetti, non si può dir reo di alcun delitto; la natura freme, e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza non basterebbero a scusare quest'orribile ingiustizia. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che un ministro illuminato e savio ha fatto abolire la pena di morte pe' disertori in una monarchia militare (1), il congresso

(1) In Francia sotto il ministero del conte di *sant Germain*.

delle Provincie unite d'America l'ha intimata a' bravi e liberi suoi difensori. Un giovane di 22 anni fu il primo a subire il decreto di una legge, della quale le potenze istesse, fondate sul dritto della spada, oggidì arrossiscono. Anche nella città de' Fratelli, in un campo ornato da' vessilli della libertà, tra' difensori arditi di una contrastata indipendenza dovranno dunque penetrare i vizj delle nostre leggi? L'impero dell'errore dovrà dunque passare da un emisfero all'altro, e superare gli argini de' lumi e della virtù? Lo stendardo della libertà dovrà dunque essere ugualmente imbrattato di sangue che lo scettro del dispotismo? Gli uomini che hanno spezzate con una mano le catene della servitù, non isdegneranno dunque di fare sfolgorar coll'altra il pugnale, di cui si arma il carnefice? No: l'assemblea rispettabile che proferì questa terribile sanzione, non macchierà sicuramente il nuovo codice che prepara, con questa legge ingiusta. Essa troverà nel patriottismo e nell'onore il sostegno del coraggio, della costanza e del valore, e nell'infamia la pena opportuna della viltà e della diserzione.

Non togliamo la vita al fuggitivo ed al vile, dice Platone; ma rendiamogliela penosa coll'ignominia, e lunga coll'escluderlo per sempre dall'onore di difender la patria, e di perire per essa (1).

(1) *Sed quænam abjectionis armorum damnato, et a virili fortitudine degeneranti pœna congrua erit? præsertim quum impossibile sit hujusmodi incontrarium commutari, ut Ceneum Thessalum ferunt divina quadam vi in naturam viri ex fœmina commutatum. Adjectori enim armorum contrarium maxime conveniret, ut in mulierem ex viro translatum sic puniatur. Nunc vero quoniam id fieri non potest, proximum aliquid excogitemus, ut, postquam ille usque adeo vivendi cupidus est; deinceps nullum periculum subeat, sed reliquam vitam et quidem quam longissimam, improbus et cum dedecore vivat. Hæc igitur lex sit: Eo, qui arma turpiter projecisse damnatus est, nec imperator,*

Savi e gloriosi Pensilvani, perchè, in vece di seguire le massime di questo repubblicano antico, dovreste voi piuttosto preferir loro quelle dettate dal dispotismo e ricevute dalla servitù? Perchè, e nella guerra, e nella pace, e nel foro, e nel campo non vi dovreste voi ugualmente ricordare che siete liberi; che avete comprata la vostra libertà col vostro sangue; che avete sconosciuta la vostra madre per le ingiustizie de' vostri fratelli; che avete proscritte le antiche leggi che vi regolavano, perchè vi opprimevano; che avete scosso un giogo troppo pesante per la vostra fierezza, ma che sarebbe sembrato leggiero agli altri popoli che hanno avuta la disgrazia di perdere fin anche la memoria della loro dignità?

Perchè, nel formare il gran codice che da voi si attende, non vi dovreste voi ricordare che voi siete, nel gran continente che abitate, l'unico deposito della libertà, ed il più tristo esempio pel dispotismo e per la tirannide? Ignorate voi forse che una legge, come questa, offrirebbe al vil partigiano del dispotismo un mezzo da calunniare la libertà; che gli errori degli uomini liberi sono spiati e numerati da coloro che non vogliono che gli uomini sian liberi; che ogni abuso dell'uguaglianza in una regione è un pretesto per distruggerla in un'altra; che i più gran mali della servitù sono fortificati e rassodati da' più piccoli inconvenienti della libertà? Nel mentre che il giovane disertore era da voi condotto al patibolo, credete voi che il difensore dell'antica dipendenza sia rimasto muto a questo spettacolo? Credete voi che egli non abbia profittato di questa occasione, per ravvivare i semi della servitù nel cuore de' vostri concittadini? Credete voi che a mille leghe di distanza, quando la notizia

neque praefectus aliquis pro milite unquam utatur, nec in aciem recipiat. Plato *de legib. dial.* XII.

di quest' atroce condanna pervenne nelle monarchie dell' Europa, il cortigiano infame ed il servo vile non abbian detto: " Ecco ciò che avviene nell' America in-
,, dipendente, in quel governo libero, che fa l' ogget-
,, to dell' ammirazione dell' entusiasta e del fanatico!
,, Schiavi fortunati, avrà ancor detto, ardite ora di
,, lagnarvi che io disprezzo le leggi e la libertà. Sotto
,, un despota voi potete sperare d' intenerire il vostro
,, padrone: ma chi placherà la legge, se la virtù istes-
,, sa del magistrato è di renderla inflessibile "?

Cittadini liberi dell' indipendente America, voi siete troppo virtuosi e troppo illuminati, per non ignorare che, conquistando il dritto di governarvi da voi medesimi, voi avete contratto agli occhi dell' universo il sacro dovere di esser più savi, più moderati e più felici di tutti gli altri popoli. Voi dovrete dar conto al tribunale del genere umano di tutt' i sofismi che i vostri errori potrebbero produrre contro la libertà. Guardatevi dunque dal fare arrossire i difensori, e dal fare sparlare i nemici di essa.

CAPO XLVIII.

QUARTA CLASSE.

De' delitti contro la fede pubblica.

Un' appendice de' delitti contro l' ordine pubblico vien formata da quelli contro la fede pubblica. Servirsi del deposito della pubblica confidenza, per violare que' doveri che dipendono da questo deposito istesso, è il carattere de' delitti in questa classe compresi. Anche i delitti de' magistrati e de' giudici, contro la giustizia pubblica, potrebbero essere in questa classe allogati. Ma, siccome essi riguardano più da vicino

altr' oggetto, noi abbiam creduto di doverli piuttosto inserire sotto il titolo de' *delitti contro la giustizia pubblica*. Il lettore che seguirà attentamente il corso delle mie idee, vedrà l'ordine occulto che io serbo in questa nuova *classificazione* de' delitti, e troverà il filo che mi conduce in questo laberinto immenso.

Il peculato negli amministratori e ne' depositarj delle pubbliche rendite (1); il delitto di *falso* ne' notaj, o ne' pubblici scrittori (2); la falsificazione, o alterazione delle monete nelle persone incaricate del pubblico conio (3); la violazione de' segreti dello stato nella persona pubblica che ne è depositaria (4); l'abuso del suggello del sovrano in colui che lo custodisce; la frode del tutore sul suo pupillo; il fallimento fraudolente di un pubblico negoziante, sono i delitti che in questa classe si comprendono.

L'immensità della materia che ho per le mani, e la brevità, della quale mi son fatta una legge, ma che violo sovente, quando il sentimento mi trasporta, non mi permette d'indicare alcune mie idee relative alla natura di questi delitti. Io le immolo volentieri a questa penosa brevità; ma non potrei senza rimorso ommettere quelle che riguardano l'ultimo di questi delitti, il fallimento fraudolento. Il motivo, pel quale non

(1) Veggasi *nell' antecedente capo il tit.* v.

(2) Questo delitto è punito colla perdita della mano nella più gran parte de' codici d'Europa. Ma la mutilazione delle membra non dovrebbe aver luogo in una legislazione, nella quale l'umanità regolasse la sanzion penale. Questa pena è stata dagli Egizj introdotta. Ved. Dion. *lib.* 1.

(3) Questa merita una pena maggiore, che non merita il falsificatore delle monete che non è impiegato nella zecca. Anche nel dritto romano si trova questa distinzione. Veggansi la *L. Sacrilegii* 6. §. 1. *D. ad L. Jul. peculat.*, e *L.* 2. *C. de fals. mon.*

(4) L'istesso legislatore che stabilì nell' Egitto la perdita della mano pel delitto poc' anzi menzionato, stabilì la perdita della lingua pel violatore del pubblico segreto. Diod. *ibid.*

posso tacerle, è di riparare ad un mio errore istesso.

Nel secondo libro di quest'opera, parlando dell'ostacolo che oppone al commercio la frequenza de' fallimenti, ed indicando un nuovo piano che tener si dovrebbe per prevenirli, ed una nuova sanzione che si dovrebbe adoperare per punirli, io proposi l' *inustione* sulla fronte del reo che indicar dovesse colle iniziali lettere del suo delitto, la sua infamia e la sua mala fede; e dissi che, marcato di questo sfregio, si lasciasse libera la sua persona, e si restituisse alla società l' infame (1). Le ulteriori meditazioni fatte sul sistema penale mi obbligano a pentirmi di questo involontario errore. La legge, come si è da noi osservato (2), non deve adoperare l' inustione, se non in que' delitti, ne' quali questa pena combinar si può colla morte, o colla perdita perpetua della libertà. Un uomo che porta sulla sua fronte il segno della sua ignominia, deve divenire un mostro, subito che è lasciato in libertà. Sicuro di non poter mai più acquistare la confidenza de' suoi simili in qualunque parte della terra che egli vada, egli non ha che a scegliere o tra un volontario e perpetuo carcere, o a darsi in preda ai più esecrabili delitti. Nel primo caso la legge che gli rende la libertà, non gli fa alcun benefizio: nel secondo lo dispone a nuovi delitti, e per conseguenza a nuovi supplizj: e dà nel tempo istesso alla società un uomo che non può avere altro interesse, altro oggetto, se non quello di offenderla. Alla pena da noi proposta bisognerebbe dunque aggiungervi quella della perdita perpetua della personale libertà.

Questo delitto, come tutti gli altri, essendo suscettibile di varj gradi, il legislatore non dovrebbe adoperare la proposta pena che per quello commesso col

(1) Nel *secondo libro cap. XXV.*

(2) Nel *capo 40. di questo terzo libro.*

massimo grado di dolo. Il fallimento non fraudolento, ma proceduto dalla violazione di quelle suntuarie leggi che noi proponemmo nel citato luogo, meritar dovrebbe una pena molto a questa inferiore; giacchè non dovrebbe considerarsi che o nel primo grado di dolo, o nel massimo di colpa. Il legislatore dovrebbe dunque fissar le proporzionate pene pei tre gradi di colpa, e pei tre gradi di dolo. Egli potrebbe adoperare l'inustione colla perdita perpetua della libertà pel massimo grado di dolo; la perdita perpetua della libertà e la semplice infamia, senza l'inustione, pel secondo grado di dolo; la semplice infamia e la perdita della libertà per un dato tempo pel terzo; l'esclusione da tutte le cariche e dignità civili, colla perdita della libertà per un minor tempo, pel massimo grado di colpa; la semplice esclusione dalle cariche e dignità pel secondo grado di colpa; e finalmente la sola perdita della libertà per un ristretto tempo per l'infimo grado di colpa. Si apparterrebbe quindi a' giudici l'esaminare secondo i proposti canoni a quale de' sei gradi riferir si dovrebbe il fallimento, del quale render dovrebbero il giudizio. La speculazione ardita non dovrebbe però mai entrare in alcuno di questi gradi. L'energia del negoziante non dev'essere indebolita dallo spavento della pena: è bastante quella che dipende dalla cosa istessa. Il legislatore non dee punire che la negligenza o la frode. Io prego colui che legge, di richiamare alla sua memoria ciò che su quest'oggetto ho pensato, e di combinarlo colla correzione che qui ne ho fatto, per vedere quello che si dovrebbe modificare, e quello che lasciar si dovrebbe in tutta la sua integrità.

CAPO XLIX.

De' delitti contro il dritto delle genti.

QUINTA CLASSE.

L'uso ed il consenso tacito delle nazioni hanno introdotte e adottate alcune regole dipendenti dall'applicazione de' generali principj della ragione, per dirigere la reciproca loro condotta, per fissare i doveri e i dritti di un popolo verso di un altro popolo, e dare alle nazioni che sono tra loro indipendenti, alcuni morali vincoli che non potrebbero essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all'altra il dritto di armarsi contro di lei, e di farle sperimentare co' mali della guerra la tacita sanzione di questa legge universale. L'aggregato di queste regole forma quello che si chiama *dritto delle genti.* La custodia di questo dritto tra i diversi popoli è affidata alle squadre ed agli eserciti; ma la custodia di questo dritto tra gl'individui di ciascheduna nazione dev'essere affidata al governo ed alle leggi.

Se un cittadino viola uno de' doveri dipendenti da questa universal legge, si appartiene al governo di punirlo come conviene per conservar la pace sulla terra; poichè invano una nazione cercherebbe di osservarla religiosamente, quando i suoi individui potessero impunemente violarla. L'impunità di un delinquente che ha violato il dritto delle genti, può fare di un delitto particolare un delitto universale; può rendere il sovrano complice del di lui attentato; può richiamare la guerra nello stato; può far piombare sul capo di tutt'i suoi concittadini quella pena ch'egli solo meritata avrebbe pel suo delitto. Se se ne eccettui la bri-

tannica legislazione, ne' codici criminali dell' Europa non vi sono pene stabilite per questi delitti. Il governo arbitrariamente gli punisce, senzachè vi sia una legale sanzione. Ma questo metodo non potrebbe essere serbato in un nuovo codice, l' oggetto principale del quale fosse d' innalzare l' edifizio della libertà civile sulle rovine dell' arbitrario potere, e sulla sicura base delle leggi. Ecco perchè, nella ripartizione de' delitti, non ho voluto trascurare di collocare in una particolar classe i delitti contro il dritto delle genti. Noi gli ridurremo a cinque oggetti. 1.° All' abuso del potere verso l' estere nazioni in coloro che comandano e dirigono un esercito. 2.° Alla violazione de' dritti degli ambasciatori o rappresentanti. 3.° Alla violazione del *salvo-condotto*. 4.° Alla trasgressione di qualche particolare trattato della propria nazione con un' altra. 5.° Alla pirateria.

1.° Senza distrarci dal nostro argomento, senza esaminare i motivi, pe' quali un popolo può muover guerra ad un altro popolo, noi possiamo asserire con sicurezza che al solo sovrano si appartiene il dritto di dichiararla. Se il generale o il duce, abusando dunque del suo potere, rivolge di sua propria autorità le armi contro un popolo che il suo sovrano dichiarato non aveva per suo inimico, egli diviene reo del massimo dei delitti che in questa classe si comprendono. Platone vuole che il reo di questo delitto venga condannato alla morte (1); e questa sanzione dovrebbe essere adottata anche in un codice, ove la massima moderazione fosse nelle pene serbata.

(1) *Si quis consilio suo, absque auctoritate communi pacem inivit, aut bellum movit, ultimo supplicio condemnetur. Quod si pars aliqua civitatis id tentavit, hujus rei auctores a militiæ imperatoribus tracti in judicium, et damnati, morte plectantur*. Plato *de leg. dial.* XII.

Le sevizie contro i prigionieri, proibite dalle adottate leggi della guerra, formano l'altro delitto del generale o del duce contro il dritto delle genti, la principale legge del quale è di farsi nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male che si può. L'umanità che il cristianesimo e i progressi della coltura de' popoli dell'Europa hanno introdotta in questa parte del dritto delle genti, dev'essere vigorosamente appoggiata e sostenuta dalle particolari leggi di ciascheduna nazione. Il duce che viola, deve essere considerato come un mostro della nazione stessa che difende. Egli espone i difensori di essa alle calamità ed alle sevizie ch'egli ha fatte ferocemente soffrire agl'innocenti ed infelici suoi prigionieri. Ciò ch'è avvenuto nell'ultima guerra è una trista pruova di questa verità.

Vi sono finalmente molti altri stabilimenti, riconosciuti e adottati da tutte le potenze, sulla condotta da tenersi verso gl'inimici o gli stranieri, così sul mare come sulla terra, da coloro che comandano le navi o le truppe che per brevità io non rapporto. Le trasgressioni di questi stabilimenti formano tanti delitti contro il dritto delle genti, pe'quali il legislatore stabilir dee le pene proporzionate alla natura ed all'importanza della trasgressione.

2.° I rappresentanti dell'estere nazioni hanno, in tutt'i tempi ed in tutt'i luoghi, esatta quella venerazione, godute quelle immunità, ottenuti que' riguardi che si dovrebbero al sovrano istesso che rappresentano.

Violare i dritti degli ambasciatori, dice Tacito, è violare quelle regole che sono osservate e rispettate anche tra gl'inimici (1). Cicerone crede che si violi l'umano ed il divino dritto, violandosi quello degli

(1) *Hostium quoque jus, et sacra legationis, et fas gentium rupistis. Annal. lib. 1. circa med. et alibi: legatorum privilegia violare rarum est inter hostes.*

ambasciatori e de' legati (1). Ammiano Marcellino ci ha conservata la religiosa opinione degli antichi riguardo a quest' oggetto. Essi credevano che la Divinità fosse inesorabile per questo delitto, e che le furie ministre della sua vendetta non lasciassero mai di tormentare il mostro che se n'era reso colpevole (2). Basta leggere la dipintura che fa Livio dell' attentato de' Fidenati, per vedere l' orrore che gli antichi avevano per questo delitto (3).

Ne' nostri giorni l' uso introdotto presso tutte le nazioni dell' Europa di reciprocamente spiarsi per mezzo degli ambasciatori e de' ministri, fissando in ogni stato, dove più e dove meno, un considerabile numero di rappresentanti, richiamar deve anche una maggior vigilanza delle leggi, affinchè vengano i loro dritti rispettati, essendo anche maggiore il numero delle combinazioni che cagionar ne potrebbero la violazione. Colui che attenta sulla vita dell' ambasciatore, colui che insulta ed oltraggia la persona di esso coi fatti e co' detti; il magistrato, o il ministro della giustizia pubblica che non rispetta le di lui immunità, così personali come reali, così del rappresentante istesso, come di coloro che formano il suo seguito, si rendono rei di tanti delitti contro il dritto delle genti. Il valore di questi delitti essendo diverso, diverse ne debbono anche essere le pene.

Le leggi debbono dunque distinguere tutti questi delitti per ben distinguerne le pene; e siccome, se se ne eccettui la persona del re in una monarchia, o del primo magistrato del popolo in una repubblica, non

(1) *Sic enim sentio, jus legatorum, quum hominum praesidio munitum sit, tum etiam divino jure esse vallatum.* Cicer. *Orat. de Harusp. c.* 16.

(2) *Ultrices legatorum Dirae violationem juris gentium prosequuntur.*

(3) Ved. Liv. *Decad.* 1 lib. 4.

vi è persona, l'offesa della quale possa produrre sì gravi mali in uno stato, quanti ne può produrre l'offesa recata al rappresentante di un'estera potenza, così è giusto che la sanzion penale di questi delitti sia più severa, giacchè la principal misura delle pene deve determinarsi dall'influenza che ha il patto che si viola, sull'ordine sociale (1).

3.° La violazione del *salvo-condotto* è l'altro delitto contro il dritto delle genti. La pace è la prima legge delle nazioni, e la guerra n'è uno de' maggiori mali. Tutto quello dunque che contribuisce a conservare, o a ristabilire la pace di uno stato, dev'esser religiosamente praticato. Il *salvo-condotto* che si dà a coloro che vengono dall'estere potenze commessi per quest'importante oggetto, rende per così dire sacre le loro persone. La violazione del *salvo-condotto* è stata dunque con ragione considerata sempre come uno de' più gravi e de' più funesti delitti.

4.° Due nazioni possono contrarre tra loro alcune obbligazioni che non dipendono dall'universal dritto delle genti, ma da un particolar trattato; e queste obbligazioni possono alle volte essere di tal natura che

(1) In Inghilterra, e per lo *statuto* VII. *cap.* 12. della regina Anna, se, in virtù di un processo, un ambasciatore o alcuno degl'individui della sua casa venisse arrestato, o sequestrati i suoi effetti, il processo è *pleno jure* dichiarato nullo dalla legge, e tutti coloro che vi hanno avuta parte sono dichiarati violatori della legge delle nazioni e perturbatori del riposo pubblico, e puniti come tali. Nel caso poi di un' offesa enorme, la legge non ha stabilita una pena particolare, ma ha dato a' tre principali giudici del regno un potere illimitato di proporzionare la pena all'oltraggio. Questa indeterminazione di pena non è per altro degna della britannica costituzione. In qualunque delitto bisogna che il cittadino sappia a quali rischj si espone commettendolo, e la fissazione della pena deve in qualunque delitto esser sempre l'opera della legge, e mai del magistrato o del giudice. Questa lunga e penosa ripartizione de' delitti che io fo, sarebbe inutile se destinata non fosse a conseguire questo grande oggetto.

un individuo può violarle. Tali sarebbero quelle di una nazione che si obbligasse con un'altra a non fare un dato commercio in un dato luogo; a non innalzare degli argini ad un fiume che le separa, quando questi minacciar potrebbero la rovina del confinante popolo; a non pescare in un dato luogo; e tante altre a queste simili, nelle quali non si richiede la forza pubblica per violarle, ma la forza individua può bastare a trasgredirle. Anche queste trasgressioni entrano nella classe de' delitti contro il dritto delle genti, giacchè il dritto delle genti è quello ch' esige la religiosa osservanza de' trattati.

5.° La pirateria è finalmente l'ultimo, ma forse uno de' più gravi delitti che in questa classe si comprendono.

Questo delitto pernicioso in tutt'i tempi, lo è oggi maggiormente divenuto per l'influenza che ha il commercio sulla prosperità de' popoli. Fortunatamente è divenuto molto raro nell'Europa, perchè tutte le potenze han conosciuto l'interesse che vi era di allontanarne i respettivi loro sudditi. Ma chi 'l crederebbe? Nel mentre che le leggi colla maggior severità lo puniscono nel tempo di pace, i governi stoltamente lo fomentano nel tempo di guerra. Essi abituano gli uomini ad un delitto che le loro leggi cercano di prevenire, e gli avvezzano ad un mestiere che dovrebbe essere il più detestato fra gli uomini civili e culti.

I gravi danni che gli *armatori* han fatto soffrire, particolarmente in quest'ultima guerra, alle nazioni dell'uno e dell'altro emisfero; il poco vantaggio che ne hanno raccolto le nazioni istesse, da' porti delle quali sono stati spediti; i progressi che fa il sistema della neutralità armata, sono tante cause che ci danno un motivo da sperare, che una nuova legge sarà ben presto aggiunta al comune dritto delle genti, col-

la quale sarà proibito alle belligeranti nazioni di ricorrere nell'avvenire a quest'infame mezzo di nuocere a'loro inimici a spese dell'universale tranquillità.

CAPO L.

SESTA CLASSE.

De' delitti contro l'ordine delle famiglie.

Dopo avere negli antecedenti capi enumerati e distinti nelle loro respettive classi que' delitti che hanno un più immediato rapporto con tutto il corpo sociale, è ormai tempo di rivolgerci a quelli che più immediatamente riguardano gl'individui che lo compongono. Tra la città ed il cittadino vi è una società intermedia, e questa è la famiglia. Per conservar dunque in questa ripartizione de' delitti tutto quel metodo, del quale quest'oggetto è suscettibile, è giusto che si cominci da quelli che l'ordine delle famiglie turbano o distruggono. Il primo tra questi è il *parricidio*.

Se si osservano le leggi degli antichi relative a questo delitto, si troverà o il loro silenzio, o lo studiato loro rigore.

Nella Persia la legge supponeva bastardo il figlio che aveva ucciso il suo creduto padre, e come tale punito era qual semplice omicida (1). In Atene Solone non fece legge alcuna contro il parricidio (2); ed in Roma passarono de'secoli, prima che questo delitto

(1) Erodoto. Forse l'istessa sottigliezza ha fatto, che in Inghilterra la pena del parricidio non sia diversa da quella dell'omicidio *pensato*. Veggasi Blackstone *codice criminale d'Inghilterra cap. XIV*.

(2) Veggasi Cic. *pro Sext. Rosc. Amerino*, dove osserva, che l'eccesso di questo delitto non ne fece credere a questo legislatore possibile l'esistenza.

avesse una particolar sanzione. La legge di Numa, rapportata da Festo, ci fa vedere che si dava questo nome a qualunque omicidio di un uomo libero (1). *Si quis liberum hominem sciens dolo malo mortui duit, parricida esto.* Questo ci conferma nell' idea da noi antecedentemente sviluppata (2), che in que' tempi i soli uomini liberi erano i patrizj (*Patres*). Colui che uccideva un uomo libero era parricida, perchè uccideva un *padre*, un patrizio. Nelle decemvirali tavole noi troviamo stabilita la prima sanzione pel vero parricidio. La pena fu quindi inasprita ed estesa, e niuno ne ignora la natura e l' intensità (3).

(1) Voce *parricidium.* Il frammento della legge regia che ci ha conservato l' istesso Festo, ci fa vedere, che la legge non aveva preveduto il caso del vero parricidio, ma soltanto quello di un oltraggio recato al padre. *Sei. Parentem. puer. Verberit. Ast. Oloe. Plorasit. Diveis. Parentum. Sacer. Estod. Sei. Nurus. Sacra. Diveis. Parentum. Estod.* Veggasi Festo *voce plorare.*

(2) Nel *capo* XXXV. di questo libro dove si è parlato del rapporto del sistema penale collo stato della società. Io non ho notizia che altri abbia data questa interpretazione a quest' antica legge: questo mi farebbe dubitare della mia, se una nuova serie d' idee non mi ci avesse condotto.

(3) *Qui malum carmen incantassit, malum venenum faxit, duitve, parricida esto. Qui parentem necassit, caput omnubito, culeoque insutus in profluentem mergitor.* (*V.* Valer. Maxim. *lib.* I. *cap.* I. §. 13. Festo *voce nuptias*, e Nonio *cap.* II. su quel che dice delle voci *Perbitere* e *Perire*). Questa pena delle decemvirali tavole fu quindi inasprita nel seguente modo. Si cuciva il parricida, dopo aver sofferta la *fustigazione*, in un sacco di cuojo, in compagnia di una scimia, di un cane, di una vipera e di un gallo, e si gittava quindi nelle acque. (*V.* Modest. *in L.* 9. *D. de leg. Pomp. de paricidiis*). La legge Pompea confermò quindi quest' antica pena, e l' estese agli omicidj che riguardavano il padre, la madre, l' avo, l' ava, il fratello, la sorella, il patrono o la di lui moglie. (*V.* Paul. *lib.* V. *sent.* 24). Io non parlo dei posteriori stabilimenti della romana legislazione relativi a questo delitto, perchè non potrei farlo senza molto estendermi. Il lettore potrà consultare la nota opera di Antonio Mattei nel *Comm. ad lib. dig.* XLVIII. *tit.* 6.

Le romane leggi passarono dal silenzio all' eccessivo rigore. L' istessa causa produsse forse il primo ed il secondo effetto; ma una più perfetta legislazione avrebbe ugualmente prevenuti i due estremi. Per quanto orrore inspiri un delitto, un savio legislatore non ne supporrà mai impossibile l' evento, nè si dimenticherà mai degli stabiliti principj, co' quali determinar ne deve la pena. Platone che io cito così sovente, perchè spesso m' istruisce e m' illumina, malgrado l' orrore col quale ci dipinge questo delitto, e malgrado la prevenzione ch' egli aveva in favore dell' egiziache istituzioni, non adottò la terribile pena che presso quel popolo destinata veniva al parricida (1). Nella sanzione ch' egli propone, si scorge la moderazione della pena mirabilmente combinata coll' orrore e collo spavento che doveva produrre.

Che si faccia morire, dice egli, il parricida; che il suo denudato cadavere si conduca fuori della città nello stabilito luogo, ove tre determinate strade concorrono; che quivi, alla presenza del popolo ed in suo nome, ciascheduno de' magistrati getti un sasso sul suo capo; che si trasporti finalmente il cadavere fuori de' confini della repubblica, e rimanga quivi insepolto, come le leggi prescrivono (2).

(1) Diodoro *lib.* 1. ci ha conservata memoria della pena, colla quale veniva punito il parricida in Egitto. Si traforava il corpo del parricida con molte piccole canne della lunghezza di un dito; s' inviluppava poi in un fascio di spine, e vi si appiccava quindi il fuoco. La pena poi del padre che uccideva il figlio, era molto diversa. Egli veniva obbligato a tenere per tre giorni e tre notti continue l' ucciso figlio tra le braccia, in mezzo alla guardia pubblica della città che lo circondava. Se il pentimento non lo faceva morire, la legge lo lasciava in vita in preda a' suoi rimorsi. La pena del secondo delitto mi pare più plausibile di quella del primo.

(2) *Et qui cædis hujusmodi condemnatus fuerit, tam a judicum ministris, quam a magistratibus occidatur, trahaturque*

Ecco l'ammirabil sanzione proposta dal divino Platone. I legislatori che han cercato ne' tormenti la proporzione tra il delitto e la pena, hanno smarrito l'oggetto che si dovevan proporre. Essi hanno eccitata negli spettatori la compassione pel delinquente, in vece d'inspirar loro l'orrore pel delitto. La miglior pena, come si è da noi altrove dimostrato (1), è quella che fa la maggior impressione nell'animo degli spettatori col minor tormento del reo. Ecco ciò che nella proposta pena si ottiene. Essa dovrebbe dunque essere adottata pel parricidio, sotto il qual nome noi comprenderemo l'omicidio di tutti coloro, da' quali o immediatamente, o mediatamente si è ricevuta la vita, e di coloro, a' quali immediatamente, o mediatamente si è data, come il padre, la madre, l'avo, l'ava, il figlio, il nipote, ec. (2). Noi uniremo a questi l'omi-

extra urbem in statutum trivium nudus, ubi singuli magistratus pro universa civitate in mortui caput lapidem mittant, atque ita civitatem omnem purificent. Demum, ultra regionis fines portatum, secundum leges insepultum ejiciant. (*De legib. dial.* IX.)

Si avverta una volta per sempre, che i passi di Platone nelle note di questa opera sono per lo più riportati in latino secondo la traduzione di Marsilio Ficino.

(1) *Capo* XXVII. *di questo libro.*

(2) Mi piace di far qui osservare a colui che legge, come la ripartizione che io fo de' delitti, combinata co' generali principj, coi quali noi determinati abbiamo i loro diversi gradi di dolo o di colpa, la rendono adattabile all'uso, ed efficace a conseguire il nostro oggetto, quale è quello di somministrare al legislatore la maniera da fissare a ciaschedun delitto la pena, senza che il giudice alterare la possa. Si supponga, per esempio, che la pena del parricidio commesso col massimo grado di dolo sia quella da Platone proposta; si supponga che il legislatore abbia stabilita anche la pena per ciaschedun degli altri gradi di dolo o di colpa di questo delitto. In questa ipotesi, supponiamo che una donna abbia esposto il suo figlio, appena nato, in un dato luogo, per non render pubblico il suo parto, o per risparmiarsi la cura di allevarlo. Se questo fanciullo si ritrova morto, e si verifichi la madre che l'ha esposto, allora il giudice non deve far altro,

cidio della moglie, del marito e del fratello. Fuori di questi stretti vincoli di parentela, noi considereremo negli altri l'omicidio sotto l'istesso aspetto che si considera quello degli estranei. Io lascio al lettore l'indagare il motivo di questa determinazione, e rivolgo la mia riflessione ad un altro delitto che sfugge spesso al rigore della legge, e che la corruzione de' costumi ha reso pur troppo frequente: questo è *il procurato aborto*.

Un pregiudizio della setta stoica ch'ebbe tanta parte nella romana giurisprudenza, ha data origine all'opinione universalmente adottata dagli antichi giureconsulti, che il procurato aborto entrar non deve nella classe degli ordinarj delitti, che questo o non è delitto civile, o pur non è nè omicidio, nè parricidio, ma un semplice straordinario delitto ad arbitrio del giudice punibile. Gli Stoici credevano che l'anima s'intromettesse nel corpo colla respirazione dell'aere, e per conseguenza, che il feto fosse inanimato finchè restava nell'utero della madre (1). Gli stoici giureconsulti, applicando questo principio erroneo alla criminale legislazione, non trovarono nè il parricidio, nè l'omicidio nel *procurato aborto*, giacchè non era nè figlio, nè uomo quello che privato veniva della sua esistenza (2).

che co' proposti canoni determinare a quale de' gradi di colpa riferir si deve questo parricidio, e condannarla a quella pena che a questo grado di colpa è stata dalla legge fissata. Il lettore non deve far altro che rileggere il *capo* XXVIII. *di questo libro*, per persuadersi della facilità di questa operazione, e degli ostacoli che impedirebbero ogni arbitrio a' giudici. Quante leggi sull'esposizione risparmiate con questo metodo!

(1) Vid. Plutarch. *de Placit. Philosoph. lib.* V. *cap.* 15. Just. Lips. *Physiolog. Stoicor. lib.* III. *dissert.* 10.

(2) Noi troviamo in fatti ne' libri de' Romani giureconsulti spesse volte chiamato il feto *pars ventris*, *o portio viscerum*, o considerato non ancor uomo, finchè non abbia abbandonato l'ute-

Ecco come i pregiudizj degli uomini, e gli errori de' filosofi hanno in tutt'i tempi alterata la morale e guastate le leggi. Ma il sistema della posteriore legislazione è stato anche più funesto dell' errore de' giureconsulti antichi. Questo produceva l'impunità del delitto, ma quello ha immolati molti innocenti. La legge che condanna alla morte la donzella, il parto della quale è morto, senza che ell' abbia rivelata la sua gravidanza al magistrato; questa legge che suppone il parricidio, anche quando la morte del feto o del parto, non è dipenduta dalla madre; questa legge, che in molti casi punisce colla morte una donzella che altro delitto non ha se non quello di aver seguiti gl'impulsi del pudore, nascondendo l' effetto dell' amore e della fecondità; questa legge, io dico, ch' è così manifestamente contraria a' principj della ragione e della natura, è nulladimeno in vigore in una gran parte delle nazioni dell' Europa. Noi abbiamo più volte declamato contro questa legge assurda: occupiamoci quì a correggerla.

Il procurato aborto è uno di que' delitti, la pena de' quali può eccedere, come si è da noi altrove dimostrato (1), la regolar proporzione, per la facilità che vi è di occultarli. Io non indico qui la pena che a questo delitto potrebbe destinarsi, perchè il mio oggetto non

ro della madre. Veggasi tra le altre la *L.* 1. §. 1. *D. inspiciend. ventr.* e la *L.* 9. *D. ad leg. Falcid.* Il celebre Gerardo Noodt crede che, prima del rescritto degl' imperatori Severo ed Antonino, (che si trova nella *L.* 4. *D. de extraord. crimin.*) il procurato aborto rimanesse impunito anche nelle donne maritate. Bynckersoeck al contrario crede, che l' impunità non avesse luogo che per le donne libere. Vedi Noodt *in singulari libro qui inscribitur: Julius Paulus, cap. ult. et* Byanckers. *de jur. occid. liber. cap.* VII. Veggasi anche la *L.* 39. *D. de pœn.* e la *L.* 4. *D. de extraord. crimen.* dove si rapportano i due particolari casi, ne' quali questo delitto veniva punito.

(1) *Cap.* XLI. *di questo libro.*

è qui di determinar le pene, ma di distinguere i delitti. Dico soltanto, che la pena dovrebbe esser tale, che compensar potesse la facilità che vi è di scamparla (1). Ma se questo compenso può cercarsi nella pena, non si deve sicuramente cercare nella pruova del delitto. Noi abbiamo diffusamente dimostrata questa verità nella prima parte di questo libro. La correzione dunque che dovrebbe portarsi in questa legge, sarebbe di ricercare la piena pruova del delitto.

Che si punisca dunque rigorosamente il procurato aborto, ma che si punisca dopo essersi pienamente provato il delitto, e dopo essersi adoperati tutt'i mezzi per prevenirlo; che si somministrino degli asili alle donzelle che hanno avuta la disgrazia di succumbere alle combinate spinte del senso e dell'amore; che si spargano in tutte le parti dello stato de' recettacoli pe' loro clandestini parti; che la legge protegga le madri, e ne faccia allevare i fanciulli; che cuopra e nasconda la loro debolezza, invece d'infamarle; che, in vece di costringere il pudore, cerchi di riparare all'onore; ed allora i procurati aborti saranno più rari e più giustamente punibili (2). Non molto diversi esser debbono i principj legislativi, che riguardano l'*incesto*.

Questo è un altro delitto contro l'ordine delle famiglie, la pena del quale eccceder potrebbe l'osserva-

(1) Nel *codice de' Visigoti* la pena della donna ingenua che si procurava l'aborto, era la perdita della sua libera condizione, ed il passaggio nella servitù. Se il marito l'obbligava a bere la pozione dell'aborto, o permetteva che le si desse, tanto colui che preparata aveva la pozione, quanto il marito, era condannato a scegliere tra la perdita della vita, o della vista. V. *leg. Wisigot. lib.* VI. *tit.* 3. *cap.* I.

(2) In Londra vi è una casa destinata a ricoverare le donne che vogliono di nascosto partorire. Il secreto vi è inviolabile, e l'onore della donna è al coverto. I fanciulli che nascono da questi parti, sono allevati ed educati in un altra pubblica casa a questo oggetto destinata.

ta proporzione per la facilità di occultarlo. L'ordine delle famiglie richiede, che il decoro de' costumi venga più di ogni altro conservato tra le domestiche mura; che queste siano quanto più si può inaccessibili alla depravazione ed al vizio; e che le familiarità necessarie tra gl' individui dell' istessa famiglia non eccedano i confini prescritti dalla natura, dalla religione e dalle leggi. Queste ragioni, unite alla facilità che vi è di occultare questo delitto, scusar possono il soverchio rigor della legge nel punirlo, purchè non giunga mai nè alla perdita della vita, nè alla perdita perpetua della libertà. Io non parlo qui degl' incestuosi maritaggi con frode contratti, perchè questi si riferiscono alla classe de' delitti contro l' ordine pubblico, e noi in fatti gli abbiamo tra quegli annoverati.

Il lenocinio de' parenti è l' altro delitto contro l'ordine delle famiglie, che le nostre leggi contemporaneamente promuovono da un lato, e rigorosamente puniscono dall' altro. La miseria di alcune classi, il celibato violento in altre, l' eccesso della miseria da una parte, e l' eccesso dell' opulenza dall' altra; questi mali che il vizio delle nostre leggi e l' oscitanza de' nostri governi producono e sostengono, sono le cause di un delitto che l' opinione pubblica basterebbe a reprimere, quando dal concorso di tutte queste cause non venisse fomentato e promosso. In una nuova legislazione, nella quale fossero queste cause distrutte, a punir questo delitto basterebbe un'infamante pena per alcune classi, e la condanna a' lavori pubblici per quella che non conosce, nè dà un prezzo all' onore (1).

(1) Nelle nostre costituzioni sicule una legge di Ruggiero, ed un' altra di Federigo, condannavano alla mutilazione del naso quelle madri che prostituivano le loro figlie. Veggansi nella *Collezione delle leggi barbare* di Lindbrogio, le *costituzioni sicule lib.* III. *tit.* 48. e 53. La pena infamante che noi proponiamo,

Non minore, relativamente considerata, potrebb'esser la moderazione, colla quale punir si potrebbe il ratto, ma più distinta esser ne dovrebbe la sanzione. Il fiero Costantino che, in vece di meritare il nome di grande, sarebbe un mostro nell'opinione degli uomini, se sostituito non avesse alla superba aquila l'umile vessillo della Croce; Costantino che sarebbe ascritto nella serie de' tiranni, se non avesse protetta una religione, che condannando i suoi delitti, non poteva mostrarsi ingrata a' suoi favori; Costantino che colle mani bagnate di sangue scrisse leggi di sangue; Costantino, io dico, fu l'autore della celebre legge contro il ratto, che offende nel tempo istesso l'umanità, la ragione e la giustizia. Che un uomo violento ed ardito estragga con violenza una fanciulla dal paterno tetto; che violando i doveri della natura e quelli della società, rapisca con violenza la moglie allo sposo; che, contaminando le domestiche mura, porti la desolazione e l'obbrobrio nella famiglia che le abita; che un uomo di questa natura espii colla perdita della vita l'oltraggio che ha recato alla donna, alla famiglia, alla società intiera; in questo caso la ragione non potrà condannare il sagrifizio, nè piangere sulla sciagura della vittima che s'immola al decoro de' costumi, alla sicurezza pubblica ed alla domestica tranquillità. Ma se la ferocia, o l'imbecillità di un legislatore confonde col ratto violento una fuga intrapresa di comun consenso; se confonde il ratto non violento di una fanciulla col ratto violento di una moglie, se all'istessa pena destinata pel rapitore armato, che non si pro-

non dovrebbe però lasciare sul corpo del delinquente il segno indelebile della sua ignominia. Essa dovrebbe esser convertita in una condanna a' lavori pubblici per un dato tempo nell'infima classe della società. Il lettore che si ricorda de' principj antecedentemente sviluppati, conoscerà il motivo di questa determinazione.

pone altro scopo nella sua violenza se non quello di soddisfare al suo brutale appetito, egli condanna due trasportati amanti che non hanno altro oggetto nella fuga che quello di render legittima la loro unione con un sacro vincolo; se ciò che la natura permette e la sola società condanna, è ugualmente punito di quello che condannato viene dall'una e dall'altro; se, in poche parole, di tanti delitti così diversi tra loro se ne fa un solo, con una sola legge, con una sola sanzione; in questo caso tutte le regole che dirigono il potere legislativo e determinano i limiti della sua estensione, verrebbero conculcate e lese da una legge così feroce ed assurda. Ecco ciò che si ritrova nella legge di Costantino rinnovata da Giustiniano, ed inserita in quella mostruosa collezione de' monumenti della sapienza, della ferocia e dell'imbecillità de' varj legislatori di Roma. Il rapitor felice viene in questa legge condannato alle fiamme o alle fiere. Se la vergine dichiara di aver prestato il suo consenso al ratto, lungi dal salvare il suo amante, si espone a dividerne il destino. I parenti della donzella sventurata e colpevole sono obbligati ad accusare in giustizia il rapitore, e se, cedendo a' moti della natura e del sangue, cercano di coprire l'insulto, e ripararlo con una legittima unione, sono essi medesimi condannati all'esilio, e confiscati i loro beni. Gli schiavi dell'uno e dell'altro sesso, convinti di aver favorito il ratto o la seduzione vengono bruciati vivi o condannati a spirare sotto l'orribil tormento del piombo liquefatto. La prescrizione di questo delitto non è limitata ad un determinato numero di anni, e le conseguenze della sentenza si estendono fino a' frutti innocenti di questa illegittima unione (1). Questa è la legge di Costantino, contro la quale noi ci siamo con ragione scagliati.

(1) Vid. Jacob. Gothofred. *ad cod. Theodos. leg.* 11. *tit. de*

Per non incorrere dunque nell'istesso vizio, noi faremo la seguente progressione de' delitti che al *ratto* si rapportano, e lasceremo al legislatore il fissarne le varie sanzioni secondo i generali principj da noi proposti.

1. Il ratto violento di una moglie.

2. Il ratto violento di una donzella, o di una vedova.

3. Il ratto senza violenza, o sia la semplice fuga, di una moglie.

4. Il ratto violento di una meretrice.

5. Il ratto non violento, o sia la semplice fuga, di una donzella, o di una vedova fatto di comun consenso, ma senza l'oggetto di legittima unione.

6. Il ratto non violento di una donzella, o di una vedova fatto di comun consenso, e coll'oggetto di una legittima unione.

Se l'universalità del mio scopo in quest'opera non mi proibisse d'indicar le pene che a' varj delitti andrebbero minacciate, giacchè, come si è da noi dimostrato, queste variar debbono secondo le diverse circostanze fisiche, politiche e morali de' popoli; se io scrivessi per un solo popolo e per un solo governo, io manifesterei anche le mie idee sulle pene a questi delitti proporzionate. Ma questo non mi è permesso che quando si tratta di alcuni delitti che sono suscettibili di una universal sanzione, e questo è il motivo, pel quale poche volte io propongo la pena, e quasi sempre la taccio.

La seduzione di un *minore* che è tuttora sotto la patria potestà o sotto la tutela, per indurlo ad abbandonare il paterno tetto o la vigilanza delle persone, alle quali la natura o le leggi lo hanno affidato, è anche un delitto contro l'ordine della famiglia, è anche

rapt. virg. et L. unic. tit. ad leg. Fab. Veggasi anche la legge di Giustiniano nel codice sotto il titolo *de raptu virginum, seu viduarum etc.*

una specie di ratto, di seduzione che non dev' esser trascurato nel codice penale.

Dovrebbe entrare in questa classe anche il delitto detto *di parto supposto*, come dovrebbe anche esservi annoverato *il violento ingresso nell' altrui casa*. Quest'ultimo delitto è stato presso alcuni popoli punito colla massima severità. Il rispetto per gli dei penati che custodivano, secondo l' antica religione, le domestiche mura, considerar faceva questo delitto come un sacrilegio. Senza dargli questo spaventevol nome, senza secondare l' antica severità, il legislatore dovrebbe punirlo proporzionatamente all' influenza che hanno sull' interesse pubblico e sulla privata tranquillità i rispettosi riguardi che si debbono alle domestiche mura, che i nostri padri con ragione chiamarono il santuario della sicurezza del cittadino.

L' adulterio è l' altro delitto contro l' ordine delle famiglie.

Nell' infanzia de' popoli, quando la moglie entrava nella classe de' beni che si possedevano e si compravano; quando la patria potestà, combinata col conjugal potere, dava all' uomo sulla donna i dritti di padrone piuttosto che di marito; quando il sesso più debole languiva sotto il terribil giogo che la violenza del più forte gli aveva imposto; quando la metà della specie era degradata ed oppressa dall' altra; quando, in poche parole, il marito era il padrone della moglie, ed il padre era il despota nella sua famiglia, le civili leggi lasciarono a lui il dritto e la cura di punir l' adultera; e se ne fissarono la pena, questa eccedè sempre di molto i limiti che una giusta e rigorosa proporzione avrebbe prescritti. La legge di Romolo abbandonava interamente al tribunale domestico non solo il giudizio dell' adultera, ma la scelta anche della pena, alla quale lo sdegno dell' offeso marito dar poteva quel-

l'estensione che voleva (1). In Locri la pena era dalla legge fissata, ma era atroce. Si strappavano gli occhi dell'adultera, e non le si lasciava la vita, che per renderla più dolorosa della morte istessa. La legge de' Visigoti dava nelle mani del marito l'adultero e l'adultera, e gli dava il dritto di esercitare su dell'uno e dell'altra, tutto quello che la sua vendetta gli avrebbe inspirato (2). Nelle nostre sicule costituzioni noi troviamo una legge di Federigo, che ci mostra l'eccesso del male nella correzione istessa. Per moderare l'antica ferocia, egli ordina, che l'adultera venga rimessa al marito, al quale si proibisce di darle la morte, ma gli si permette di troncarle il naso (3). Io non la finirei mai, se volessi qui rapportare tutte le bizzarre disposizioni de' barbari codici relative a questo delitto. Distogliamo i nostri occhi da' monumenti di tempi così diversi da' nostri, e vediamo ciò che la ragione, e lo stato presente de' costumi ci suggeriscono.

Presso di noi, presso tutt'i popoli culti che oggi abitano l'Europa, l'adulterio infama ugualmente la moglie che il marito. L'opinione pubblica che le leggi non debbono mai urtare, e contro la quale sono sempre impotenti, coprirebbe d'ignominia il marito, la moglie del quale fosse stata d'adulterio convinta e giudicata. La sicurezza del ricevuto torto lascerebbe nella sua famiglia un'indelebil macchia che priverebbe d'infiniti vantaggi la sua innocente posterità. Un de-

(1) *Sei. stuprum. comisit. aliud. ve. peccassit. maritus judex. et. vindex. estod. de. quc. eo. cum cognatis. cognoscito.* Ved. Dion. Halic. *lib.* 11. Gell. *lib.* x. *cap.* 23.

(2) V. *legis Wisigothorum liber tertius tit.* 4. *lex.* 1. *et* 3.

(3) *Constitutionum Sicularum lib.* III. *tit.* 43. La mutilazione del naso per l'adultera ha avuto luogo presso altri popoli. L'antica legge attribuita ad Elio figlio di Vulcano prescriveva questa pena all'adultera nell'Egitto (V. Diod. *lib.* 1.). Nelle antiche leggi d'Inghilterra si trovava prescritta l'istessa pena unita colla mutilazione delle orecchie.

litto che la corruzione de' costumi ha reso così frequente, un delitto che si commette con tanta facilità, e il sospetto del quale fa così picciola impressione, è quindi seguito da appendici così funeste, allorchè vien condotto in giudizio. Tra le bizzarrie dell' opinione, quelle che offre quest' oggetto sono forse le più strane; ma non per questo lasciano di avere una somma influenza su' costumi. L' opinione che comunica al marito l' infamia dell' adultera, favorisce l' impunità del delitto; obbliga il marito ad occultare i disordini della moglie; rende inutile il rigore delle leggi. Per quanto severa si renda la loro sanzione, essa sarà sempre impotente, finchè l' offeso e l' offensore, avranno un uguale interesse di occultare il delitto. Cosa debbono dunque fare le leggi per prevenirlo?

Per risolvere il problema bisogna distinguere i paesi, ove il ripudio per causa di adulterio è ammesso, da quelli, ove l' assoluta indissolubilità è unita al conjugal vincolo. Ne' primi il marito è liberato dal contagio dell' infamia, subito che ha ripudiata l' adultera. L' opinione dunque in que' paesi non produce l' istesso effetto che negli altri, ove il ripudio è in qualunque caso proibito. In quelli il legislatore potrebbe senza alcun rischio adottare l' istituzione di Augusto sull' accusa dell' adulterio (1); la legge di Atene che obbligava il marito dell' adultera al ripudio (2); la pena che

(1) L' estraneo non poteva accusare una donna d' adulterio senza prima convincere il marito di lenocinio. (*L. constante 26. D. ad L. Jul. de adulteriis.*) Fuori di questo caso l' accusa di adulterio non competeva che al marito. Questo temperamento alla libertà dell' accusa è necessario in questo delitto, per conservare la tranquillità domestica.

(2) Ε'πειδὴ δὲ ἕλοι τὸν μόιχον, μὴ ἐξέςω τῷ ἑλόντι σύνοικεῖν τῇ γυναῖκι; ἐὰν δὲ σύνοικῃ, ἄτιμος ἔςω. *Postquam adulterum (maritus) adulterii damnaverit, ab uxore adultera divertito; nisi diverterit ignominiosus esto.* Demosth. *in Neæram.*

le leggi di Creta stabilivano per l'adultero (1); e quella che le leggi di Solone stabilivano per l'adultera (2).

Ma ne' paesi ove in qualunque caso è proibito il ripudio, ne' paesi ove il marito non ha questo mezzo da liberarsi dal contagio dell'infamia, le leggi debbono occuparsi a prevenire l'adulterio con ogni altro mezzo, fuori che con quello della pena. Un mezzo inutile discredita la legge che l'adopera, e sparge il ridicolo sopra il lavoro che dev'esser il più venerato dagli uomini. Un savio legislatore, correggendo i costumi, restringendo il numero de' celibi, favorendo i matrimonj, e più di tutto aumentando, e ristabilendo i patriarcali e conjugali dritti interamente estinti ne' nostri tempi, e presso i moderni popoli, troverà in questi paesi i mezzi da prevenire l'adulterio senza inutilmente punirlo.

Noi ci occuperemo di quest'oggetto nell'ultimo libro di quest'opera, dove si parlerà delle leggi che riguardano la patria potestà, ed il buon ordine delle famiglie. Quello che quì se ne è detto basta per annun-

(2) Si coronava di lana l'adultero, si multava con una pecuniaria pena, e si escludeva da tutte le cariche e dignità della repubblica. Questa legge è rapportata da Eliano *lib. XII. cap. 12. Var. histor.* Secondo il nostro piano non si dovrebbe far altro che convertire l'infamante pena nella condanna a' lavori pubblici per gli uomini dell'infima classe della società, pe' quali l'infamia lascia di essere una pena.

(2) Τὴν γυναῖκα, ἐφ' ᾗ ἂν ἅλω μόιχος, μὴ ἐξεινάι κόσμεσθαῖ, ἐαν δὲ κόσμηται, τὸν ἔντυχοντα καταῤῥηγνύναι τὰ ἵματια, καὶ τὸν κόσμον ἀφαιρεσθαῖ, καὶ τύπτειν, ἔργομενον θανάτου, καὶ τοῦ ἀνάπηρον πόιησαι. *Adultera in pubblicum ornata ne prodito: si secus faxit, quivis ejus vestes discindito, ejusque mundum auferto, atque eam pulsato, si libuerit, dummodo ne occidat, aut membro aliquo captam reddat.* Eschines *in Timarchum.* Questa pena mi pare più opportuna per punire l'adulterio, che tutte quelle che la ferocia di alcuni legislatori ha ideate. Si avverta, che io quì adopero la voce *adulterio* nel senso dei giureconsulti, e non in quello de' moralisti.

ziare a colui che legge le mie idee su questo oggetto, che non potrei qui sviluppare senza mancare all' ordine ed al piano che mi son proposto.

Con quest' istesso mezzo il legislatore cercherà di prevenire il semplice stupro, riserbando la sanzion penale pel solo *stupro* commesso con frode o con violenza. Una lunga esperienza ha fatto vedere, che la legge che nel primo caso obbligava l' uomo a sposare la donzella o a dotarla, moltiplicava i disordini, favoriva il delitto, ed esponeva l' innocenza. La fanciulla che vedeva il vantaggio che trar poteva dal richiesto favore, aveva una ragione di più per concederlo, e qualche volta per suggerirne la richiesta. I parenti concorrevano colla loro tacita approvazione al delitto, dal quale dipender doveva la sorte della loro figlia. I loro occhi si chiudevano, allorchè era d' uopo di aprirli.

Finalmente le donne istesse che avevan messo in commercio il loro corpo con istudiati raffinamenti e con simulata verginità, turbavano di continuo la pace di tanti onesti cittadini che venivano in ogni giorno da esse chiamati in giudizio per un delitto, del quale erano sicuramente innocenti. Esse avevan trovata la maniera di far pagare ad un Socrate istesso tutti i figli di Alcibiade.

Queste ragioni han determinati alcuni governi ad abolire questa legge che sarà forse stata utile in altri tempi, ma che era divenuta perniciosa nel nostro (1).

(1) Io mi servo di questa moderazione nel far la censura di questa legge, perchè è stata adottata da una gran parte de' popoli. Oltre gli Ebrei, anche gli Ateniesi obbligarono lo stupratore a sposare la vergine che aveva violata. *Τὴν βιασάμενον κόρην, ἄυτην γαμεῖν. Qui virginem vitiarit, ducito.* V. Hermogenis *Scol.*, e per gli Ebrei *Deuteronom. cap.* XXII. v. 28. *e* 29. Essa ha avuto luogo presso una gran parte de' moderni popoli. Ma se si consulta la ragione, essa ci dice, che un delitto che si commette da due persone, non deve esser punito nell' una, e premiato nell' altra. Se si consulta l' esperienza, questa ci ha pur

La mia patria ha già sperimentati i felici effetti di quest' utile correzione; e i clamori della classe che vive sulle civili discordie ne sono un' evidente pruova. Quanto al secondo caso, io enuncierò in poche parole le mie idee su quest' oggetto: io dirò, che la violenza sia punita non solo quando si commette contro la donzella onesta, o contro la vedova, ma anche quando si commette contro la prostituta; che la pena dell' ultimo delitto sia per altro inferiore a quella del primo; giacchè in tutti e due si violano i dritti della personale proprietà, ma nel primo si turba anche l' ordine della famiglia, si priva la donna dell' integrità del suo stato, si offende il suo pudore, e si prepara la sua posteriore sciagura; che non s'imiti, riguardo a quest'oggetto, l' uniformità della pena prescritta nel codice britannico (1) per questi due delitti di *qualità* diversi; ma che non si adotti neppure l' indulgenza delle romane leggi sulla violenza commessa contro le meretrici (2); che molto meno si richiami l' osservanza delle antiche leggi contro lo stupro di seduzione o di comune consenso; che si bilancino i mali che nascono dal proposto silenzio delle leggi su questo delitto, con quelli che produce l' opposto sistema; che si punisca inoltre lo stupro con frode commesso (3), ma che la pena di questo sia inferiore a quella dello stupro violento; che si consideri come violento lo stupro di una fanciulla che non è ancora uscita dall' infanzia, e co-

troppo mostrati i disordini che derivano da questa determinazione. La ragione e l' esperienza prevaler debbono all' autorità ed agli esempj.

(1) Blackstone *Codice criminale d' Inghilterra cap.* XV.

(2) Vide *L.* 2., *C. ad L. Jul. de adult. L. ancillarum* 27. *D. de hered. petit. L. verum est.* 39. *D. de furt.*

(3) Tale sarebbe lo stupro fatto dopo un finto matrimonio, dopo aver dato qualche bevanda inebriante alla donzella, nel mentre che quella è fuori de' sensi.

me fraudolento quello della donzella che non ha ancora oltrepassato il dodicesimo anno della sua vita, ancorchè vi sia stato il suo consenso; che nella posteriore età, quando non vi è nè violenza, nè frode, lo stupro si supponga sempre volontario per tutte e due le parti, e per conseguenza escluso dalla sanzione della legge (1). Ecco le disposizioni del codice penale sullo stupro. Le altre parti della legislazione preverranno quello che non si potrebbe punire, senza moltiplicare i disordini, ed indebolire la civile libertà.

CAPO LI.

SETTIMA CLASSE.

De' delitti contro la vita e la persona de' privati.

L'esistenza è il primo bene dell'uomo; ed il primo dovere che la società contrae col cittadino è il garantirla. Il patto più prezioso che un individuo di essa può violare contro un altro individuo, è il privarnelo. Il primo delitto dunque in questa classe compreso, sarà l'omicidio. Senza il metodo, col quale noi regolato abbiamo la ripartizione de' delitti; senza la differenza da noi stabilita tra la *qualità* di un delitto ed il *grado*; senza i generali canoni, co' quali noi indicate abbiamo le regole, colle quali discerner si deve in ciaschedun delitto il suo *grado*, vale a dire la minore o maggior malvagità che mostrar si può nella violazione di un istesso patto, noi ci troveremmo, così in

(1) In Atene lo stupro di seduzione era maggiormente punito dello stupro violento. La ragione di questa istituzione era, che il seduttore corrompeva il corpo e lo spirito della donzella, laddove colui che adoperava la violenza non corrompeva che il corpo. (V. Lys. *Orat. pro cæde Erathost.*) Io non credo per altro che vi sarebbe un solo uomo oggi che ne pensasse altrettanto.

questo come negli altri delitti, ravvolti in quell'immenso numero di questioni, di divisioni e di casi che han riempiti i volumi degl'interpetri, che hanno intrigato i legislatori, e che han cagionata, dove più e dove meno, la confusione, il disordine e l'imperfezione in tutte le legislazioni di tutt'i popoli in tutt'i tempi (1).

Il nostro metodo ci garantisce da tutti questi combinati ostacoli. Un uomo che uccide un altro uomo, può esser reo di un delitto di *qualità* diversa, o di diverso *grado*, o di *qualità* e di *grado* diverso da quello che può commettere un altro uomo uccidendone un altro. Un figlio che uccide il padre, commette un delitto di *qualità* diversa da quello che commette un cittadino che uccide un altro cittadino, che non ha alcun rapporto di famiglia con lui. Il sicario che uccide un privato cittadino per una vil mercede, commette un delitto dell'istessa *qualità*, ma di *grado diverso* da colui che l'uccide nell'impeto della passione, e per un grave insulto. Il cittadino che uccide con matura riflessione il capo della nazione, è reo di un delitto di *qualità* e di *grado* diverso da quello che commetterebbe un altro uomo uccidendo per negligenza, o nell'impeto della passione un privato cittadino.

Secondo il nostro metodo la natura del patto che si viola, determina la *qualità* del delitto, e la maggiore o minor malvagità che si è mostrata nel violarlo, ne determina il *grado*. Nelle antecedenti classi noi ab-

(1) I titoli del digesto e del codice, *ad legem Corneliam de Sicariis*, basterebbero da sè soli a mostrarci la necessità che vi era, di trovare una nuova strada per perfezionare il codice penale. La legge di Silla accresciuta e riparata da tanti senatusconsulti, da tante disposizioni degl' imperatori, da tanti *responsi* de' giureconsulti, è tuttavia imperfetta e mancante; confonde sotto l'istessa pena delitti molto diversi: è troppo rigorosa, e troppo indulgente nel tempo istesso.

biamo allogate le varie *qualità* di omicidj che, attesa la diversità de' patti che con esse si violano, avevano con quelle rapporto. In questa, nella quale non si comprendono che i delitti che si commettono contro la vita e la persona de' privati, noi non parliamo dunque che degli omicidj tra' privati.

Le sei diverse pene che secondo l'esposto metodo il legislatore determinar dovrebbe pe' tre gradi di dolo e pe' tre gradi di colpa, co' quali commetter si può questo delitto, basterebbero per ottenere tutta la proporzione possibile tra la gravezza del reato e la pena. I generali canoni indicherebbero al giudice il grado, e la sanzione della legge gl'indicherebbe la pena. Quelli gli annunzierebbero a qual grado di dolo riferir si dovrebbe l'omicidio, per esempio, del sicario, e questa gli mostrerebbe la pena che a quel grado vien fissata. Quelli gli mostrerebbero la differenza del grado tra l'omicidio a sangue freddo commesso, e l'omicidio commesso nell'ebrietà della passione; tra quello commesso senza causa, e quello commesso per causa; tra quello commesso con istudiata sevizia, con crudeltà o prodizione, e quello commesso per negligenza, e per trascuraggine, piuttosto che per malvagità; e la sanzion della legge, senza lasciar alcun adito all'arbitrio del giudice, indicherebbe sempre la pena a questi ed altri diversi casi proporzionata (1). Io prego il letto-

(1) Fra' mezzi, co' quali toglier si può la vita ad un uomo, uno de' più funesti per la società è il veleno. La difficoltà di provare l'omicidio, quando si è con questo mezzo commesso, può dare un incoraggiamento al malvagio per la maggiore speranza dell'impunità. Questo è uno di que' delitti occulti, ne' quali, come si è da noi detto nel *capo* XLI. *di questa seconda parte*, la stabilita proporzione delle pene dev'essere alterata per la maggiore speranza dell'impunità ch' inspirano. Per corrispondere dunque a questo principio che si è da noi premesso, il legislatore potrebbe prescrivere una determinata alterazione di pena per l'omicidio commesso col veleno in ciascheduno de' suoi *gradi di dolo c di*

re di leggere il capo xxxviii. di questo libro, dove si sono esposti questi generali canoni, per veder con qual facilità si potrebbe con essi regolare il giudizio, così negli altri delitti, come in quelli de' quali qui si parla.

La *mutilazione* è il secondo delitto che in questa classe si comprende. Bisogna distinguere il delitto che ha la sola mutilazione per oggetto, da quello, nel quale la mutilazione non è che una conseguenza del colpo che si è tirato, per privar l'uomo, non del membro che ha perduto, ma della vita (1). Nel primo caso il delitto sarà di mutilazione, nel secondo sarà di omicidio. La *qualità* di questi delitti è diversa, quantunque l'effetto ne sia lo stesso. Nel primo caso il delitto sarà minore che nel secondo, giacchè il patto che ci obbliga a non privar l'uomo della sua fisica integrità, è meno prezioso di quello che ci obbliga a non privarlo della sua esistenza; e giacchè, in vigore de' principj antecedentemente sviluppati (2), il *conato* al

colpa. Quest' alterazione non dovrebbe però mai eccedere i confini nella moderazione compresi; non dovrebbe nè farsi morire il delinquente nell'acqua bollente, come fece stabilire Arrigo viii. in Inghilterra, nè farlo spirare nelle fiamme, come presso alcuni altri popoli si pratica. Non vi è delitto, pel quale la legge possa profanare la sua sanzione con queste atrocità. In Inghilterra si è moderata l'antica pena; ma in un paese dell'Italia, dove si è scritto e pensato molto sulla criminale legislazione, esiste ancora la pena del fuoco. Vedi lo *statuto* 22. d' Arrigo viii. cap. 9, e lo *statuto* 1. di Eduardo vi. cap. 12. che l'ha corretto. Veggansi anche *Costit. Domin. Mediolan. lib.* iv. *tit. de paen. in princip.*

(1) Dalle circostaze che accompagnano il fatto, si può facilmente discernere l'oggetto dell'azione. Se io lego, per esempio, un uomo ad un albero e gli tronco il naso, l'oggetto dell'azione non potrebbe sicuramente esser altro che la mutilazione; ma se io tiro un colpo di fucile ad un uomo che fugge, ed invece di ucciderlo, lo privo dell'istesso membro, allora l'oggetto dell'azione non poteva sicuramente esser la *mutilazione*, ma la morte.

(2) Vedi il *capo* xxxvii. di questa seconda parte.

delitto è ugualmente punibile del delitto istesso perfezionato e riuscito, sempre che la volontà di delinquere si manifesta coll'azione dalla legge vietata.

Per essersi allontanata da questi principj la britannica legislazione, è incorsa nella più strana assurdità. Le leggi di questo popolo puniscono colla morte la *mutilazione*, allorchè è l'oggetto del delitto; al contrario, siccome esse richieggono la perfezione del reato per la pienezza della pena, così sempre che il tentato omicidio non è seguito dalla morte del ferito, la pena di morte ch'esse minacciano per questo delitto, viene in un'altra pena permutata, qualunque sia la mutilazione che l'attentato abbia potuto cagionare nel corpo dell'offeso. La volontà dunque di recare un maggior male ad un uomo garantisce in questo caso il delinquente dalla pena che subita avrebbe, se la sua volontà l'avesse determinato a recargli un danno minore. La causa celebre agitata pel delitto del giurista Coke avrebbe dovuto avvertire il corpo legislativo di questa nazione della necessità di correggere quest'assurda determinazione delle sue leggi (1). Mostrando-

(1) Egli aveva data ad alcuni sicarj la commissione di uccidere il suo inimico. Questi credettero di aver eseguita la loro commissione co' replicati colpi che scaricati avevano sul collo, e sul volto dell'uomo che Coke volea morto, e ch'essi credettero di aver ucciso. Il ferito si riebbe, ma il suo volto rimase da ogni parte mal concio, e mutilate alcune sue membra. Condotto in giudizio il giurista come reo di mutilazione, per evitare la pena di morte egli cercò di provare, che il suo disegno e quello dei sicarj, era stato di uccidere quell'uomo, e non di mutilarlo, o che essendo reo di un omicidio tentato ma non riuscito, non poteva soggiacere alla pena di morte. Questa difesa imbarazzò molto i giudici, i quali, per condannarlo alla morte dichiarar dovettero, che l'istrumento del quale si erano serviti i sicarj, indicava che il disegno di Coke poteva esser così di far mutilare, come di far uccidere il suo inimico, e che essendo avvenuta la mutilazione, doveva presumersi che questa ne fosse l'oggetto. Bisognò dunque provare, ch'egli era reo di un delitto minore, per condannarlo alla pena maggiore.

gli i combinati errori che vi si contengono, avrebbe dovuto ricordargli che la pena di morte non è proporzionata per la mutilazione; che la pena della mutilazione non dovrebbe uguagliare quella dell'omicidio; che la pena di colui che ha mutilato, allorchè voleva uccidere, molto lungi dal dover esser minore, dev'esser maggiore della pena di colui che non ha avuto altro oggetto che di mutilare; che la prima dev'esser la pena dell'omicidio, e la seconda quella della semplice mutilazione; giacchè, come si è da noi dimostrato (1), la giustizia e l'interesse pubblico richieggono ugualmente, che il conato al delitto sia punito ugualmente del delitto consumato e riuscito, sempre che la volontà di delinquere si manifesti coll'azione dalla legge vietata. Questo principio, adottato da' legislatori di Roma (2), fu insegnato dal divino Platone, quantunque i suoi rispettosi riguardi per la volgare superstizione l'obbligassero a garantirlo dall'opposizione delle ricevute opinioni su' tutelari demoni (3).

Il delitto dunque, del quale io parlo, è quello che ha la semplice mutilazione per oggetto (4). Questo è

Questo fatto è rapportato da Blanckstone *in una nota al capo* xv. *del codice criminale d'Inghilterra*. Io non so come questo dotto giureconsulto non abbia rilevato a questo proposito il vizio della legge.

(1) Nel *capo* XXXVII. *di questa seconda parte*.

(2) *L.* 1. §. 3. *D. ad L. Corn. de Sicar.*

(3) *De vulneribus igitur ita sanciamus. Si quis voluerit cogitaveritque, amicum hominem ex iis, quos prohibet lex, interficere; vulneraverit autem, nec interficere potuerit, hunc, omni remota misericordia, non aliter, quam si vita privasset, dare cædis supplicium cogeremus, nisi fortunam ejus non omnino protervam, dæmonemque coleremus, qui tam vulneratum quam vulnerantem, misericordia prosecutus, infelicitati utriusque obstitit, fecitque, ne vulnus huic lethiferum, illi fortuna, calamitasque execranda infligeretur.* Plato *de legib. dial.* IX.

(4) Non è necessario stabilire una pena diversa per ciaschedun membro, sul quale cadde la mutilazione. Le sei pene fissate per

inferiore all' omicidio, ed è maggiore della privazione della personale libertà.

Prendere a viva forza un uomo per condurlo fuori della sua patria, e lontano dalla protezione delle leggi, sedurlo con speranze e lusinghe, e venderlo quindi come schiavo, impedirgli violentemente di ritornare nella sua patria, allorchè è da essa lontano; obbligarlo ad alcuni lavori, ad alcune fatiche contro la sua volontà; chiuderlo come in carcere, e privarlo di quella personale libertà, della quale un individuo della società non può esser spogliato se non per ordine delle leggi, e da colui che ne è il depositario; sono i varj delitti che sotto questo nome si comprendono.

La legge in Atene dava in questi casi all' offeso il dritto di uccidere l' offensore (1). Basta leggere nel corpo del romano Dritto le varie leggi contro la *violenza privata*, contro le *private carceri*, e contro il *plagio*, per vedere con qual severità venivan questi delitti puniti (2). Noi nel tempo istesso che consigliamo a' legislatori di raddolcire il rigore delle romane leggi contro questi attentati, li preghiamo a soppri-

i sei gradi di delitto basteranno a conseguire la proporzione tra la natura della mutilazione e la pena. Una maggiore precisione poteva aver luogo nelle legislazioni de' tempi barbari, nelle quali, come si è da noi altrove osservato (*cap.* XXXV. *di questo lib.*) il codice penale altro non era che la tariffa de' prezzi delle composizioni de' varj delitti. *L' additio sapientium al codice de' Frigioni nei tit.* II. *e* III. contiene una enumerazione di pene per la mutilazione di ciaschedun dito della mano, di ciaschedun dito del piede, e di ciaschedun membro del corpo. L' istessa precisione si trova a un dipresso nel *codice de' Bavaresi al tit.* III. *e nella legge Salica tit.* XIX.

(1) *Καὶ ἐαν, φεροντα ἢ ἀγοντα βία ἀδικεως, ἔυθυς ἀμυνομέος κτάνῃ νήποινι τεθνανάι. Si quis alium injuste vim inferentem continenti necasset, jure cæsus est.* Demosthen. *in Aristocratem.*

(2) Vedi nel digesto e nel codice i varj titoli: *Ad legem Jul. de vi privata, de privat. carcerib. inhibend., ad leg. Flaviam de Plageariis.*

mere gli esempj funesti che essi ne danno. Quelle misteriose lettere che in alcuni paesi dell' Europa privano il cittadino della sua personale libertà, senza l' organo e senza il ministero delle leggi; quelle *corvata* che sono ancora in uso presso molti popoli, malgrado le invettive che da ogni parte si sono contro di esse scagliate; l' abbominevole commercio degl' infelici Mori dell' Africa, che si fa sotto la protezione di quelle leggi istesse che puniscono con tanto rigore il *plagio*, non sono forse tanti delitti contro la personale libertà dell' uomo, de' quali i popoli ricevono l' approvazione o l' esempio da coloro che li governano? Perchè tollerare o prescrivere, riguardo ad alcuni oggetti, ciò che si vieta riguardo ad altri? perchè attentare con una mano ciò che si protegge coll' altra? perchè dare al popolo gli esempj della violenza, nel mentre che gli s' inculcano i dovuti riguardi alla preziosa libertà dell' uomo? Queste contraddizioni sono manifeste, ma esistono nulladimeno in una gran parte delle nazioni dell' Europa.

Una contraddizione ugualmente strana, ma meno dipendente dal governo, esiste anche tra le leggi civili e quelle dell' opinione, relative ad un altro delitto che in questa classe si comprende. Questo delitto è il *duello*.

Senza cercare l' origine di quel *punto di onore* che obbliga l' offeso a vendicare colla spada alla mano il ricevuto oltraggio; senza impegnarci a dimostrare l' inconseguenza di questa assurda legge dell' opinione che avrebbe dovuto sparire co' lumi e co' progressi della coltura, ma che conserva tuttavia il suo vigore, malgrado le combinate opposizioni della religione, delle civili leggi e della ragione; senza inutilmente ripetere ciò che si è scritto e pensato riguardo a questo oggetto dai teologi, da' moralisti e da' politici, contentiamo-

ci di esaminare le conseguenze di questo stabilito errore, di combinarle co' principj da noi premessi, e di dedurne ciò che unicamente riguarda il penale sistema.

In quel capo di questa seconda parte, dove stabiliti si sono i generali principj relativi al delitto, parlando della *volontà*, si è detto che vi sono alcune azioni che non procedono intieramente nè dalla volontà, nè dalla violenza, ma che partecipano dell' una e dell' altra, e che vengono per questo motivo appunto chiamate miste; si è detto che l' uomo si può trovare in alcuni casi costretto a scegliere tra due o più mali, in maniera da non poterne evitare uno senza incorrer nell' altro; si sono stabiliti alcuni canoni, per determinare in quali casi l' azione contraria alle leggi sia in queste circostanze punibile, ed in quali casi non possa esserlo; e si è detto nel terzo canone, *che tra due, o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l'interesse personale dell' uomo che a scegliere vien costretto, la preferenza data al maggior male non può esser punibile che in un solo caso, cioè quando il male personale che si evita, è molto piccolo, è molto soffribile, e quello che si elegge, è molto grave, è molto pregiudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo* (1).

Richiamato alla memoria di colui che legge questo principio fondato sulle imprescrittibili regole della giustizia e della ragione, vediamone l' applicazione all' oggetto che qui c' interessa, e vediamo le circostanze, nelle quali si ritrova l' uomo, sul quale la legge dell'opinione fa cadere l' infamia, se per lavare la macchia del ricevuto oltraggio non ricorre al duello. Il ricorrere alla *violenza* o sia alla forza privata, per vendicare il torto che si è ricevuto, è senza dubbio la

(1) Veggasi il *cap.* XXXVII. di questa seconda parte.

violazione di quel patto, di quella legge che ci obbliga a cercare nella forza pubblica la riparazione de' mali che ci son pervenuti dalla violenza privata. Il correre a questa forza pubblica, quando si tratta di vendicare un oltraggio, è al contrario una trasgressione di quella legge di opinione che punisce colui che la viola colla pena più sensibile, più forte che vi sia per l' uom d' onore, cioè colla ignominia e coll' infamia. Essa vuole che l' offeso ricorra in questo caso al *duello*, come all' unico mezzo per liberarlo dall' ignominia del ricevuto oltraggio. Fissati questi dati, io domando: la scelta del duello potrebbe mai esser punibile per l' offeso? Tra' due mali, tra' quali l' offeso a sceglier vien costretto, la preferenza data al duello potrebbe mai esser punibile secondo lo stabilito canone? Rinunciando a questa illegale riparazione, non incorrerebbe egli nell' ignominia e nell' infamia? E l' ignominia e l' infamia non sono forse il più gran male per un uomo d' onore? Io son persuaso, che la morale e la religione dovrebbero renderlo superiore a questi riguardi; ma io prego colui che legge di ricordarsi di ciò che io dissi prima di stabilire i canoni de' quali si è parlato, cioè che le leggi, se debbono inspirare, non possono però esigere l' eroismo dall' uomo.

Premesse queste riflessioni, non è dif cile il ritrovare quale esser dovrebbe la disposizione delle leggi relative a quest' oggetto. Esse dovrebbero punire il duello nella persona di colui che ha recato l' oltraggio, e lasciarlo impunito nella persona dell' offeso. Ma se nel duello è avvenuta la morte o la mutilazione in uno de' combattenti, in tal caso che dovrebbe prescriver la legge? Essa dovrebbe stabilire anche in tal caso una differenza nella pena. L' omicidio, o la mutilazione dovrebbe sempre esser punita in uno de' gradi di colpa allorchè il mutilatore, o l' omicida è l' oltraggiato, ed

sia uno de' gradi di dolo allorchè è l'oltraggiatore. Siccome può esservi un duello senza mutilazione e senza morte, così, quando uno di questi mali ne deriva, si deve supporre che vi sia o la colpa, o il dolo. Nell'oltraggiatore si deve supporre il dolo, perchè egli ha cagionato il duello; nell'oltraggiato la legge deve supporre la colpa, perchè poteva forse evitare la mutilazione o la morte dell'inimico; deve supporre in lui la colpa, e non il dolo, perchè l'azione che ha prodotto o l'uno, o l'altro male, non è stata interamente libera, e perchè l'oltraggiato è stato, per così dire, costretto a venire al duello che ha prodotto l'omicidio o la mutilazione. Dalle circostanze che hanno accompagnato il duello seguito dalla mutilazione o dalla morte, i giudici del fatto giudicheranno del grado di colpa nel quale si deve punire o l'uno, o l'altro delitto nella persona dell'oltraggiato; se egli è stato il mutilatore o l'omicida, e del grado di dolo, nel quale si deve punire o l'uno o l'altro delitto, se il mutilatore o l'omicida è stato l'oltraggiatore. Se finalmente dall'una delle parti si sono violate le stabilite leggi dell'onore nel duello, colui che le avrà violate sarà punito come assassino. In questo caso l'oltraggiato non avrà alcun vantaggio sull'oltraggiatore, perchè dal poco rispetto che egli ha mostrato per le leggi dell'opinione, si deve dedurre che cessi in lui il motivo che poteva indur la legge a compatire i suoi trasporti.

Ecco quali dovrebbero essere secondo gli stabiliti principj, le disposizioni delle criminali leggi relative al duello. Queste dovrebbero aver luogo, finchè non si fosse corretta l'opinione che lo prescrive. I mezzi, co' quali ottener si potrebbe questa salutar correzione, non entrano nel piano di questa parte della scienza legislativa che ha per oggetto le leggi criminali. Nel seguente libro, quando si parlerà delle leggi che ri-

guardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica, questo importante oggetto non isfuggirà dal nostro esame. Contentiamoci delle idee che per brevità abbiamo qui piuttosto accennate che sviluppate, e lasciamo a colui che legge un più profondo esame delle ragioni che abbiamo taciute, e dei vantaggi che ottener si potrebbero adottandole (1).

CAPO LII.

OTTAVA CLASSE.

De' delitti contro la dignità del cittadino, o sia degl' insulti e degli oltraggi.

Ai generali canoni coi quali noi determinate abbiamo le circostanze che indicar debbono a' giudici il grado del delitto, noi dobbiamo qui aggiugnerne un altro che non deve aver luogo che per que' delitti, a' quali l'opinione dà un *accidental* valore. Tali sono quelli che in questa classe si comprendono. Io mi spiego.

Ogni violenza dalla legge vietata, fatta da un uomo sulla persona di un altr' uomo, ogni oltraggio, ogni ingiuria, è un delitto, e per tale si è considerato presso tutt' i popoli, in tutt' i tempi. Battere un uomo, insultarlo colle parole o co' fatti, sono *ingiurie* che le

(1) Io debbo manifestare a colui che legge il motivo pel quale, in questa classe de' delitti contro la vita e la persona de' privati, non ho parlato *della bastonatura*. Questo motivo è semplicissimo. O la bastonatura è tale che indica che il disegno dell' offensore era di uccidere, o di privare l'offeso dell'uso di qualche membro, ed allora il delitto, secondo gli stabiliti principj, sarà o di omicidio o di mutilazione. Se poi dalle circostanze che hanno accompagnata l' azione, si vede che l' oggetto della bastonatura era di recare piuttosto un oltraggio che storpiare l'offeso, in questo caso il delitto di bastonatura avrà luogo nella seguente classe.

leggi di tutt'i popoli han punite. Questa è un'offesa che si reca ad un altro, e come tale non poteva sfuggire dalla sanzione delle leggi. Ma quest' offesa, questo male non era dell'istessa intensità presso gli antichi che presso i moderni; non lo è neppur oggi ugualmente presso tutt'i popoli; non lo è neppure presso l'istesso popolo in tutte le classi, in tutti gli ordini della società. L' Ateniese illustre che, senza neppure adirarsi, rispose a colui che minacciava di batterlo, *batti, ma ascoltami*, sarebbe divenuto un infame presso una gran parte de' moderni popoli che abitano l'Europa, e le vittorie di Agrippa non basterebbero oggi a liberarlo dall' ignominia, della quale sarebbe rimasto coverto per aver mostrato una simile moderazione in un pubblico convito (1).

L' opinione che può essere dalle leggi maneggiata, ma che non è sotto il loro impero, quando si tratta d'un insulto, cuopre oggi d'ignominia l'invendicato offeso, e lo priva di quella considerazione, della quale goduto aveva fino a quel momento. Al male, all'offesa che si fa ad un uomo insultandolo, si unisce oggi il male d'opinione incomparabilmente a quello superiore. Ma questo male istesso d'opinione, appendice necessaria dell'insulto, non è dell'istessa intensità per tutte le classi, per tutti gli ordini della società. Egli è maggiore, a misura che maggiore è la dignità della condizione dell'offeso, e minore a misura che questa dignità è minore. Egli va decrescendo per gradi, e diviene quasi zero nell'infima classe del popolo, in quella che, come si è altrove detto, conosce poco l'onore, e teme poco l'infamia. Il valore del bene determina il valore della perdita. La perdita di quella considerazione, della quale la capricciosa legge dell'opi-

(1) Egli, come si sa, soffrì pazientemente che il figlio di Cicerone gli gittasse una tazza sul capo.

nione priva l'invendicato offeso, è maggiore o minore, a misura che maggiore o minore è la considerazione istessa. Il patto dunque che si viola coll'insulto, non essendo ugualmente prezioso per tutte le classi, per tutti gli ordini della società, ugualmente severa non deve esserne la pena.

Questa conseguenza è semplice, e analoga ai principj che diriger debbono la penal sanzione. Ma un'obbiezione ci si potrebbe fare, e noi non dobbiamo trascurarla. Questa è fondata sull'uguaglianza della protezione che ciascheduno individuo della società ha dritto di pretendere e di conseguire dalla legge. Se una parte degl'individui della società, si dirà, può fare all'altra un torto con minor rischio di quello che incorrerebbe l'altra a quella recandolo, in questo caso il beneficio della società sarà parzialmente ripartito, ed una parte de'suoi componenti diverrà tiranna dell'altra. L'uguaglianza della protezione sarà distrutta, subito che l'istrumento col quale questa si somministra ad una porzione de'cittadini, diviene più forte di quello, col quale si somministra all'altra. Qualunque sia la costituzione del governo, ancorchè questa sia la più moderata, la società si dividerà allora in due classi, in oppressori ed in oppressi; i sintomi del dispotismo si faranno sentire nel seno istesso della libertà; la legge, molto lontano dall'uguagliare sotto la sua sanzione tutti coloro che si sono obbligati ad ubbidirla, diverrà lo scudo del potente che opprime, contro il risentimento del debole che ne vien oppresso gli argini più forti contro l'aperta tirannia diverranno inutili, e l'insetto impercettibile che gli rode, aprirà allora al torrente inondatore una tanto più perniciosa, quanto più occulta e non preveduta strada. Ecco le triste conseguenze che si potrebbero attribuire alla proposta disuguaglianza di pene. Ma queste conseguenze spari-

ranno, allorchè si osserverà che il luminoso ed incontrastabil principio, dal quale dipendono, non è applicabile alla questione che si agita.

Io dovrei dimenticare tutt'i principj da me stabiliti in quest'opera, per dubitare che l'uguaglianza della protezione sia il principale oggetto dell'ordine sociale. Io dovrei contrastare l'esperienza, o ignorar l'istoria, per negare i funesti effetti che deve, presto o tardi, produrre in uno stato la disuguaglianza della protezione e la civil parzialità. Ma non debbo far altro che chiamare in soccorso la ragione, per mostrare che questo male non avrebbe luogo, quando l'oltraggio recato al nobile fosse maggiormente punito dell'oltraggio recato all'uomo della plebe. Se i due mali fossero uguali, allora la legge che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro che hanno ardito di violarla, dovrebbe punire ugualmente l'oltraggiatore del nobile e l'oltraggiatore del plebeo; ma, se attesa la stabilita legge dell'opinione, il male che l'oltraggio reca al nobile, è molto maggiore del male che reca l'istesso oltraggio al plebeo, se questi due delitti sono di valore diverso, perchè diverso è il valore del danno che recano; se il nobile, oltraggiato ed invendicato, deve ritirarsi dal consorzio de' suoi concittadini, deve spontaneamente proscriversi, esiliarsi, per evitare il dispregio di coloro che lo circondano, nel mentre che il plebeo oltraggiato ed invendicato, non vede neppure in picciola parte diminuita quella considerazione, della quale prima godeva: in questa ipotesi la disuguaglianza della pena che si è proposta, non distrugge l'uguaglianza della protezione; non altrimenti che questa ugual protezione non è violata, se la legge stabilisce una pena maggiore per colui che uccide un nobile, ed una pena minore per colui che ruba ad un plebeo. La disuguaglianza della pena non dipenderebbe dunque dalla disugua-

glianza della condizione, ma dalla disuguaglianza del delitto, e l'uguaglianza della protezione verrebbe in questo caso favorita dalla disuguaglianza delle pene, come verrebbe distrutta dalla loro uguaglianza; giacchè, stabilendosi l'uguaglianza delle pene, il plebeo incorrerebbe nell' istesso rischio recando al nobile il più gran male, che incorrerebbe il nobile recando a lui il più picciolo male.

Prevenuta l'obbiezione che si poteva fare, stabiliamo il canone ch'è stato il motivo di questo lungo esame.

Ecco le parole colle quali dovrebbe esser dal legislatore enunciato: *Quando si tratta d'infamanti oltraggi, anche la condizione dell' offeso concorrerà colle altre circostanze negli universali canoni comprese, per determinare il grado del delitto, e il corrispondente grado di pena. Seguendo le ricevute idee, ed applicandole a quest' oggetto, le condizioni tra' privati saran ridotte a tre. La prima sarà quella dei nobili; la seconda quella de' cittadini, che sono tra la nobiltà e la plebe; e la terza sarà quella de' plebei. Per questi delitti; a differenza degli altri, si stabiliranno otto gradi di pena. Tutte le altre circostanze uguali, l' oltraggio che, recato al plebeo, sarebbe punito colla pena stabilita per l' infimo grado di colpa, recato al cittadino della media condizione, sarà punito colla pena stabilita pel medio grado di colpa; e recato al nobile sarà punito colla pena fissata pel massimo grado di colpa. L' istessa proporzione si serberà da' giudici negli altri gradi. I due gradi di pena aggiunti a' sei che han luogo in tutt' i delitti, saran destinati per determinare la differenza della pena cagionata dalla condizione dell' offeso negli oltraggi relativi agli ultimi due gradi di dolo.*

Il lettore che avrà presenti le mie idee enunciate nel XXXVII. e XXXVIII. capo di questo libro, non ha bi-

sogno di alcuna illustrazione, per vedere l'applicazione di questo canone. Io non l'ho inserito insieme cogli altri citati canoni, perchè questo non può, come quelli, aver luogo per tutt'i delitti, per tutt'i popoli, per tutt'i governi, e per tutt'i tempi Questo non riguarda che i delitti in questa classe compresi, e non è opportuno che pe' popoli, presso i quali la legge di opinione, della quale si è parlato, è in vigore, e pei governi che ammettono la proposta divisione di condizioni. Questo canone finalmente non deve aver più luogo nel codice criminale, subito che i progressi della coltura e della ragione avranno sradicato il pregiudizio assurdo che lo rende oggi necessario.

Esposto il particolar canone che determinar dovrebbe i gradi di ciaschedun delitto in questa classe compreso, io venir dovrei alla distinzione di questi delitti. Io dovrei cominciare da' più gravi insulti, passare quindi a' meno gravi, e terminare questa enumerazione co' più leggieri. Ma come riuscirvi? Non vi saranno forse due soli popoli che abbiano comuni idee, così sulla natura, come sul relativo valore delle varie specie d'insulti. Quello che sarà insulto in un paese, non lo sarà forse in un altro; quello che sarà il massimo degli oltraggi presso un popolo, sarà il minore degli oltraggi presso di un altro; quello che sarà il più grave in Londra, sarà il più leggiero in Parigi; e quello che sarà il più grave a Parigi, sarà il più leggiero in Londra. Non potendo noi dunque nè determinare, nè classificare questi delitti secondo il relativo valore dipendente dalla loro *qualità*, noi dobbiam lasciare alla particolar cura di ciaschedun legislatore quest'operazione che dev'esser diretta dalla particolar maniera di pensare, e dalle ricevute opinioni di ciaschedun popolo Egli determinerà con questa regola le azioni che debbono dalle leggi vietarsi come ol-

traggiose, e ne fisserà il relativo valore. Riguardo poi alle pene da fissarsi pe' varj *gradi* di ciascheduna di queste azioni, egli adotterà il proposto canone, se il motivo che l'ha suggerito, avrà luogo presso il suo popolo, o si rimetterà a' generali canoni da noi stabiliti, se questo motivo non esiste.

Ecco tutto quello che, attesa l'universalità dell'argomento di quest'opera, si poteva da me dirsi su questa classe di delitti. Io passo all'altra che non per altro motivo ho da questa distinta, se non perchè i delitti che comprende, non son sottoposti all'istessa eccezione.

CAPO LIII.

NONA CLASSE.

De' delitti contro l'onore del cittadino.

Colui che avrà letto con attenzione i precedenti capi vedrà che i delitti che in questa classe si comprendono, non possono essere se non quelli che ledono la *riputazione* del cittadino. Seguendo l'ordine e il metodo che ci siam proposti di osservare in questa ripartizione de' delitti, noi abbiamo inserite nelle respettive classi le violazioni di que' patti che, secondo il nostro piano, non potrebbero essere in questa comprese. La moltiplicità delle idee che si contengono in quella dell'onore, esigeva questa dichiarazione, senza della quale il numero de' delitti, de' quali si parlerà in questo capo, avrebbe potuto comparire difettoso e mancante. Ristretto dunque il nostro presente esame a' soli attentati contro la riputazione del cittadino, osserviamone l'importanza e la qualità. Tra' varj bisogni che la società ha aggiunti a quelli della natura, il favorevol suffragio di coloro che ci si avvicinano,

e ci circondano, è sicuramente uno de' più forti, e forse de' più molesti. L'uomo solitario ed isolato, non poteva avere che il germe appena di una passione che non poteva in lui svilupparsi, senza il contatto de' suoi simili. Quando divenne sposo, padre e padrone, egli cominciò a sentire il primo bisogno di quella stima che gli somministrava, o che gli rendeva almeno più dolci i combinati piaceri dell'amore, dell'ubbidienza e del rispetto. Formata la città, divenuto cittadino, le spinte di questo bisogno crebbero coll'accrescimento delle cause che ne rendevano più prezioso l'oggetto. La sola coscienza del proprio merito non gli somministrava alcuno di que' piaceri, de' quali pur troppo si acquista l'appetito nella società. Il suo cuore agitato dalle sociali passioni non poteva più gustare le delizie di un sentimento troppo tranquillo per lui. Senza la stima degli altri, la stima di sè medesimo gli parve troppo sterile per compensare i sagrifizj della virtù. Tutt'i suoi sforzi furono dunque diretti a determinare in suo favore l'opinione degli altri uomini, ed il meritarla gli parve troppo piccola cosa in confronto dell'ottenerla. L'apparenza della virtù fu preferita alla virtù istessa, e l'esistenza morale dell'uomo dipese interamente dall'opinione degli altri uomini.

Ecco il prezzo che gli uomini civili danno a ciò che volgarmente chiamasi *stima* e *riputazione*, ed ecco la misura del male che loro si reca col privarneli. I mezzi, co' quali un uomo può recare ad un altro questo male, son molti; ma non ve ne sono che due che possano essere sotto la vigilanza delle leggi e sottoposti alla loro sanzione; i *libelli famosi* e le *pubbliche detrazioni*. Il governo non deve sicuramente istituire un' inquisizione segreta per garantire l'onore de' cittadini. Il rimedio sarebbe in questo caso più funesto del male. La legge deve contentarsi di punire gli attentati manife-

sti contro questo onore, e lasciare alla morale ed alla religione l'evitar quelli che non potrebbe sottoporre alla sua ispezione, senza indebolire o distruggere la civil libertà.

Per quel che riguarda i libelli famosi e le pubbliche detrazioni, noi troviamo questo delitto punito dalle leggi di tutti quei popoli, presso i quali la licenza non è stata confusa colla libertà. Fin dal tempo delle decemvirali tavole una pena dolorosa ed infamante fu stabilita per questo delitto (1). Gli editti del pretore (2), la legge Cornelia; e i senatusconsulti che l'ampliarono e l'estesero (3), i responsi de' giureconsulti (4), e le costituzioni de' principi (5) ci fan vedere, che la legislazione non si tacque mai in Roma contro questo delitto.

In Atene vi era un'accusa propria per questo delitto (6). Il detrattore veniva chiamato in giudizio, e se

(1) *Si. qui. pipul. occentasit. carmen. ve. condisit. quod. infamiam. faxit. flagitium. ve. alteri. fustc. ferito.* Questa disposizione delle leggi delle XII tavole ci è stata trasmessa da Cicerone nel *lib.* IV. *de Repub.* presso Nonio, e dal giureconsulto Paolo nel *lib.* V. *Receptarum sententiarum tit.* 4. §. 6. Si avverta, che *occentare pipulo* nell'antico linguaggio valeva l'istesso che *publice convicium facere. Occentassint antiqui*, dice Festo, *dicebant quod nunc convicium fecerint dicimus.* La disposizione di questa legge non riguardando che gli attentati manifesti contro l'onore del cittadino, si adatta a' nostri principj.

(2) V. *L. item* 15. §. 21. *et* 23. *D. de injuriis.*

(3) V. *L.* 5. §. 6. *et* 7. *et L.* 6. *D. de injuriis*, *et* Paul. *Receptar. sententiar. lib.* V. *tit.* 4.

(4) Veggasi nel digesto l'intero titolo *de injuriis.*

(5) Veggansi le Costituzioni de' principi *nel codice Teodosiano, nel titolo de famosis libellis, e la legge unica del codice in quest' istesso titolo.* Noi siamo per altro molto lontani dall'approvare la pena capitale minacciata per tal delitto in questa legge.

(6) Κατηγορίας δίδωσιν ὁ νόμος γράψασθαι τούτου, ὅς ἂν βλασφημῇ τινα, οὐκ ἔχων ἀποδεῖξαι, περὶ ὧν λέγει σαφὲς οὐδέν. *Accusationem lex tribuit contra eum, qui aliquod probrum alicui objecerit, quod aperte demonstrare nequeat.* Ex Dione Chrysosthomo *oratione* XV.

non poteva provare la verità di ciò che aveva scritto o detto contro l'altrui onore, veniva condannato alla pena dalla legge fissata (1). Per ovviare all'abuso che si era introdotto nel teatro, di screditar le persone ch'erano in odio al poeta, designandole, senza per altro nominarle, sotto il carattere di alcuno degl'interlocutori, all'*antica* commedia si sostituì la *nuova*, dalla quale questa licenza fu interamente proscritta. Noi sappiamo, che Menandro si fece tanto ammirare nell'una, quanto Aristofane si era fatto temere nell'altra.

Finalmente, se noi rivolgiamo i nostri sguardi verso la legislazione di un popolo, ove la libertà dello scrivere è stata più che in ogni altra parte favorita, noi troveremo i libelli famosi esclusi dalla tolleranza della legge, e puniti in ragione della malvagità che manifestano. In Inghilterra l'autore del libello infamante è punito, ancorchè il suo scritto non sia calunnioso. La verità de' suoi detti non lo libera, come in Atene, dal rigor della legge: egli non ha questo mezzo per garantirsi dalla pena. La legge vede ne' suoi scritti un' accusa *inlegale* destinata a turbare la tranquillità del cittadino, e non già a privare la società di un malvagio con una giudiziaria accusa. Ecco la ragione per la quale il libello, ancorchè non sia calunnioso, vien punito dalla legge. Questa ragione non basta per altro a distogliermi dal preferire la disposizione dell'attica legislazione. Io stabilirei l'infamia, e la perdita perpetua della personal libertà, per pena del libello o della calunniosa detrazione; io stabilirei che qualunque cittadino potesse avere il dritto di richiamarne in giudizio l'autore, per obbligarlo a dimostra-

(1) Τὸν λέγοντα κακῶς, ἐὰν μὴ ἀποφαίνῃ ὡς ἔστιν ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, ζημιοῦσθαι. *Qui de alio detraxerit ni probarit verum esse, quod objecit, probrum, mulctator.* Lex Solonis e Lysiæ *Orat. I. in Thomnestum.*

re la verità de' suoi detti, e vorrei che, non potendo provare ciò che ha asserito, fosse condannato a subire la proposta pena: ma non stabilirei pena alcuna, quando la maldicenza fosse unita alla verità. Il legislatore non deve temere alcun male da questa censura privata che, molto lontana dal nuocere, potrebbe anzi favorire i costumi col somministrare un freno di più al vizio, ed uno spavento di più al vizioso. La legge, non potendo minacciar le sue pene che contro i delitti, non deve rinunciare a' soccorsi che una forza straniera può somministrarle, contro il vizio che non è sottoposto alle sue sanzioni. Essa deve contentarsi di prevenirne col proposto metodo l'abuso, e di punire il calunnioso detrattore. La proposta pena dovrebbe essere adoprata per questo delitto, ma nel massimo grado di dolo. Essa dovrebbe esser proporzionatamente raddolcita negli altri gradi, ed il legislatore vedrebbe in questo modo la sua sanzione da sè medesima proporzionarsi a' diversi gradi di malignità o di colpa, de' quali questo delitto è suscettibile.

CAPO XLIV.

DECIMA CLASSE.

De' delitti contro la proprietà del cittadino.

Non vi è classe di delitti, nella quale le leggi de' diversi popoli e de' diversi tempi, siano così varie, così incostanti, così diverse tra loro, come lo sono in quella che ha per oggetto gli attentati contro la proprietà. Scorrendo l'istoria e le leggi degli antichi popoli, noi troviamo la scaltra sagacità del ladro tollerata dalla legge nell' Egitto (1), ed applaudita in Spar-

(1) *Satius Lator legis esse duxit, (quum impossibile esset furta prohiberi) potius alicujus portionis, quam totius rei amissæ,*

ta (1); noi troviamo da principio in Atene punito qualunque furto colla morte (2); noi troviamo quindi corretta quest' antica severità, e riserbata soltanto per alcuni casi che pareva che meno l' esigessero. La legge di Solone condannava alla restituzione del doppio il ladro, quando il padrone ricuperata aveva la cosa rubata, ed alla prestazione del decuplo, quando non si fosse restituita. Una pena afflittiva di corpo di picciola durata si univa a questa pecuniaria sanzione, allorchè gli Eliasti la prescrivevano (3).

Quando il valore del furto eccedeva una data somma, la sanzione era molto più rigorosa (4). I *sacculary manifesti* eran puniti colla morte (5); i *manifesti*

homines jacturam pati. Diod. Sicul. *Rer. antiq. lib.* 11. *cap.* 3.

(1) Plut. *in vita Lycurgi.*

(2) Questa legge di Dracone fu antiquata, e modificata quindi da Solone. Ved. Plutarc. *in Solone*, ed Aul. Gell. *lib.* xi. *c.* 18.

(3) Ο῎τι ἔαν τίς ἀπόλεση, ἔαν μεν αὐτο λάβῃ, τὴν διπλάσιαν καταδικάζειν ἔαν δὲ μή, τὴν δεκαπλασίαν πρὸς τοῖς ἐπαιτιοῖς δέδεσθαι δ' ἐν τῇ ποδοκακῇ τὸν πόδα πένθ' ἡμέρας καὶ νυκτὰς ἴσας, ἔαν προςιμήση ἡ Ἡλιαια. *Si furtum factum sit, et quod furto perierat receperit Dominus, duplione luito furtum, qui fecit, et quorum ope consilioque fecit? decuplione vindicator, ni Dominus rem furtivam receperit: in nervo quoque habetor dies ipsos quinque totidemque noctes, si Heliasthæ pronunciarint. Solonis lex* ex Aul. Gell. *lib.* x. *cap.* 18.

(4) Εἰ μεν τις μεθ' ἡμέραν πεντήκοντα δράχμας κλέπτοι, ἀπαγῶγην πρὸς τὲς ἔνδεκα εἶναι εἰ δέ τις νυκτῶν ὅτιὲν κλέπτοι, τὲτον ἔξειναι καὶ ἀποκτέιναι, καὶ τρώσαι δίκωντα, καὶ ἀπαγαγεῖν τοῖς ἔνδεκα, εἰ βέλοιτο, τῷ δ' ἁλοντι, ὧν ἀιπαγῶγαι ἐστιν, ἐκ ἐγγυήτας καταςησαντι ἔκτισιν εἶναι τῶν κλεμμάτων ἀλλὰ θανατον τὴν ζήμιαν. *Si quis interdiu furtum, cujus æstimatio sit supra quinquaginta drachmas, faxit, ad undecimviros rapitor; si nocte furtum faxit, si eum aliquis occidit, jure cæsus esto, aut vulneravit fugientem, sine fraude esto, aut rapitor ad undecimviros; manifestum hujusmodi furtum qui faxit, etiam si vades dederit, non noxæ factæ sarcitione, sed morte luito.* Demost. *in Timocratea.*

(5) Εἀν τις φανερὸς γένεται βαλαντιοτομιῶν, τετῷ θανατον εἶναι τῆς ζήμιαν. *Manifesti saccularii morte luunto.* Xenoph. Απομνημον α.

ladri delle vettovaglie eran puniti coll'istessa pena (1); il menomo furto commesso nel *liceo*, nell'*accademia*, ne' *ginnasj*, ne' *bagni*, ne' *porti*, o nel *cinosargo* si espiava colla perdita della vita (2). La rapina al contrario, o sia il furto unito alla violenza, veniva punita colla semplice prestazione del doppio al proprietario, e del doppio all'erario pubblico (3).

La romana legislazione, sebbene più moderata, non ci offre minori assurdi. Le disposizizioni delle decemvirali tavole, relative a quest'oggetto, non ci sono state involate dal tempo. Il ladro notturno poteva essere impunemente ucciso (4); poteva esserlo ugualmente il ladro di giorno, quando attaccava il proprietario colle armi, e questi chiedeva soccorso prima di ucciderlo (5). Il furto *semplice*, ma non *manifesto*, era punito colla prestazione del doppio (6); il furto *sem-*

(1) Εαν τίς φανερός γένηται τοιχωρυχῶν, τυτῷ θάνατον εἶναι τὴν ζήμιαν. *Victicularii manifesti morte luunto.* Idem *ibid.*

(2) Καὶ εἰ τίς γ' ἐκ Λυκαίχ ἢ ἐκ Ακαδημίας, ἢ ἐκ Κυνοσάργης, ἱμάτιον, ἢ ληκύθιον, ἢ ἄλλό τι φαυλότατον, ἢ τῶν σκευῶν τι τῶν ἐκ τῶν γυμνασίων ὕφελετο; ἐκ τῶν βαλανείων, ἢ ἐκ τῶν λιμένων, ὑπὲρ δέκα δράχμας, καὶ τούτοις θάνατον εἶναι τὴ ξήμιαν. *Si quis item e Lyceo, aut academia, aut Cynosarge, vestem, aut laguncnlam, aut quidquam aliud minimi pretii, aut suppellectilem e gymnasiis, aut portubus suripuerit supra decem drachamas; huic quoque mors pœna esto.* Demosth. *ibid.*

(3) Τόν βία ὀτιῦν ἀφελόντα διπλῦν ἐκτίνειν τῷ ἰδωτῄ, καὶ τοῦτον τῷ δημωσίῳ πρόςιμαν. *Qui per vim aliquid abstulerit, in duplum tenetor ei, a quo per vim abstulerit, in duplum quoque ærario publico tenetor.* Demosthenes *in Midiana.*

(4) *Sei. nox. furtum. faxit. si. im. aliquis. occisit. jure. cæsus. extod.* Macrob. *Saturn. libr.* I. *cap.* 4.

(5) *Si. se. telo. defensit. quiritato. endo. que. plorato. post. deinde. si. cæsi. escint. se. fraude. estod.* Questo frammento ci è stato tramandato dal giureconsulto Cajo nel *lib.* VII. *ad edictum provinciale*, citato nella *L.* 4. §. I. *D.* ad *L. Aquil.* Cicerone ne fa menzione nell' orazione *pro Milone.*

(6) *Si. adorat. furto. quod. nec. manifestum. escit. duplione. decidito.* Vedi Festo nelle voci *nec* et *adorare.* Egli, additan-

plice, ma *manifesto*, era punito colla fustigazione e colla schiavitù nel cittadino, e colla flagellazione e colla morte nello schiavo (1). Si considerava e si puniva come *manifesto* il furto, non solo quando il ladro era preso sul fatto, ma anche quando colla prescritta solennità la cosa rubata si ritrovava nella sua casa (2).

doci questa legge, dà alla voce *adorare* il medesimo senso che al verbo *agere*. E' capricciosa la distinzione che noi troviamo, così nelle attiche leggi, come nelle romane, tra il furto *manifesto* e non *manifesto*. Secondo l' idea che ce ne dà il giureconsulto Paolo (*Receptarum sententiarum lib.* II. *tit.* 21. §. 2.) si chiamava furto *manifesto* quando il ladro era preso sul fatto, e non *manifesto* quando non era preso sul fatto, ma non poteva negare di aver commesso il delitto.

(1) *Si. luci. furtum. faxit. si. im. aliquis. endo. ipso. capsit. verberator. illi. que. cui. furtum. factum. escit. addicitor servus. virgis. cæsus saxo. dejicitor.* Questa legge ci è stata trasmessa da Aulo Gellio *lib.* II. *cap. ult.* Questo testo ci conferma nell' idea che si è data del furto manifesto e non manifesto. Le parole *si. im. aliquis. endo. ipso. capsit.* c'indicano il ladro preso sul fatto: *si eum quis in ipso* (id est furto.) *deprehenderit.*

(2) *Sei. furtum. lance. licio. que. conceptum. escit. uti. manifestum. vindicator.* Ex Aulo Gellio *lib.* XI. *cap. ult.* Questo testo mi richiama alle idee da me sviluppate nel cap. XXXV. di questo libro, dove a pag. 173. si è detto, che gli *atti legittimi* non erano altro che i simboli di quello che si era realmente praticato dagli uomini nello stato della primitiva barbarie, quando l' *jus majorum gentium*, o sia *il dritto della violenza privata*, era ancora nel suo vigore. Questa formalità che si richiedeva per legittimamente sorprendere la cosa rubata nella casa del ladro, indicata dalle parole *lance licioque conceptum*, non era altro che il simbolo di quello che si praticava in quell' antico stato della società, quando la tutela delle cose e de' dritti, era affidata alle *forze individue*, quando colui ch' era rubato, bisognava che andasse egli medesimo in cerca del ladro, per ricuperar la sua roba e vendicare il torto. Egli entrava nella casa di colui, sul quale cadeva il sospetto, col corpo denudato, per non lasciare il dubbio che avesse su di sè ciò che diceva di essergli stato preso, cinto soltanto su' lombi da una picciola rete, e munito di un piatto che poneva innanzi a' suoi occhi per riguardo delle donne che si ritrovavano nell' interno della casa. *Lance*, dice Festo, *et licio*, *dicebatur apud antiquos, quia qui furtum ibat quærere in domo aliena, licio cinctus intrabat, lancemque ante ocu-*

Questa infinita distanza tra la pena del furto manifesto, e quella del furto non manifesto; questa differenza assurda messa in un istesso delitto, accompagnato dalle istesse circostanze, cagionato dalla medesima causa, e seguito dall'effetto medesimo, basta per indicarci il merito di queste leggi, che noi abbiam per altro un potente motivo da venerare, perchè meno assurde, meno feroci, e molto più degnamente enunziate e concepite delle nostre.

La posteriore legislazione di Roma non ci offre che alcune imperfette modificazioni di queste leggi, ed un considerabil numero di distinzioni più degne di un casista che di un legislatore. La distinzione tra il furto manifesto e non manifesto, fu conservata; ma la differenza della pena fu ridotta alla prestazione del quadruplo nell'uno, e del doppio nell'altro (1).

Il tempo (2), il luogo (3), il modo (4), le circostanze, nelle quali si commetteva il furto (5), la qualità

los tenebat propter matrum familias aut virginum præsentiam. Questo uso introdotto dal bisogno, divenne quindi collo sviluppo della società un *atto legittimo*, una solennità legale. Platone rapporta un simile uso presso i Greci de' tempi eroici (*lib.* XII. *de legib.*) Io prego il lettore di perdonare questa picciola digressione, alla quale mi ha condotto la rimembranza delle idee che mi son costate il maggiore sforzo per isvilupparle.

(1) Gel. *lib.* II. *cap. ult.*, *et instit. lib.* IV. *tit.* I. §. 5., *et tit*' 2. §. 1.

(2) *L.* 1. *D. de furib. baln. L.* 3. §. *ult. D. de offic. præf. vigil. L.* 6. *pr. D. ad Leg. Jul. pecul. L.* 1. *D. de effract. et expil. L.* 2. *D. eod.*

(3) *L.* 1. *D. de furib. baln. L.* 2. *D. eod. L.* 1. *D. de abig. L. ult. D. eod. L.* 16. §. *locus*, *et* §. *ult. D. de pœn.*

(4) *L.* 1. §. *ult. D. de effract. et expil. L. ult. D. eod. L. pœn. D. ad Leg. Jul. de vi publ. L.* 28. §. *famosos D. de pœn. L.* 7. *de extr. crim. L.* 3. *D. ad Leg. Cornel. de Sicar. L.* 13. *D. cod. L.* 4. *et seq. cod. de malef. et mathem.*

(5) *L.* 1. §. 1. *D. deposit. L. de eo.* 18. *D. eod. L.* 1. *D. de incend. ruin. naufr. L.* 3. *et* 4. *D. eod. L.* 3. §. 3. *D. ad Leg. Jul. de vi publ. L.* 1. §. *et ult. D. ad Leg. Jul. de vi privat.*

della persona che lo commetteva (1), il numero delle volte che si era commesso (2), la quantità, il valore (3) e la natura delle cose che si rubavano (4), richiamarono un prodigioso numero di disposizioni e di leggi, la maggior parte delle quali eran prive di sanzione, giacchè nella maggior parte de' casi era questa ciecamente affidata all' arbitrio del giudice (5). La legge di Giustiniano che proibiva di estendere la pena del furto, commesso senza armi e senza violenza, alla mutilazione o alla morte (6), ci fa sospettare, che l' arbitrario decreto del giudice intimar potesse, prima di questo tempo, e l' una e l' altra pena.

Qualunque per altro sia l' imperfezione dell' antica legislazione su quest' oggetto, noi abbiamo sempre di che arrossire, se la paragoniamo colla moderna. Quella parte de' codici criminali dell' Europa che ha per oggetto i delitti contro la proprietà, è superiore a qualunque invettiva che si possa contro di essa proferire. Pare che i nostri legislatori si siano impegnati a compensare la poca sicurezza che offrono alla proprietà le civili leggi, coll' eccessivo rigore delle leggi criminali; pare ch' essi abbiano emulata la ferocia di *Dracone*; pare che abbiano dimenticati, o ignorati tutt' i principj di giustizia e di umanità.

La pena del furto domestico che le romane leggi

(1) *L.* 3. *D. de furib. baln.*

(2) *Arg. L. eum qui* 14. §. *idem dicunt*, *D. de furt. L. ult.* §. *qui sæpius D. de abig. L.* 8. §. 1. *Cod. ad leg. Jul. de vi publ. L.* 28. §. *grassatores D. de pœn.*

(3) *L.* 4. *D. de incend. ruin. naufr. L.* 5. *et* 6. *Cod. de nauf. L. aut facta* 16. §. *quantitas D. de pœn. L.* 1. §. *sed et qui porcam D. de abig.*

(4) *L.* 1. 4. 5. *et* 9. *D. ad leg. Jul. pecul. L.* 1. *D. de abig. L. ult. D. de abig.*

(5) *L. ult. D. de priv. del. L. interdum* 56. §. 1. *D. de furt. L. ult. D. eod.*

(6) Vedi *la novella* 134. *cap. ult.*

vollero che fosse più mite di quella di qualunque altro furto (1), è presso la più gran parte de' moderni popoli la morte; la pena del furto, accompagnato da *scassazione*, è la morte; la pena del furto violento commesso nelle pubbliche strade, è la morte; la pena del furto sacrilego è la morte; la pena del furto commesso negl' incendj o ne' naufragj, è la morte; la pena del furto semplice, per colui ch' è stato per la terza volta convinto di questo delitto, è la morte; la pena dell' *abigeato* (2) è la morte. Ne' paesi, ove le leggi della caccia sono ancora in vigore, la pena di colui che uccide o roba una fiera ch' è nell' altrui foresta, è la morte. Francesi, Spagnuoli, Germani, Italiani, sono queste le leggi che garantiscono la vostra proprietà (3)! La dolce, ma potente, influenza delle scienze e de' costumi, non ha ancora sradicati quest' ignominiosi avanzi della vostra antica ferocia. Essa fa soventе tacere queste leggi, ma non le ha abolite. La mano spergiura del magistrato deve cercare nel delitto l' unico rimedio contro la tirannia dell' oracolo che dovrebbe dirigerla. La verità dev' essere occulta e tradita ne' giudizj, perchè la giustizia è violata nelle leggi. L' impunità dev' essere favorita, perchè la pena è troppo feroce. Le leggi debbono perdere il loro impe-

(1) *L. perspiciendum §. furta D. de pœnis L.* 17, *et* 36. §. 1. *L.* 52. *et* 89. *D. de furt. L.* 4. *Cod. de patria potestate.*

(2) Furto de' bestiami.

(3) Pe' Francesi vedi Baro *Instit. de furib.* Domat *Supplemento al dritto pubblico l.* III. *tit.* 8. ed il *Codice della caccia di questa nazione.* Per gli Spagnuoli vedi Diarius *pr. crim. cap.* 84. *n.* 2. Pe' Germani vedi Antonio Mattei *in com. ad lib. dig.* XLVII. *tit.* I. *de furtis.* Vedi anche la pena di morte stabilita dall' imperator Federico pel furto di cinque soldi *in constitut. de pac. ten. et ej. viol.*, e per quel che riguarda gl' Italiani vedi *Costit. Mediol. tit. de pœn. §. si quis fecerit robariam.* Vedi lo *Statuto mantovano rubric. de furib. et latronib.* Le gloriose correzioni, fatte nel codice criminale da Pietro Leopoldo d' Austria, han banditi dalla Toscana questi orrori.

ro, perchè vogliono conservarlo da tiranne. E voi, cittadini liberi della superba Albione, voi che avete insanguinato il vostro trono, uccisi e proscritti i vostri re, per riacquistare la vostra libertà voi rispettate ancora le leggi de' vostri tiranni, voi prestate ancora un vile omaggio alle reliquie della vostra servitù? Voi che avete innalzata la dignità del cittadino, per metterlo al livello della sovranità della quale è a parte, conservate ancora la legge che condanna alla morte quest' individuo istesso della sovranità, perchè ha uccisa e rubata la lepre destinata a divertir la noja dell' ozioso proprietario (1)? Voi che avete richiamate nel vostro paese le ricchezze de' due emisferi, non avete ancora abolita dal vostro codice l' antica legge che dichiarava come grave il furto del valore di 12 soldi, e che lo puniva colla morte (2)? Voi che, proscrivendo l' antico culto non avete riformato l' abuso delle immunità, avete poi sottratte dal *privilegio clericale* quasi tutte le specie di furti, per togliere anche questo abusivo, ma opportuno rimedio contro la perfidia di sanzioni così feroci (3)? Voi che avete protetta con tante leggi

(1) *Statuto* 9. di Giorgio 1. *cap.* 22.

(2) L' antica legge Sassone puniva il furto semplice colla morte, purchè oltrepassasse il valore di 12 soldi, ma il reo poteva riscattarsi dalla pena con una pecuniaria commutazione. Nel nono anno del regno di Arrigo 1. questo potere di ricomprare la vita fu tolto, e rimase la pena di morte. Questa legge è ancora in vigore. Vedi il *Glossar* di Arrigo Spelman. a pag. 350. I giurati, per impedire che il reo di un delitto così leggiero sia condotto al patibolo, procurano, quando possono, di far costare che il valore del furto sia al di sotto di 12 soldi. Essi commettono uno spergiuro, per riparare all' ingiustizia della legge.

(3) Il furto di un cavallo, di una pezza di lana, o di tela in una manifattoria; di un montone, o qualche altro capo di bestiame indicato dalla legge; il furto commesso su qualche fiume navigabile al disopra di 40 scellini; quello commesso in un bastimento naufragato; la sottrazione delle lettere di credito spedite per la posta; il furto di un daino, di una lepre, o di un coniglio nelle

la sicurezza dell' uomo ne' criminali giudizj, mostrate poi tanto poco riguardo per la sua vita, fino a privarnelo in molti casi per un furto di cinque soldi (1)? Qual motivo potrebbe giustificare questi orrori, qual pretesto potrebbe garantirvi da' rimproveri de' popoli che voi disprezzate, e a chi potreste voi attribuirne la causa? Voi che siete i vostri sovrani e i vostri legislatori, voi che avete il prezioso dritto di creare e di abolire le vostre leggi, non avete come noi quello di lagnarvi dell' altrui oscitanza? Con ragione dunque la filosofia aspetta da voi l' esempio di questa desiderata correzione. Il piano, sul quale potrebbe dirigersi, mi pare che dovrebbe essere il seguente.

Senza confondere, come pur troppo si è fatto da' legislatori e dagl' interpetri, senza confondere, io dico, que' delitti che dovrebbero esser distinti, e senza distinguere quelli che dovrebbero essere confusi, io non parlerò in questo capo di que' delitti, i quali, quantunque diretti all' usurpazione delle cose, sulle quali l' usurpatore non ha alcun dritto, hanno nulla di meno un rapporto più immediato colle altre classi nelle quali si sono ripartiti; nè, parlando di quelli che a questa rapportar si debbono, io mi permetterò tutte quelle distinzioni assurde e puerili che, in vece

circostanze indicate nell' *atto nero*; il furto al di sopra de' 12 soldi, in una chiesa, in una casa di abitazione, in una capanna, o in una locanda abitata, ogni furto al di sopra di cinque soldi accompagnato da scassazione, o senza scassazione, ma commesso in un magazzino, in una scuderia, o in una bottega; il furto commesso sulla persona, anche senza la minima violenza, che passa il valore di 12 soldi, sono esclusi dal *privilegio clericale*. Veggansi lo *statuto* 1. d' Eduardo VI., lo *statuto* 22. *cap.* 3. di Carlo II., e lo *statuto* 14. *cap.* 6., e *statuto* 24. *cap.* 45. di Giorgio II., lo *statuto* 12. *cap.* 18. di Anna, lo *statuto* 7. *cap.* 50. di Giorgio III., lo *statuto* 9. *cap.* 22. di Giorgio I., e i *posteriori statuti* raccolti dal celebre Bart. 375.

(1) Vedi *i citati capi nell' antecedente nota.*

di facilitare, han distrutta la giusta proporzione tra i delitti e le pene, ed han resi così disprezzabili agli occhi del savio i venerandi libri delle leggi.

Cominciando da' furti, io non adotterò la distinzione assurda stabilita nell' attica e nella romana legislazione tra il furto *manifesto* e il furto *non manifesto*. Io non distinguerò neppure lo *stellionato* dal *furto*, nè gli *abigei* da' *saccularj*, nè i *saccularj* da' *semplici ladri*. Io non distinguerò nemmeno il furto domestico dal furto semplice. La notte, o il giorno, non farà nel mio piano due furti di qualità diversa; e la distinzione, generalmente adottata tra il furto tenue ed il furto grande, non sarà da me ammessa. Io preferirò, riguardo a quest' oggetto, i consigli del divino Platone a' principj troppo ciecamente ricevuti dagli antichi e da' moderni legislatori. Io porrò come egli fa, una gran differenza tra il furto violento ed il furto non violento (1), e non ne porrò alcuna tra il furto *tenue* ed il furto *grande* (2). Io vedrò ne' primi due furti due delitti di *qualità* diversa, e vedrò negli altri due delitti dell' istessa *qualità*, ma che possono esser diversi riguardo al *grado*, e questa diversità riguardo al *grado*, sarà nel mio piano così indipendente dal valor numerario del furto, che il furto tenue potrà divenire un delitto di un *grado* maggiore del furto grande. Illustriamo queste idee, e richiamiamo colui che legge a' generali principj da noi stabiliti.

La *qualità* del delitto, si è detto, dipende dal patto che con esso si viola; ed il *grado* dalla maggiore o minor malvagità che il delinquente ha mostrata nel

(1) *Pecuniæ furtum illiberale quidem est; rapina vero turpissimum* etc. Plat. *de Legib. Dial.* XII.

(2) *De furto autem, sive magnum quid, seu parvum quis furatus sit, una lex, pœnaque similis, omnibus sit.* Plat. *De Legib. Dial.* IX. Rispondendo alla difficoltà che gli fa Clinia, egli illustra diffusamente questo principio.

violarlo. La differenza dunque della *qualità* di due, o più delitti non può dipendere che dalla diversità de' patti che con essi si violano e la differenza del *grado*, tra due delitti dell' istessa *qualità* non può dipendere che dalla differenza della malvagità che si è mostrata nel commetterli

Applichiamo questi principj al presente oggetto, e vediamone le conseguenze

1.° Il ladro preso sul fatto. ed il ladro semplicemente convinto. han potuto violare l' istesso patto, han potuto mostrare un' ugual malvagità nel violarlo (1). La differenza dunque tra il *furto manifesto*, ed il furto *non manifesto* è assurda.

2.° Il patto che si viola col furto *non violento*, è quello che ci obbliga a non usurpare l' altrui proprietà. Colui che ha venduto o oppignorato ciò che si apparteneva ad un altro, o ciò che aveva già ad un altro oppignorato o venduto, ed usurpa in questo modo o la proprietà dell'uno, o il danaro dell'altro, viola l' istesso patto che viola colui che prende il giumento, il bue, o la capra della greggia altrui; e questi viola l' istesso patto che viola quei che ruba destramente ciò che si ritrova nella tasca altrui. E se, tanto il primo quanto il secondo, come il terzo, han mostrata l' istessa malvagità nel violar questo patto, come può facilmente avvenire, in questo caso essi saran tutti e tre rei di un delitto dell' istessa *qualità* non solo, ma anche dell' istesso *grado*. La distinzione dunque tra lo

(1) Ho detto che han potuto violare l'istesso patto, e mostrare l' istessa malvagità, poichè se il ladro preso sul fatto avesse commesso il furto con violenza, e l' altro l' avesse commesso senza violenza, allora la *qualità* del primo delitto sarebbe diversa da quella del secondo, come si osserverà da qui a poco; ma questa differenza non dipende dall' essere stato preso *sul fatto*, ma dall' aver violati patti diversi. Quel che si è detto della qualità si deve anche dire del *grado*.

stellionato ed il *furto*, tra gli *abigej* e i *saccularj*, tra i *saccularj* e i *semplici ladri* è assurda.

3.° E' fuor di dubbio che il ladro domestico violi l' istesso patto che viola il ladro straniero. Egli può, è vero, dimostrare maggior malvagità per l' abuso della confidenza; ma questo non potrà produrre altro che una differenza nel *grado* e non nella *qualità* del delitto; e questa differenza istessa del grado è accidentale, giacchè l' abuso di confidenza non è inerente al furto domestico; poichè può darsi che si commetta dal servo che non ha alcun rapporto di più col suo padrone, di quello che ha con lui ogni altro uomo. La servitù, molto lontano dall' essere un titolo di confidenza e di amicizia, è ordinariamente un motivo di diffidenza e di odio. La miseria, alla quale, per la durezza de' padroni, sono per lo più condannati coloro che s' impiegano a questo vil ministero, può anche, secondo lo stabilito canone (1), diminuire il *grado* del delitto. Si appartiene a' giudici il decidere a qual *grado* debba riferirsi il furto commesso, e non è nella natura istessa del furto domestico l' eccesso della malvagità. La differenza dunque tra il furto semplice ed il furto domestico è assurda.

4.° Colui che ha rubato nel giorno, e colui che ha rubato nella notte, se nè l' uno nè l' altro ha unita la violenza al furto, han violato l' istesso patto, ed han potuto mostrare l' istessa malvagità nel violarlo. La distinzione dunque tra il furto notturno ed il furto diurno sarà assurda.

5.° Se il patto che si viola col furto, è quello che ci obbliga a non usurpare l' altrui proprietà, è chiaro che questo patto è violato, così nel furto *tenue* come nel *grande*. La quantità del furto non può dunque can-

(1) Nel *capo* XXXVIII. *di questa* II. *parte*.

giare la *qualità* del delitto; e se colui che priva il miserabil colono del bue che forma tutta la sussistenza della sua famiglia, può mostrare una maggior malvagità di colui che ne ruba dieci al ricco ed ozioso proprietario, è anche chiaro che la quantità del furto non potrà neppure determinar costantemente il grado del delitto. La differenza dunque tra il furto tenue ed il furto grande, è, come le altre, assurda.

6.° Se colui che unisce la violenza al furto, viola più patti, e colui che ruba senza violenza non ne viola che un solo; se il primo viola il patto che ci obbliga a rispettare la persona del cittadino, a non turbare la sua tranquillità con minacce e spaventi, a non impugnare contro di lui le armi che nel solo caso di difesa contro un' ingiusta aggressione, e viola contemporaneamente il patto che ci obbliga a non usurpare l' altrui proprietà; e se il secondo non fa che violare quest' ultimo patto, è chiaro che la *qualità* del primo delitto sarà diversa dalla *qualità* del secondo. La distinzione dunque tra il *furto violento* ed il furto *non violento*, è con ragione la sola che tra le riferite noi adottiamo nel nostro piano.

Per secondare dunque questo piano, il legislatore non dovrebbe far altro che distinguere due specie di furti, il *violento* ed il *non violento*. Questi dovrebbero esser due delitti, a ciascheduno de' quali egli stabilir dovrebbe i tre gradi di pena proporzionati a' tre gradi di dolo; giacchè i tre gradi di colpa non possono aver luogo in questa specie di delitti. Questi tre gradi di dolo, secondo i generali principj da noi stabiliti (1), comprenderebbero, così nell' uno come nell' altro delitto, tutte quelle circostanze che indicar potrebbero la maggiore o minor malvagità che il delinquente ha

(1) *Capo* XXXVIII, *di questa seconda parte.*

mostrata nel commetterlo, e risparmierebbero al legislatore tutte quelle penose e minute distinzioni che sono più imperfette, a misura che sono più numerose. Per quello poi che riguarda la pena, la distanza tra quella del furto violento, e quella del furto non violento ne' respettivi gradi, dovrebbe esser così grande, come lo è la distanza tra l'uno e l'altro delitto. Le pene pecuniarie dovrebbero essere unite alle pene privative o sospensive della libertà personale ne' furti violenti; e ne' furti non violenti le pene privative o sospensive della personale libertà non dovrebbero adoprarsi che nel caso, che le pecuniarie non potessero aver luogo. Così l'uno come l'altro delitto, dipendendo dall'avidità del danaro, soggiacer dovrebbe, secondo i nostri principj (1), alla pecuniaria sanzione. Ma secondo i nostri principj istessi questa non potrebbe bastare per punire il violento furto, giacchè chi viola più patti deve perdere più dritti (2); nè potrebbe aver luogo nella maggior parte de' casi, attesa la miseria che ordinariamente accompagna gli uomini che si danno in preda a questo delitto (3). Per adoprar dunque la proposta sanzione, il legislatore dovrebbe stabilire i tre gradi di pena pecuniaria, e di pena privativa o sospensiva della personale libertà pei tre gradi del violente furto, e fissare il proporzionato compenso nel caso che la pena pecuniaria non potesse aver luogo; e nel furto non violento minacciar dovrebbe la sola pecuniaria pena ne' respettivi gradi, ed il proporzionato compenso nel caso che quella non potesse aver luogo, senza combinare le due pene, come far dovrebbe nel pri-

(1) *Capo* XXXII. *di questa seconda parte.*
(2) *Capo* XXV. *di questa seconda parte.*
(3) Io prego il lettore di riscontrare il citato *capo* XXXII, nel quale si è diffusamente illustrato l'uso di questa specie di pene, e dove vedrà i principj, de' quali questo che io qui propongo, non è che una conseguenza.

mo delitto. La facilità che vi è di proporzionare la pena alla *qualità* ed al *grado* del delitto, così nelle pene pecuniarie, come in quelle che si comprendono nella classe delle pene privative o sospensive della personale libertà, aumenterebbe i vantaggi della proposta sanzione. Io mi contento di averne indicata la natura, e lascio a ciaschedun legislatore il determinarne la specie secondo le particolari circostanze del suo paese e del suo popolo che non potrei indicare senza mancare all'universalità del mio argomento, ed a' principj istessi che ho stabiliti sul rapporto del sistema penale co' varj oggetti che compongono lo *stato* delle nazioni (1).

Da' furti io passo a' *danni*, senza l'intenzione di rubare recati, che formano l'altro delitto contro la privata proprietà. Questo delitto meno frequente del furto non suppone una minor malvagità di animo; anzi ardisco di dire che richiede per lo più una malvagità maggiore. Quello può essere cagionato dalla miseria, ma questo, quando è accompagnato dal dolo, non può esser dettato che dall'odio e dalla vendetta. La differenza che io trovo tra l'uno e l'altro delitto è, che nel primo le pene pecuniarie sono opportune, e nel secondo non lo sono; perchè il primo è cagionato dall'avidità del danaro, ed il secondo non è cagionato dall'istessa passione. L'altra differenza è, che il furto non può esser disgiunto dal dolo, e il danno recato è suscettibile di colpa. In questo delitto, come in tutti quelli che sono suscettibili di colpa, il legislatore deve dunque fissare i sei gradi di pena pei tre gradi di colpa, e pei tre gradi di dolo. Con questa operazione egli conseguirà la desiderata proporzione tra la pena ed il delitto accompagnato da quelle circostanze che

(1) Vedi *i capi* XXXV. *e* XXXVI. *di questa seconda parte.*

indicano la maggiore o minore malvagità che il delinquente ha mostrato nel commetterlo. E' inutile l'avvertire che, oltre la pena il delinquente soggiacer dovrebbe alla riparazione del danno; giacchè questa deve aver luogo in tutt'i delitti che sono suscettibili di riparazione, e per tutt'i delinquenti che sono nel caso di renderla.

In quest'analisi de'delitti contro la proprietà io non parlo della *remozione de' termini*; poichè se dalle circostanze che accompagnano il delitto, si vede che l'oggetto del delinquente era l'usurpazione di una parte dell'altrui fondo, in questo caso il delitto sarà considerato e punito come semplice furto in vigore del general principio da noi stabilito (1), che il conato al delitto è punibile quanto il delitto istesso consumato e riuscito, sempre che la volontà del delinquere si manifesti coll'azione dalla legge vietata: se al contrario le circostanze non indicano l'usurpazione, allora sarà considerato e punito come *danno recato*.

L'istesso presso a poco deve dirsi dell'insolvibilità. Se il creditore può mostrar la frode nel suo debitore, allora questi sarà considerato e punito come ladro; ma, se la causa dell'insolvibilità è una disgrazia, allora l'azione del creditore sarà un'azione puramente civile; allora non vi sarà più nè delitto nè pena. Punire senza distinzione l'insolvibilità col carcere; confondere la miseria col delitto, e la sciagura colla frode; covrire l'innocenza coll'ignominia della malvagità, ed esporla alle sue seduzioni; togliere all'uomo che la sorte ha privato di tutto, anche la proprietà del suo corpo che quella gli ha lasciato; compensare con un lungo, e forse perpetuo supplicio, il breve sollievo ch'egli ha ottenuto in mezzo a'suoi mali; rendere il

(1) Nel *capo* XXXVII. *di questa seconda parte*, dove si è parlato del delitto in generale.

soccorso che ha sospesa per un istante la sua miseria, la causa di una disgrazia molto più dolorosa; condannare all' inazione ed all' ozio, colui che non ha altri mezzi per alimentare la sua famiglia e per soddisfare il suo creditore, se non quelli che gli somministrerebbe la sua attività; privare la società d'un uomo che non l' ha offesa, e che potrebbe servirla; lasciare al creditore il barbaro dritto di ritenere in questo stato di obbrobrio e di desolazione il suo debitore per quanto tempo gli piaccia, e di soddisfare alla più ingiusta vendetta colle armi istesse della legge; offendere la giustizia; conculcare i dritti più preziosi dell' uomo e del cittadino; moltiplicare i mali che vanno uniti all' indigenza, senza neppure favorire la proprietà; sono questi gl' inconvenienti della carcerazione per debiti stabilita in tutte le nazioni dell' Europa, anche in quelle che si credono le più umane e le più libere. In Inghilterra per due sole ghinee si conduce un debitore nelle carceri; e quel che sembra più strano si è che in quell' istesso paese, ove la personale libertà è vigorosamente difesa con tante leggi dal pericolo d'una carcerazione arbitraria, in quest' istesso paese, allorchè si tratta d' insolvibilità non vi è neppur bisogno di produrre l' obbligo del debitore per esercitare su di lui questa tirannia, ma un semplice giuramento del creditore, o vero, o falso, basta per ottener l' ordine legale che strappa dal seno della sua famiglia un cittadino per condurlo nelle carceri, in maniera che la legge può in questo modo concedere al più spregevole impostore quella fiducia che nega al capo della nazione.

Il silenzio de' costumi su questa legal violenza ci sembrerà altrettanto più strano, se rifletteremo che tutte le nazioni, nella loro barbarie, hanno sofferta una simile ingiustizia nelle loro leggi, ma che l' han quindi corretta nella loro civiltà. Quando la forza pub-

blica non ha ancora acquistato il suo vigore, quando la tutela de' privati dritti è ancora affidata alle forze individue; la legge che frenar non potrebbe lo sdegno del creditore, deve esser molto contenta, se ne impedisce gli eccessi. Ecco ciò ch'ella otteneva in questo imperfetto stato di società dalla carcerazione del debitore insolvibile. Perfezionato quindi lo stato civile, aumentata la forza pubblica, e resa inutile per la privata tutela la forza individua, non vi è più bisogno di questo temperamento, opportuno nell'antico stato, ingiusto e pernicioso nel nuovo. Questa verità, comecchè ignorata da' moderni, non isfuggì dagli occhi degli antichi legislatori. Noi troviamo una legge di *Boccoris* nell'Egitto che permetteva al creditore di prender possesso de' beni del debitore per ritirarne il pagamento, ma che proibiva l'esecuzion personale stabilita dall'antica legge sul debitore medesimo (1). La celebre legge di Solone chiamata *Sisachtia* era diretta a correggere l'istesso avanzo dell'antica barbarie. Essa toglieva al creditore l'autorità di obbligare personalmente il debitore al pagamento (2). Diodoro di Sicilia ci fa sapere ch'eran derisi quei legislatori che avendo proibito al creditore d'impossessarsi delle armi o dell'aratro del suo debitore, avevan lasciata in vigore la legge che gli permetteva di condurlo nelle carceri (3). Chi crederebbe che in quasi tutta l'Europa esistesse ancora una stranezza derisa venti secoli fa? Roma istessa, Roma, così feroce ne' primi tempi contro i debitori, corresse ben presto la sua antica severità. Molto lontana dal permettere che il debitore insolvibile fosse privato della politica libertà, essa non volle neppure privarlo della libertà personale. Quan-

(1) Diod. *lib.* 1.
(2) Plut. *in Solone*, e Diod. *ibid.*
(3) Diod. *ibid.*

do costava la buona fede, la sua persona era in sicuro. Questa non era esposta alla perdita della libertà che in due soli casi, cioè quando nel debito vi era concorso lo stellionato, vale a dire il dolo e la frode, o quando il debitore medesimo si era solennemente obbligato alla personal coazione, ed in quest' ultimo caso istesso la cessione de' suoi beni faceva succedere al rigor di questa legge la legge di libertà (1).

Noi non troviamo, che presso i moderni popoli, conservato per sì lungo tempo il religioso rispetto per una legge che, come si è detto, non è opportuna che pe' nascenti popoli, nello stato della loro barbarie.

Queste riflessioni ci richiamano ad un altro errore de' nostri legislatori, che forse non ha poco contribuito alla perpetuità del primo. Si crede che l' interesse del commercio esiga la personal coazione annessa alle *lettere di cambio*. La salutare invenzione della carta circolante ha data al commercio quella celerità che non avrebbe potuto mai ottenere dalla moneta. Dopo questa scoverta, la mercatura è divenuta un gran corpo, tutt' i membri del quale si toccano, e ne dividono reciprocamente gli accidenti. Tutto il corpo soffre, se il giuoco de' piedi è interrotto. Bisogna dunque recare, dicono essi, i più efficaci rimedj contro il ristagno che può farsi, in questo piede malato, e questo rimedio non può trovarsi in altro che nella personal coazione.

Ecco il fondamento d' un errore che si risente dell' infanzia della nostra pur troppo vecchia legislazione. Per conoscer tutta la debolezza di questo fondamento basta riflettere che il negoziante ha un interesse molto maggiore al pronto pagamento del suo debito di quello che può nascere dalla personal coazione.

(2) Vedi nel digesto il titolo *de crimine stellionat.*

Un momento di ritardo indebolisce il suo credito ch'è il sostegno della sua ricchezza: l'insolvibilità lo distrugge interamente. Quale sprone più forte di questo potrebbe mai adoprar la legge? Quando essa punisce il fallito di mala fede, che bisogno ha di ricorrere ad inutili ed ingiuste violenze per atterrire il negoziante onesto, ma infelice? Se questi non ha come pagare, il carcere glie ne somministrerà forse il modo? o non gli toglierà piuttosto que' soccorsi ch' egli ottener potrebbe dalla sua attività? L'impotenza di pagare non è forse il maggior disastro che possa temere un mercatante onesto? e per colui che non lo è, non vi sono forse le altre pene dalla legge intimate? Se un rimedio ingiusto non si dovrebbe adoperare neppur quando fosse utile, che dovrà dirsi quando è, non solo inutile, ma anche pernicioso? Or la coazione personale, della quale qui si parla, è nel tempo istesso manifestamente ingiusta, manifestamente inutile e manifestamente perniciosa. E' manifestamente ingiusta, perchè confonde il delitto colla disgrazia, e priva di un dritto un uomo che non ha violato alcun patto. E' inutile, perchè il negoziante che ha come pagare, ha un interesse molto maggiore di questo per adempire al suo dovere; è inutile pel negoziante disonesto, perchè questi ha pene molto maggiori che debbono spaventarlo; è inutile per colui che non ha come pagare, perchè il carcere non glie ne somministra sicuramente il modo. E' finalmente perniciosa, perchè, in cento casi di un momentaneo disordine, il negoziante fuori delle carceri potrebbe riparare a' suoi interessi, ma con una esecuzione solenne come questa, perde interamente il suo credito, e per conseguenza perde la possibilità di pagare: egli va in rovina, e rovina i suoi creditori. E' anche perniciosa, perchè somministra l'adito della sicurezza alle usure che, sotto gli auspicj del-

la personal coazione e della via esecutiva annessa alle lettere di cambio fanno la più grande strage nelle famiglie; giacchè niuno ignora, che i tre quarti delle lettere di cambio non sono sottoscritte che da privati cittadini pe' più rovinosi prestiti. E' finalmente, in quest'istesso aspetto considerata, perniciosa per lo stato intero, perchè fomentando le usure, fomenta i vizj di una turba di giovani, i quali, senza questo mezzo, sarebbero forse nella preziosa impotenza di proseguire la carriera della corruzione, e sostituisce ad una industria legittima ed utile un' industria ingiusta, inlegale e distruttiva.

Ecco come un solo errore di legislazione produce infiniti mali; ed ecco come le verità le più manifeste che lacerano di continuo il cuore di colui che scrive sulle leggi, rimangono ignote, o non sono bastantemente forti per destare dal loro profondo letargo coloro che hanno il dritto di farle. Che dovremo noi sperare da quelle che non sono suscettibili dell' istesso grado d'evidenza? Di tal natura sono quelle che siam nell' obbligo d'illustrare nel seguente capo.

CAPO LV.

De' delitti che non si debbono punire.

Dopo un lungo e nojoso esame delle azioni contrarie alle leggi che richiamar debbono il loro rigore, è giusto di osservare, se ve ne siano delle altre che richiederebbero il loro silenzio, piuttosto che la loro sanzione. Il suicidio è uno degli oggetti di questo esame. Le varie disposizioni delle antiche e delle moderne legislazioni, relative a quest'oggetto, aumentano la nostra incertezza, in vece di dissiparla. Cominciando dagli antichi legislatori, noi troviamo in Atene pre-

scritta la mutilazione della mano del suicida, e la ridicola proibizione di chiuderla nell'istesso tumulo, ove era riposto il rimanente del corpo (1). Noi troviamo anche nel celebre trattato delle leggi di Platone proposta una pena sepolcrale, ma meno ridicola, e meno indistintamente minacciata di quella di Atene (2). Noi troviamo in un'antica città della Francia (3) una singolare istituzione che Valerio Massimo ci ha conservata. Una bevanda velenosa era sempre dalla pubblica amministrazione serbata per uso di coloro che richiedevano ed ottenevano dal senato il permesso di uccidersi. Un preliminar giudizio di quest'augusta assemblea legittimava quest'atto, tutte le volte che veniva cagionato da motivi giusti e ragionevoli a' suoi occhi. Il timore di perder la felicità, della quale si era in possesso, o il desiderio di porre un termine alle sciagure che accompagnavan la vita, eran motivi ugualmente efficaci per indurre il senato a concedere la micidial bevanda. Noi troviamo finalmente nel corpo del romano dritto un titolo nel digesto, ed un altro nel

(1) Ε'αν τις αὐτὸν διαχειρίσηται, τὴν χεῖρα τῦτο πράξασαν ἀποκόπτειν, καὶ χωρὶς τῦ σώματος θάπτειν. *Qui sibi manus intulit, ei manus, quæ id perpetravit, præciditor, nec eodem cum corpore tumulo sepelitor.* Æschines *in Ctesiphontem.*

(2) *Sed quid de illo judicandum, qui proximum atque amicissimum cæde perdiderit, qui, dico, seipsum vita, et sorte fatorum, vi scelerata privaverit? non judicio civitatis, nec tristi et inevitabili fortunæ casu coactus, neque pudore aliquo extremo compulsus, sed ignavia, et formidolosi animi imbecillitate, injuste sibi mortem consciverit? Quæ purgationes et quæ sepultura huic lege conveniat, Deus ipse novit: proximi tamen hui genere ab interpretibus legibusque harum rerum hæc exquirant, et, quemadmodum ab his statutum fuerit, ita faciant. Sepultura igitur istis solitaria fiat, ubi alius nemo condatur, deinde in his locis sepeliantur quæ de duodecim regionis partibus ultima, deserta, innominataque sunt, sic obscuri, ut nec statua, nec inscripto nomine sepulcra notentur.* Plato *de legib. dial.* IX.

(3) Marsiglia.

codice su' beni di coloro che si son dati colle proprie mani la morte; e troviamo in tutte le leggi, in questi titoli comprese, distinto il caso del suicida delinquente, che si uccideva per isfuggir la condanna di un giudizio capitale, da quello, nel quale il suicidio era da tutt' altro motivo cagionato. Nel primo caso i beni del suicida erano confiscati, come se il giudizio fosse stato terminato ed eseguito, ma nel secondo la legge non minacciava pena alcuna, nè impiegava le sue importanti sanzioni contro le ceneri o l' innocente posterità dell' infelice che aveva cercato nel riposo della morte quella pace che una vita tormentata dalle sciagure e da' dolori gli aveva negata (1).

Molto lontana la detta legge dal condurre sopra un infame patibolo il cadavere del suicida; molto lontana dal privare la sua posterità de' suoi beni e dal covrirla dell' ignominia della pena del suo disgraziato parente; essa non vedeva nel suicida altro che la perdita di un cittadino che si era volontariamente esiliato dalla patria per trovare lungi da essa l' ignota e desiderata felicità. Contenta del naturale ostacolo che oppone a questo delitto l' amor della vita, persuasa della sua impotenza contro un uomo che col delitto istesso dimostra di non temer la morte, la legge credè più giusto è più decente di lasciarlo impunito, che esporre le sue sanzioni alla derisione della moltitudine, al manifesto disprezzo del delinquente, e ad una perfida violenza sulla sua innocente posterità.

Queste ragioni che ispirarono l' indulgenza de' legislatori di Roma riguardo ad un delitto, che non può

(1) Veggansi le leggi rapportate ne' due citati titoli *de bonis eorum, qui mortem sibi consciverunt*. L' espressioni combinate di queste leggi sono le seguenti: *Si quis in patientia doloris, aut tædio vitæ, aut morbo, aut furore, aut udpore, mori maluit, non animadvertatur in eum.*

esser cagionato che da un disordine delle facoltà fisiche e morali dell'uomo, non sono state ammesse da' moderni legislatori dell'Europa, malgrado il cieco rispetto ch'essi han mostrato per le romane leggi. In Francia (1), in Inghilterra (2), in molti altri paesi dell'Europa la legge inveisce contro il cadavere del suicida; chiama in giudizio l'essere che ha terminato di vivere e di sentire; istituisce contro di lui un'accusa ed un processo; condanna ad ignominiose esecuzioni il suo corpo; confisca i suoi beni; e punisce in questo modo, non il delinquente che ha violata la legge, ma il figlio che ha perduto il padre, e la vedova ch'è rimasta priva del suo marito. Io non voglio far l'apologia di un'azione che la religione detesta, e che le leggi non debbono approvare. Io non voglio moltiplicare il numero degl'intrepidi discepoli di Zenone e de' fanatici individui della setta stoica. Io non ignoro ciò che Plutarco (3), Seneca (4), Marco Aurelio (5), l'abate di s. Cirano (6), Maupertuys (7), e molti altri filosofi hanno scritto e pensato in favore di quest'azione; ma son molto lontano dal dichiararmi del loro partito, come sono anche molto lontano dall'impegnarmi a confutarli. Io dirò soltanto, che l'uomo è obbligato a fare il maggior bene che può a' suoi simili, e che a niun uomo mancano i mezzi da soddisfare a questo dovere, finchè ha la volontà di farlo. O ric-

(1) Vedi Domat *Supplemento al dritto pubblico lib.* III. *tit.* 7 *artic.* 19.

(2) Vedi Blackstone *cod. crim. d' Inghilterra cap.* XIV. Io son sorpreso nel vedere che quest'umano giureconsulto si sforzi a far l' apologia di questa ingiusta sanzione.

(3) Plut. *in varj luoghi delle sue opere.*

(4) Seneca *epist.* 70.

(5) M. Aurel. Ant. *lib.* 5. §. 30.

(6) S. Cirano *trattato sul suicidio*, *impresso a Parigi* nel 1609.

(7) Maupertuys *Essai de Phil. moral. chap.* 5.

co è povero, o potente o debole, egli può esser sempre il benefattore o l'istruttore degli altri uomini: egli può almeno aver la speranza di divenirlo. Togliersi la vita è l'istesso che privarsi del fondamento di tutti i mezzi adoperabili per adempiere questo sacro ed universal dovere. Ma, qualunque forza possa avere quest'argomento, io non m'impegno a sostenerlo. Io esamino questo oggetto da politico, e non da moralista; e, senza approvare il suicidio come lecito, condanno le leggi che lo puniscono, come inutili e come ingiuste. Io consulto l'esperienza, e questa mi fa vedere i suicidj non essere in alcun paese così frequenti, come lo sono in quelli, ove le leggi li puniscono con maggior rigore (1). Io consulto la ragione, e questa mi dice, che l'uomo che ha superato il più forte ostacolo, non può esser trattenuto dal più debole; che l'uomo che abborrisce tanto la vita, fino a concepire il disegno di privarsene, non può avere alcun'altra cosa così cara sulla terra che possa distogliernelo; che un padre tenero pei suoi figli, uno sposo tenero per la sua moglie non cerca di separarsene, e per colui che non lo è, la confiscazione de' beni lascia di essere un valevol freno; che finalmente l'ignominia che si sparge sul cadavere, non tratterrà la mano del suicida, il quale non può ignorare, che questa non priverà la sua memoria di quell'onore che non si appartiene alla legge nè di dare nè di torre, ma all'*opinione*, la quale non ne priva se non colui che ha violate le sue leggi. Io consulto i fondamentali principj della scienza legislativa, e questi mi dicono che, se la pena minacciata al suicida è inutile, è anche ingiusta; giacchè quando la pena non è efficace, manca il motivo che ne giusti-

(1) Niuno ignora, che la Francia e l'Inghilterra sono i paesi dell'Europa, ove i suicidj sono più frequenti, e dove le leggi sono più rigorose contro i suicidj.

fica l'uso; giacchè una sanzione impotente è una sanzione tirannica, perchè fa un male privato senza ottenerne un ben pubblico. Io consulto finalmente le inalterabili regole della universal giustizia, e queste mi dicono che l'individuo di una società vien liberato da tutt'i doveri che ha con essa, subito che rinuncia a tutt'i vantaggi che da essa gli provenivano; che, quando egli se ne proscrive volontariamente, questa non può punirlo che in un solo caso, cioè, quando egli le portasse la guerra, ed allora essa combatte piuttosto un suo inimico, di quello che punisca un delinquente; che, fuori di questo caso, l'esule, non essendo più individuo di quella società dalla quale si è disciolto, non è più subordinato alle sue leggi, non può più soggiacere alle loro sanzioni. Il suicida è l'esule, e la morte è l'atto, col quale egli rompe il nodo che lo univa alla società che lo metteva a parte de' suoi vantaggi, lo soggettava alle sue leggi, lo esponeva alle loro pene. Rotto questo nodo, egli non è più nè cittadino, nè suddito; egli non è più nè sotto la protezione delle leggi, nè sotto il loro impero. Ogni atto d'autorità che queste esercitano sù di lui, è una violenza, è un abuso della forza, e non un esercizio del potere.

Ecco le ragioni che m'inducono a collocare il suicidio nella classe di que' delitti che non si debbono punire. Io adotterei la distinzione delle romane leggi, e punirei il suicida delinquente che si è data la morte per isfuggire la condanna che aveva meritata, ma lo punirei come delinquente, non come suicida. Io farei eseguire sul suo cadavere, o sulla sua proprietà, quell'istessa pena che subita avrebbe se fosse rimasto in vita, e questo nel solo caso che la pena, alla quale era stato condannato, fosse stata pecuniaria o infamante, o quando il suicidio fosse stato posteriore alla condanna; poichè, se l'avesse preceduta, la legge che non

deve mai permettere che si condanni un uomo che non può difendersi, dovrebbe considerare come naturalmente morto il reo, e per conseguenza estinta l'accusa che si era contro di lui intentata. Il lettore che ha presenti le mie idee sul sistema penale, conoscerà i motivi ed i vantaggi di questa disposizione.

Dal suicidio io passo a' delitti *d' incantesimo*, *magia*, *sortilegio*, *stregoneria*, *divinazione*, *augurio*, *interpretazioni di sogni*, *incubismo*, *succubismo ec.*, nomi per sempre memorandi nell' istoria delle sciagure, degli errori e della superstizione de' popoli, nomi che, dopo aver bagnata di sangue l'Europa, avrebbero dovuto sparire da' suoi codici, ma che ignominiosamente pe' nostri legislatori, vi conservano ancora il loro posto, e non lasciano di fare, dove più e dove meno, qualche strage, malgrado i progressi de' lumi e della coltura, e malgrado la decadenza del fanatismo e della superstizione.

La romana legislazione che ci ha somministrato un opportuno esempio in favore dell' impunità del suicidio, non ci offre l'istesso spirito di moderazione e di filosofia riguardo a' delitti, de' quali qui parliamo.

Che tra le leggi regie, inserite quindi nelle decemvirali tavole, noi troviamo immolato a Cerere l'incantatore delle biade altrui (1); che tra le istesse leggi noi troviamo punito come omicida colui che proferito aveva contro di alcuno il magico incantesimo (2); la superstizione che accompagna sempre l'infanzia de' popoli, e ch'è l'ancella della loro barbarie, previene la nostra sorpresa, e ci richiama alle universali idee del

(1) *Qui. Fruges. Escantassit. Suspensus. Cereri. Necator.* Plinio *nel lib.* XXVIII. *dell' istoria naturale cap.* 2, e Seneca *nel* IV. *libro delle questioni naturali* ci han conservata questa legge.

(2) *Qui. malum. Carmen. Incantassit. Parricida. Estod.* Vid. Plin. *ibid.*

solito corso delle nazioni e de' popoli. Noi non abbiamo a far altro che rivolgerci a' codici della posteriore barbarie, per trovare i costanti effetti dell' istessa causa (1).

Che sotto l' impero di Costantino noi troviamo adoperato il fuoco e le fiere, contro gl' infelici che questi errori avevano sedotti (2); la feroce devozione di quest' imperatore che credè di onorare il vessillo della croce colla persecuzione e colle stragi, ci fa piangere sulla sorte delle vittime che furono immolate al suo preteso zelo, ma non può destar la meraviglia in coloro che sono avvezzi ad osservare gli effetti funesti del fanatismo, allorchè è combinato colla ferocia e col potere. Noi non ci meravigliamo neppure, che l' istessa causa abbia prodotti gl' istessi effetti sotto il governo degl' imbecilli suoi successori (3).

Ma che ne' tempi di Silla (4), di Tiberio (5) e di Claudio (6), che sotto l' impero istesso di un filosofo

(1) Veggansi il *codice de' Visigoti lib.* VI. *tit.* 2. *de maleficis, ac consulentibus eos*; il *codice de' Longobardi lib.* II. *tit.* 38. *de Hariolis*; le *costituzioni Sicule lib.* III. *tit.* 42. *de correctione poculum amatorium porrigentium, vel ementium. Leg.* 3. *et capitula Caroli Magni lib.* VI. *cap.* 72.

(2) *L.* 3. *cod. de malef. et mathem.*

(3) Veggansi le due leggi di Costanzio, e le altre due di Valentiniano e Valente, inserite nell' istesso titolo del *codice de malefic. et mathemat.*

(4) Veggansi i varj delitti compresi nella *legge Cornelia de Sicariis in Pauli receptar. sententiar. lib.* V. *tit.* 23. §. *Magicæ artis conscios.*

(5) Tacito ci dice *nel lib.* II. *de' suoi annali*, che sotto l' impero di Tiberio si esiliarono tutt' i maghi e gli astrologi, e che uno di essi, chiamato Pituanio, fu precipitato dalla sommità del campidoglio, e che un altro chiamato Marzio fu punito, secondo l' antico costume, fuori della porta Esquilina.

(6) Si trova nel *lib.* XII. *degli stessi annali* di Tacito un sanguinoso editto fatto dall' imperator Claudio contro gli astrologi. Queste replicate disposizioni delle romane leggi, contro questi delitti, suggerirono a questo autore la seguente riflessione: *Ma-*

(1), quando l'ignoranza e la barbarie erano sparite insieme colla libertà, quando l'ateismo era succeduto alla superstizione, quando i varj culti ammessi nell'impero eran, tanto dal filosofo, che dal magistrato e dal sacerdote, considerati come ugualmente utili e come ugualmente falsi, quando la tiara del pontefice, e le vesti dell'augure nascondevano un ateo, e i religiosi riti altro non erano che il soggetto o l'istrumento de' pubblici divertimenti o della nazional vanità; che in questi tempi, io dico, si ritrovi il mago confuso col sicario, l'indovino coll'avvelenatore, l'autore dell'incantesimo coll'omicida o col ribelle, la meraviglia deve necessariamente sorprendere l'animo di chi legge, e noi non possiamo spiegare simili fenomeni che con una riflessione, tanto trista quanto vera, cioè che gli effetti dell'ignoranza e della superstizione, sono molto più durevoli che non lo è la loro causa istessa.

Quello che avvenne in Roma è avvenuto ai moderni popoli dell'Europa. Le leggi dettate dall'ignoranza e dalla superstizione esistono, nel mentre che l'ignoranza è stata dissipata, e che la superstizione è stata suppiantata dall'irreligione e dall'ateismo. Se se ne eccettui la Francia (2) e l'Inghilterra (3), presso gli altri popoli le feroci leggi contro questi delitti non sono state abolite; e, se non sono così frequentemente eseguite come prima, questo dipende dalla virtù de' magistrati, e non dalla correzione del legislato-

thematici, genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper, et retinebitur. Tacit. *Hist. lib.* I.

(1) Alessandro Severo minacciò delle pene a coloro che portassero sospesi al collo alcuni superstiziosi rimedj contro la terzana e la quartana.

(2) *Una legge di Luigi* XIV. proibì a' tribunali di Francia di ricevere accuse di sortilegio ec.

(3) *Lo statuto* IX. *di Giorgio* II. *cap.* 5. ha prescritta la cosa istessa a' tribunali della Gran Brettagna.

re. Se il rispetto per l'opinione pubblica le fa tacere nelle grandi città e nelle capitali, nelle provincie e ne' villaggi, ne' tugurj dell'agricoltore e del pastore, esse cagionano, nell'oscurità e nel silenzio, molti occulti si, ma non meno funesti disordini. Chi crederebbe che in questo secolo, ed in un paese, ove la *riforma* è stata adottata, dove non sono nè inquisitori, nè frati, sia stata bruciata, non più che 35 anni fa, una donna come strega (1)? Chi crederebbe che molti paesi dell'Italia abbiano anche più recentemente vedute simili esecuzioni? Io farei torto al mio secolo, se mi sforzassi a dimostrare che simili delitti sono una chimera, che gl'imbecilli sono quelli che vi si danno in preda, e i delinquenti coloro che li puniscono. Io farei torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che, per allontanare gli uomini da questi errori, la derisione è molto più efficace della pena, l'istruzione più delle leggi, e lo spedale de' matti più del carcere, o de' roghi. Io farei finalmente torto al mio secolo, se cercassi di dimostrare che, per garantire un governo dall'ignominia di queste leggi, non basta l'addurre che esse non si eseguono; poichè le leggi debbono esser corrette ed abolite dal legislatore, e non dal magistrato; dal sovrano che le fa, e non dal giudice che le deve fare religiosamente eseguire.

L'altro delitto che non si deve punire, è l'usura. La legge non dovrebbe punirlo, ma non dovrebbe neppure proteggerlo. I rispettosi riguardi dovuti alla proprietà dovrebbero indurre il legislatore a lasciare al ricco la massima libertà nell'impiego delle sue ricchezze, e la coazione personale per la insolvibilità abolita ne preverrebbe gli abusi. Senza di questa, come si è os-

(1) Nel vescovado di Wirtzbourg si fece questa terribile esecuzione in persona di una vecchia convinta di stregoneria nell'anno 1748.

servato, il giovane libertino non troverebbe chi affidar gli volesse quelle somme che l'avaro gli accorda oggi ad enormi usure sotto gli auspicj di questa personale coazione; e l'avaro che non avrebbe la sicurezza di riavere il suo denaro l'impiegherebbe a tutt'altro, che a questo illecito e pericoloso negoziato. Egli non darebbe il suo danaro se non a colui che avesse beni da ipotecare; e colui che ha beni da ipotecare, non ha bisogno di ricorrere ad una enorme usura. La concorrenza degli oblatori preverrebbe il male, ed il delitto sarebbe impedito dall' interesse istesso del delinquente, senza l'opera della legge e della sua sanzione.

Un motivo ugualmente ragionevole richiamar dovrebbe il silenzio delle leggi sopra un vizio, che i codici di molte nazioni vietano come un delitto, ed inutilmente puniscono. Io parlo de' giuochi proibiti. L'inclinazione al giuoco, non altrimenti che le altre inclinazioni tutte, non conduce l'uomo al delitto, se non quando la ragione lascia di dirigerla. Finchè è sotto il suo impero, finchè non ha cagionato il delitto, non è suscettibile del freno della legge. Come azione essa è indifferente, come passione non è punibile. La sanzion penale non deve cadere che sul delitto. Il vizio dev' esser prevenuto dalle leggi, ma non punito.

Quando la passione del giuoco renderà ladro il giuocatore, allora egli sarà punito come ladro, ma non come giuocatore. La legge che punisce il ratto e l'adulterio, punisce essa l'amore? Tutt'i delitti dipendono dal disordine delle passioni, ma le leggi han dovuto contentarsi di punir gli effetti e di semplicemente diriger le cause. La passion della gloria che ha prodotte tante virtù, ha anche cagionati tanti delitti. L'ignoranza del gran sistema legislativo ha fatto credere a' legislatori di poter ottenere colle leggi penali quello che conseguir dovevano da tutt'altro mezzo.

Essi han voluto sempre andare direttamente al loro oggetto, quando dovevano andarvi per la strada più curva. Essi hanno lesa la libertà dell'uomo, e smarrito il loro scopo. Contenti di aver punito il vizio essi han trascurato di prevenirlo. L'inopportunità del mezzo ha fatto trionfare il vizio, ed ha prodotto il disprezzo della legge. Ecco ciò che si osserva in una gran parte delle disposizioni de' nostri codici, ed ecco ciò che più evidentemente si trova in quelle che riguardano la proibizione de' giuochi. L'impotenza della sanzion penale contro questo vizio si è manifestata in tutte le nazioni che l' hanno adoperata. Luigi XIII. giunse fino a dichiarare infami, intestabili ed incapaci di ottenere uffizj reali coloro che giuocato avrebbero a' giuochi di azzardo. Il pubblico fu irritato dalla ferocia della pena, e dall' abuso dell' autorità: si chiusero le porte che si tenevano aperte, e si giuocò come prima (1).

Io conchiudo questo articolo con una riflessione di Tacito, che mi si offre opportuna a questo argomento: *Nescio si suasurus fuerim omittere potius prævalida et adulta vitia, quam hoc adsequi, ut palam fieret quibus flagitiis impares essemus* (2).

CAPO LVI.

Appendice all' antecedente capo.

Un errore di alcune moderne ed antiche legislazioni, è l' oggetto di questo capo. Sotto il regno di Lui-

(1) L' imbecille Giustiniano credette di poter tutto ottenere dispensando il perditore dal pagamento, e dandogli il dritto di ripetere la somma perduta dal suo vincitore, quando l' avesse pagata. Egli dette a quest' azione la durata di cinquant' anni. Ved. la *L. 15. c ult. cod. de aleat.* Ma egli non si avvide che, per porre un ostacolo alla passione del giuoco, egli dava una pericolosa scossa alla buona fede ed all' onestà.

(2) Tacit. *annali lib.* 3. §. 53. in una lettera dell' imperatore Tiberio al Senato circa il lusso.

gi IX. in Francia fu solennemente appiccato un porco, che aveva ucciso un ragazzo. In una capitale dell'Italia, non ha gran tempo, si vide una simile esecuzione. Il popolo fu spettatore di un giudizio, e di un giudice che, con tutti gli apparati della giustizia e col braccio de' suoi ministri fece *mazzolare* alcuni cani, che avevan commesso il delitto d' aver seguito con troppo impeto il loro naturale istinto.

Presso gli antichi legislatori quest'errore fu anche più comune che tra' moderni. Una legge di Dracone condannava alla morte il cavallo, o altro animale che aveva ucciso, o creato del male ad alcuno (1). Pausania (2) ci fa sapere che questa si estendeva anche alle cose inanimate. Se una statua, un vaso, una colonna, cadendo uccidevano o ferivano l'uomo che tali cose osservava, o che vi si trovava sotto passando, un processo veniva subito formato, e la statua, la colonna, o il vaso micidiale condannato veniva ad esser messo in pezzi. I capi d'opera di Fidia e di Prassitele, erano ugualmente esposti al rigore di questa legge assurda, e le muse protettrici delle arti più d' una volta piansero insieme col popolo la perdita che si faceva delle loro più belle e più auguste produzioni.

La legge di Dracone non fu abolita da Solone; e Suida ed Eusebio ci dicono, che questa si trovava anche stabilita tra molti degli antichi popoli (3). Platone, Platone istesso non vide il vizio di questa legge assurda, ed egli ebbe la debolezza di prescrivere un giudizio, ed una pena contro il giumento omicida, o l' inanimata cosa che avesse recato l' istesso male (4). Tanto è ve-

(1) V. Guglielmo Bud. *nel suo commentario sulla lingua greca.*
(2) V. Pausania *in Eliac.*
(3) V. Euseb. *lib. v. de præpar. Evang.*
(4) *Si jumentum, aut aliud animal, hominem interficiat, nisi publico in certamine id fecerit, interfecti hominis propinqui*

ro che gli errori di un secolo rimangono spesso ignoti anche agli uomini più illuminati dell' istesso secolo, nel mentre che il più ignorante della posterità sorride sugli errori de' suoi padri, senza però riflettere a quelli che i suoi contemporanei han loro sostituiti.

Malgrado il rispetto che io ho per gli antichi legislatori, e pel filosofo profondo che ho citato, io trovo puerile ed assurda questa penal sanzione contro il giumento o l' inanimata cosa. Io trovo ch' essa discredita la legge, profanando le sue sanzioni; ch' eccita il riso in vece del rispetto; che può in cento casi lasciare impunito l' uomo delinquente, per punir l' istrumento ch' egli ha adoperato per delinquere; che può, in cento altri casi, punir maggiormente la minor negligenza del padrone della statua di Prassitele, che la negligenza maggiore del padrone del vaso del più ignorante degli artefici; che può maggiormente punire l' infimo grado di colpa del padrone di un cavallo, che il massimo grado di colpa del padrone di un cane. Senza romper la statua, o il vaso micidiale; senza condannare alla morte il giumento o il bue che ha ucciso l'uomo; perchè non punire la negligenza o il dolo del padrone del vaso, della statua, del giumento o del bue in quel grado di *colpa* o di dolo, che dalle circostanze che hanno accompagnato l' evento viene indicato? La pena verrebbe allora a cadere sul delinquente, e

id judicibus deferant, et agrorum curatores illi, quibus quotquot propinquus ipse mandavit, judicent, et damnatum jumentum extra regionis fines interficiant. Quod si quid inanime, præter fulmen aut aliud telum divinitus missum, anima hominem cadentem ipsum, aut ipsum cædens, privaverit; genere propinquus interfecto proximum in vicinia ad hoc constituat judicem; atque hæc, et cætera, prout erga mortuum ipsum convenit, pro sui ipsius, et cognationis totius expiatione, perficiat. Quod vero damnatum fuerit, ut de animalibus dictum est, exterminetur. Vid. Plat. *de legib. dial.* IX.

non sull'istrumento del delitto; verrebbe ad esser proporzionata al grado del *delitto*; verrebbe anche ad esser proporzionata alla sua *qualità*; giacchè il vaso o la statua che cadendo poteva al più mutilare un uomo, ma non ucciderlo, produrrà, nell'istesso grado di colpa o di dolo, una pena inferiore a quella che cadendo poteva uccidere un uomo.

Il lettore che ha presenti le mie idee, vedrà che, col metodo da me stabilito, non si richiederebbe neppure una particolar legge per quest' oggetto.

CAPO LVII.

Dell' impunità.

" Che niun delitto rimanga impunito nella repubblica; che il fuggitivo istesso succumba alla vigilanza delle leggi ed alla loro sanzione; che la morte, i ferri, i flagelli, l'infamia, l'ignominia, la relegazione o le multe, siano sempre le appendici inevitabili della violazione delle leggi (1); che il malvagio disperi tanto di scampare il loro rigore, quanto confidar deve il cittadino onesto di goder della loro protezione (2); che l'impunità si consideri come il fomite del delitto (3); l'indulgenza pe' rei, come tante insidie tramate contro la probità e la civil sicurezza (4); le grazie mal impiegate, come tanti tor-

(1) *Peccatum nullum impunitum sit, neque profugus ullus aut impunis abeat; sed aut morte plectatur, aut vinculis, aut verberibus, aut ignobiliter sedendo standoque in sacris, ad extremitates regionis productus, aut pecuniis, ea qua diximus ratione, pœnas luat.* Plato *de legib. dial.* IX.

(2) Plato *ibid.*

(3) *Impunitate nihil periculosius est, quæ semper ad deteriora prolabitur. Ex libris Apoph. collec.* a Bartolomæo Magio.

(4) *Impunitæ injuriæ exemplum omnibus injuriam minatur.*

„ ti recati (1), il ritorno degli esuli, la libertà degli „ avvinti, il perdono de' condannati, come i manife„ sti segni della decadenza di una repubblica (2)"; ecco ciò che Platone, Cicerone, e l' antica filosofia han pensato sull'impunità, prima che alcuni moderni scrittori impiegata avessero la loro eloquenza per dimostrare queste non ignorate verità.

Montesquieu che ha così spesso dette delle cose false per dir delle cose spiritose; Montesquieu che ha voluto trovar tutto ne' suoi principj, ma che vi ha trovato spesso l' errore; Montesquieu, sull' oggetto del perdono e delle grazie, ha favorito il dispotismo senza avvedersene, ed ha mostrata la fallacia de'suoi principj volendoli applicare. Egli dice, che nelle monarchie *il principe deve perdonare, e la legge deve condannare:* egli dice, *che la clemenza del monarca è necessaria nelle monarchie, dove gli uomini son governati dall' onore, il quale spesso esige ciò che la legge proibisce* (3).

Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, le leggi, in vece d' essere l' ostacolo innalzato dalla forza pubblica contro le violenze private, saranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella porzione degl' individui della società, che non han saputo procurarsi il suo favore, e saranno l' oggetto della derisione e del disprezzo per lo schiavo avveduto,

Etenim si liceat impune lædere, quis tutus erit ab improborum violentia? Idem *ibid.*

(1) *Benefacta male locata malefacta arbitror. Ennius ex* Cic. *de offic. lib.* II.

(2) *Perditæ civitates, desperatis omnibus rebus, hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res judicatæ rescindantur. Quæ cum accidunt nemo est, quin intelligat ruere illam rempublicam.* Cicer. VII. *in Verr.*

(3) V. *Lib.* VI. *cap.* 21. *dello Spirito delle leggi.*

che può violare impunemente sotto gli auspicj di un eunuco o di una favorita. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il principale interesse del cittadino non sarà dunque di ubbidire alle leggi, ma di piacere al monarca. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il giudice dunque che ha esposta venale la giustizia, il magistrato che si è reso reo di concussione e di estorsione, il generale che ha venduta all'inimico della patria la sicurezza e la gloria della nazione, il ministro che si è servito del suo potere per arricchire la sua famiglia e per opprimere i suoi competitori, basta che conservino una parte delle ricchezze che hanno acquistate, per gittarla opportunamente nelle mani della concubina o del favorito del monarca, quando i loro delitti venissero manifestati, per essere sicuri della loro impunità, nel mentre che tutto il rigore delle leggi verrebbe a piombare sopra l'infelice che non ha saputo violarle tanto, quanto si richiedeva per rendersi ad esse superiore. Se finalmente *la clemenza del monarca è necessaria nella monarchia, dove gli uomini son governati dall'onore, il quale spesso esige ciò che la legge proibisce*, o bisogna dire che nella monarchia sia necessario, che il principio che fa agire il cittadino sia in opposizione colle leggi che debbono dirigerlo, ciò che sarebbe un assurdo, o bisogna dire con maggior verità, che il principio che anima la monarchia sia tutt'altro che l'*onore*. Quando vi è opposizione tra alcune leggi civili, ed alcune leggi dell'opinione, il legislatore abolirà le prime, finchè non abbia corrette le seconde. Così nella monarchia, come nelle repubbliche, egli non concederà il perdono a colui che ha violate le une per non disubbidire alle altre, ma toglierà l'opposizione istessa. Questa operazione formar dovrebbe una delle principali sue cure; ma questa operazione sarebbe,

secondo il sistema di Montesquieu, perniciosa nella monarchia, giacchè le leggi dell' onore, quelle istesse che sono le più contrarie all' ordine sociale, non potrebbero essere corrette, senza indebolirsi o distruggersi il principio istesso che secondo lui anima il governo.

Ecco come i bei detti e le brillanti espressioni scompariscono agli occhi del lettore che medita e combina il sistema delle cose, nel mentre che impongono un vergognoso rispetto agli spiriti superficiali e mediocri, i quali leggono per noja, e giudicano per consenso.

I principj dunque stabiliti dall' autore dello Spirito delle leggi non debbono formare una valevole eccezione in favore dell' impunità nelle monarchie. Noi diremo che, in questo governo come in tutti gli altri, le leggi debbono esser dolci e moderate, ed il sovrano inesorabile; noi diremo che se il dritto di far la grazia a' delinquenti non si vuol considerare di sua natura come abusivo, non si può dubitare che, nella maggior parte de' casi, l' esercizio di questo dritto è una ingiustizia commessa contro la società; che la cura di conservare e difendere la sicurezza pubblica e la tranquillità privata, dev' essere il primo dovere della sovranità; che la clemenza ch' è in opposizione con questo dovere, è una debolezza, un vizio manifesto; che la virtù che si chiama con questo nome, deve manifestarsi nella correzione delle leggi ingiuste e feroci, e non nel privarle del loro rigore; che ogni grazia conceduta ad un delinquente è una derogazione della legge; che, se la grazia è equa la legge è cattiva; e, se la legge è buona la grazia è un attentato contro la legge; che nella prima ipotesi bisogna abolir la legge, e nella seconda rifiutar la grazia; che questa regola non è suscettibile di eccezione, che in due soli casi, primo quando nella persona del delinquente concorrono i grandi meriti personali e le grandi speranze, che i

suoi talenti e le sue virtù offrono alla patria; quando nel suo delitto si manifesti piuttosto l'impeto di una passione, che la depravazione del cuore; quando, e i giudici che l'hanno giudicato, ed il popolo ch'è stato testimonio delle sue virtù e de'suoi servigi, reclamino la sua grazia, e la momentanea sospensione della legge; quando, in una parola, l'impunità, in vece di offrire un adito al delitto, somministrerebbe un incoraggiamento alla virtù; ecco il primo caso. Il secondo è quello di una popolazione intera delinquente. Quando un gran numero di cittadini vien sedotto da uno spirito torbido ed inquieto; quando una città, un villaggio intero, si rende complice di un delitto; quando la pena dalla legge prescritta lascerebbe un vuoto pernicioso o nella popolazione, o nell'agricoltura, o nelle arti, allora la salute della repubblica che dev'essere la suprema legge dello stato, può esigere il silenzio dalla particolar legge che destina a ciaschedun complice la sua pena; allora la paterna mano del padre della patria può sottoscrivere il decreto del perdono o della pace; allora la spada della giustizia, dopo aver percosso il capo degli autori del delitto e de' principali rei, può esser rimessa nel suo fodero senza recar detrimento alcuno alla pubblica tranquillità. Fuori di questi due casi, io non ne veggo altri che, supposta la perfezione della criminal legislazione ed il vigore della giustizia pubblica, richieder debbano l'impunità.

La reggia, il trono, il tempio e l'ara, offrir non dovrebbero asilo alcuno al cittadino che ha violata la legge; non dovrebbero chiuder le loro porte alla giustizia che va a cercare la sua vittima, e che dovrebbe avere il dritto di strapparla dalle braccia del re, dal grembo istesso di Giove. La maestà del trono, la sede del re, il tempio, l'ara, l'immagine del nume, molto

lungi dall' esser vilipese verrebbero onorate dal trionfo della giustizia e delle leggi (1).

La remissione della parte offesa non dovrebbe neppure richiamare in qualunque caso l' impunità del delinquente o la diminuzione della pena. Il dritto di punire è del sovrano che fa la legge, è del magistrato che l' applica a' particolari casi, e non dell'offeso. L'oggetto della legge, come si è dimostrato, non è la vendetta, ma la correzione e l' esempio. L' offeso può rinunziare alla riparazione del danno, ma non può privare la società di un esempio, ed il sovrano di un dritto che non si appartiene più al cittadino, da che lo ha depositato nelle sue mani.

Molto meno ammetter si dovrebbe come un ragionevol motivo d' impunità il perdono che si suol pro-

(1) Nel capo XXXV. di questa seconda parte, dove si è paragonato lo sviluppo del sistema penale collo sviluppo della società istessa, si è mostrata l' origine degli asili. Si è detto che nel tempo, nel quale si conservava ancora la naturale indipendenza tra gl' individui della barbara società, per porre un freno alla vendetta dell' offeso, per fare che il suo sdegno si raffreddasse in maniera da potersi dar luogo alla transazione, il primo passo che si fece, fu di stabilire gli asili, i quali producevano questo salutare effetto. Il difetto delle leggi e della forza pubblica, l' imperfezione di questo nascente stato della società, richiedeva questo rimedio così opportuno in quello stato di cose. Ciò che ci dice Diodoro *lib.* III. sull' asilo di Samotracia; ciò che ci dice Pausania (*in Atticis et Achaicis*) sull' evento di Filone rifuggito nel tempio di Minerva; ciò che ci dice Giustino (*Histor. lib.* XXVIII. *cap.* 3.) sull' evento di Laodamia rifuggita nel tempio di Diana; e ciò che c' indicano i tragici Greci, e tra gli altri Euripide nell' *Andromaca* v. 256., e nell' *Ercole furente* v. 240., ci prova la verità di questa nuova idea che noi abbiamo appoggiata su i più luminosi documenti della storia eroica, e non per altro motivo abbiamo qui ricordata a chi legge, se non per mostrargli, come le reliquie della primitiva barbarie si conservano nello stato della società più civilizzata, senza riflettere alla diversità infinita delle circostanze che rendono utile in un tempo, ciò che non solo diviene inutile, ma anche pernicioso in un altro.

mettere ad un complice per la scoverta degli altri. Quando la santità delle leggi non fosse incompatibile con un rimedio che ha il più vile tradimento per mezzo; quando non fosse un indizio di debolezza e d'impotenza, il vedere che la legge implora l'ajuto di chi l'offende; quando l'esperienza non ci avesse mostrato, che in questi casi il più malvagio è ordinariamente quegli che scampa il rigore della pena; la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è inefficace a produrre l'effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell'effetto opposto.

La speranza, o la sicurezza dell'impunità concessa alla delazione del complice, in vece di distogliere, renderà più ardito il malvagio avveduto ad intraprendere il delitto che ha bisogno del concorso di più uomini. Prima di sedurre i suoi compagni all'intrapresa del delitto, egli ha già concepito il pravo disegno d'immolarli alla sua sicurezza, quando vedesse prossima la scoverta de'rei. Ciascheduno de'suoi compagni, prima di aderire, formerà l'istesso disegno. La speranza dell'impunità allignerà ugualmente in tutti questi perfidi cuori, e li renderà più arditi all'intrapresa. Ciascheduno vedrà nella delazione il suo sicuro asilo, e con questa lusinga il terrore della pena sarà ugualmente indebolito in ciascheduno de' complici dalla comune speranza dell'impunità; il delitto sarà incoraggiato dal mezzo istesso che la legge adopera per punirlo; ed il legislatore deluso nelle sue speranze vedrà con rimorso i funesti effetti di un rimedio che, ancorchè utile, dovrebbe essere abbandonato come contrario alla veneranda dignità delle leggi.

CAPO LVIII.

Conchiusione di questo terzo libro.

Dopo aver mostrati i funesti effetti degli opposti vizj dell' indulgenza e della ferocia, dell' impunità e del soverchio rigore, dopo aver proscritto dal codice penale tutto quello ch' era straniero a' suoi oggetti, e che l' interesse, l' ignoranza e la superstizione vi avevano intruso; dopo aver enumerata e divisa nelle varie classi la confusa serie de' delitti, dopo aver portato l' ordine e la chiarezza in questo caos informe; dopo aver distinti i delitti per le loro *qualità* e pe' loro *gradi*, pe' varj patti che con essi si violano, e per la maggiore o minor malvagità che si può mostrare nel violarli; dopo aver ridotte ad una general misura tutte quelle circostanze che in uno stesso delitto indicar possono questa maggiore o minor malvagità che ne forma il *grado*; dopo avere osservati, misurati e distinti, tutt' i materiali delle pene, e sviluppati i generali principj che debbono dirigerne l' uso; dopo aver portati i nostri sguardi profondi su i varj gradi d' infanzia e di maturità de' popoli, su i varj loro governi, religioni, caratteri, costumi, climi, situazioni, ricchezze, produzioni, terreni, in poche parole, su tutte le diverse circostanze politiche, fisiche e morali de' popoli, ed osservata l' influenza che queste aver possono, sul sistema penale; dopo aver fatto vedere quali siano i confini degli spazj delle pene nella moderazione compresi; e dopo aver cercato nella ragione, nella giustizia, nell' interesse pubblico e nell' oggetto istesso delle pene i motivi che debbono distogliere il legislatore dall' oltrepassarli; dopo aver mostrato come i materiali delle pene, in questi spazj compresi, si moltiplichi-

no e s'equilibrino a quelli de' delitti tra le mani del legislatore umano e filosofo, e si diminuiscano tra quelle dello stolto e del tiranno; dopo aver combinato il sistema del *codice penale* con quello della *procedura*; e mostrata la possibilità di distruggere l'arbitrio del giudice nella destinazione della pena; dopo avere, in una parola, coll'una e coll'altra parte delle criminali leggi mostrato, come allontanar si possa dall'innocente lo spavento, dal delinquente la speranza, da' giudizj l'errore, e dalle condanne l'arbitrio, noi possiam lusingarci di aver corrisposto al vasto piano che ci eravamo proposti in questo libro. Ma questo piano sarà forse creduto mancante, per non aver io scritta una sola parola sopra un oggetto così interessante, come lo è quello di prevenire i delitti? La mia apologia è così evidente, come lo è la causa istessa che la produce. Se io non iscrivessi la Scienza della legislazione, ma la scienza delle criminali leggi; se le mie vedute si limitassero a questa parte sola di questo immenso edificio, questo importante oggetto non sarebbe sicuramente sfuggito dal mio esame. Ma quest' oggetto non è forse sparso in tutta l'opera che io scrivo?

Qual altro è il mezzo di prevenire i delitti, se non quello di perfezionar la legislazione? Tutte le sue parti non corrispondono forse a questo fine? Qualunque sia la loro particolare destinazione, l'effetto della loro perfezione non è forse costantemente combinato con quello, del quale qui si parla?

Se le leggi politiche ed economiche son destinate a moltiplicar gli uomini, a richiamar le ricchezze nello stato, ed a ben partirle; se i loro mezzi sono la suddivisione delle proprietà, la moltiplicazione de' proprietarj, la diminuzione de' violenti celibi, la distruzione degli ostacoli che si oppongono a' progressi dell' agricoltura, delle arti e del commercio; la correzio-

ne e la perfezione del sistema delle contribuzioni e de' dazj; il loro equilibrio co' bisogni dello stato e coll' opulenza pubblica; la difesa del colono, dell' artista e del negoziante dalle ingiustizie, dalle vessazioni, e dalle trame di una percezione iniqua e dispendiosa; la soppressione ed il compenso delle cause che restringono le ricchezze in poche mani, che le richiamano nelle capitali, che ve le lasciano languire senza ritorno nelle provincie e senza scolo; se questi sono gli oggetti e i mezzi delle leggi politiche ed economiche (1), chi non vede che i loro effetti saranno necessariamente combinati colla diminuzione di tutti que' delitti che procedono dal celibato violento; dalla difficoltà de' matrimonj; dal ristagno delle proprietà; dalla preferenza che si dà all' ozio, quando la fatica non ci somministra quel che fa d' uopo per vivere con un certo comodo; dalla necessità di violar le leggi, quando queste non provveggono alla nostra conservazione ed ai nostri bisogni; dalla discordia, dalle violenze, da' risentimenti e da' vizj che produce e promuove l' eccesso dell' opulenza da una parte, e l' eccesso della miseria dall' altra?

Se l' immediata destinazione delle leggi criminali è di punire i delitti, qual altro è il lor oggetto, quale il loro effetto, se non quello di prevenirli? Quando la sicurezza della pena fosse costantemente accompagnata alla volontà di delinquere in quanti casi l' ostacolo della legge trionferebbe dell' impeto delle passioni? Il solo timore dell' infamia ben maneggiato non basterebbe forse a prevenire due terze parti ne' delitti che sarebbero suscettibili di questa sanzione? Un piano di procedura, qual è quello che si è da noi proposto, quanti delitti preverrebbe ne' giudici, quanti ne pre-

(1) Vedi l' antecedente libro.

verrebbe negli altri ministri della giustizia, quanti ne preverrebbe in tutti gli altri ordini dello stato? Quando il potere, la nobiltà, le ricchezze non fossero un titolo d'impunità; quando l'imparzialità della legge fosse unita all'imparzialità de' giudizj, le oppressioni sarebbero meno frequenti, e meno frequenti sarebbero le illegali vendette. Il potente rispetterebbe il debole, ed il debole oppresso, in vece d'impugnare il pugnale, ricorrerebbe alle armi della giustizia per vendicare i suoi torti.

Se l'oggetto delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica, è di formare il cuore e lo spirito degl' individui della società, di condurli alla virtù per la strada istessa delle passioni; di aggiungere al timore delle pene pe' delitti la speranza de' premj per la virtù; di sostituire a' pregiudizj ed agli errori i lumi e le verità, di distruggere quell'ignoranza che, nascondendo all'uomo i suoi veri interessi, lo conduce a' vizj che sono gli esordj de' delitti; lo induce a quelle azioni, dalle quali questa cognizione sola de' suoi veri interessi basterebbe a distoglierlo; lo priva di quell'elevazione di animo che si richiede, per conoscere ed apprezzare i piaceri della virtù e della stima di sè medesimo; gli fa cercare ed ottenere i suffragj dell'opinione pubblica in quelle azioni istesse che dovrebbero privarnelo; gli fa confondere le idee del bene e del male, e lo priva fin anche de' rimorsi; se tale è lo scopo di questa parte della legislazione (1), la diminuzione de' delitti non ne sarà forse la conseguenza?

Se le leggi che riguardano la religione, son destinate a proteggere e conservare il vigore di questa forza così efficace, a contenere le passioni degli uomini e

(1) Vedi nel piano generale di questa opera *l' analisi del IV. libro.*

à dirigerli al bene, anche allorchè son lontani dagli occhi della legge e de' suoi ministri; se i loro principali oggetti son di evitare i due estremi, vale a dire l'irreligione e la superstizione, de' quali, il primo priva lo stato dei vantaggi di questa forza, e l'altro ne fa l'istrumento de' delitti, della corruzione e dell'ignoranza. Se il disprezzo de' numi e le false massime di religione; se l'orgoglioso ateismo e la fanatica superstizione han forse cagionati più delitti tra gli uomini, che non ne han prodotti tutte le altre cause insieme combinate, se i mezzi che impiegar debbono le leggi per evitare questi due perniciosi estremi, correggono contemporaneamente, come si vedrà a suo luogo (1), un altro prodigioso numero di mali, de' quali il comune risultato è la pubblica depravazione; chi non vede quale argine vigoroso innalzato viene da questa parte della legislazione contro il torrente dei delitti?

Se le leggi civili, vale a dire quelle che riguardano la proprietà e gli acquisti, son destinate a difendere le private facoltà contro le trame dell'avidità e della frode (2); quando la scienza legislativa avrà perfezionata questa parte della legislazione, i delitti de' giudici, le prevaricazioni degli avvocati e le usurpazioni de' potenti saranno forse così frequenti?

Se finalmente l'oggetto delle leggi che riguardano la patria potestà ed il buon ordine delle famiglie, è d'innalzare un tribunale tra le mura domestiche; di dare alla famiglia un magistrato ed un codice; di non lasciare impuniti que' delitti che l'amore e l'onore obbligano ad occultare, ma che la paterna mano punirebbe nel silenzio, quando avesse il dritto di farlo; di

(1) Nel v. *libro di quest' opera*. Veggasi nel piano generale dell'opera, che ho premesso *l'analisi di questo libro*.
(2) Vedi al citato piano *l' analisi del lib.* VI.

abituare gl' individui della società fin dal loro nascere ad una dipendenza dolce, perchè temperata dall'amore; efficace, perchè combinata colla vigilanza; utile, perchè correggerebbe il vizio, allorchè non ha ancora avuto il tempo da fortificarsi; se questa è la destinazione di queste leggi, quando esse foggiate fossero sul piano che sarà da noi proposto (1), quanti obbrobrj di meno nasconderebbero le domestiche mura, quante contaminazioni di meno soffrirebbero i letti degli sposi, quanti libertini di meno conterrebbe la società!

Ecco come tutte le parti della legislazione concorrerebbero a prevenire i delitti, ed ecco come in una buona legislazione le leggi che sembrano più disparate tra loro, si soccorrerebbero scambievolmente, e tenderebbero a produrre effetti comuni.

Questa verità si renderà più evidente nel seguente libro.

Fine del terzo libro.

(1) Nell' *ultimo libro di quest' opera*, e che è stato accennato nel piano generale.

LA SCIENZA
DELLA
LEGISLAZIONE.

LIBRO IV.

DELLE LEGGI CHE RIGUARDANO L' EDUCAZIONE, I COSTUMI E L' ISTRUZIONE PUBBLICA.

PARTE PRIMA.

Delle leggi che riguardano l' educazione.

CAPO I.

INTRODUZIONE.

Un ignoto spazio percorre un viaggiatore ardito. Boschi orribili, maremme perigliose, antri spaventevoli, cespugli impenetrabili, strade anguste, tra loro intrigate e senza tracce si offrono in ogni passo a' suoi sguardi intimoriti. L' astro istesso del giorno, oscurato da dense nebbie, rare volte somministra un' incerta e momentanea guida che diviene anche inutile per gli ostacoli del suolo. A misura che s' inoltra, si moltiplicano gli ostacoli, il dubbio dell' inaccessibilità si fortifica, e s' indebolisce la speranza di sormontarli. Un silenzio spaventevole non viene interrotto che da' sibili de' serpenti, da' ruggiti delle fiere e dalle inutili grida dell' atterrito peregrino. Pochi scheletri sparsi nel vasto spazio sono le sole vestigia umane che incontra nel lungo cammino, e sono i tristi monumenti della sorte di coloro che l' han preceduto. La natura vaga e ridente altrove, pare che abbia in quello

spazio impiegate tutte le sue forze per mostrare i suoi prodigj nella sua istessa deformità. L' eccesso dello spavento raddoppia le forze del viaggiatore, e la sua costanza viene finalmente premiata. Un nuovo cielo, una nuova terra si presenta tutto ad un tratto a' suoi occhi. Un vasto piano sparso di piante e di fiori, irrigato da placidi fiumi, e diviso da strade amene e frequentate, forma il contrasto più delizioso tra lo spazio percorso, e quello ch'egli deve percorrere. L'ultimo passo è già dato; il peregrino è già su' limiti del nuovo suolo; e nel mentre che il suo corpo cerca in un breve riposo il ristoro delle sue forze, il suo cuore penetrato da' teneri sentimenti della riconoscenza, benedice la tutelar Divinità che l' ha protetto nel periglioso cammino.

Ecco i due opposti stati, ne' quali si è ritrovato e si ritrova oggi il mio spirito. Scrivendo il libro delle criminali leggi io non ho avuto che orrori innanzi agli occhi, che ostacoli da superare, creduti finora insuperabili, che errori da contrastare, pregiudizj da urtare, interessi privati da ledere, mostri antichi e fiere spaventevoli da combattere. L'esperienza, quest' astro della ragione, invece di guidarmi, non facea che aumentare la mia incertezza, mostrandomi l' imperfezione delle antiche e moderne legislazioni, e l'inutilità degli sforzi che si sono fatti in tutt' i tempi, per correggere e perfezionare questa parte la più antica e la più viziosa de' civili codici. Se io consultava gli antichi scrittori, in compenso d'un picciolo numero di verità rare volte applicabili allo stato presente delle cose, io trovava un immenso numero di errori. Se consultava i moderni, io trovava un minor numero di errori, ma anche un più piccolo numero di verità, e negli uni e negli altri l' impossibilità riconosciuta di perfezionare questa parte della legislazione.

La giurisprudenza romana, composta da' varj frammenti delle leggi d' un regno eroico, di una repubblica aristocratica, di una democrazia mista e di un dispotismo ora simulato, ora feroce, ora dolce ed ora superstizioso e fanatico, m' immergeva in un laberinto, nel quale in ogni passo io vedeva il rischio di perdermi. La giurisprudenza posteriore, e quella particolarmente de' nostri tempi, qual altro caos presentava ai miei occhi, quanti altri ostacoli opponeva essa alla scoverta dell' ignorata verità! Il solo impegno d' osservare ciò che si era pensato, scritto e stabilito ne' varj tempi, ne' diversi stati delle società e ne' governi diversi, non avrebbe dovuto forse bastare a scoraggiarmi da un' intrapresa, nella quale gl' istessi soccorsi divenivano ostacoli, e le guide che mi si offerivano, non servivano ad altro che a facilitare il mio smarrimento?

Se a' dubbj dell' intelletto noi uniamo quelli del cuore, s' immagini ognuno qual doveva essere il mio stato nel vedermi sempre in mezzo a due estremi ugualmente perniciosi, *i pericoli dell' innocenza ed i mali dell' impunità*. Costretto a serbare quella linea ch' è ugualmente lontana da questi due estremi, qual timore doveva accompagnare ogni mio passo, quante misure da prendere prima di darlo?

L' interesse personale istesso non doveva forse unirsi alla congiura di tutti questi ostacoli? La sorte di tanti infelici che hanno avuto il coraggio di combattere le classi più potenti della società e gl' interessi de' corpi, non doveva forse annunciarmi i rischi, a' quali io mi esponeva imitandoli?

Finalmente il bisogno di osservar sempre gli uomini dall' aspetto del delitto e della malvagità, non doveva forse accrescere il mio scoraggiamento coll' esagerarmi di continuo la trista e perniciosa idea dell' inutilità degli sforzi per migliorarli?

Ecco la fedele dipintura dello stato, nel quale si è ritrovato il mio spirito, durante il tempo che mi sono occupato delle criminali leggi. Qual differenza con quello nel quale oggi si ritrova?

Una serie d' idee consolanti e piacevoli si presentano alla mia ragione. Il loro oggetto non è di punire il delitto, e di atterrire il malvagio; ma di premiar la virtù, e d' incoraggiare l' eroe.

La prima parte di questo libro mi obbliga ad osservar l' uomo in quella età, nella quale non ha ancora avuto il tempo di corrompersi.

La seconda mi obbliga ad osservarlo in quell' età, nella quale, preparato dall' educazione ed abbandonato all' immediata dipendenza delle leggi, dev' esser condotto alla virtù per la strada istessa delle passioni. La terza finalmente mi obbliga ad osservar l' uomo in quello stato d' istruzione ch' è necessaria per conoscere i suoi veri interessi, per distinguere i vantaggi reali dagli apparenti, per esser libero da quegli errori che ci fan prendere i prestigi della virtù per la virtù vera, i prestigi del male pel vero male, e i prestigi della felicità per la felicità reale.

L' esperienza, molto lontana dall' indebolire le mie speranze, non fa che renderle più vive cogli esempj che mi offre, in tutte l' epoche de' tempi, e presso le varie società. Essa è quella che mi fa vedere in quella celebre repubblica della Grecia i prodigi dell' educazione, e l' alterazione che questa recato aveva nella natura istessa dell' uomo. Essa è quella che mi fa vedere in Isparta il candidato (1) che, escluso dal consiglio de' trecento, gode che nella sua patria si sian trovati trecento uomini più degni di lui; il fanciullo che spira sotto i colpi di probazione che riceve sull' ara di

(1) Detto da Plutarco il Pederato (*in vit. Lycurg.*).

Diana, senza dare il minimo segno di risentimento o di dolore (1); l'Efebo che, nelle giovanili pugne dalla legge prescritte, muore piuttosto che dichiararsi vinto (2); la vedova che ringrazia i numi che il suo sposo sia morto difendendo la patria; e le madri di coloro che perirono nella battaglia di Leuctre, congratularsi a vicenda, nel mentre che le altre vedevano piangendo il ritorno de' loro figli vivi ma vinti (3).

Passando dall' educazione a' costumi, l' esperienza è quella che mi fa vedere in Roma i costumi riparare e supplire per tanto tempo a' vizj ed a' difetti delle leggi, della costituzione e del culto istesso. Essa è quella che mi mostra l' eccesso della patria potestà da una parte, e la moderazione, colla quale se ne faceva uso dall' altra; la libertà del divorzio e la perpetuità de' conjugi per più secoli; tanta crudeltà nelle leggi penali, e tanto rispetto per la vita de' cittadini; tanti disordini e sì poche rivoluzioni; tanti principj d' oppressione nel sistema del governo, e tanti istrumenti di libertà nelle virtù degl' individui; tanta ambizione

(1) Tutti gli antichi scrittori mostrano la loro meraviglia della prodigiosa tolleranza de' fanciulli spartani nel soffrire questa flagellazione, che in ogni anno si faceva loro sull' ara di Diana, per mostrar loro, dice Senofonte, che colui che soffre per breve tempo il dolore, gode quindi per lungo tempo delle lodi: Τοῦτο δὲ δήλωσαι καὶ ἐν τούτῳ βουλόμενος, ὅτι ἔστι ὀλίγον χρόνον ἀλγήσαντα, πόλυν χρόνον ἐυδοκιμοῦντα ἐυφραίνεσθαι. Eliano, Plutarco, Cicerone, e molti altri antichi scrittori ci assicurano, che alle volte morivano in questa flagellazione, senza neppure mandar fuori un sospiro. Vedi Elian. *lib.* XIII.; Plut. *de Institutis Laconicis* e Cicer. *Tusc. quæst. lib.* II. e V. e Seneca in quel suo *Opuscolo* ove esamina la questione, *come avvenga che, essendovi una provvidenza, i virtuosi soffrano de' mali.*

(2) *Adolescentum*, dice Cicerone *Tusc. lib.* V., *greges Lacedæmone vidimus ipsi incredibili contentione certantes pugnis, calcibus, unguibus, morsu denique, ut exanimarentur priusquam se victos faterentur.* Vedi anche Seneca *de Beneficiis lib.* V.

(3) Vid. Plut. *in Agesil.* et Ælian. *Var. Hist. lib.* XII. *cap.* 19.

nel senato, e tanta moderazione ne' senatori; tanto odio nella plebe, e tanta dolcezza ne' suoi risentimenti; tanto orrore per la monarchia, e tanta confidenza nella virtù dell' onnipotente dittatore. L' esperienza è quella che mi mostra il trionfo de' costumi sulla superstizione istessa. Essa è quella che mi fa vedere in mezzo agli dei abbominevoli della pagana mitologia, tra gli altari del delitto e delle passioni, il vizio disceso invano dal soggiorno eterno, e vigorosamente respinto da' costumi. Essa è quella che mi fa vedere applaudita la virtù di Lucrezia, nel mentre che si celebravano le dissolutezze di Giove; l' impudica Venere adorata dalla casta vestale; l' intrepido Romano sacrificare alla Paura, ed invocare il dio che aveva mutilato il padre, nel mentre che moriva senza risentirsi sotto i colpi del suo; in poche parole la santa voce de' costumi più forte di quella degli dei, conservare la virtù sulla terra, nel mentre che pareva che relegasse ne' cieli il delitto coi delinquenti.

L' esperienza istessa al contrario è quella che mi mostra l' impotenza delle leggi senza i costumi (1). Essa è quella che mi fa vedere, come in una società corrotta, i rimedj che si oppongono alla corruzione del popolo divengono essi medesimi una sorgente di corruzione. Essa è quella che mi fa vedere come la censura, destinata a conservare i costumi, diviene in un paese corrotto un' inquisizione detestabile, un flagello spaventevole, un istrumento delle oppressioni, delle vendette, degli attentati di coloro che apertamente attaccano la sicurezza de' cittadini; come, invece di reprimere la depravazione de' costumi, essa la sostiene e la fomenta, ponendo ignominiosi tributi sulla corruzione pubblica, sulla prostituzione, su' delitti istes-

(1) *Quid leges sine moribus vanæ proficiunt?* Horat. *lib.* III, *od.* 24.

sì; come in vece di reprimere la bassezza e la viltà, essa riempie la città di delatori e di spie, d'anime vili e di mercenarj infami che proteggono il vizio che li paga, e perseguitano la virtù che li disprezza. Essa è quella che mi fa vedere, come la religione istessa la più santa diviene in un paese corrotto una sorgente feconda di mali e di delitti. Essa è quella che mi fa vedere il tempio e l'ara del Dio della giustizia divenire il mercato, dove l'empio va a comprare l'espiazione delle sue colpe colle offerte di una porzione delle sostanze che ha rapite al pupillo ed alla vedova, e a sostituire con questo mezzo la tranquillità dell'innocenza a' rimorsi del delitto.

Passando finalmente da' costumi all'istruzione pubblica, l'esperienza è quella che mi fa vedere nelle moderne società europee l'istruzione e i lumi diminuire i tristi effetti della corruzione, ed innalzare il solo argine che oggi si oppone a' progressi del dispotismo e della tirannide.

Che ne sarebbe di noi, se in mezzo alla depravazione de' nostri costumi, a' vizj della nostra educazione, ed all'imperfezione delle nostre leggi; se, in mezzo ad un milione e quattrocentomila uomini sempre armati, e sempre pronti a difendere gli attentati de' padroni dell'Europa, i liberi scritti de' filosofi non inculcassero i luminosi principj della morale, non combattessero il vizio, non facessero arrossire il tiranno? Che ne sarebbe di noi, se l'opinione pubblica dai detti scritti maneggiata e diretta, non covrisse d'infamia il monarca che ordina una legge ingiusta, il ministro che la propone, ed il magistrato che la fa eseguire? Che ne sarebbe di noi, se i colpi arbitrarj dell'autorità onnipotente appena scagliati non incontrassero mille penne ardite, che li manifestano a tutti i popoli insieme coll'ignominia de' loro autori? Che ne sarebbe

di noi, se le virtù de' nostri principi non trovassero de' panegiristi eloquenti, e i loro vizj degli accusatori arditi? Che ne sarebbe di noi, se nelle nostre monarchie la voce della libertà non si facesse mai sentire al popolo, e non gli richiamasse la memoria de' suoi preziosi ed inalienabili dritti? Che ne sarebbe finalmente di noi, se i nostri monarchi istruiti da tanti luminosi scritti non avessero imparato a conoscere, che i loro interessi sono combinati con quelli de' loro popoli, che la loro forza dipende dalla pubblica prosperità, e che il loro trono è sempre vacillante, la loro corona sempre precaria, il loro impero sempre debole e sempre esposto, finchè non è sostenuto dalla felicità e dall' amore di coloro che debbono difenderlo?

Ecco come l' esperienza de' varj tempi e delle varie società, viene in mio soccorso per animare le mie speranze.

La ragione non fa che confermarle. Essa mi dice: se l' educazione in Isparta, se i costumi senza l' educazione in Roma, se nelle moderne monarchie l' istruzione pubblica senza l' educazione e senza i costumi, hanno avuto tanto potere; quale sarebbe il loro vigore, quali sarebbero i loro effetti, quando queste tre forze venissero insieme combinate e dirette da una savia legislazione?

Se il fiero Licurgo col soccorso dell' educazione potè formare un popolo di guerrieri fanatici, insuperabili nelladestrezza, nella forza e nel coraggio, per qual motivo un legislatore più umano e più saggio, non potrebbe egli formare coll' istesso mezzo un popolo di cittadini guerrieri, virtuosi e ragionevoli? Se l' educazione in Isparta ha potuto inspirare alle donne istesse una grandezza di animo ed una forza che ci sorprende, per qual motivo non si potrebbe sperare d' inspirar loro coll' istesso mezzo de' sentimenti nobili e generosi, pro-

prj a renderle più utili e più preziose alla patria, più care a' loro sposi, e più rispettabili ai loro figli? Se un educazione che combatteva la natura ebbe tanta forza, perchè non dovrebbe averne altrettanta quella che la secondasse e la soccorresse?

Se tra le domestiche discordie e le guerre straniere; se tra' perpetui contrasti dell' ambizione e della libertà, del patriziato e della plebe, del senato e de' tribuni; se, sotto una costituzione sempre incostante ed un governo sempre alterato; tra una religione senza morale, ed un culto che poteva corromperla allignò la virtù tra' Romani; perchè non potrebbe essa germogliare nel seno della pace e della tranquillità, in governi già rassodati e stabili, accanto ad una religione che perfeziona la morale, e soccorre il magistrato e la legge?

Se la penna del politico, del moralista, dell' istorico e del poeta, perseguitata dal governo, spiata dal magistrato, privata di libertà dalla legge, calunniata dal fanatico e dal potente, ha, malgrado tutti questi ostacoli, prodotti i più grandi effetti nelle moderne società dell' Europa, che non dovremmo noi sperarne, quando il governo l' incoraggiasse, il magistrato la protegesse, e la legge, senza privarla di libertà, la facesse concorrere a' suoi disegni?

Se i progressi delle cognizioni e de' lumi, ci han data, per così dire, la forza di dominare la natura, e di farla servire a' nostri disegni; se la mano potente dell' uomo dirige il fulmine, soggioga i venti, impone leggi alle acque, dà a' vegetabili ed agli animali nuove qualità individue, crea, per così dire, negli uni e negli altri nuove spezie secondarie, forma ed adopra nuovi fluidi, e sale, si sostiene, e viaggia colle ali dell' arte sugl' immensi spazj dell' etere; se il progresso, io dico, delle cognizioni e de' lumi, ci ha dato tan-

to impero sul mondo fisico, per qual motivo non potremmo noi sperare di acquistarne uno sul mondo morale? Quando una saggia legislazione dirigesse il corso dello spirito umano, quando, distraendolo dalle vane speculazioni, lo richiamasse interamente agli oggetti che interessano la prosperità de' popoli e la sorte degli stati, quest' acquisto non diverrebbe forse facile, e la perpetuità del ben essere di un popolo e della sua virtù, non lascerebbe forse d' esser creduto un problema irrisolubile?

Ecco gli oggetti del mio esame in questo libro, ed ecco i motivi che me lo fanno intraprendere con fiducia e coraggio. Io non ho che a rivolgermi allo spazio che ho percorso, per ricrearmi sulla veduta di quello che son per percorrere. L' educazione richiamerà le prime nostre cure. Deve ella esser pubblica? Può ella esserlo nelle grandi nazioni? Tutte le classi della società potrebbero esserne a parte? Quale dovrebbe esserne il suo scopo? Quali i suoi mezzi? Quale sarebbe il piano che potrebbe corrispondere a questo vasto disegno? Vediamolo.

CAPO II.

De' vantaggi e della necessità di una pubblica educazione.

Per formare un uomo io preferisco la domestica educazione; per formare un popolo io preferisco la pubblica. L' allievo del magistrato e della legge non sarà mai un *Emilio;* ma, senza l' educazione del magistrato e della legge, vi sarà forse un *Emilio*, vi sarà una città, ma non vi saran cittadini.

Se nelle domestiche mura un' educazione perfetta è un lavoro raro e difficile; se suppone il concorso favo-

revole della *natura*, dell'*arte* e delle *circostanze;* se un uomo dotato di tutte le virtù, de' più rari talenti, d'un carattere dolce e tollerante, di una indefessa costanza, della più profonda cognizione dell'uomo e dello sviluppo dello spirito umano, in tutti i momenti del giorno unicamente occupato ad osservare e dirigere il suo allievo, senza mostrargli nè d'osservarlo, nè di dirigerlo, ciò non ostante, per riuscire nella sua educazione, ha bisogno della favorevole disposizione, della natura del fanciullo e del moral carattere de' parenti, degli aderenti e de' domestici istessi; se un solo uomo malvagio o stupido che si avvicinasse per un sol momento al fanciullo, potrebbe distruggere il lavoro di più anni; se non vi dovrebbe essere, per così dire, un solo avvenimento nel lungo corso di questa educazione; che non fosse o preparato, o opportunamente impiegato per qualche oggetto dal saggio educatore; se i fatti, piuttosto che i detti, l'esempio piuttosto che i precetti, l'esperienza e non le regole, istituir dovrebbero il fanciullo; se l'arte e la condotta dell'educatore esser dovrebbe così nascosta all'allievo, che questi dovrebbe crederlo il suo compagno, il suo confidente, il suo amico, il suo collaboratore, piuttosto che il suo maestro ed il suo inspettore; se la curiosità dovrebbe guidarlo all'istruzione, la libertà al lavoro, ed il piacere all'occupazione; se tutto quello ch'è necessario a conservar l'ordine, e ad accelerare il progresso degli allievi nell'*educazione pubblica*, sarebbe un vizio imperdonabile nell'*educazione privata;* se l'oriuolo che regolar dee tutte le azioni nella prima, dovrebbe esser proscritto nella seconda; se l'uniformità necessaria nell'una, dovrebbe esser diligentemente evitata nell'altra; se l'emulazione che dev' esser adoperata in quella come istrumento di perfezione, dovrebbe essere in questa evitata come principio di vanità e d'invi-

dia; se in poche parole, tutte queste circostanze si richiedono per ottenere una perfetta educazione; e se appena è sperabile d' incontrarle nell' educazione d'un solo, come sarebbe mai possibile di combinarle nella pubblica?

Ma rivolgiamo ora la medaglia, ed osserviamone il rovescio. Che vi sarebbe mai da sperare dall' educazione, se questa fosse interamente abbandonata alle cure private? Quanti pochi sono gl' individui in una società, anche la più numerosa, che sarebbero nelle circostanze di procurare una buona educazione a' loro figli? Tra questi pochi individui quanto anche più picciolo sarebbe il numero di coloro che unirebbero il potere alla volontà; e tra questi ultimi, quanto anche più infinitamente picciolo sarebbe il numero di coloro che, potendo e volendo, riuscirebbero in questa difficile intrapresa?

L' ignoranza e la miseria nel basso popolo; la perdita de' parenti, e l' abbandono de' genitori negli orfani e negli esposti; l' assiduità e l' importanza delle occupazioni in quella classe di cittadini che vive col frutto della sua industria, o coll' impiego de' suoi talenti; le dissipazioni de' piaceri ne' ricchi; le distrazioni della vanità e dell' ambizione ne' nobili; l' esercizio delle cariche e de' pubblici impieghi ne' magistrati e ne' potenti; i pregiudizj e gli errori quasi universalmente adottati, e che sono diametralmente contrarj a' veri principj dell' educazione; l' effetto istesso dell' amor male inteso, e della debolezza così frequente ne' genitori; la cura eccessiva della fisica conservazione de' loro figli, e la timida sollecitudine di soccorrerli, anche quando il bisogno non lo esige, che dà a' fanciulli una certa pusillanimità ed una certa debolezza d' animo, che distrugge il coraggio e la confidenza nelle proprie forze; la poca considerazione e i pochi vantaggi, che

procurano le nojose e difficili funzioni di educatore, e la singolarità e profondità de' talenti, delle cognizioni, delle virtù e del moral carattere che richiederebbe quest' ufficio; la corruzione finalmente de' costumi che le buone leggi dovrebbero distruggere e riparare, ma che infelicemente si ritrova oggi introdotta in tutte le classi, in tutti gli ordini della società, non ci mostrano forse evidentemente quanto poco vi sia da sperare, e quanto da temere dall' educazione privata?

Se all' evidenza di queste riflessioni che ci mostrano l' impotenza dell' educazione privata, noi uniamo quelle che ci fan vedere i vantaggi della *pubblica*, noi non stenteremo a persuaderci della sua necessità, malgrado le inevitabili imperfezioni che l' accompagnano.

Cominciando dagli educatori, il loro numero dovendo esser meno esteso, e potendo il governo dare a queste cariche tutta quella considerazione che meritano, potendone formare un ordine di magistratura tra le più rispettabili dello stato, potendo loro offrire delle grandi speranze; non si stenterebbe molto a trovare uomini degni d'esercitare funzioni così rispettate. Scelti dal governo, e diretti dalla legge, essi sarebbero superiori a tutti que' pregiudizj, un solo de' quali basterebbe a rovesciare il più perfetto piano di educazione, e diriger potrebbero i figli della patria a seconda de' gran disegni del suo legislatore.

L'educazione essendo quasi interamente fondata sull' imitazione, il legislatore non avrebbe da far altro che ben dirigere i modelli per formar le copie. Queste non sarebbero, è vero, tutte ugualmente simili: molte rimarrebbero inferiori all' originale, alcune forse lo supererebbero; ma la maggior parte avrebbe almeno alcuni tratti di somiglianza, e questi tratti formerebbero appunto il *carattere nazionale*.

I fanciulli e i giovani, non altrimenti che gli adul-

ti e i vecchi, son regolati dall'opinione. Non è tanto l'evidenza della verità, quanto l'opinione che si ha della persona che la proferisce, che può produrre i più grandi effetti. Che il guerriero illustre, coverto di ferite, e circondato dalle corone de' suoi trionfi, predichi il coraggio e le virtù guerriere; che il magistrato invecchiato nella toga e nel foro insegni la giustizia, ed inculchi il rispetto per le leggi; che il cittadino più benemerito della patria inspiri l'amore per la madre comune: quali effetti non produrranno le loro istruzioni? Chi potrà dubitare della loro superiorità su quelle di un mercenario pedagogo?

Il più efficace de' mezzi, dice un profondo politico dell'antichità, *per conservare le costituzioni de' governi ferme e stabili, è di educarvi la gioventù a tenore della costituzione* (1). Questo grande oggetto si potrebbe forse ottenere senza una pubblica educazione? Chi più del sovrano può avere quest'interesse? Chi più di lui può averne i mezzi? Chi più del legislatore può conoscerne l'importanza ed il piano per riuscirvi?

L'uomo nasce nell'ignoranza ma non negli errori. Questi sono tutti *acquisiti*. L'infanzia, essendo l'età della curiosità e della imperfezione della ragione, è ordinariamente l'epoca di questo fatale acquisto. Se le orecchie de' fanciulli si rendono inaccessibili all'errore, la verità troverà lo spazio libero, e vi penetrerà senza stento. Un'educazione regolata dal magistrato e dalla legge sarebbe la sola che ottener potrebbe questo fine sul popolo, e questa educazione regolata dal magistrato e dalla legge, non potrebbe essere che la pubblica.

In qualunque governo, presso qualunque popolo,

(1) Μέγιςον ὄργανον πρὸς τὸ διαμένειν τὰς πολιτείας εἶναι τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας. Arist. *Polit. lib.* v.

l'opinione pubblica è ciò che vi è di più forte nello stato: la sua influenza, così nel bene come nel male, è massima; perchè è superiore così all'azione, come alla resistenza della pubblica autorità, e per conseguenza è di una somma importanza che venga rettificata, diretta e corretta. Tra' varj mezzi che il legislatore deve impiegare per riuscirvi, quale potrà esser più efficace di quello del quale si parla?

Una trista esperienza ci ha fatto più volte vedere l'ingresso de' lumi accompagnato in una nazione da interni torbidi, e da sanguinosi contrasti. Gl'inimici del sapere, superficiali e parziali osservatori dell'istoria, si sono serviti di questi fatti, come di tanti altri, per calunniarlo. Ma un imparziale e profondo osservatore ne deve attribuire a tutt'altro la causa. Quando una parte della nazione s'illumina, nel mentre che si lascia l'altra languire negli errori, il contrasto delle verità cogli errori ne dee produrre uno tra coloro che sono a parte delle une, e coloro che sono a parte degli altri. In questo contrasto la tranquillità interna vien turbata, il sangue si sparge, l'errore acquista il vigore che gli dà lo spirito di partito, e la verità gli ostacoli che le produce la taccia di sediziosa ed inquieta. Qual preservativo contro questi mali? Bisogna cercare di distruggere gli errori nel volgo, nel mentre che si cerca d'introdurre e di promuovere i lumi nell'altra porzione della società. Ma come riuscirvi senza una pubblica educazione?

Tra la serie delle passioni che agitano il cuore dell'uomo, ve ne sono alcune che hanno un rapporto così stretto colla virtù che se ne possono dire le madri. Il cuore della gioventù è aperto a tutte le passioni. La prima che se ne impadronisce, è quella che suole ordinariamente conservare per tutta la vita il suo impero sulle altre. Or la passione dominante è la sola che

può produrre i grandi effetti. L'interesse della società sarebbe che le passioni dominanti de' suoi individui fossero soltanto quelle che sono le più efficaci a rendergli utili allo stato e veri cittadini. Non si può dubitare, che dall'educazione dipende in gran parte questa scelta. Nell'educazione pubblica il legislatore potrebbe dunque trovare il mezzo più efficace per rendere più comuni quelle passioni ch' egli crede le più utili e le più conducenti.

A misura che i vincoli che uniscono i cittadini tra loro si moltiplicano, il corpo sociale acquista maggior vigore, e meno esposta è la sua libertà. La tirannia, dice il grand' uomo che poc' anzi ho citato (1), non può introdursi, nè conservarsi che seminando tra' cittadini la divisione madre della debolezza. Gl' inimici della tirannide avvicinarono sempre gli uomini, e i tiranni li separarono, li divisero. Avviciniamo dunque gli uomini fin dall'infanzia. L' abito di convivere in un' età, nella quale le cause della discordia son poche, deboli e momentanee, fortificherà la sociale unione, ed avvezzerà i cittadini a considerarsi tutti come membri d'un istesso corpo, figli d'un' istessa madre ed individui d'una sola famiglia; la disuguaglianza delle condizioni e delle fortune perderà una gran parte de' suoi tristi effetti; e la voce potente della natura che intima e ricorda agli uomini la loro uguaglianza, troverà le orecchie de' cittadini disposte e preparate ad ascoltarla. La mesta solitudine così perniciosa ne' fanciulli, perchè suole imprimere un certo che di tristo e di feroce ne' loro caratteri, sarà sostituita dall' energia che inspira la società degli uguali. Abituandosi a conoscere il bisogno ch' essi hanno, del concorso de' loro simili pei loro giuochi e pei loro piaceri, si

(1) Aristotile. Ecco l' origine del *divide et impera*.

avvezzeranno anche a mettere la loro parte nella riconoscenza e nelle attenzioni; e queste continue permute de' buoni ufficj non lasceranno di produrre nelle loro anime tenere l'amore della società e la pratica cognizione della reciproca dipendenza del genere umano: essi si avvezzeranno a conoscere la necesssità di sottoporre la loro volontà a quella degli altri, ad esser politi ed indulgenti, benefici e grati, ad abborrire l'ostinazione e i trasporti dell'ira, ed a circoscrivere ne' giusti confini il naturale istinto per la libertà.

Questi sono una parte de' motivi che ci debbono indurre a persuaderci de' vantaggi e della necessità della pubblica educazione. Lo sviluppo di questa importante teoria ce ne mostrerà degli altri.

CAPO III.

Dell' universalità di questa pubblica educazione.

Presso gli antichi, dove vi era educazione pubblica, questa era universale e comune. Minos (1), Licurgo (2) e Platone (3) pensarono uniformemente riguardo a quest'oggetto. Bastava non essere nè straniero, nè peregrino, nè servo, per essere escluso dalla domestica educazione, per dover partecipare della pubblica. I figli del soldato e del duce, del sacerdote e del magistrato, dell'ultimo cittadino e del capo della nazione, erano ugualmente educati, nudriti e vestiti. Compito appena il sesto anno della vita, la patria chiedeva a' parenti il fanciullo, e questi lo abbandonavano alle cure della madre comune (4).

(1) Strab. *lib.* x.

(2) Arist. *Polit. lib.* IV., dove parla de' fanciulli spartani: e Plut. *Instit. Lacon.*

(3) Plat. *de Legib. Dialog.* VII.

(4) Vide Plat. *de Legib. Dialog.* VII., et Nicolai Gragii *de Rep. Laced. lib.* III. *in Thesaur.* Græv. et Gron. *vol.* V.

Ma questo metodo ammirabile ne' popoli de' quali si parla, potrebbe mai aver luogo nelle moderne nazioni dell'Europa? Qual differenza tra una repubblica di poche migliaja di cittadini, ed una monarchia di più milioni di sudditi; tra le mura di una piccola città, e i confini d'un vasto impero; tra un popolo unicamente occupato nelle armi (1), ed una nazione contemporaneamente guerriera ed agricola, manifatturiera e commerciante; tra popoli, ove la più perfetta uguaglianza de' beni si trovava rare volte alterata (2), e popoli ove la maggior uguaglianza che si potrebbe sperare ed ottenere dalle buone leggi, sarebbe che non vi fosse l'eccesso dell'opulenza da una parte, e l'eccesso della miseria dall'altra (3)!

Queste poche riflessioni basteranno, io spero, per mostrarci la differenza che vi dev'essere, tra il sistema dell'educazione pubblica degli antichi, e quello dell'educazione pubblica dei moderni. L'uno e l'altro possono e debbono però rassomigliarsi in un solo articolo, e questo è quello dell'*universalità*. Se una sola classe di cittadini venisse esclusa dalla pubblica educazione, il mio piano sarebbe imperfetto e vizioso. Egli non estirperebbe il lievito della corruzione; egli perderebbe una gran parte de' vantaggi che noi abbiamo attribuiti all'educazione pubblica; egli lasce-

(1) In Creta, non altrimenti che in Isparta, la cultura della terra era abbandonata a'servi. Le mani libere non maneggiavano che l'arco e la spada: la zappa e l'aratro erano abbandonati a' Perieci in Creta, ed agl' Iloti in Isparta. Vid. Arist. *Polit. lib.* II., Strab. *lib.* XII., Athæn. *lib.* VI., Plutarc. *in vita Lycurgi.*

(2) Si vegga ciò che dice Platone *de Legib. Dial.* v. e per riguardo agli Spartani leggasi il Trattato di Nicola Gragio *de Repub. Lacced. lib.* III. *tab.* 4. *in Thesaur.* Grævii et Gron. *vol.* v.

(3) Si riscontri ciò che da noi si è detto su quest' oggetto nel libro delle leggi politiche ed economiche, nei capi dove si è parlato della moltiplicazione de' proprietarj, ed in quelli, dove si è parlato della diffusione delle ricchezze.

rebbe nella società una porzione de' suoi individui privi di que' soccorsi che la legge offrirebbe agli altri, per condurli a' suoi disegni; egli renderebbe la legislazione tutta parziale ed iniqua, perchè l'uguaglianza delle pene e de' premj, diverrebbe allora un'ingiustizia manifesta.

Io lascio a colui che legge l'esame di queste ragioni, e passo rapidamente a mostrargli, come ne' grandi popoli, e nelle moderne nazioni, ottener si potrebbe questa necessaria universalità in un sistema di pubblica educazione.

CAPO IV.

Della possibilità di questa intrapresa.

Se un vasto edificio si dovesse innalzare, dove tutt'i fanciulli dello stato dovessero esser condotti; dove l'uomo ch'è destinato a coltivar la terra, ricever dovesse l'istessa educazione di colui che deve un giorno amministrare il governo; dove i figli dell'artefice e del guerriero, del colono e del magistrato, del plebeo e del patrizio, sotto il medesimo tetto riuniti, l'istessa istituzione dovessero avere; se l'educazione pubblica, io dico, per essere universale, esigesse questa uniformità, questo sistema e questi mezzi; chi non conoscerebbe l'impossibilità di questa intrapresa, e la stranezza di colui che, sedotto dall'esempio degli antichi, e senza riflettere alla diversità infinita delle circostanze, ardisse di proporla a' moderni legislatori pe' moderni popoli dell'Europa?

Ma l'educazione pubblica, per essere universale, non ha bisogno nè di questa uniformità, nè di questo sistema, nè di questi mezzi. Essa richiede, che tutti gl'individui della società possano partecipare all'edu-

cazione del magistrato e della legge, ma ciaschedun o secondo le sue circostanze e la sua destinazione. Essa richiede, che il colono sia istituito per esser cittadino e colono, e non per essere magistrato o duce. Essa richiede, che l'artigiano possa ricevere nella sua infanzia quell'istituzione ch'è atta ad allontanarlo dal vizio, a condurlo alla virtù, all'amore della patria, al rispetto delle leggi, ed a facilitargli i progressi nella sua arte, e non già quella che si richiede per dirigere la patria, ed amministrare il governo. L'educazione pubblica finalmente, per esser universale, richiede, che tutte le classi, tutti gli ordini dello stato vi abbiano parte; ma non richiede che tutti questi ordini, tutte queste classi vi abbiano la parte istessa. In poche parole: essa dev'essere universale, ma non uniforme; pubblica, ma non comune.

Sotto questo aspetto considerata l'universalità della pubblica educazione, i dubbj contro la possibilità di questa intrapresa nelle grandi nazioni, e ne' moderni popoli, cominciano già a dileguarsi; ed io spero di dissiparli interamente coll'esposizione del piano che ho pensato.

Se l'educazione pubblica, per essere universale, non dev'essere uniforme, vediamo prima di ogn'altra cosa la natura e la condizione delle classi, nelle quali dovrebbe essere, riguardo a quest'oggetto, ripartito il popolo, e le necessarie differenze che richieder dovrebbe la loro respettiva educazione.

CAPO V.

Ripartizione del popolo.

Io divido da principio in due classi il popolo. Nella prima comprendo tutti coloro che servono, o potrebbero servire la società colle loro braccia; nella secon-

da coloro che la servono, o potrebbero servirla coi loro talenti. Suddivido quindi ciascheduna di queste due classi principali nelle varie classi secondarie, che a ciascheduna di esse appartengono. Senza nè numerarle, nè tutte indicarle, niuno può ingannarsi nel vedere quali appartengono all'una, e quali all'altra.

Niuno, per esempio, s'ingannerà nell'attribuire alla prima ch'è la più numerosa, le diverse classi secondarie, che si compongono da coloro che si destinano all'agricoltura, a' mestieri, alle arti tutte meccaniche ec., e nell'attribuire alla seconda ch'è la meno numerosa, quelle secondarie classi che si compongono da coloro che si destinano alle arti liberali, al commercio, a servir l'altare, a riparare a'mali fisici dell'uomo, ad istruirlo, a condurre gli eserciti, a guidar le squadre, ad amministrare il governo, a diffondere i lumi ec.

Dalla semplice esposizione di questa ripartizione del popolo si vede chiaramente che, quantunque le varie classi secondarie, nelle quali si suddivide ciascheduna di queste due classi generali, debbano richiedere alcune differenze nelle loro respettive istituzioni, nulla di meno queste differenze non possono mai essere nè così numerose, nè così considerabili, come debbono necessariamente esser quelle che riguardano le istesse due classi principali, alle quali esse appartengono. Per procedere dunque con quell'ordine che facilita la scoverta della verità a chi scrive, e ne facilita l'intelligenza a chi legge, cominciamo dall'osservare le differenze che debbono passare tra l'educazione delle due classi principali, nelle quali si è ripartito il popolo, e riserbiamoci ad osservare posteriormente quelle che debbono esservi nell'educazione delle respettive classi secondarie, nelle quali ciascheduna delle due principali si suddivide (1).

(1) Io prego il lettore di non giudicare di questo piano prima

CAPO VI.

Differenze generali tra l' educazione delle due classi principali, nelle quali si è diviso il popolo.

La prima di queste differenze dipende dall' immensa distanza che vi è tra 'l numero degl' individui che compongono la prima di queste due classi, e quello degl' individui che compongono la seconda. Se le case pubbliche di educazione potrebbero appena aver luogo per la seconda classe, come potrebbero mai adoprarsi per la prima? Bisognerebbe fondare delle città per collegj, bisognerebbe opprimere il popolo con tasse esorbitanti, o esaurire per la costruzione sola degli edificj quelle somme che potrebbero assicurare per sempre in un piano più eseguibile le spese della educazione istessa. Noi riserberemo dunque le case pubbliche di educazione per la seconda classe, e ricorreremo ad un altro mezzo per la prima. Ecco la prima differenza che procede dal numero. Le altre dipendono dalla destinazione.

d'averlo interamente osservato. Io non posso dire tutto ad un tratto. Ciascheduno di questi articoli preliminari suggerirà molte difficoltà ed obbiezioni a chi legge. Ma, a misura che egli s' innoltrerà, le troverà dileguate e distrutte. Questa ripartizione del popolo potrà suggerirgliene una che, se avesse luogo, dovrebbe discreditare agli occhi dell' umano filosofo l' intero piano che io ho pensato. Potrebbe indurlo a credere, che io voglia introdurre nell' Europa la divisione e la perpetuità delle *Caste* degl' Indiani. Quando egli leggerà *l' ottavo ed il decimosesto capo di questo libro*, egli vedrà quanto io sono alieno da questo disegno, e quanto sarebbe ingiusta questa imputazione. Riserbandomi a prevenire queste obbiezioni ne' citati capi, mi contento qui di dire, che le due classi, nelle quali ho divisi tutti gl' individui della società, non riguardano il loro stato politico, ma la loro destinazione, non la condizione nella quale sono nati, ma quella alla quale le circostanze che in appresso esporremo, li destineranno.

L'agricoltore, il fabbro, l'artigiano ec., destinati a servir la società colle loro braccia, non han bisogno che d'una facile e breve istruzione per acquistare quelle cognizioni che son necessarie per regolare la loro civil condotta, e per accelerare i loro progressi nella loro arte, cognizioni che abusivamente dir si possono *scientifiche*: ma potrebbe dirsi l'istesso degli uomini destinati a servir la società co' loro talenti? Qual differenza tra 'l tempo che si richiede per l'istruzione degli uni, e quello che si richiede per l'istruzione degli altri?

Se ne' primi la forza e la robustezza del corpo è assolutamente necessaria per la loro destinazione, e nei secondi non è che utile, la parte fisica dell'educazione non dee forse in quelli prevalere tanto sulla parte scientifica, quanto deve in questi la parte scientifica prevalere sulla parte fisica?

Nella parte istessa morale dell'educazione la diversità della destinazione di queste due classi non deve forse produrre alcune essenziali differenze? Se gli uomini destinati a servir la società co' loro talenti sono ordinariamente disposti a dispregiar coloro che son destinati a servirla colle loro braccia; se la vana alterigia e l'orgoglio insano, è ordinariamente il vizio de' primi, come la bassezza e la viltà è ordinariamente il vizio dei secondi; e se la natura istessa di queste due destinazioni diverse somministra l'adito a questi due opposti vizj, chi non vede, che il bisogno di prevenirli dee produrre una gran differenza nella parte morale della rispettiva loro educazione? I mezzi che ricordano agli uomini la loro naturale uguaglianza, e che ci annunziano la reciproca dipendenza del genere umano, non dovranno forse essere tanto adoperati nella morale educazione degli uni, quanto dovrebbero essere cogli altri adoperati quelli che, mostrando loro

l'originaria dignità della specie, elevar potrebbero gli animi, ed inspirar loro quella nobil fierezza ch'è incompatibile colla depressione e colla viltà?

Queste sono le generali differenze, che debbono necessariamente essere tra l'educazione delle due classi principali, nelle quali si è ripartito il popolo. Per poco che si osservino, si vedrà che ciascheduna di queste differenze ne porta seco molte altre, che senza impegnarci qui ad indicarle, si manifesteranno collo sviluppo istesso di questa importante teoria. Sospendiamo dunque per poco la curiosità di chi legge, e passiamo ad esporre il sistema di educazione che converrebbe alla prima delle due classi principali, nelle quali si è diviso il popolo. Esaminiamo prima ciò che riguarda la classe intera, e quindi ciò che appartiene alle classi secondarie nelle quali si suddivide.

CAPO VII.

Vedute generali sull' educazione della prima classe.

Proporre la fondazione delle case pubbliche di educazione per gl' individui di questa prima classe sarebbe l'istesso che rinunziare alla speranza di vedere eseguito questo piano di pubblica educazione. Le spese degli edificj richiederebbero, come si è detto, tesori immensi, ed assorbirebbero quelle somme che la paterna mano del padre della patria destinar potrebbe all' educazione di questa parte la più numerosa de' suoi figli. Al contrario, se si proponesse di lasciare tra le domestiche mura, e sotto l'immediata vigilanza de' padri, i fanciulli che appartengono a questa prima classe, che vi sarebbe mai da sperare dal nostro piano di educazione? A che potrebbe questo ridursi? Convocare al più in ciascheduna comunità, in alcune ore

del giorno questi fanciulli, per inspirar loro que' principj di morale patriottica, che l'esempio domestico nel rimanente della giornata insegnerebbe loro a conculcare; edificare debolmente con una mano quello che verrebbe subito violentemente distrutto coll'altra; abbandonare la cura di fecondare i semi della virtù alle mani della corruzione; rinunziare interamente alla speranza di dare, col soccorso dell'educazione, alla nazione un carattere, ed al popolo una passione, che modificar lo possa a seconda de' gran disegni del suo legislatore: ecco ciò che si otterrebbe da questo ridicolo e pueril piano di popolare educazione. Per ovviare a questi due opposti mali, il primo de' quali renderebbe ineseguibile l'intrapresa dell'educazione pubblica di questa prima classe, ed il secondo la renderebbe inutile, io propongo il mezzo che ho pensato.

In ciascheduna comunità il magistrato supremo incaricato della pubblica educazione della provincia, alla quale quella comunità appartiene, sceglier dovrebbe tra' più probi cittadini di quella comunità un numero di custodi proporzionato alla sua popolazione. Questa popolar magistratura dovrebbe esser ornata di tutte quelle distinzioni e di quegli emolumenti che potrebbero non solo renderla desiderabile, ma convertirla eziandio in un istrumento di premio per la probità e per le virtù degl'individui della classe, della quale si parla. La legge che può con piccioli mezzi ottenere i più grandi effetti, accompagnar dovrebbe questa scelta colle cerimonie le più imponenti, atte ad aumentare l'importanza della carica, ed a richiamarle quel rispetto che richiede.

A ciascheduno di questi custodi dovrebbe essere affidato un dato numero di fanciulli, e questo numero non dovrebbe oltrepassare quello di 15. Cura di ciaschedun custode esser dovrebbe di vegliare su' fanciul-

li a lui affidati, e di dirigerli, nudrirli e vestirli a seconda delle istruzioni che gli verrebbero comunicate.

Siccome una delle parti essenziali di questa direzione sarebbe, come da qui a poco si osserverà, d'iniziare e d'istruire i fanciulli a lui affidati nel mestiere, al quale verrebbero destinati, così questi custodi dovrebbero essere scelti dalle varie professioni che sono stabilite, o che converrebbe stabilire nella comunità, e da quella professione che occupa o occupar deve in quel distretto il maggior numero de' suoi individui, sceglier si dovrebbe il maggior numero di custodi.

Questi custodi dovrebbero essere istruiti su' loro doveri, ed osservati, per la religiosa osservanza di essi, dal magistrato incaricato dell'educazione di quella comunità, sotto l'immediata dipendenza del *magistrato supremo d'educazione* della provincia, alla quale quella comunità appartiene.

Il collegio dunque della magistratura di educazione per questa prima classe esser dovrebbe composto da' magistrati supremi delle provincie, da' magistrati inferiori delle comunità, e da' custodi (1).

Il piano di educazione che noi esporremo, ci annuncierà le respettive funzioni, e i particolari doveri e le prerogative di ciascheduna di queste magistrature. Questo piano di educazione dovrebbe essere stabilito dalla legge. Niuno degli esecutori dovrebbe avere il

(1) Non voglio lasciare di avvertire, che nelle grandi capitali un solo magistrato inferiore di educazione non potrebbe bastare per corrispondere a tutte le parti del suo ministero. Allorchè si conosceranno i suoi doveri, si converrà del bisogno che vi sarebbe, di dividere queste grandi città in più quartieri alla sua popolazione proporzionati, e di assegnare a ciaschedun quartiere il suo particolar magistrato. Converrebbe anche procurare, che i custodi in queste grandi città fissassero la loro abitazione ne' borghi, o ne' luoghi a' borghi vicini, piuttosto che nel centro della città. La lettura del piano di educasione ne farà conoscere i motivi.

dritto di alterarlo. Noi lo divideremo in tre parti. La prima riguarderà la parte fisica, la seconda la parte morale, la terza la parte istruttiva o scientifica. Prima di esporlo, io prego colui che legge di ricordarsi di ciò che si è premesso. L'educazione pubblica non può mai, riguardo all'individuo, esser così perfetta, come potrebbe esser un'educazione privata. Ma se questa può formare appena qualche individuo, quella sola può istituire un popolo. Costretti dunque a rinunziare in questo piano di pubblica educazione all'idea d'una perfezione assoluta, impegniamoci a corrispondere a quella d'una perfezione relativa; e se non ci è permesso di formare con questo mezzo l'uomo, cerchiamo, se ci riesce, di formare il cittadino. Ricordiamoci che nelle mura di Sparta, così celebrata per la sua educazione, non vi era forse un sol *uomo*; ma non vi era forse un solo Spartano che non fosse cittadino. Eroe nella concione, nel foro e nel campo, egli era un tiranno all'aspetto dell'Ilota. Egli era nel tempo istesso un prodigio nella città, ed un mostro nella natura (1). Senza permetterci l'istesso eccesso nel ma-

(1) Basta leggere ciò che Plutarco nella *vita di Licurgo*, ed Ateneo *lib* VI. e XIV. ci dicono della ferocia, colla quale gli Spartani trattavano gl'Iloti, per persuaderci di tutta la verità di questa espressione. Noi sappiamo anche da Tucidide *lib*. IV. *n*. 80., e da Diodoro *lib* XII. che una volta, essendo cresciuto molto il numere degl'Iloti fino a dare dello spavento a'cittadini, si pubblicò un editto, col quale s'invitavano i più validi e i più robusti di questi schiavi a presentarsi, per essere incorporati nell'ordine de'cittadini. Duemila di questi infelici si presentarono. Furono essi coronati di fiori e condotti ne'tempj; ma poco dopo questi duemila Iloti disparvero e comunemente si crede che fossero trucidati. Si sa ciò che s'intendeva sotto l'orribile nome dell'*Imboscata*. Di tempo in tempo quelli che presedevano all'educaziooe della gioventù in Isparta, sceglievano tra'loro allievi i più prudenti e più arditi; gli armavano di pugnali, e davano loro quanto bisognava di viveri per un certo numero di giorni. Ciò fatto, questi giovani si disperdevano nella campagna, e si nascondevano duran-

le, potremo noi conseguire l'istessa perfezione nel bene? Vediamolo.

Per procedere con quell'ordine che conviene, cominciamo dall'esaminare, come la legge regolar dovrebbe l'ammissione e la ripartizione dei fanciulli per le varie classi secondarie nelle quali questa prima classe è suddivisa, e preveniamo con questo mezzo alcune obbiezioni che ci si potrebbero fare.

CAPO VIII.

Stabilimenti relativi all' ammissione e ripartizione de' fanciulli di questa prima classe.

Se la perpetuità delle classi, e l'ereditaria successione delle professioni deturpano agli occhi del savio la troppo venerata legislazione degli Egiziani antichi (1); se gl'istorici più imparziali, ed i viaggiatori più degni di fede, ci assicurano delle triste conseguenze, che produce quest'istessa istituzione presso alcuni popoli dell'India, ove la divisione e la perpetuità delle *Caste* si trova da immemorabile tempo introdotta

te il giorno, ne' boschi e nelle caverne. La notte uscivano dalla loro imboscata, e si mettevano nelle pubbliche strade, ed ivi scannavano tutti gl'Iloti che incontravano. Alcune volte questi giovani marciavan di giorno, e trucidavano tutti gl'Iloti che parevan loro più forti e più robusti degli altri. Vedi Plut. et Athen. *loc. cit.*

Finalmente noi ci confermeremo sempre più in queste opinioni circa gli Spartani, se leggeremo ciò che gli antichi scrittori ci dicono della condotta da essi tenuta cogli Ateniesi e coi Siracusani. Il tradimento fatto a questi ultimi ci vien indicato da Diodoro *lib.* XXIV. e le crudeltà usate su' primi ci vengono elegantemente descritte da Senofonte *de reb. gest. Græc. lib.* II. E' anche da osservarsi la dipintura che ci fa Erodoto del loro carattere nel *lib.* IX. *n.* 53, e Senof. *de repub. Laced.*

(1) Arist. *polit. lib.* VII. *cap.* 10. *init.*, Herod. *lib.* II. *n.* 163, Plat. *in Tim.*, Diod. *lib.* I.

e religiosamente conservata (1); se la ragione sola, senza il soccorso dell' esperienza, basterebbe a mostrarci, come con questo metodo i sociali vincoli s' indeboliscono, la società si divide in tante società separate d' interessi e di mire, i talenti si perdono, la virtù vien privata dell'energia della speranza, e la necessaria *unità* sociale si divide o si distrugge; se queste sono, io dico, le funeste conseguenze di questo assurdo sistema, noi ci guarderemmo bene dal favorire una divisione così perniciosa col nostro piano di pubblica educazione.

Per allontanarci, quanto più si può, da questo male, noi regoleremo nel seguente modo l' ammissione e la ripartizione de' fanciulli di questa prima classe.

In ciascheduna comunità ciaschedun padre di famiglia avrà il dritto di presentare al magistrato incaricato della pubblica educazione di quella comunità, il suo figlio, subito che avrà terminato il quinto anno della sua età. Siccome tutte le spese pel mantenimento e per l' educazione dei fanciulli di questa prima classe anderanno a conto del governo, non vi vuol molto a vedere, che il numero de' padri che rinunzieranno a questo vantaggio, sarà molto ristretto. La sicurezza di avere un figlio educato ed istruito, ed il vantaggio di non dover pensare alla sua sussistenza, sono due sproni bastantemente forti, per togliere dalle domestiche mura, ed invitare all' educazione del magistrato e della legge tutt' i fanciulli di questa classe, senza costringere la paterna libertà. Inimica della violenza, la legge deve, sempre che può, invitare gli uomini a concorrere a' suoi disegni, e non forzarli. Il suo impero è sempre più forte e più augusto, quando l' esercita sulla volontà di chi agisce, e non sull' azione.

(1) Diod. *lib.* 11. Strab. *lib.* xv., *Viaggi* de la Boulaye le Gouz, *p.* 159, 160. *etc. Lettr. edif. t.* 5, 12, 24, 26, *Viaggi di* Pyrard, *p.* 273.

Noi eccettueremo da questa regola i figli dei mendicanti. Il magistrato non deve in costoro ricercare il consenso de' padri, per toglierli da mani così pericolose, e condurli all' educazione della legge.

Egli eserciterà un ugual dritto sugli *esposti*, sugli orfani, e su' figli di coloro che han perduto l' uso libero della ragione. E' giusto che un fanciullo che ignora, o che ha perduto il suo padre, o che non può da lui ricevere la sua educazione, trovi nella madre comune un compenso a questa perdita.

Ricevuto il fanciullo, il magistrato registrerà il suo nome, il suo cognome, ed il giorno nel quale è stato presentato, e consegnerà la copia di questo registro al padre o al tutore. Ma chi determinerà la prima sua destinazione?

Si è detto che questa prima classe principale, non altrimenti che la seconda, è suddivisa in varie classi secondarie; si è detto che dalle varie professioni che si trovano introdotte, o che converrebbe introdurre in quella comunità, si dovevano scegliere i *custodi*; si è detto, che il maggior numero de' custodi doveva esser preso da quella professione che occupa, o che occupar dovrebbe in quella comunità il maggior numero d'individui; si è detto, che a ciascheduno di questi custodi doveva esser affidato un dato numero di fanciulli, e che questo numero non deve superare quello di 15; si è detto finalmente, che uno de' doveri del custode era, d' iniziare ed istruire i fanciulli a lui affidati nel mestiere ch' egli professa.

Dalla destinazione del custode dipenderà dunque la prima destinazione del fanciullo. Esaminiamo dunque da chi dovrebbe farsi la destinazione del custode: vediamo se dovrebbe farsi dal magistrato o dal padre, o se dipender dovrebbe nel tempo istesso dall' uno e dall' altro.

Lasciare interamente al padre un illimitato arbitrio su questa destinazione potrebbe produrre due gravi disordini. Il primo sarebbe di rendere inutili tutte le misure prese dal magistrato supremo di educazione della provincia nella scelta dei custodi delle varie comunità in quella provincia comprese. Se in una comunità dove vi è bisogno di molti agricoltori e di pochi artigiani, egli ha scelti, proporzionatamente alla sua popolazione ed a' suoi interessi, cento custodi agricoltori, e dieci custodi artigiani, potrebbe avvenire che la più gran parte de' padri si dichiarasse per gli ultimi, ed in questo caso bisognerebbe moltiplicare il numero de' custodi artigiani, e diminuire quello de' custodi agricoltori.

L' altro disordine, anche più forte del primo, dipenderebbe dalla vanità de' padri, e da' falsi dati, su' quali sogliono essi calcolare gl' interessi de' loro figli. Le arti che richieggono un maggior numero d' individui, sono le più necessarie alla sussistenza del popolo; ma sono nel tempo istesso quelle che richiamano su chi l' esercita minor considerazione. Sia che questo dipenda dalla moltiplicità istessa che, dividendo in un maggior numero la considerazione che si ha per l' arte, rende più piccola la frazione che ne appartiene all' artigiano; sia che queste arti sono ordinariamente quelle che s' imparano con maggior facilità e con minor tempo; o l' una o l' altra che ne sia la causa, non si può dubitare, che la considerazione che l' esercizio di queste arti procura all' individuo, sia minore di quella che gli procura l' esercizio di un' arte meno necessaria e meno numerosa. L' arte più preziosa allo stato è l' agricoltura; ma l' artigiano meno rispettato è l' agricoltore.

Più: spesso avviene, che nelle arti meno necessarie, l' uomo impiega a più caro prezzo le sue braccia, che

non le impiega nelle più necessarie. Un padre, senza prevedere che, moltiplicandosi più del bisogno gli artigiani di quell'arte, non solo questo vantaggio di maggior lucro si perderebbe da tutti colla concorrenza, ma che una parte di questi artigiani sarebbe anche condannata all'indigenza, un padre, io dico, senza estendere fino a questi riguardi le sue mire, troverebbe nella vanità e nell'interesse due forti sproni per dare nella scelta la preferenza alle arti meno necessarie; ed in questo caso le più necessarie languirebbero, e con esse languirebbe la società e lo stato.

Ecco i disordini che nascerebbero dall'illimitato arbitrio de' padri. Quelli che produrrebbe l'illimitato arbitrio del magistrato, non sarebbero neppure indifferenti. Un padre che si trova stabilito in un'arte, trova spesso un grand'interesse ad iniziare il suo figlio nella sua arte istessa. Il vantaggio solo di poter lasciare al suo figlio i materiali e gl'istrumenti della sua arte, e quello di poterlo istruire de' secreti economici di quell'arte che una lunga esperienza gli ha rivelati, basterebbero per determinarlo a questa destinazione. Quando questa dipendesse dall'illimitato arbitrio del magistrato, potrebbe spesso avvenire, che il figlio di un ricco artigiano fosse destinato all'agricoltura, ed il figlio di un agricoltore che ha fondi propri da coltivare, fosse destinato ad un'arte meccanica; ed in questa ipotesi l'uno e l'altro rimarrebbero privi d'una gran parte de' vantaggi della paterna eredità. Da questo primo disordine ne nascerebbe un altro. Molti padri, per non esporsi a questo rischio, rinuncierebbero al vantaggio della pubblica educazione; e la legge, malgrado i suoi generosi inviti, delusa nelle sue speranze, vedrebbe una parte considerabile degl'individui di questa prima classe esclusa dalla sua educazione.

Dopo il più profondo e maturo esame io non ho trovato che un mezzo, per evitare i disordini che nell'uno o nell' altro caso accompagnerebbero questa prima destinazione. Limitare l' arbitrio del magistrato e del padre, e dare all' uno ed all' altro una parte nella scelta. Il padre aver dovrebbe il solo dritto di pretendere, che il suo figlio fosse iniziato nell' istessa sua professione. Il magistrato dovrebbe aver quello d' indicare il *custode* o dell' istessa professione del padre, quando questi volesse far uso del suo dritto, o di quella professione che vuole, quando il padre rinunziar volesse a questo dritto.

Siccome l' elezione de' custodi dipenderebbe dal magistrato supremo della provincia, e non dal magistrato particolare della comunità; siccome il loro numero e la loro condizione sarebbe regolata dalla popolazione e dagli economici interessi della comunità istessa; siccome finalmente il numero de' fanciulli che assegnar si potrebbero a ciaschedun custode, sarebbe fissato dalla legge; così, tanto nell' uno quanto nell' altro caso, l' arbitrio del magistrato particolare della comunità nella destinazione del custode, verrebbe limitato da queste anteriori disposizioni del magistrato supremo e dalla legge. Il suo arbitrio si restringerebbe a scegliere tra que' custodi, che non avessero ancora l' intero numero di fanciulli dalla legge fissato (1).

(1) La destinazione degli *esposti*, dovrebbe dipendere assolutamente dall' arbitrio del magistrato supremo di educazione di ciascheduna provincia. Egli potrebbe servirsi di questo rifugio, per provvedere di artisti quelle arti che ne mancherebbero nella sua provincia, o che converrebbe introdurvi.

In questo piano di pubblica educazione, io non farò menzione alcuna di questa porzione degl' individui della società. Siccome nel quinto anno della loro età dovrebbero, come il resto del popolo, essere ammessi alla pubblica educazione, così non vi sarebbe alcuna differenza tra essi, e tutti gli altri allievi della classe della quale parliamo. Una sola particolarità dovrebbe stabilirsi

Ma si dirà: Tra le arti meccaniche istesse ve ne sono alcune che appena richieggono un solo artefice, per

in loro favore, e questa riguardar dovrebbe il tempo della loro emancipazione, nella quale, a differenza degli altri, essi dovrebbero dal governo ricevere un pecuniario soccorso, per provvedere a' loro primi bisogni. Io non posso determinare il valore di questo soccorso, perchè dipender dovrebbe dalle circostanze de' luoghi e de' popoli, ne' quali questo piano verrebbe adottato.

Non posso però astenermi dal profittare di quest'occasione, per manifestare i miei giusti desiderj per la miglioraziones del moderno metodo di ricevere ed allevare queste infelici vittime del vizio, della debolezza, o della miseria. L' immenso numero che ne perisce, ha scosso molti governi su quest' importante oggetto dell' amministrazione. In molti paesi dell' Europa si è pensato, e si pensa tuttavia a riparare a questo male. Ma bisogna confessarlo: tutto quello che si è fatto, o che si è pensato, ci lascia ancora molto da desiderare.

Il male è rimasto sempre superiore a' rimedj, perchè non si è ancor trovato il modo da troncarlo nella sua radice. Bisogna distruggere gli ospedali degli esposti, se si vuol far vivere gli esposti. Finchè un fanciullo appena nato dovrà soffrire i disagi d'un viaggio, spesso di più giornate, per giungere all' ospedale; finchè sarà affidato ad una nudrice che avrà forse da dividere il suo latte e le sue cure con tre altri fanciulli; finchè dovrà respirare l' aere mal sano, e marcire nel sucidume inevitabile in luoghi di questa natura; finchè la sua debole e mal ristorata macchinuccia dovrà soggiacere a tutti questi mali, malgrado tutte le possibili cure del governo, e tutta la vigilanza de' suoi ministri, sarà sempre un prodigio se egli vive.

Nel nostro piano di pubblica educazione si potrebbe facilmente ovviare a tutti questi disordini. In ciascheduna comunità il magistrato di educazione dovrebbe prender cura di tutti gli *esposti* che verrebbero presentati in quella comunità. Una famiglia da lui scelta per quest' oggetto dovrebbe raccoglier l' esposto, e nudrirlo pei primi giorni. Intanto il magistrato farebbe pubblicare in tutta la comunità che vi è un esposto da nudrire. La pensione sarebbe già fissata, e a tutti nota; e questa verrebbe puntualmente pagata a chiunque si prendesse la cura di nudrirlo. Questa si continuerebbe pe' maschi fino al quinto anno, giacchè allora verrebbero ammessi nella pubblica educazione; e per le donne fino a' 12, giacchè in quest' età è da presumere che una donna possa col frutto delle sue fatiche sufficientemente provvedere alla sua sussistenza. Non si può dubitare, che i fondi che s' impiegano nel mantenimento degli ospedali degli esposti, basterebbero abbon-

provvedere a' bisogni di una bastantemente numerosa comunità: bisognerebbe dunque o escludere le istituzioni per queste tali arti, o impiegare un custode per un solo allievo, o moltiplicare inutilmente gl' individui di quest' arte; tre mali ugualmente perniciosi, de' quali, secondo questo piano, non resterebbe al legislatore che la scelta.

Questa obbiezione avrebbe luogo, se fosse d' assoluta necessità nel mio piano, che tutti gl' individui d' una comunità fossero educati in quell' istessa comunità. Ma se il nostro piano di educazione dev' essere uniforme per tutte le parti dello stato, qual inconveniente s'incontrerebbe nello stabilire in tutta la provincia quel dato numero di custodi per queste arti, che sarebbe proporzionato al numero degl' individui che converrebbe in quest' arte istituire, e che i fanciulli che vi si destinano, andassero in quel tal luogo della provincia, ove uno de' custodi per quest' arte è stabilito a ricevere, sotto la protezione delle istesse leggi, l' istessa educazione che riceverebbe in qualunque parte dello stato?

Quest' istesso rimedio adoprar si dovrebbe in tutti que' casi, ne' quali un padre, volendo esercitare il suo dritto nella destinazione del figlio, trovasse nella sua comunità già pieno il numero de' fanciulli affidati ai custodi dell' arte ch' egli esercita, e nella quale vuole che il suo figlio sia iniziato. In questo caso il magistrato della comunità ne darà parte al magistrato supremo della provincia, il quale, avendo un registro

dantemente al pagamento di tutte queste pensioni, ed alle altre spese che richiederebbe questo metodo, tra le quali quelle dell' indicato soccorso pei maschi dopo la loro emancipazione, e quelle delle doti per le femmine, non formerebbero un nuovo dispendio; giacchè l' uno e l' altro sono generalmente in uso in tutte le nazioni, ove vi sono pubblici recettacoli per gli esposti. Io lascio a chi legge l' esame dei vantaggi che si otterrebbero con questo metodo: giacchè non mi è permesso di più dire in una nota.

esatto di tutta la ripartizione de' fanciulli della sua provincia, destinerà il fanciullo a quel custode di quella istessa arte, che non ha ancora sotto la sua direzione l'intero numero de' fanciulli dalla legge fissato.

Regolata in questo modo la prima destinazione de' fanciulli; ristretto ne' giusti limiti l'arbitrio del padre e quello del magistrato; prevenute le prime obbiezioni che ci si potevano fare, è giusto di prevenirne un' altra che più interessa. Come combinare, si dirà, questo metodo di ripartizione colla libertà che si deve dare al talento? Un fanciullo destinato ad un'arte sarà inferiore a quell' arte; un altro le sarà superiore; un altro annunzierà un genio dichiarato per un' arte tutta diversa da quella alla quale si trova destinato; un altro manifesterà le più rare disposizioni per servire la società co' suoi talenti; tutti questi fanciulli potrebbero esser un giorno preziosi allo stato in una destinazione più analoga a' loro talenti, e gli saran sicuramente di peso in quella, nella quale senza lor colpa si ritrovano. Nell' età di cinque anni nè il magistrato, nè il padre scorger potevano queste disposizioni nel fanciullo. Nel progresso della sua adolescenza si sono manifestate. Chi le seconderà?

Ma chi le seconda oggi, potrei io rispondere? Quanti agricoltori, quanti artigiani sarebbero forse nati per amministrare il governo, e quanti magistrati sarebbero forse nati per coltivar la terra, o maneggiar la scure? Questo male, conseguenza necessaria dello stato istesso sociale, non sarebbe forse diminuito, piuttosto che aumentato, nel nostro piano di pubblica educazione? Ancorchè noi non proponessimo rimedio alcuno diretto a questo male, non verrebbe egli indebolito dall' educazione *morale e scientifica,* che deve aver luogo per tutti gl' individui di questa prima classe? Nello stato presente delle cose, il figlio dell' agricolto-

re e dell' artefice, nato colle disposizioni per divenire sommo scrittore, o magistrato illustre, troverebbe egli nella paterna educazione que' soccorsi per secondarle, che troverebbe in quella che noi qui proponiamo? Troverebbe egli in un padre ignorante e in una madre imbecille le lezioni di un magistrato illuminato, le quali nel tempo istesso che l'istruiranno nei suoi dôveri, introdurranno nel suo cuore le grandi passioni, e gl' inspireranno quella nobil fierezza, che è così difficile a combinarsi coll' abbiezione del suo stato? Maneggiando la zappa o la scure sotto agli occhi del padre, in preda dell' ignoranza e degli errori, circondato da viziosi e da vili, testimonio dell' indigenza o dell' avidità, troverebbe egli chi fecondasse il suo spirito, e chi lo disponesse alla virtù, come lo troverà nell' educazione del magistrato e della legge? All' età di 18 anni il figlio dell' agricoltore e dell' artefice, iniziato nell' arte di suo padre, ed educato a seconda del nostro piano di pubblica educazione, non avrà forse meno errori e meno pregiudizj, più dignità e più energia, un' istruzione, può darsi, meno estesa, ma sicuramente più ragionevole e più utile, che non hanno oggi una gran parte de' giovani, non dico di questa prima classe, ma della seconda istessa? Noi potremmo dunque con ragione rispondere a questa obbiezione coll' addurre le pruove dedotte dalla diminuzione del male. Ma non ci contentiamo di questo picciolo trionfo. L' emulo che abbiam superato, è troppo debole per rendercene gloriosi. Dopo aver mostrato, che gli ostacoli che si oppongono alla libertà de' talenti, sono più forti nello stato presente delle cose, che non lo sarebbero nel nostro piano di pubblica educazione, vediamo come quelli che vi resterebbero, potrebbero anche essere diminuiti ed indeboliti. Il mezzo che ho pensato è il seguente.

Una delle cure del magistrato particolare di ciasche-

duna comunità esser dovrebbe di osservare nel corso dell' educazione, se tra' fanciulli per le varie classi secondarie ripartiti ve ne sieno alcuni che sembrino negati a quell' arte, alla quale sono stati destinati; e se ve ne siano degli altri che manifestino le più sicure disposizioni, o per riuscire in un altr' arte, o per risplendere nella classe di coloro che si destinano per servir la società co' loro talenti. Se la prima destinazione del fanciullo è dipesa dal padre, il magistrato non darà alcun passo, prima di aver persuaso il padre sulla necessità di dare un' altra destinazione al fanciullo, e di aver ottenuto il suo consenso. Se non è dipesa dal padre, o se questi ha prestato il suo consenso, il magistrato della comunità sarà nell' obbligo d' avvertire il magistrato supremo della provincia del risultato delle sue osservazioni. Siccome il magistrato supremo della provincia sarà nell' obbligo di visitare almeno due volte in ogni anno le varie comunità nella sua provincia comprese, così nel tempo della visita egli esaminerà le osservazioni del magistrato della comunità, e, trovandole giuste, procederà al cangiamento delle destinazioni. Il passaggio da un' arte meccanica ad un' altra non troverebbe difficoltà alcuna; ma quello dall' educazione della prima classe all' educazione della seconda ne incontrerebbe una fortissima: le spese del mantenimento. Nel nostro piano le spese per l' educazione della prima classe anderanno, come si è detto, a conto del governo; ma quelle per l' educazione della seconda saranno a carico degl' individui che ne profittano. Il figlio di un agricoltore povero che mostra le più rare disposizioni per servir la patria, non colle sue braccia, ma coi suoi talenti, dove troverà egli i mezzi per supplire a queste spese? Per ovviare a questo male noi proponiamo la fondazione di una cassa detta d' educazione, nella quale ciascheduna provincia

avrà un' egual porzione pel mantenimento d'un dato numero di fanciulli della prima classe nell' educazione della seconda. Questo numero dovendo esser limitato, sarà cura del magistrato supremo di scegliere tra' fanciulli della prima classe quelli che offrono maggiori speranze. Cogli avanzi delle pubbliche rendite che noi all' educazione del popolo destineremo, formar si dovrebbe la proposta cassa, ed allorchè si parlerà de' mezzi, co' quali provveder si dovrebbe alle spese di questo vasto piano di pubbblica educazione, si conoscerà la possibilità di questa intrapresa.

Finalmente, per non lasciare cosa alcuna indecisa in questo piano, al quale cercherò di dare tutta quell' evidenza che richiede l' importanza e la complicazione degli oggetti, debbo avvertire che, siccome tra le tante arti e mestieri, de' quali la società ha bisogno, ve ne sono alcuni che non richieggono, per così dire, alcuna istruzione, e che ciaschedun uomo che ha un certo vigore nelle sue membra, ed un certo esercizio delle proprie forze, può esercitare dopo pochi giorni di esercizio, come gli esercita colui che vi è da molti anni occupato, così noi non daremo dei custodi per queste arti e per questi mestieri, nè vi destineremo alcun fanciullo, giacchè ciascheduno può darvisi sempre che voglia, dopo essere dalla pubblica educazione emancipato. Egli avrà allora il vantaggio d' aver seco il capitale d' un' altra arte che non potrebbe apprendere con altrettanta facilità. Questi tali mestieri saranno anche il ricovero di tutti coloro che sono mal riusciti in quelli, a' quali sono stati da principio destinati ed istruiti: essi saranno, per così dire, esercitati dal rifiuto delle altre arti. Tale sarebbe per esempio, quello de' vetturali; tale quello de' domestici; e tali in poche parole, sarebbero tanti altri mestieri di questa natura che ogni uomo può in ogni tempo intra-

prendere, purchè non abbia interamente perduto l'uso della sua ragione o il vigore delle sue forze.

Dopo aver regolata la destinazione e la ripartizione de' fanciulli in questa prima classe, procediamo all'esposizione delle nostre idee sulla parte fisica della loro educazione.

CAPO IX.

Generali regolamenti sulla educazione fisica della prima classe.

L'uomo ha perfezionato e perfeziona tutto. Le mani, la ragione e l'istinto per la società, han trasmesso nella più bella opera della natura una parte considerabile del potere del sommo Artefice. Ciò che vegeta e ciò che vive; ciò che la superficie della terra ci nasconde, e ciò ch'è al di sopra di essa, ci annunciano ugualmente il potere dell'emulo della natura e del perfezionatore delle sue opere. Potente su tutto ciò che se gli avvicina e lo circonda, quest'essere prodigioso, sarà forse debole ed impotente soltanto su di sè medesimo? Non potrebbe egli migliorare la sua specie, come ha migliorate quelle de' bruti?

L'istoria distrugge questo dubbio che lo stato presente delle cose pare che c'inspiri. Bisogna rinunciare ad ogni istorica fede per dubitare che il fisico dell'uomo ha presso alcuni popoli ricevuta quella miglioratione, dalla quale noi siamo molto lontani. Il Cretese, lo Spartano ed il Romano non sembrerebbe forse oggi un uomo d'una specie diversa della nostra? In mezzo ad un milione e quattrocentomila mercenarj armati, quale è tra noi il guerriero che regger potrebbe agli esercizj della greca falange o della legione di Roma? Chi tra questi potrebbe soltanto soppor-

tare il peso delle loro armi? Chi potrebbe resistere alle loro lunghe marcie? Basta leggere nell' ottavo dialogo delle leggi di Platone la descrizione de' ginnastici esercizj ch' egli propone, per conoscere fin dove si estendesse questa differenza, e come questa era interamente dovuta alle cure del legislatore (1). Tra gli altri mali che noi dobbiamo alla scoverta della polvere, noi le dobbiamo ancor quello dell' indifferenza de' legislatori riguardo al fisico degli uomini. Quando l' idea della guerra eccitava quella di una lotta, nella quale gli uomini erano impiegati come esseri intelligenti, e non come macchine; quando, così nel mare come sulla terra, i corpi opposti si mescolavano, si urtavano, insanguinavano nel tempo istesso le loro spade e le loro mani; quando il soldato vedeva, sentiva e toccava colui, al quale dava, o dal quale riceveva la morte; quando le armi che si adoperavano, non escludevano la destrezza e la forza, ma l' esigevano, la secondavano, e non ne tenevan luogo; allora, siccome la robustezza, il vigore e la destrezza degl' individui aveva la più gran parte nell' esito delle guerre, così la perfezione fisica de' corpi diveniva il principale istrumento della sicurezza o dell' ambizione de' popoli, e per conseguenza il principale oggetto delle cure de' loro legislatori.

Ma oggi che, così nelle schiere come nelle squadre, si è data alle macchine l' energia degli uomini, ed agli uomini si son date le qualità delle macchine; oggi che i veri soldati, i veri guerrieri, sono il fucile ed il cannone, e i campi e gli eserciti non sono altro che i pascoli e gli alimenti di queste metalliche fiere; oggi che il soldato muore senza sapere chi l' uccide; fugge, insegue, o attacca esseri che non sente, non tocca e

(1) Veggasi anche ciò che si dice riguardo all' istesso oggetto nel *Dialogo VII. de legibus.*

non vede; riceve ugualmente la morte dal più debole, come dal più forte di lui; oggi, io dico, che le belliche cose han cambiato d'aspetto, i legislatori han rivolte alla perfezione delle armi quelle cure che una volta erano interamente dirette alla perfezione dell'uomo.

Alla rivista che si faceva allora de' corpi, è stata sostituita quella delle armi (1); e contento che queste sieno in buono stato, il moderno ispettore, ben diverso dall' antico, non gitta neppure un' occhiata sulla validezza e sul vigore del braccio che deve impugnarle.

Non è vero dunque che la specie umana sia la sola, sulla quale l'uomo esercitar non possa il suo potere; non è vero, che non si possa migliorare il suo fisico, come migliorare si potrebbe il suo morale. Correggiamo l'educazione, correggiamo i costumi, correggiamo le leggi, ed il corpo del cittadino migliorerà insieme col suo spirito; e se con questo mezzo un popolo non potrà oggi avere tra le schiere e nel campo tutta quella superiorità che avrebbe avuta in altri tempi, ne avrà una molto più preziosa nella pace: egli sarà meno povero e più felice.

(1) Eliano ci ha conservata la seguente legge di Sparta. Προσεγέγραπτο, dice egli, δὲ καὶ τῷ νόμῳ, καὶ διὰ δέκα ἡμερῶν πάντας τοῖς ἐφόροις τοὺς ἐφήβους παρίστασθαι γυμνοὺς δημοσίᾳ, καὶ εἰ μὲν ἦσαν εὐπαγεῖς καὶ ἐῤῥωμένοι, καὶ ἐκ τῶν γυμνασίων οἱονεὶ διαγλυφθέντες, καὶ διατορνευθέντες, ἐπῃνοῦντο, εἰ δὲ τὶ χαῦνον ἦν αὐτοῖς τῶν μελῶν, ἢ ὑγρότερον ὑποιδούσης καὶ ὑπαναφυομένης διὰ τὴν ῥᾳθυμίαν πιμελῆς, ἀλλ' ἐνταῦθα μετὰ ἐπαίοντο καὶ ἐδικαιοῦντο.

Adscriptum etiam hoc erat in lege ut, decimo quoque die, Ephebi ad unum omnes se coram Ephoris nudos publice sisterent: ac, si essent solida corporis habitudine validique, et quasi sculpti ex certaminibus et tornati, commendabantur; sin aliquod membrum illis esset turgidum vel molle, ob suppositam et subcrescentem ex ocio pinguedinem, verberabantur et mulctabantur. Vid. Ælian. *Var. Hist. l.* XIV. *c.* 7. Vid. etiam Athen. *l.* XII.

Per corrispondere a quest' oggetto, l' educazione fisica di questa prima classe, il legislatore, io credo, dovrebbe sul seguente piano dirigerla.

ARTICOLO I.

Del nudrimento.

Io comincio dal nudrimento. La quantità e qualità de' cibi avendo una grande influenza sul fisico e sul morale dell' uomo, avendone anche una grandissima sullo sviluppo intellettuale dei fanciulli, il legislatore non dee trascurare di regolare questa parte della loro fisica educazione. L' educazione pubblica gli offre il sicuro mezzo da riuscirvi, e questo è anche un altro gran vantaggio di questa istituzione.

La scelta della qualità e della quantità de' cibi dipendendo molto dal clima e dalla natura di ciaschedun paese, io non potrei riguardo a quest' oggetto venire a' detagli senza dimenticarmi dell' universalità del mio argomento. Lascio a quei medici che hanno le giuste nozioni della loro arte, senza averne i pregiudizj, la cura di supplire in ciaschedun paese alla necessaria imperfezione di questa parte del mio piano. Accenno soltanto alcuni principj più generali che mi pajono i più suscettibili d' una universale applicazione, e dico, prima di tutto, che i fanciulli avendo una più celere digestione, ed una più frequente indigenza di nudrimento, non si potrebbero loro negare delle frequenti refezioni, senza opporsi al volere della natura che evidentemente ce ne annuncia il bisogno. Il pane dovrebbe loro darsi in qualunque momento del giorno verrebbe da essi richiesto. Un fanciullo, dice Lock (1), che si contenta di questo ristoro, mostra che il

(1) *Trattato sull' educazione sez. 1.*

suo bisogno era reale e non immaginario. Il serbatojo del pane, dice l'autore celebre dell'Emilio (1), ch'è sempre esposto e sempre aperto pe' fanciulli della campagna, non produce in essi quelle indigestioni, alle quali sono così esposti i fanciulli della città e delle più nobili condizioni, l'appetito de' quali, trattenuto da' pregiudizj de' genitori, si satolla disordinatamente, sempre che l'occasione se ne presenta all'affamato fanciullo. Oltre l'illimitato ristoro del pane, oltre il pranzo e la cena, due altre refezioni dovrebbero essere assegnate a' fanciulli; e queste dovrebbero raggirarsi a' frutti della stagione e del paese, ed al pane. Il pranzo dovrebbe esser composto di una, ed in qualche giorno di due vivande, e de' frutti della stagione, ed una zuppa di pane ben diseccato basterebbe per la cena.

I cibi che formar dovrebbero il pranzo, dovrebbero esser l'erbe, i legumi, i latticini, le paste, i pesci e la carne. Quest'ultimo cibo non si dovrebbe loro dare tutt'i giorni, per non avvezzarli ad un bisogno che nell'età matura non potranno forse così frequentemente soddisfare, e tra le varie carni converrebbe preferir sempre quelle, le fibre delle quali sono più forti. Meno delicate delle altre, esse fortificano lo stomaco colla maggior triturazione che richieggono. Alcuni credono, che sarebbe utile di non avvezzare i fanciulli all'uso della carne. L'eloquente trattato di Plutarco, in difesa del cibo *pittagorico*, non ha forse contribuito poco ad accrescere il numero de' partigiani de' *Lotofagi* (2). Uomini per altro sensati e dotti

(1) *Emil. t.* 1. *lib.* 11.

(2) L'autore dell'*Emilio* è di questo numero (*tit.* 5, *lib.* 11.) Io non son sorpreso che questo sommo scrittore abbia adottata quest'opinione, ma non posso nascondere la mia meraviglia nel vedere, che egli incorra nel vizio così raro ne' profondi pensato-

medici credono, che il moderato uso di questo cibo possa non poco contribuire alla robustezza de' corpi, particolarmente ne' fanciulli. Questa opinione non è nuova, giacchè noi troviamo che Licurgo, avendo distolti dall' uso delle carni gli adulti, l' aveva permesso e prescritto a' fanciulli (1).

L' uniformità de' cibi dovrebbe essere evitata per due ragioni che mi pajono evidenti. La prima sarebbe per non avvezzare ad un solo nudrimento lo stomaco dell' uomo, il quale sarebbe subito in disordine, quando venisse quel tal cibo a mancargli. Una delle gran cure dell' educazione dev' essere di diminuire, e non di moltiplicare i bisogni. Or l' uniformità de' cibi si opporrebbe a questo riconosciuto principio. La seconda ragione poi è dedotta da un' osservazione medica, anche comunemente approvata. Si è osservato,

ri come lui, e così frequente ne' superficiali scrittori, d' attribuire un effetto di molte cause combinate ad una sola causa. Egli attribuisce al grand' uso della carne la fierezza degl' Inglesi e quella de' selvaggi, e la dolcezza de' Gauri all' astinenza da questo cibo. Quante cause fisiche, morali e politiche concorreranno a produrre quest' effetto! Per qual motivo l' umanità e la dolcezza sono le virtù più rare de' frati, a' quali quest' astinenza forma un precetto della loro regola? Gli uomini errerebbero meno se, in vece d' attribuire molti effetti ad una sola causa, attribuissero molte cause ad un solo effetto.

(1) Τῶν δὲ ὄψων εὐδοκιμεῖ μάλιστα παρ' αὐτοῖς μέλας ζωμὸς, ὥστε μήτε κρέως δέεσθαι τοὺς πρεσβυτέρους, ἀλλὰ παραχωρεῖν τοῖς νεανίσκοις, αὐτοὺς δὲ ζωμοῦ κατὰ τεγμοὺς ἑστιᾶσθαι.

Inter opsonia prima laus erat juri nigro: quare carnibus non indigebant majores natu, sed eas permittebant junioribus; ipsi decuriati jure vescebantur. Vid. Plut. *de Institutis Laconicis*, id. *in Licurgo.*

Non voglio trascurare di dire, che ne' paesi estremamente caldi si potrebbe fare un' eccezione alla regola, relativa al vantaggioso uso delle carni; poichè, siccome in questi paesi gli umori del corpo inclinano molto all' alcali, così i vegetabili fanno miglior nudrimento che le carni. La natura istessa c' indica questa eccezione, poichè ne' tempi canicolari noi abbiamo una minor disposizione a cibarci della carne, che ne' tempi freddi.

che la varietà delle cose semplici fa un miglior chilo che la continuità di un medesimo alimento, per buono ch'egli sia, poichè gli *alcali* e gli acidi, dominando più o meno ne' diversi cibi, i sughi di un' altra specie si combinano col residuo e col sedimento dell' anterior cibo che si ritrova nello stomaco, trasportano unitamente con essi questi residui negl' intestini, e lo sgravano da' cattivi lieviti delle precedenti digestioni. Si è osservato anche che gli uomini, i quali si nudriscono ordinariamente d' un solo cibo, sono più esposti alle malattie umorali, di coloro che variano, e si è attribuito quest' effetto alla mancanza della suddetta combinazione.

Proponendo la varietà de' cibi semplici ne' diversi giorni, io mi guarderei bene dal consigliare le vivande composte. Oltre che queste sarebbero mal adoperate per la classe della quale si parla, sono anche perniciose alla salute. Le salse, le vivande troppo condite, e l' uso delle spezierie dovrebbe esser proscritto da questi pranzi d' educazione. I liquori, e tutto ciò che mette in grande agitazione il sangue, dovrebbero soggiacere all' istessa regola. Il solo vino, distribuito con ragionevole economia, potrebbe esserne eccettuato. Un dotto medico, degno della celebrità che si è acquistata (1), ha dimostrato la salutare influenza di questa bevanda su' fanciulli, malgrado la contraria prevenzione che vi era, e che appoggiata veniva sulla veneranda opinione di Platone (2), di Lock (3) e di Rousseau (4).

Riguardo all' acqua, secondar si dovrebbe l' impe-

(1) Tissot.

(2) Platone voleva che fosse interdetto il vino a' fanciulli fino a' 18 anni. Vedi il *Dialogo* II. *de Legibus*.

(3) Vedi Lock *Trattato sull' educazione ec. Sez.* I. *cap.* I.

(4) *Emilio lib.* II.

riosa voce della natura in qualunque occasione, ed in qualunque tempo venisse a richiederla. Il contrario pregiudizio è stato combattuto fino all' evidenza, ed io fido troppo su'lumi del secolo, per credermi dispensato dal provare le verità già provate.

ARTICOLO II.

Del sonno.

Il miglior cordiale, dice Lock, che la natura ha preparato all' uomo, è il sonno (1). Noi vi troviamo infatti la riparazione delle nostre forze, il ristoro delle nostre fisiche e morali facoltà, ed una dolce tregua alle cure che pur troppo accompagnano la veglia de' sociali esseri della nostra specie. Necessario al vecchio, al giovane ed al fanciullo, non esige però l' istesso tempo in tutte l' età della vita. I vecchi, ne' quali la diminuzione delle forze è compensata dall' inerzia di questa età, hanno bisogno di una minor quantità di questo ristoro, che i giovani, ne' quali il vigore delle forze è accompagnato da un proporzionato moto; ed i giovani ne richiedono a vicenda una quantità minore de' fanciulli, poichè negli ultimi la debolezza combinata colla massima mobilità richiede un più lungo ristoro alle loro forze meno estese, e più esercitate.

L' infanzia è dunque l' età della vita che esige un più lungo sonno: la natura ce lo mostra evidentemente, e noi dobbiamo secondarla. Il legislatore assegnerà dieci ore al sonno di ciaschedun fanciullo di questa prima classe nel momento del suo ingresso, e questo tempo si diminuirà a proporzione che cresce la di lui età, di maniera che sarà ristretto a sette ore nell' ultimo anno della di lui educazione.

(1) *Trattato sull' educazione Sez.* 1. §. 23.

La notte sola sarà serbata a questo ristoro, ed il legislatore proibirà in questa classe il sonno pomeridiano in qualunque stagione. La destinazione di questi fanciulli richiede questa disposizione come il contrario stabilimento vi si opporrebbe.

Altri motivi, con questo combinati, debbono indurlo a fissare di buon mattino l' ora di destarsi. Alle cinque dopo la mezza notte nell' inverno, ed alle quattro nell' estate si dovrebbe abbandonare il letto. L' aere mattutino è il più atto a dare un certo vigore alla macchina, quando questa ha ricevuto un sufficiente riposo. La maggiore elasticità che dà alla fibra, reca anche un gran bene all' organo della vista. Il giorno diviene più lungo quando non se ne impiega parte alcuna pel sonno. I fanciulli avvezzi ad andare di buon' ora a letto la sera, avranno un ostacolo di più da sormontare, allorchè saranno adulti, per impiegare questo tempo nelle dissipazioni de' pericolosi piaceri, e si avrà finalmente con questo metodo il vantaggio di abituarli a quel tenor di vita ch' è il più analogo alla natura della loro destinazione. Si proibirà per altro al custode d' impiegare i forti strepiti e gli spaventi, per risvegliare gli allievi a lui affidati. Niuno ignora le ragioni di questa proibizione (1).

La durezza non sarà una qualità esclusiva dei letti. Noi non vi ricercheremo altro requisito, fuori di quello di un moderato caldo (2), e di un' estrema nettezza. Una ruvida manta formava tutto il letto de' fanciulli spartani (3), e noi sappiamo che essi diveniva-

(1) Il padre di Montagne persuaso di questa verità non fece mai risvegliare il figlio che al suono di qualche dolce istrumento. *Essais lib.* 1. *cap.* 15.

(2) Ho detto *d' un moderato caldo*, poichè le copiose traspirazioni nuocono a' fanciulli indebolendoli.

(3) Platone si serve della voce *ἀςρωτιαν*, *instratum lectum*, per indicare il modo di dormire de' fanciulli spartani. Vid. *Dial.*

no vigorosi e forti. Lock attribuisce all'uso de' letti troppo morbidi una quantità di malattie, alle quali l'eccesso istesso della durezza non esporrebbe mai l'uomo (1). Sarebbe anche un errore essenziale l'avvezzare i fanciulli di questa classe a quei comodi, ed a quei bisogni che forse divenuti adulti non potranno più soddisfare. Il passaggio da una vita più austera ad una più comoda è facile; ma l'opposto non si compra che colla perdita o della salute o della felicità.

ARTICOLO III.

Del vestimento e della nettezza.

La pelle, unica veste, della quale la natura ha provveduto l'uomo, potrebbe bastargli, quando fosse indurita alle impressioni dell'aere, ed avvezza a disprezzarne le alterazioni. L'esempio di molti popoli, e la celebre risposta dello Scita Anaçarsi ci mostrano la possibilità di ottenere nel resto del corpo quello che noi ottenuto abbiamo nel volto. Io non pretendo di restituire gli uomini al primiero stato di nudità; io non pretendo di privarli de' comodi e de' piaceri che il progresso della società e delle arti loro somministra. Io vorrei soltanto che l'uomo, profittando de' soccorsi dell'arte, non rinunciasse a quelli della natura, di maniera che, quando i primi venissero a mancargli, gli ultimi non gli fossero inutili.

Per qual motivo dovremmo noi avvezzare i fanciulli, quelli particolarmente di questa classe, ad aver sempre sotto i loro piedi la pelle di un bue? Avvezzandogli a servirsi della loro propria, li priveremo

i. *de Legib.*, vid. et Justin. *lib.* 1, *cap.* 3. *statuisse. Licurgum*, dic' egli, *nihil ut somni causa substerneretur.*

(1) *Trattato sull' educazione Sez.* 1. §. 23.

noi per questo del comodo di andare calzati, allorchè saranno adulti? Ma facendo loro portar le scarpe, quando queste venissero loro a mancare, troverebbero essi le piante dei piedi incallite a segno da poter reggere ad un lungo cammino?

I piedi dunque de' fanciulli di questa prima classe saran nudi. Un lungo e largo calzone di tela garantirà le loro coscie e le loro gambe: il resto del corpo sarà coverto da una camicia ruvida, ma spesso cangiata; e da una larga veste di lana o di cotone che, terminando alla cintura, potrà incrocicchiarsi per davanti, senza aver bisogno di legamento alcuno. Essi potranno, così nel verno come nella state, spogliarsi di questa veste sempre che loro aggrada, e dovranno abbandonarla tutte le volte che il custode l'ordinerà loro, a seconda delle istruzioni che gli saran date. Il loro capo sarà garantito da' raggi del sole e dalle pioggie, da una berretta di cuojo; e per ovviare al lungo tempo che richiederebbe la cura de' capelli, noi stabiliremo di tagliarli, a misura che crescono, senza per altro trascurare la nettezza del capo, che dovrebbe essere in ciaschedun giorno diligentemente ripulito. Il volto, le mani e i piedi dovrebbero almeno una volta al giorno esser lavati nell' acqua fredda alla presenza del custode, ed il resto del corpo si laverebbe ne' giorni destinati all' istruzione del nuotare.

Il custode avvezzerà i fanciulli istessi a spazzare il luogo della loro abitazione, ed a conservarvi tutta quella nettezza che si richiede. Si servirà del ministero de' più grandi tra essi per soccorrere i più piccoli, e li disporrà in questo modo a divenir buoni padri di famiglia.

Le cure per la nettezza, così de' corpi come dell' abitazione, non saranno mai bastantemente inculcate. La loro influenza non si restringe solo al fisico dell' uo-

mo, ma si estende anche sul morale, e l'esperienza sola basta per mostrarcene l'importanza.

ARTICOLO IV.

Degli esercizj.

Il movimento ed il desiderio di muoversi, costituiscono una gran parte dell'esistenza fisica dei fanciulli. Questo è un dono che l'autore della natura concede loro in quell'età d'incremento, nella quale le fibre e le tuniche de' vasi, han bisogno d'un urto maggiore per essere allungate ed estese, e favorire in questo modo lo sviluppo universale della macchina. La circolazione inoltre non sarà mai così felice ne' fanciulli, imperfette saranno le digestioni e le separazioni, mal preparato sarà il chilo, tutte le volte che questo necessario movimento verrà impedito o trattenuto. Ministra della sanità e della vita, la natura ce ne indica i mezzi, e l'uomo orgoglioso o stupido, disprezza o non intende le sue lezioni, e sostituisce agl'insegnamenti dell'istinto gli errori della ragione. Che un vizio così comune sia da noi lontano. Ascoltiamo i precetti del grande Artefice, secondiamo i suoi disegni, calchiamo le sue tracce, concorriamo a' suoi fini co' suoi mezzi, e serviamoci degl'istessi suoi istrumenti per perfezionare la sua opera.

Tutti gli esercizj atti a fortificare il corpo saranno non solo tollerati, ma prescritti dalla legge. Nelle ore destinate a quest'oggetto i fanciulli di questa classe saranno a vicenda invitati a correre, a saltare, a salire sugli alberi, a far delle lotte ed elevar de' pesi, a scagliarli, a trasportarli (1), a sperimentare, mi-

(1) In qualunque modo fuorchè sul capo. Essendo questo la sede di tutt' i nervi, dal quale si ramificano e si distribuiscono nel resto del corpo, caricandosi di qualche peso alquanto consi-

surare, ed usare in varj modi le loro forze, ad accrescere il vigore e l'agilità delle loro membra, e a dare a' loro corpi quell'energia e quella robustezza che si perde nel languore e nell'inazione.

Per dare a questi esercizj i vantaggi di un'utile emulazione e di un maggior brio, d'un certo spirito di società, e d'una occulta, ma necessaria direzione, il legislatore stabilirà che, nelle ore a questi esercizj destinate, tutti i fanciulli della comunità siano da' respettivi loro custodi nell'istesso luogo condotti, ed insieme mescolati senza distinzione alcuna.

Il magistrato della comunità presederà a questi esercizj, ed in suo luogo il più antico de' custodi. Alcuni piccoli premj, tutti in distintivi d'onore consistenti, di tempo in tempo assegnati a chi supererà gli altri in alcuni di questi esercizj, daranno al magistrato il mezzo da promuovere quegli esercizj, ch'egli crede più utili, senza togliere a' fanciulli la libertà di divertirsi a loro talento, ed eciteranno nel tempo istesso la passion della gloria in questi nascenti cuori non ancora soggiogati dalle vili passioni (1).

Nè la pioggia, nè la neve, nè il gelo, nè i venti, nè il gran caldo, nè il gran freddo priveranno i fanciulli de' piaceri e de' vantaggi di esercizj così utili. In questi giorni più che negli altri, questi diverranno più profittevoli, perchè agli altri vantaggi uniranno quel-

derabile, si comprimono troppo le vertebre del collo, e non essendo il peso a perpendicolo, può la spina del dorso piegarsi da uno dei lati, e soffrire anche del danno la midolla allungata. I custodi impediranno dunque di portare de' pesi sul capo.

(1) *In omnibus enim ludendo conari debemus, ut eo voluptates et cupiditates puerorum vertamus, quo eos tandem pervenire cupimus. Caput autem disciplinæ rectam educationem dicimus, quæ ludentis animum in amorem præcipue illius perducit, quod virili ætate perfecte sit, comparata virtute artis ejus, jam acturus.* Plato *de Legib. Dial.* 1.

li di avvezzare i fanciulli all'intemperie delle stagioni ed a tutte le alterazioni dell'aere. Sarà cura di ciaschedun custode di farli bene asciugare, allorchè saran di ritorno nelle respettive loro case, e questo sarà il solo caso, nel quale si permetterà a' fanciulli di avvicinarsi al fuoco. Fuori di questo caso essi ne saran sempre lontani.

Non vi è cosa, che renda l'uomo più delicato, più molle, più pesante, più infingardo, men atto a resistere al freddo, che rilasci tanto la fibra, che la privi di quel tuono che l'è necessario per la sua azione, che faciliti i *reumi* ed altri mali, quanto il poco moderato uso del fuoco. La natura ci ha provveduti di un mezzo per liberarci da'tormenti del freddo, e questo è il moto. Noi siamo in fatti più disposti al movimento nel verno, e più inclinati al riposo nella state. Ne' fanciulli, in quelli specialmente di questa classe, è facile il provvedere a questo bisogno con questo mezzo.

Ritornando agli esercizj che formano l'oggetto di questo articolo, io credo non doversi ommettere il nuotare. Il noto detto de' Latini e dei Greci, ci fa vedere quanto comune fosse anticamente la cognizione di quest' arte, e quanto ne fosse ignominiosa l'ignoranza (1). In tutte quelle comunità, nelle quali la vicinanza del mare e de' fiumi permette quest'esercizio, non si dovrebbe trascurare una volta almeno la settimana. Così nella state, come nel verno (2), si dovrebbe negli stabiliti giorni apprendere, o esercitare quest'arte, colla sola differenza, che non si dovrebbe mai dar principio a quest'istruzione che nella state. Il fanciullo verrebbe in questo modo per gradi avvezzato a reggere

(1) *Nec literas didicit, nec natare.* L'istesso proverbio era tra'Greci per additare un'ignorante: *μήτε νεῖν, μήτε γράμματα ἐπίσαται.*

(2) Purchè il clima lo permetta.

a' progressi del freddo, e preparato a disprezzare il gelido freddo dell' acqua nel verno.

La robustezza che quest' esercizio darebbe ai corpi, sarebbe superiore a qualunque espettazione, giacchè noi sappiamo, che col solo uso de' bagni freddi si è dato agli uomini più gracili il vigor de' più forti (1).

A questo beneficio si unirebbe quello d' istruire i fanciulli in un' arte, l' ignoranza della quale è costata, e costa ogni giorno la vita a tanti uomini, e vi si unirebbe anche quello di conservare la nettezza de' corpi, così utile alla sanità del corpo ed alla energia dell' animo.

A quest' esercizio che si dovrebbe almeno una volta la settimana ripetere, noi ne aggiugneremo un altro, che non dovrebbe essere meno frequente. Il profondo autore dell' Emilio (2) mi suggerisce quest' idea, che egli istesso ha forse attinta dalle opere immortali del più grande osservatore della natura, e del più eloquente scrittore della Francia (3). Egli consiglia pe' fanciulli i giuochi notturni. Quest' avvertimento, dice egli, è più importante di quel che apparisce. La notte spaventa naturalmente gli uomini, e qualche volta gli animali. La ragione, le cognizioni, lo spirito, il coraggio liberano pochi uomini da questo tributo. Si attribuisce quest' effetto ai racconti delle balie, e si erra: vi è una causa naturale. Questa è l' istessa che quella che rende i sordi diffidenti, ed il popolo superstizioso; l' ignoranza delle cose che ci circondano, e di ciò che avviene intorno a noi. Avvezzi a scovrire da lungi gli oggetti, e di prevedere anticipatamente le loro impressioni, quando più non si vede, nè si può vedere ciò

(1) Vedi Lock, *Trattato dell' educazione Sez.* 1. §. 28.

(2) *Emilio lib.* II.

(3) M. de Buffon, *Istor. natur. t.* VI. *ediz. in* 12, dove parla dell' origine degli spettri.

che ci circonda, l'immaginazione dell'uomo si accende, gli fa vedere mille esseri, mille movimenti, mille accidenti che possono nuocergli, e da' quali è impossibile il garantirsi. Per quanta prevenzione egli abbia d'esser sicuro nel luogo dove si ritrova, egli non ne sarà mai così certo, come se lo vedesse.

Egli ha dunque sempre un motivo da temere, che non avrebbe avuto nel giorno. Al menomo romore, del quale non può vedere la causa, l'amore della sua conservazione l'obbliga a porsi nello stato di difesa e di vigilanza, e per conseguenza nello stato di spavento e di timore. Se egli non sente alcun romore, egli non è perciò sicuro, poichè sa, che anche senza strepito può esser sorpreso. Per rassicurarsi contro questo silenzio, bisogna che egli supponga le cose tali quali erano prima, tali quali esse sono, e che egli vegga ciò che non può vedere. Costretto a porre in moto la sua immaginazione, egli lascia subito d'esserne il padrone, e ciò ch'egli fa per rassicurarsi, non serve che a maggiormente spaventarlo. I motivi di sicurezza sono nella ragione, e quelli di spavento e di timore sono nell'istinto molto di quella più forte.

A questa ragione se ne unisce un'altra. Allorchè, per circostanze particolari, noi non possiamo avere idee giuste delle distanze, ed allorchè noi non possiamo giudicare degli oggetti che per la grandezza dell'angolo, o piuttosto dell'immagine che essi formano ne' nostri occhi, noi dobbiamo allora necessariamente ingannarci sulla grandezza reale di questi oggetti. Ognuno che ha viaggiato di notte, ha sperimentato che un arboscello che era a lui vicino, gli è sembrato un grand'arbore che fosse da lui lontano, ed a vicenda ha preso un grand'arbore da lui lontano per un arboscello a lui vicino. Se le tenebre, o altre circostanze, non gli permettevano neppur di distinguere gli oggetti per le loro

forme; egli si sarà ingannato non solo sulla grandezza, ma anche sulla natura dell'oggetto. Egli avrà presa una mosca che passava rapidamente in qualche pollice di distanza da' suoi occhi, per un uccello da lui molto discosto, ed un irco vicino per un bue lontano. Lo smarrito marinaro inglese nell' isola disabitata del mare del Sud, che per l' inedia di due giorni, e per le piaghe che si erano formate nel suo corpo, non poteva più nè gridare, nè camminare a due piedi, comparve di notte un mostro due volte più grande di un elefante a' bravi guerrieri che Cook aveva spediti in cerca di lui (1), e noi sappiamo quanti errori simili sono stati dalle due accennate cause prodotti, e quanti mali son derivati da questi errori.

Le due cause del male ritrovate c' indicano il rimedio. L' abito distrugge l' immaginazione, e la frequenza d' errare previene l' errore. Per quel che riguarda l' immaginazione, noi sappiamo che i soli oggetti nuovi la risvegliano, e che sopra quelli che frequentemente si veggono, non agisce più l' immaginazione ma la memoria. Per quel che riguarda gli errori della veduta, noi sappiamo anche che la frequenza di commetterli c' insegna a preservarcene. Quante volte bisogna che il fanciullo s' inganni sulla posizione, e sul numero degli oggetti, prima d' imparare a vederli nella loro vera posizione e nel loro vero numero! Tutte le immagini non si formano forse a rovescio nella retina de' nostri occhi? ciaschedun oggetto semplice non si vede forse da noi duplicato? non vi è forse bisogno d' una

(1) Vedi la *Relazione del terzo viaggio di Cook* fatta da un offiziale del suo seguito, tradotta dall' inglese, e stampata a *Parigi nell' anno* 1782, *t.* 1. *in* 8.° *p.* 267, *fino a p.* 289. Il nome del marinaio è *Trecher*. La relazione di questo avvenimento è interessantissima. Io non la rapporto, perchè non posso dilungarmi quanto richiederebbe il detaglio di tutte le circostanze che l' accompagnarono.

lunga serie d'errori, prima che noi col soccorso della verità del tutto impariamo a correggere gli errori della vista, e ci avvezziamo a veder dritti e semplici gli oggetti che noi veggiamo in fatti a rovescio e doppj? Quante volte bisogna, che un fanciullo stenda in vano il suo braccio per prendere un corpo che è molto più lontano da lui, che non è la lunghezza del suo braccio, prima che impari a conoscere la distanza, alla quale questo può giungere! Quante volte il pescatore deve in vano lanciare il suo colpo contro i pesci che sono nell'acqua, prima d'imparare a conoscere la grandezza dell'angolo che fa il raggio uscendo da un mezzo più denso in uno meno denso. Della maniera istessa un uomo che si è molte volte ingannato nella notte sulla grandezza degli oggetti, imparerà a non prestar fede a' suoi sensi nelle tenebre, e dopo molti errori apprenderà a più non errare.

Per garantire dunque i fanciulli da' timori che le tenebre inspirano, e dagli errori visuali ch' esse cagionano, bisogna avvezzarli alle tenebre. Bisogna distruggere l'immaginazione coll' abito, e l'errore coll' esperienza. Ecco il motivo, pel quale, seguendo i consigli del grand' uomo che ho citato, io propongo l'esercizio de' notturni divertimenti pe' fanciulli di questa classe, una volta almeno in ciascheduna settimana. La sera della vigilia della festa dovrebbe essere destinata a quest' oggetto. Il custode condur dovrebbe i fanciulli a lui affidati, ora in un luogo ed ora in un altro, e dovrebbe loro permettere tutti quegli innocenti trastulli, che suggerirebbero le circostanze del luogo e del tempo. I vantaggi che avrebbero nella notte gli uomini in questa maniera allevati sopra gli altri, sono troppo evidenti per non credermi nell' obbligo di farne l'enumerazione. Quest' oggetto sembrerà anche più importante, se si rifletterà alle varie destinazioni de-

gl' individui di questa classe, così nella pace come nella guerra. Rammentiamoci, che Licurgo prescrisse l'esercizio delle tenebre pe' fanciulli (1), e proibì l'uso delle fiaccole agli adulti (2).

Io passo rapidamente ad un altr' oggetto che non potrei trascurare, senza rendere imperfetto questo piano di fisica educazione.

ARTICOLO V.

Dell' innesto del vajuolo.

Questo male, che deforma, mutila, o uccide la metà della specie; che, quando risparmia la morte, lascia spesso in tutto il corso della vita le vestigia funeste del suo passaggio; che si annuncia con segni equivoci, e si comunica anche prima di manifestarsi; questo male, io dico, diviene anche più funesto, quando l'unione di molti fanciulli ne facilita l'espansione ed il contagio. Fortunatamente per gli uomini, la vanità e l'interesse d'un popolo che fa della bellezza un oggetto d'industria e di commercio, ha opposto a questo male un rimedio che non solo lo priva del suo micidial potere, ma ne rende meno arbitraria l'espansione. L'innesto è questo fortunato rimedio. Lasciamo a'fanatici ed agli imbecilli i mal fondati dubbj; lasciam loro i più assurdi argomenti contro una pratica che ha data la vita a più milioni di uomini, ed a più milioni di uomini ha conservato il vigor delle membra, la salute e la beltà. Opponiamo a' dubbj dell' ignoran-

(1) Plutarch. *in vita Lycurgi.*

(2) Ὅπως ἐθίζονται σκοτὸς, καὶ νυκτὸς θρασέως καὶ ἀδέως ὁδεύειν; *ut in tenebris et noctu audacter, et sine ullo metu, incedere consuescant.* Idem *in Institutis Laconicis*, dove parla de' notturni *Sistj.*

za o dell'interesse, l'imperiosa voce dell'esperienza; e, tra tante scoverte che per lo più non han servito ad altro, che ad estendere l'impero della morte, non rinunziamo a quelle sole che fortunatamente han prodotto l'effetto opposto. Per profittarne, il legislatore fondar dovrebbe uno spedale d'inoculazione in ciascheduna provincia, dove ciaschedun fanciullo di questa classe, che non abbia avuto il vajuolo prima della sua ammissione, dovrebbe esser condotto subito che il medico della comunità lo creda disposto a ricevere l'innesto (1). Questa esser dovrebbe l'unica *preservativa cura*, che adoperar si dovrebbe su'fanciulli nel proposto modo allevati. La pratica degli esposti regolamenti, relativi a'cibi, al sonno, alle vesti ed agli esercizj, sarebbe da sè sola più efficace a garantirli dalle malattie, alle quali essi sono esposti, che non lo sarebbero tutt'i rimedj che l'arte medica ha sognati, e l'uso dei quali invece di prevenirli, spesso li richiama e li promuove (2).

Ecco ciò che ho pensato sull'educazione fisica di questa prima classe. Coloro che conoscono l'influenza del presente sull'avvenire, e i rapporti necessarj dell'infanzia coll'età susseguenti, vedranno quali sarebbero gli effetti di queste istituzioni sull'intero popolo, quali sulle seguenti generazioni, quali nella pace, e quali nella guerra.

(1) Quest'ospedale potrebbe anche essere aperto alle fanciulle dell'istessa provincia, e potrebbe nel tempo istesso somministrare questo beneficio a'due sessi.

(2) La fondazione delle infermerie sarebbe necessaria per evitare il contagio de'mali che tra'fanciulli sono anche più facili a comunicarsi che tra gli adulti. Quando la prossimità di varie comunità lo permettesse, se ne potrebbe fondare una per l'uso di più comunità. Questo regolamento diminuirebbe le spese, e faciliterebbe il buon ordine.

CAPO X.

Generali regolamenti sull' educazione morale della prima classe.

Prima di venire alla ricerca de' mezzi, determiniamo con precisione il fine che ci proponiamo di conseguire. Diamo il maggior lume che si può, allo scopo, e rendiamo con questo modo il cammino meno tortuoso e più sicuro.

Qual è, o per meglio dire qual esser dee, l'oggetto della parte morale dell'educazione di questa prima classe? Ecco ciò che conviene prima di ogni altra cosa fissare.

L'uomo nasce. La sua anima è nuda, come il suo corpo. Egli non ha nè idee, nè desiderj. Il primo istante della sua vita lo trova inviluppato in una indifferenza anche pe' suoi propri bisogni. Un sentimento cieco, molto inferiore a quello dei bruti, è il primo regolatore de' suoi movimenti. Le facoltà di *sentire*, di *pensare* e di *volere*, sono in lui; ma le cause dello sviluppo di queste facoltà sono fuori di lui. Queste facoltà, queste potenze non sono uguali in tutti gli uomini; ma sono in tutti gli uomini. Fin dall' aurora de' loro giorni esse formano una parte della loro *essenza*. Il selvaggio può averle in un'estensione anche maggiore dell'uomo civile; ma il difetto delle cause esterne che si richiederebbero per isvilupparle, fa che queste restino, per così dire, senza azione e senza moto nel primo, nel mentre che il concorso delle cause che si combinano per isvilupparle nel secondo, le pongono in tutta la loro attività. Newton non sarebbe forse stato altro che il più bravo cacciatore, se fosse nato tra gl'Irrochesi, ed il più bravo cacciatore tra gli

Irrochesi sarebbe forse stato un Newton, se si fosse trovato nelle circostanze di Newton.

La disuguaglianza tra un uomo ed un altro dipende meno dall' intrinseca ed originaria diversità dell'*attitudine* delle loro facoltà di sentire, di pensare e di volere, che dalla diversità delle cause che si combinano per isvilupparle. Queste cause sono le circostanze, nelle quali si ritrova l'uomo; e tra queste circostanze quelle che dipendono dall'educazione, siccome sono le prime, così sono anche quelle che hanno la più gran parte in questo sviluppo. L'oggetto dunque dell'educazione morale in generale è di somministrare un concorso di circostanze il più atto a sviluppare queste facoltà a seconda della destinazione dell'individuo, e degl' interessi della società, della quale è membro.

La destinazione degl'individui di questa prima classe è di servire la società colle loro braccia. Gl' interessi della società sono di trovare in essi tanti cittadini laboriosi ed industriosi in tempo di pace, e tanti difensori intrepidi in tempo di guerra, buoni conjugi, e migliori padri, istruiti dei loro doveri, come de' loro dritti, dominati da quelle passioni che alla virtù conducono, penetrati dal rispetto per le leggi, e dall' idea della propria dignità.

L' oggetto dunque della parte morale dell' educazione degl' individui di questa prima classe è di somministrare un concorso di circostanze il più atto a sviluppare le loro facoltà, a seconda di questa destinazione e di questi sociali interessi.

Fissato l' oggetto, veniamo alla ricerca de' mezzi.

ARTICOLO I.

Delle istruzioni e de' discorsi morali.

Un principio bene inteso dall' autore dell' *Emilio*, ma che sarebbe inapplicabile ad un piano di pubblica educazione, è quello che fa dipendere l' istruzione dal fatto, e la regola dall' esperienza. L' educazione d' un solo uomo, noi l' abbiam detto, è ben diversa dall' educazione d' un popolo. L' educatore privato d' un fanciullo, sempre accanto al suo allievo, può a suo talento preparare gli avvenimenti (1), può profittare di quelli che il caso presenta, può, in poche parole, eseguire il metodo dell' autore celebre dell' *Emilio*, purchè ne abbia i lumi, le cognizioni e la costanza; ma l' educatore pubblico, ancorchè ornato di tutti questi requisiti, potrebbe mai sperare di riuscirvi?

Nel nostro piano noi non potremmo affidare questa cura a' custodi, perchè noi non possiamo ricercare in essi i lumi che sarebbero necessarj a quest' oggetto. Molto meno potremmo ottenerlo dal magistrato particolare della comunità, ch' è il comune educatore, poichè malgrado le cognizioni, le virtù e la costanza che noi supponiamo in lui, nulladimeno l' estensione delle sue cure su tutti i fanciulli della comunità, gli renderebbe sicuramente impossibile ciò che appena è praticabile nell' educazione d' un solo. Noi siamo dunque costretti a rinunciare a questo metodo che diviene chimerico ed impraticabile, subito che dalla privata educazione estender si voglia alla pubblica. Contentiamo-

(1) Veggasi particolarmente il mezzo tenuto da Rousseau per comunicare l' idea della *proprietà* ad Emilio. Egli istesso dice che l' avvenimento del giardiniere, da lui a quest' oggetto disposto, richiedeva più mesi di apparecchio.

ci di ottener quello che si può, e non discreditiamo il nostro piano colle idee di una impossibile perfezione.

Se per l'ignoranza de' padri e la superstizione delle madri, i pregiudizj, gli errori, le false massime di morale e di religione, l'erronee idee del bene e del male si comunicano, e si trasmettono a' loro figli; se l'impero dell'errore e del vizio, si estende, e si sostiene col soccorso delle perniciose lezioni che si ricevono nell'infanzia, piucchè con ogni altro mezzo; perchè non potremmo noi fondare ed estendere l'opposto impero della verità e della virtù, col soccorso di lezioni e d'istruzioni a quelle opposte!

Perchè a questi errori, a questi pregiudizj, a questi falsi principj di morale, de' quali si carica la memoria de' fanciulli, non potremmo noi sostituire i più semplici principj della giustizia, della beneficenza e delle virtù sociali?

Perchè, invece delle false massime di religione, che noi sentiamo con orrore proferire da questi nascenti proseliti dell'errore, divenuti superstiziosi prima di esser credenti, non potremmo noi sentire ripetere dalle loro labbra innocenti i luminosi principj della morale di quella religione istessa, che vuole la *misericordia piuttosto che il sacrificio* (1)? Perchè a quelle idee di bassezza e di viltà che impiccioliscono, e degradano il loro cuore, non potremmo noi sostituir quelle che potrebbero nobilitarlo ed ingrandirlo? Perchè, invece di dire al fanciullo ch' egli è un *verme della terra*, non gli si potrà dire: tu sei il re della natura, finchè ne rispetti le leggi; e ne sarai il mostro più odioso, subito che diverrai vile e malvagio?

Perchè, invece di que' discorsi, di quelle azioni, di quegli esempj, di que' detti e di que' fatti che apro-

(1) *Misericordiam volo, non sacrificium.* Osea *cap.* VI, *v.* 6.

no il cuore de' fanciulli alle passioni perniciose e vili, non potremmo noi servirci de' discorsi, delle azioni, degli esempj, de' detti e dei fatti, per disporli alle passioni generose ed utili?

Io lo ripeto: l'uomo nasce nell' ignoranza, e non negli errori. Quando egli è nello stato d' apprendere un errore, egli è anche nello stato d' imparare una verità: ma siccome non tutti gli errori sono alla portata de' fanciulli, così non lo sono tutte le verità. Bisogna cominciare dalle più semplici, e per gradi passare alle più complicate. Col metodo opposto si danno de' nomi invece delle idee, e la bocca proferirà una verità, nel mentre che l' intelletto concepisce forse un errore. Ecco ciò che si dee più d' ogni altro evitare nella difficile istruzione de' fanciulli. A chi sarà dunque affidata questa importante cura nel nostro piano? Chi sarà il morale istruttore de' fanciulli di questa prima classe? In qual modo, in qual tempo, con qual ordine sarà regolato questo primo mezzo della loro morale educazione?

Il morale istruttore sarà il magistrato istesso d' educazione della comunità. Questa sarà la più importante e la più nobile delle sue funzioni. La sua dignità, il lustro della sua carica, il rispetto che questa procurar dovrebbe alla persona che ne sarebbe investita; la venerazione che si dovrebbe da' custodi inspirare a' fanciulli per questo capo comune; i requisiti che ornar dovrebbero l' uomo, al quale questa cura verrebbe affidata; tutte queste circostanze, io dico, darebbero una efficacia maggiore alle sue istruzioni, unendo all' evidenza delle verità le prevenzioni dell' opinione (1).

Il tempo dell' istruzione esser dovrebbe il mattino,

(1) Vedi ciò che si è detto nel II. *capo di questo* IV. *libro*.

quando l'anima non ancora dissipata dalle distrazioni del giorno, aver potrebbe tutto quel raccoglimento ch'è necessario, per renderla attenta alle verità che dee sentire.

La durata dell'istruzione non dovrebbe superare la metà di un'ora per non indebolirne la forza colla noja, e per non esigere da'fanciulli un raccoglimento più lungo di quello, del quale essi sono suscettibili.

L'età, nella quale il fanciullo dovrebbe essere ammesso all'istruzione, dovrebbe esser quella dei sette in otto anni.

Ho detto *di sette in otto anni*, poichè il divario di pochi mesi sarebbe necessario per una ragione che io non debbo trascurare. Siccome l'ingresso di ciaschedun fanciullo nella pubblica educazione dipender dovrebbe, come si è detto (1), dal giorno, nel quale egli compirebbe il quinto anno della sua età, da noi stabilito per lasciarlo, quanto meno si può, esposto all'infezione degli errori e de' pregiudizj de' padri, così per ottenere che un sufficiente numero di fanciulli si ritrovi in ogni anno nel caso d'intraprendere contemporaneamente il corso delle morali istruzioni, noi dobbiamo necessariamente trascurare questa piccola differenza nella loro età, la quale non produrrebbe per altro alcuno inconveniente. In ciaschedun anno dunque tutti i fanciulli che si troveranno tra i sette e gli otto anni della loro età, saranno ammessi al corso delle istruzioni.

Se mi si domanderà: perchè cominciare così presto un'istruzione che potrebbe darsi in un'età più matura? Io domanderò dal canto mio: cominciandosi più tardi, quali sarebbbero i principj direttivi delle azioni di questi fanciulli? Lasciandoli più lungo tempo

(1) Vedi il *capo* VIII. *di questo* IV. *libro*.

nell'ignoranza di questi principj, non potremmo noi esporli al rischio di formarsene da loro medesimi degli arbitrarj, de' falsi e de' perniciosi?

Se nell'età di sette anni noi vediamo la maggior parte de' fanciulli già molto inoltrati nella strada dell'errore, perchè non potremmo noi nell'istessa età introdurli in quella della verità? Questa non si rende forse molto più luminosa e facile di quella, quando la guida è saggia ed esperta?

Qui non si tratta d'insegnare una scienza, ma d'inculcare de' doveri: qui non si tratta di definire, ma di prescrivere. La grande arte dell'istruttore deve appunto in questo raggirarsi. Egli deve sopprimere tutto ciò che si risente della scienza: egli non deve occuparsi che della verità che n'è, o che almeno dovrebbe esserne lo scopo ed il risultato. Fortunatamente i principj direttivi delle umane azioni sono così luminosi, così semplici, così suscettibili d'evidenza, che non vi è che la prevenzione dell'errore, o il linguaggio scientifico che possano oscurarli. Che l'istruttore abbia dunque innanzi agli occhi l'età e la destinazione di coloro che debbono ascoltarlo; ch'egli ricorra a tutti que' mezzi che possono interessare i fanciulli a' quali parla, per render loro più chiare le sue istruzioni, e nel tempo istesso meno nojose e più permanenti; che profitti, quanto più può, degli avvenimenti, de' quali i suoi uditori sono stati i soggetti o i testimonj, che in poche parole, ricorra a tutti que' mezzi che la ragione, il buon senso, l'esperienza e la cognizione dello stato dello spirito umano nell'età, della quale si parla, gli suggeriranno, e non tema di rendere inutili le sue istruzioni.

Noi distingueremo le *istruzioni* da' *discorsi morali*. Le prime non dovranno durare che un anno; gli altri dovranno continuarsi per tutto il tempo che dura l'e-

ducazione istessa. Le prime avranno un ordine dal legislatore stabilito; gli altri saranno ad arbitrio del magistrato, purchè corrispondano agli oggetti dalla legge indicati. Le prime si replicheranno coll' istesso ordine in ogni anno, affinchè i fanciulli che vi sono posteriormente ammessi, ne sieno a parte; e gli altri non saranno sottoposti all' istessa legge, perchè non sono sottoposti all' istess' ordine. Vediamo adunque l' ordine che il legislatore dovrebbe fissare per le *istruzioni*, e gli oggetti che dovrebbe indicare pe' *discorsi*.

Non fare agli altri ciò che non vuoi che si faccia a te: ecco il primo canone di morale, lo sviluppo, e l' applicazione del quale dovrebbe essere lo scopo della prima serie d' istruzioni.

Procura di fare agli altri tutto quel bene che puoi: ecco il secondo canone che dovrebbe essere l' argomento della seconda serie d' istruzioni.

A questi due canoni, lo sviluppo de' quali contiene tutti i principj della *giustizia* e della *virtù umana*, dovrebbero seguire gli altri due che riguardano la *giustizia* e la *virtù* civile.

Osserva le leggi, venera i decreti della pubblica autorità: difendila dall' estero inimico; garantiscila dal proditore interno, dal sedizioso e dal rubello: ecco il terzo canone che riguarda la giustizia civile, e che dovrebbe essere il soggetto della terza serie d' istruzioni.

Procura alla patria tutti que' vantaggi che puoi: oltre quello che le leggi ti prescrivono, fa quello che l' amore per lei ti suggerisce: a fronte de' suoi interessi fa che si tacciano i tuoi; ecco il quarto canone che riguarda la virtù civile, e che dovrebbe essere lo scopo della quarta serie delle morali istruzioni.

Così nello sviluppo di questo, come in quello del precedente canone, il magistrato avrà innanzi agli oc-

chi la natura del governo nel quale vive, e le conseguenze che dipendono dall' applicazione di questi canoni alla sua costituzione. Un oggetto di tanta importanza non sarà mai bastantemente inculcato dal saggio legislatore.

Queste quattro serie d' istruzioni dovrebbero tutte esser comprese nell' annual corso di morale, che si dovrebbe in ciaschedun anno, ed in un dato giorno, intraprendere, e terminare. Affinchè le verità che vi s'insegnano, restino maggiormente scolpite nella memoria de' fanciulli, si potrà stabilire, che quelli che han già terminato l' intero corso, lo ricomincino nel prossimo anno, nel mentre che i fanciulli che vengono immediatamente dopo di loro, vi sono per la prima volta ammessi. In questo modo ciaschedun fanciullo verrebbe a compire due volte questo breve, semplice, ma compiuto corso di morali istruzioni. Nel secondo anno si esigerà però da essi qualche cosa di più che nel primo. Terminata l' istruzione, il magistrato farà loro delle domande relative all' istruzione del giorno, dirigendole ora all' uno ed ora all' altro di essi. Queste domande conterranno de' dubbj da risolvere, o de' fatti da giudicare, a seconda degl' inculcati principj. Quest' esercizio che dovrebbe occupare l' altra metà dell' ora che succede alla prima metà impiegata all' istruzione istessa, procurerebbe contemporaneamente tre gran vantaggi. Il primo sarebbe d' obbligare i fanciulli all' attenzione coll' esporli a darne la pruova; il secondo sarebbe d' avvezzarli ad applicare i generali principj a' particolari avvenimenti, e di sgombrare dalla loro mente tutti que' dubbj che potrebbero loro presentarsi. Il terzo vantaggio finalmente sarebbe quello di facilitare a' fanciulli che per la prima volta intervengono al corso delle istruzioni, l' intelligenza de' principj e delle verità che s' insegnano, colla discussione,

che se ne farebbe da quelli che per la seconda volta le sentono. Il magistrato, dopo che avrà fatta la domanda, se non ne troverà opportuna la risposta, mostrerà l'errore, e si dirigerà ad un altro fanciullo, e così di mano in mano, finchè si ritrovi la verità. Se il tempo è per terminare, e la questione non è ancora risoluta, il magistrato farà una breve esposizione del principio, dal quale dipender deve la soluzione del dubbio e del giudizio proposto, e risolverà colla maggior chiarezza la questione. I fanciulli che avran date pruove di poca attenzione, saranno dal magistrato puniti a seconda de' regolamenti che da qui a poco verranno indicati.

Terminato che avranno il secondo corso delle morali istruzioni, saranno i fanciulli ammessi ai morali discorsi che a quelle succeder debbono. L'oratore sarà il magistrato istesso. Tutti i fanciulli della comunità che terminato avranno il ripetuto corso delle istruzioni, vi assisteranno, come si è detto, fino al tempo che durerà la loro educazione. Essi avranno anche il dritto d'assistervi, dopo che saranno dalla pubblica educazione emancipati. Il tempo che si destinerà a quest'oggetto, sarà quello che immediatamente succede all'ora delle istruzioni. La sua durata sarà di mezz'ora. Gli oggetti che verranno dalla legge prescritti saranno i seguenti.

Il primo tra questi sarà di far sentire ciò che si è insegnato; di far passare nel cuore le verità che nelle istruzioni si sono comunicate all'intelletto; di far loro sentire cosa è virtù, quali sono le delizie che l'accompagnano, quali sono quelle che la seguono; di far loro sentire cosa è patria, cosa è cittadino; quali sono i beneficj che la patria ha loro somministrati; quale è la riconoscenza che da essi le si deve. Non è inutile il ripetere che in questi discorsi, non altrimenti

che nelle morali istruzioni, la natura della costituzione del governo dovrà costantemente richiamare le vedute del magistrato.

L' altro oggetto, non meno interessante, di questi discorsi, sarà quello d' insinuare le verità opposte agli errori della pubblica opinione, e di prepararne in questo modo la correzione.

L'altro sarà d'inspirare loro il sentimento della propria dignità, di renderli stimabili a' loro occhi, di far loro conoscere quale è la vera grandezza, quale la vera gloria, in che consiste, dove si ritrova, e come ciascheduno può parteciparvi, purchè partecipi al vero merito, cioè alla virtù. Per inculcare vigorosamente queste verità, il saggio educatore anderà in cerca di que' fatti che le confermano, e che han tanto potere sull' intelletto e sul cuore. Opera dell' educazione dev' essere, come si è detto, il prevenire in essi quel pernicioso avvilimento, al quale la natura della loro destinazione pare che gli esponga. Quest' oggetto sembrerà altrettanto più interessante, allorchè si rifletta, che per rendersi stimabile bisogna stimarsi, e che l'uomo degradato ed avvilito a' suoi occhi è incapace così delle grandi virtù, come delle grandi passioni.

L' amore del travaglio formerà un altr' oggetto di questi morali discorsi. Le triste dipinture de' funesti effetti dell' ozio e della noja, e gli energici confronti de' vantaggi e de' piaceri che vanno uniti all' occupazione ed al travaglio, combinati coll' abito dell' occupazione, che il sistema istesso dell' educazione farà acquistare, contribuiranno non poco a conseguire l' importante oggetto.

Finalmente se cento cause concorrono a render preziosa per la società intera la frequenza e la moltiplicità de' matrimonj; se la conservazione de' costumi lo richiederebbe più d' ogni altra cosa; e se l' idea d' un

termine e d' uno scopo virtuoso a' bisogni che tormentano l'età che alla pubertà succede, è più atta ad impedirne i disordini, che non lo è qualunque altro mezzo, non vi vuol molto a vedere che uno de' più importanti oggetti di questi morali discorsi sarà di render caro e desiderabile questo stato agli allievi che son già vicini ad essere dalla pubblica educazione emancipati (1), e di mostrar loro i dritti e i doveri che sono uniti a' dolci nomi di sposo e di padre. I mali compagni d'un celibato vizioso; la mesta indifferenza di questo stato; le agitazioni che l'accompagnano nella gioventù; la noja che lo segue nella vecchiezza ec. saran dipinti co' colori più vivi; e la bella immagine di due sposi virtuosi circondati da' teneri frutti de' loro innocenti amori sarà presentata a' loro occhi con tutto lo splendore della verità, e con tutta l'energia della passione.

Facendo loro considerare il matrimonio come la più dolce di tutte le società, si mostrerà anche loro come il più inviolabile ed il più santo di tutti i contratti. Si enumereranno con forza e con energia tutte le ragioni che rendono un nodo sì sacro rispettabile a tutti gli uomini, e che coprir debbono d'odio e di maledizioni chiunque ardisce di contaminarne la purezza. Alcuni principj fondamentali della coniugale e della paterna condotta faranno anche parte di questi discorsi. Si applicherà a questo stato il principio generale, che regola l'uso di qualunque austerità. Si farà loro vedere, che l'autorità di chi governa deve essere adopra-

(1) I discorsi su questo soggetto non dovrebbero esser proferiti se non alla presenza degli allievi che sono già per terminare il corso dell' educazione. Essi dovrebbero per conseguenza esser rari e straordinarj. Il magistrato dovrebbe impiegare in questi discorsi que' momenti e quei giorni che gli riuscirebbero a grado, e che sarebbero i meno occupati pei giovani, a' quali verrebbero diretti.

ta in vantaggio di chi è governato, e che allora soltanto diviene un bene anche per chi governa.

Gli effetti di questi discorsi saranno tanto meno dubbj, quanto meno impedite saran le nozze da' vizj delle leggi economiche; e la sicurezza di trovare nel magistrato e nella legge l'educazione e la sussistenza de' figli fino al tempo, nel quale essi saranno nello stato da dirigersi da sè medesimi, e da provvedere a' loro bisogni, darà anche un nuovo ed efficacissimo urto alla scelta di questo stato che è sempre il più felice, quando non è regolato che dall' amore, non è accompagnato dall' indigenza, non è nè preceduto nè seguito dalla corruzione.

Questi saranno gli oggetti che la legge dovrebbe prescrivere a' morali discorsi.

Alle istruzioni ed a' discorsi dovrebbe corrisponder l'esempio.

ARTICOLO II.

Dell' esempio.

I greci filosofi chiamarono l' uomo ζῶον μιμητικώτατον *animale d' imitazione* (1).

In fatti fra tutte le specie degli animali gli uomini son quelli che, per la loro attitudine meccanica, e per una perfezione maggiore della loro sensibilità, più s' imitano tra di loro. Questa è una specie di bisogno che si manifesta fin dall' infanzia, e dal quale l' educazione deve raccorre quel vantaggio, al quale la natura pare che l' abbia destinato. Così il magistrato, come i custodi, sono i modelli che la legge offrirebbe a' fanciulli di questa classe in questo piano di pubblica

(1) Aristot. *Problemat. Sect.* XXX.

educazione. Così l'uno, come gli altri, dovrebbero dunque concorrere al grande oggetto cogli esempj continuati di giustizia, d'umanità, di dolcezza, di compiacenza, d'amore pel travaglio, di zelo pel bene, di gratitudine per la patria, e di rispetto per le leggi di essa. La presenza de' fanciulli dovrebbe ricordar loro l'importanza del ministero al quale sono destinati, e dovrebbe inspirare alle loro azioni que' riguardi, che richiede la forza dell'esempio e l'efficacia dell'imitazione.

Si dovrebbe per quest'oggetto stabilire un'istruzione particolare pe' custodi, che dal magistrato particolare d'educazione della comunità dovrebbe esser loro comunicata prima d'ammetterli all'importante ministero, e che dovrebbe esser loro di continuo rammentata almeno due volte al mese, a seconda della norma che verrebbe dal legislatore indicata (1). Noi supponiamo il magistrato già a fondo istruito de' suoi doveri, e di quelli di coloro che dipendono immediatamente da lui.

Egli avrà la diligenza di non correggere mai un custode alla presenza de' fanciulli. Se alcuno di essi si mostrerà indegno, o incapace del ministero che gli è stato affidato, egli ne darà parte al magistrato supremo d'educazione della provincia, nella quale è compresa la comunità, e ne aspetterà gli ordini. Se si dovrà procedere a cangiamento, questo si farà con tutta quella diligenza che richieggono le circostanze. Se le mancanze del custode sono note a' fanciulli, anche

(1) Il tempo che si potrebbe a quest' oggetto destinare, sarebbe quello delle domeniche, nel mentre che i fanciulli sarebbero agli stabiliti esercizj occupati. L'istruzione de' custodi si dovrebbe fare in ciascheduna domenica; ma la metà de' custodi che interverrebbe nell'una, non dovrebbe assistervi nell'altra. Così quelli che non andrebbero all'istruzione, invigilerebbero su' fanciulli, e ciaschedun custode verrebbe ad essere in questo modo presente all'istruzione due volte il mese.

la di lui esclusione sarà ad essi nota. Ma se le ignorano, ignoreranno anche la pena. Si farà loro credere, che il custode abbia volontariamente abdicata la carica che non poteva più esercitare per qualche giusto ed onorato motivo.

Il magistrato della comunità non trascurerà diligenza alcuna per ispiare la condotta di ciaschedun custode, e per dirigerla in tutte le circostanze, nelle quali essi avran bisogno de' suoi lumi.

Uno de' principali oggetti delle istruzioni che si daranno a' custodi, sarà di regolarli sul modo, col quale risponder dovranno alle domande che potran far loro i fanciulli riguardo a' varj oggetti, che richiameranno la loro curiosità. Siccome uno de' maggiori vantaggi di questo piano di pubblica educazione sarebbe quello di allontanare gli errori, per lasciar libero il campo alle verità, e siccome noi non supponiamo i custodi bastantemente istruiti per poter dare delle nozioni vere e giuste a' fanciulli su tutto quello che potrebbe risvegliare la loro curiosità, così noi crediamo, che si debba preferire il partito del silenzio al rischio di erronee ed inadeguate risposte.

Tutte le volte dunque che da un fanciullo sarà fatta un' interrogazione al custode, superiore alla sua intelligenza, egli lo consiglierà di dirigersi al magistrato ch' è l' immediato ed unico istruttore: egli confesserà di non esser bastantemente istruito per illuminarlo su quell' oggetto. Questo metodo produrrebbe due gran vantaggi nel tempo istesso. Preverrebbe l' involontario contagio dei pregiudizj e degli errori, e dando a' fanciulli il vantaggioso esempio del rispetto che aver si dee per la verità, gli avvezzerebbe a vergognarsi meno dell' ignoranza che dell' errore.

Io non ho voluto trascurare quest' avvertimento ch' è più importante di quel che apparisce.

Passiamo ora ad un altro mezzo, che la morale educazione impiegar dovrebbe per conseguire il suo fine, ed esponiamoci intrepidi alle derisioni dell' ignorante, ed alle censure dello stolto e del fanatico.

ARTICOLO III.

Letture da proporsi pe' fanciulli di questa classe.

Io propongo la lettura de' romanzi pe' fanciulli che sono giunti all' età che si richiede secondo l' ordine da noi esposto, per assistere a' morali discorsi (1).

Ma quali debbono essere questi romanzi? quali i soggetti su' quali formar si dovrebbero? quale il tempo che destinar si dovrebbe a questa lettura?

Ogni condizione può avere i suoi eroi, può avere i suoi mostri. Presso tutte le nazioni, in tutte l' età, in tutti i governi, se ne trovano, e in tutte le classi dello stato. I cenci dell' ultimo cittadino e la toga del primo magistrato nascondono spesso le più grandi virtù e i vizj più vili. L' occhio del filosofo penetra a traverso di questo velo, nel mentre che il volgare non vi vede, che cenci e toga.

Su questi fatti che le istorie di tutti i tempi ci manifestano, formar si dovrebbero i romanzi, dei quali io parlo. L' eroe esser dovrebbe della classe, della qua-

(1) Allorchè si leggerà il seguente capo, si vedrà, che io destino per apprendere a leggere ed a scrivere ai fanciulli di questa prima classe quel tempo che passa tra la loro prima ammissione alla pubblica educazione, e l'ammissione alle morali istruzioni, alle quali, come si è detto, non cominceranno ad intervenire prima d' aver compiuti i sette anni, vale a dire due anni dopo la loro prima ammissione; e, siccome essi non sarebbero ammessi a' morali discorsi prima d'aver assistito per due anni al corso delle morali istruzioni, così prima dell' età di 9 anni compiuti, non avrebbe luogo la lettura de' romanzi che qui propongo.

le son coloro, a' quali ne viene destinata la lettura. L'agricoltore dunque, il pastore, il marinaro, il fabbro, il semplice soldato, o il duce che ha cominciato dall'esserlo, e che ha condotto l'aratro prima di condurre la legione, somministrar dovrebbero il soggetto e l'eroe de' romanzi, che pe' fanciulli di questa classe io propongo. L'arte dello scrittore esser dovrebbe di mettere nel maggior aspetto quelle virtù così civili, come guerriere che sono più alla portata degl'individui di questa classe; di dipingere co' colori più neri que' vizj, a' quali sono più esposti; di secondare que' semi dell'amor della patria o della gloria che si van gittando in tanti modi nel cuore de' nostri allievi; e d'inspirare quell' elevazione di animo ch' è altrettanto più gloriosa, quanto meno si combina colla ricchezza delle fortune, e coll' originaria dignità della condizione.

Io vorrei che il soggetto de' romanzi fosse per lo più un fatto vero, e non interamente immaginato, e vorrei che l'autore ne assicurasse colui che legge. E' incredibile quanto questa prevenzione ne renderebbe più efficace la lettura.

La moltiplicità e l'eccellenza delle opere che son comparse in questo genere presso tutte le nazioni, ed in tutte le lingue dell' Europa renderebbe molto facile la collezione di questi romanzi d' educazione che io propongo. Gli effetti e i vantaggi che ne produrrebbe la lettura, sono noti a chiunque conosce la forza de' sentimenti, e l'influenza che questi aver possono, sulla formazione del carattere, e sullo sviluppo delle passioni.

Oltre i romanzi bisognerebbe in ogni anno fare una collezione di tutti quegli avvenimenti, che potrebbero all' istesso fine condurre, e pubblicarla colle stampe per uso de' nostri allievi. Bisognerebbe tenere di continuo aperta sotto i loro occhi l'istoria della virtù,

gli annali della quale se sono in alcuni tempi molto ristretti, non sono fortunatamente mai interrotti, purchè non si restringano ad una sola città e ad un solo popolo, ma abbraccino la comune patria, e la specie intera alla quale apparteniamo.

Il tempo che destinar si dovrebbe a queste letture, dovrebbe esser quello della sera. Nell' antecedente capo (1) noi abbiamo detto, che le dieci ore assegnate al sonno del fanciullo nel momento della sua ammissione, si debbono diminuire in proporzione che cresce la sua età, in maniera che saran ristrette a sette ore nell' ultimo anno della sua educazione. Per ottenere questa progressiva diminuzione di sonno, senza alterare l' ora della sveglia che dovrebbe esser l'istessa per tutte l' età, bisognerebbe regolar l' ora, nella quale i fanciulli delle diverse età dovrebbero andare a letto. Or per dare a quelli della proposta età una piacevole occupazione che li distolga dal sonno, senza esporli alla noja che dev' esser diligentemente evitata in qualunque piano di buona educazione, le proposte letture potrebbero essere le più efficaci, purchè fossero libere ed arbitrarie (2); ciò che sarebbe un altro vantaggio di questa salutare istituzione. Finalmente a tutti questi vantaggi se ne aggiugnerebbe un altro. S' inspirerebbe il gusto della lettura agl' individui di questa classe, e si darebbe con questo mezzo il maggior soccorso a' progressi della popolare istruzione.

(1) Vedi *l' articolo del sonno capo dell' educazione fisica.*

(2) Niun fanciullo dovrebbe essere obbligato a leggere l' un libro piuttosto che l' altro. In ciascheduna casa di ciaschedun custode vi dovrebbero essere varj esemplari di queste collezioni, per favorire quest' arbitraria scelta.

ARTICOLO IV.

De' premj.

Due passioni, l' una picciola, l' altra grande; l' una perniciosa, l' altra utile: l' una incompatibile colla grandezza dell' animo, e l' altra a questa costantemente associata, procedono entrambe dall' istessa origine. La *vanità* e l' *amor della gloria* sono queste due passioni; ed il *desiderio di distinguersi* n' è la madre comune. Questo desiderio di distinguersi, indizio ed effetto della *sociabilità;* questo desiderio che si manifesta nel barbaro e nel civile, nello stolto e nel saggio, nell' empio e nell' eroe; questo desiderio che si annuncia fin dall' adolescenza, e che accompagna l' uomo fino alla tomba; questo desiderio, io dico, produce l' una, o l' altra passione, a seconda ch' è male, o bene maneggiato e diretto. Egli diviene vanità negli uni, amor della gloria negli altri. Egli indora il cocchio del ricco, e fa balenare la spada del guerriero. Egli immerge Poppea nel bagno di latte, ed il pugnale nel seno di Lucrezia. Egli fa manifestare a Creso i suoi tesori, e fa bruciare a Scevola la sua mano.

Riserbandoci per la seconda parte di questo libro il generale esame dell' uso e della direzione che il legislatore deve dare a questo desiderio, contentiamoci qui d' osservarlo per quella parte soltanto, che interessa il nostro piano di pubblica educazione; e vediamo, come l' uso de' premj, nel tempo istesso che dee promuovere i progressi de' fanciulli, può contemporaneamente preparare lo sviluppo dell' indicato desiderio della distinzione, in maniera che l' amor della gloria, e non la vanità, ne sia l' effetto.

Per poco che si rifletta su questo importante ogget-

to, si vedrà, che da due cause deve dipendere il conseguimento di questo doppio fine; dalla natura de' premj e dalla loro destinazione.

Ogni distinzione è un premio; ma non ogni premio è una distinzione. Nell' educazione privata i premj non possono nè secondare, nè dirigere il desiderio della distinzione, perchè nella educazione privata mancano i soggetti del paragone, ed il fanciullo isolato non ha da chi distinguersi. I suoi premj debbono esser tutti reali, poichè quelli d' opinione non possono aver luogo se non quando vi è su di chi conquistare l' opinione. Nell' educazione pubblica al contrario i premj che sono sulla sola distinzione fondati, quando vengono ben maneggiati, possono essere i più desiderati; perchè il desiderio della distinzione viene potentemente fomentato dalla moltiplicità e dalla prossimità de' soggetti, da' quali distinguersi.

Il celebre marescial de Villars ripeteva spesso, ch' egli non aveva provato che due specie di piaceri vivi nella sua vita; quello d'un premio nel collegio, e d'una vittoria nella guerra.

Il disiderio della distinzione determinerà dunque la natura de' premj nel nostro piano, e siccome questa potrebbe aver luogo tanto ne' premj reali, quanto in quelli d' opinione, così noi non adopreremo che gli ultimi, per avvezzare il fanciullo a non desiderare alcuna cosa più della gloria. Noi vogliamo, per esempio, ornare la sua fronte d' una corona d' allori, ma non vogliamo concedergli una veste più bella di quella degli altri, che potrebbe risvegliare la sua vanità, nè una vivanda più delicata che potrebbe disporlo alla ghiottornia, nè una dispensa dalle comuni occupazioni, che potrebbe rendere onorevole ai suoi occhi l'ozio ed il riposo.

Alcun premio non avrà dunque luogo nel nostro piano di pubblica educazione, se non è sulla sola opi-

nione fondato. Cura del legislatore sarà d'immaginare questi premj distintivi del merito, e di determinarne il relativo valore, proporzionandoli al relativo pregio de' meriti, a' quali vengono destinati. La corona della vittoria e quella della pace; quella che si dava nel circo, e quella che si dava nel campo; quella che ornava la fronte dell' atleta, e quella che poggiava sul capo del duce vittorioso, non avevano presso il Greco ed il Romano differenza alcuna nel loro real valore, ma ne avevano una grandissima nell' opinione. Il merito, al quale venivano destinate, ne determinava l' importanza; ed il grado di distinzione che indicavano, n' era l' unico valore. Che il legislatore determini dunque i varj meriti, a' quali i varj premj verranno assegnati; che dia il primo luogo ed il primo premio a quelle azioni generose che manifestano la grandezza dell' animo e la nobiltà di pensare, che scorrendo quindi su' varj oggetti delle tre parti, nelle quali si è diviso il nostro sistema di educazione, fissi per ciaschedun oggetto un premio pel fanciullo che si è in quello distinto, e che dia al premio ed all' oggetto quel luogo ch' è proporzionato alla sua importanza; che ne stabilisca per coloro che si sono distinti ne' varj esercizj che riguardano la parte fisica dell' educazione; che ne stabilisca per coloro che han dato pruove d' ardire e di coraggio, per coloro che han liberato qualche compagno da qualche grave rischio; per coloro che han mostrata maggiore attenzione e perspicacia maggiore nelle varie specie d' istruzioni, per coloro che avran fatti più rapidi progressi nell' arte, alla quale sono stati destinati; ma che vi aggiunga sempre la condizione, purchè non ne abbiano per altri motivi perduto il dritto; che due volte per ciaschedun anno prefigga la ripartizione di questi premj, affinchè la soverchia frequenza non ne diminui-

sca il valore, o la soverchia rarità non ne indebolisca la speranza; che per dirigerne la ripartizione ordini al magistrato di ciascheduna comunità d' avere un registro esatto degli oggetti, ne' quali ciaschedun fanciullo si è distinto, e de' motivi che possono privarlo del merito che con altro mezzo si è acquistato; che finalmente, giunto il tempo della ripartizione, ne regoli nel seguente modo il giudizio.

Tutt' i fanciulli della comunità saran convocati. Tutti coloro che avran terminato il corso delle morali istruzioni, avran parte al giudizio. Per prevenire l' invidia e i suoi funesti effetti, io non ho trovato mezzo più efficace, che di far premiare ed onorare il merito da coloro istessi che potrebbero invidiarlo. L' uomo che onora e premia il merito, si associa alla gloria che questo procura, e questo sentimento basta per prevenire in lui l' invidia. Io attribuisco in gran parte a questa causa il piccolo vigore che ha l' invidia ne' governi liberi.

Dopo che il magistrato avrà dunque proferito un breve discorso sulla rigida imparzialità della giustizia, ed avrà esortati questi giovani giudici ad osservarne i doveri, comincierà dal proporre loro i nomi di que' fanciulli che si son distinti, durante il corso degli ultimi sei mesi, con azioni generose e nobili. Egli manifesterà loro il merito di ciascheduna di queste azioni, e le presenterà sotto quell' aspetto che crederà il più opportuno per mostrarne il relativo valore. Su questa esposizione i fanciulli regoleranno il loro giudizio; diranno l' azione che merita d' esser coronata; e decideranno anche del relativo merito delle altre. I suffragi saran pubblici, e la pluralità deciderà, sempre che il magistrato non troverà ingiusto il giudizio. In questo caso egli manifesterà loro l' errore, e correggerà il giudizio.

Da questo primo giudizio si passerà al secondo che riguarderà il premio, che sarà dal legislatore fissato per lo merito più grande, dopo quello che riguarda la generosa azione; e coll' istesso ordine si procederà fino al giudicio dell' ultimo premio all' oggetto meno importante assegnato. Fatta la ripartizione de' premj, si aspetterà un giorno della prossima festa per eseguirla. Una marcia imponente condurrà nel tempio i fanciulli. Colui che ha meritata la prima corona, precederà in questa pompa solenne, seguito da coloro che si son distinti nell' istesso oggetto, ma non con merito uguale. Ciaschedun di questi lo seguirà nell' ordine che il relativo merito delle loro azioni richiede. Quindi verrà colui che ha ricevuto il secondo premio, seguito anche da' suoi meritevoli competitori; e si procederà coll' istesso ordine fino all' ultimo che sarà colui che ha ricevuto l' ultimo premio. Se alcuno tra quelli che si son distinti per qualche generosa azione, ha meritato anche un premio per un altro oggetto, egli sarà ornato dell' altro premio, ma non abbandonerà il posto che il grado del merito della sua generosa azione gli ha procurato. L' ultimo luogo tra quelli che si son distinti con questo mezzo, dev' esser considerato come più degno del primo tra coloro che in qualunque altro oggetto si sono distinti. Noi daremo con questo mezzo le vere idee del merito e de' suoi gradi.

I fanciulli che non han meritata alcuna distinzione chiuderan la marcia.

L' ingresso nel tempio sarà libero per tutti, e i padri de' fanciulli vi saranno particolarmente invitati.

Giunti nel tempio, il magistrato annunzierà i meriti di ciascheduno, e i premj che sono stati ad essi destinati. Egli loderà la giustizia de' giudici, e farà un breve discorso sulla stima e la gloria che accompagnano il vero merito.

In vece di dirigere umilianti invettive contro coloro che non han meritata alcuna distinzione, egli gl' incoraggierà a rendersene degni. Tutto ciò che può indebolire o distruggere l' energia dell' animo, ed inasprire il carattere de' fanciulli, sarà diligentemente proscritto da questo piano di pubblica educazione.

La cerimonia sarà terminata da un inno opportuno all' oggetto, e i fanciulli premiati conserveranno per l' intero giorno i segni distintivi del loro merito.

I vantaggi che questa istituzione produrrebbe, sono evidenti. Noi inspireremmo una nobile emulazione ne' fanciulli, senza esporci a' rischi che sogliono accompagnarla. Il merito sarebbe premiato, e l' invidia prevenuta. La generosità dell' animo verrebbe introdotta in una classe che ne pare la meno suscettibile. La forza, la destrezza, il coraggio, l' istruzione sarebbero incoraggiate. L' idea della propria dignità verrebbe fortificata ed ingrandita. Il desiderio della distinzione verrebbe convertito nel nobile amore della gloria, e non nella perniciosa vanità. L' amore della giustizia verrebbe inspirato ne' giudizj, e la vera idea del merito e de' suoi diversi gradi comunicata coll' istesso mezzo. In poche parole, una copiosa serie di circostanze le più favorevoli al desiderato sviluppo delle facoltà morali de' fanciulli di questa classe, verrebbe da questa sola istituzione somministrata e disposta. Ma che diremo noi de' *gastighi*?

ARTICOLO V.

De' gastighi.

Il legislatore non dee sicuramente formare un codice penale pe' fanciulli. Egli non deve fino a questo segno diffidare della probità e de' lumi del magistra-

to educatore: egli non deve neppure fino a questo segno circoscrivere la di lui autorità. I motivi che potrebbero indurlo ad abusarne, sono così deboli e così pochi; i requisiti che si richieggono in colui che l'esercita, sono così alieni dall'ammettere una diffidenza tanto irragionevole; i casi, che renderebbero inapplicabili o perniciosi i particolari regolamenti di questo codice, sarebbero così frequenti, che io credo che il miglior partito sia quello di stabilire alcuni generali regolamenti relativi a quest'oggetto, e di lasciare alla prudenza del magistrato la cura di secondare nell'applicazione le mire del legislatore, senza discendere a que' detagli che potrebbero non solo imbarazzarlo, ma anche divenire spesso inutili e perniciosi.

La parte più numerosa di questi regolamenti dovrebbe esser negativa piuttosto che positiva. Il legislatore dovrebbe, riguardo a quest'oggetto, dir piuttosto quello che non si deve fare, che indicare con soverchia precisione quello che far si dovrebbe.

Egli dovrebbe, prima d'ogni altro, proscrivere interamente l'uso della sferza e del bastone. Nè il magistrato, nè i custodi aver dovrebbero il dritto di batter un fanciullo, in qualunque modo, e per qualunque motivo. Egli non dee permettere che i mezzi, destinati a risvegliare l'idea della propria dignità, vengano combinati con quelli che avviliscono e degradano; che quelli che tendono a fortificare il corpo e lo spirito, siano con quelli combinati che nuocono all'uno ed all'altro, e che i mezzi che son destinati a formare il cittadino, siano mescolati con quelli che formano il servo e lo schiavo. L'esperienza ci fa vedere che i fanciulli avvezzi a provare e temere il bastone ed il flagello, perdono per lo più e la sanità del corpo, e la sensibilità naturale, madre feconda di tante virtù sociali. Essi divengono vili, feroci, ipocriti, simulati,

malevoli, vendicativi e crudeli: essi cominciano fin dall'infanzia a sentire il segreto piacere di far provare agli altri quei mali, a' quali sono stati essi medesimi sottoposti.

L'altro regolamento prevenir dovrebbe l'abuso delle pene ignominiose. Nella società de' fanciulli, non altrimenti che in quella degli adulti, la soverchia frequenza di questa specie di pene, ed il soverchio numero di coloro a' quali vien data, ne indeboliscono il vigore e la forza. Nell'una e nell'altra società queste pene, sulla sola opinione fondate, si debbono con economia adoprare; nell'una e nell'altra società non si debbono adoprare che contro que' delitti o quelle mancanze che di loro natura sono dall'opinione istessa condannate all'ignominia o alla vergogna. I principj che prevenir debbono l'abuso di queste pene, sono comuni per l'una e per l'altra società, ed io gli ho bastantemente sviluppati nell'antecedente libro (1), per potermi qui credere nell'obbligo di ripeterli.

Il legislatore dunque secondando l'evidenza di questi principj proibirà al magistrato educatore l'abuso di questa specie di gastighi, e glie ne indicherà l'uso moderato ed utile. Gli mostrerà il male che vi sarebbe ad avvezzare i fanciulli a vedere con minor dispiacere la diminuzione o la perdita dell'opinione de' loro simili; gli farà vedere, come questo male indebolir potrebbe l'amor della gloria e l'idea della propria dignità che si è cercato con tanti mezzi d'inspirare e favorire; gli farà vedere come dar potrebbe una graduazione a' diversi gastighi di questa specie, per proporzionarli a' diversi gradi di mancanza con questa specie di pene punibili; gli mostrerà finalmente, come regolar ne dovrebbe la pubblicità, e come preve-

(1) Vedi *l'antecedente libro nel capo della* II. *parte sulle pene d'infamia.*

nire un gran male che potrebbe da questa dipendere. Se un fanciullo commetterà un' ignominiosa mancanza, e se questa non è palese che a' fanciulli che con lui convivono sotto la direzione dell' istesso custode, sarà cura di questi di raccomandare a' fanciulli il segreto, e di mostrare loro l' importanza d' occultare agli altri fanciulli il delitto del loro compagno. La sua pena in questo caso sarà severa, ma non pubblica. Essa non sarà nota che a' fanciulli che sotto l' istesso tetto convivono. Ma se la mancanza è ignominiosa e pubblica, il gastigo sarà allora ignominioso e pubblico; ed il magistrato non trascurerà di dare a quest' esecuzione tutto quell' apparato che la natura del delitto e l' importanza di mostrarne l' orrore richieggono. Ma, in questo caso, il fanciullo delinquente pubblicamente infamato, non sarà forse un fanciullo perduto? Il sentimento della propria viltà, e della perdita della comune opinione, non impedirà forse in lui l' azione di tutte quelle cause che potrebbero correggerlo e migliorarlo?

Per prevenire questo male noi proponiamo un rimedio che ci pare il più efficace. Il magistrato, dopo l' esecuzione della ignominiosa pena, terrà un energico discorso sulle conseguenze del delitto, e su i mali che l' accompagnano. Quindi rivolgendosi al fanciullo delinquente gli dirà: il dritto che tu avevi all' amore ed alla stima dei tuoi compagni, si è da te perduto; ma da te dipende di riacquistarlo. La generosità di un' azione può distruggere l' ignominia di un' altra; una luminosa correzione può riparare i mali d' una vergognosa corruzione. Quando tu avrai rimeritata la nostra stima ed il nostro amore, con una cerimonia ugualmente pubblica ti sarà restituito e manifestato questo prezioso dritto, ed io, che sono per legge il vostro padre comune, sarò il garante della promessa che

ti fo in nome dei miei figli e dei tuoi fratelli. Sarà quindi cura del magistrato di adempire questa promessa, e di dare all' indicata cerimonia tutta quella tenerezza ed efficacia, della quale è suscettibile. Io lascio a colui che legge la riflessione del duplicato vantaggio che produrrebbe e la pena ed il perdono. Passiamo agli altri generali regolamenti relativi a quest' oggetto.

Per render più importante a' fanciulli la persona del custode e più rispettati i suoi ordini, bisognerebbe lasciar anche ad esso il dritto di punirli con alcune specie di gastighi. Tale sarebbe, per esempio, la privazione di qualche cibo, o di qualche divertimento, purchè non oltrepassasse la durata di un giorno, giacchè i gastighi più severi o per la loro natura, o per la loro durata, dovrebbero soltanto essere nel potere del magistrato educatore.

Tanto il magistrato, quanto il custode, così nel correggere come nel punire, serbar dovrebbero quella freddezza che dipende dalla ragione, e mai abbandonarsi a quel calore ed a quei trasporti che indicano la passione, e ne derivano. Il legislatore dovrebbe rigorosamente inculcare questo principio, la violazione del quale potrebbe in molti casi render non solo inutile, ma anche perniciosa la correzione ed il gastigo.

Per inspirare a' fanciulli il maggior rispetto per la verità, ed il maggior orrore per la menzogna, il legislatore non permetterà mai che questa resti impunita, ed insinuerà al magistrato ed a' custodi una diminuzione nel gastigo, tutte le volte che una sincera confessione sarà succeduta alla mancanza.

La calunnia sarà severamente punita, come lo sarà qualunque altra azione che indichi perversità di cuore, bassezza e viltà. Si userà al contrario un' opportuna indulgenza riguardo a quelle mancanze che dipen-

dono dalla vivacità che si dee piuttosto desiderare che temere in quell'età.

La parzialità e l'ingiustizia, sarà colla maggior diligenza evitata, così nel correggere come nel punire. Chiunque ha profondamente osservato il corso dello spirito umano, conoscerà quale alterazione può produrre nel moral carattere d'un fanciullo la coscienza d'un' ingiustizia, e d'un torto ricevuto da colui, al quale la sua educazione è affidata. Nell'educazione pubblica questo male deve essere anche più diligentemente evitato, perchè più frequenti sono le occasioni d'incorrervi, e più funeste ne sono le conseguenze. Se il magistrato, o il custode, si avvedranno d'avere involontariamente commessa un'ingiustizia contro un fanciullo, essi dovranno subito ripararla, e non dovran manifestare ripugnanza alcuna nel confessare il loro errore. Sarà cura del magistrato educatore d'invigilare sull'imparzialità e sulla giustizia de' custodi, e di obbligarli ad osservare il proposto regolamento, tutte le volte che o volontariamente, o involontariamente avran mancato a' doveri che ne dipendono.

Questi sono i generali regolamenti co' quali il legislatore diriger dovrebbe l'uso de' gastighi. Il rapporto che questi avrebbero con tutto il sistema della morale educazione, è evidente. Vediamo ora quello che aver vi dovrebbero i generali regolamenti che la religione riguardano.

ARTICOLO VI.

Della religione.

Se io non scrivessi per tutt'i paesi, per tutt'i popoli, per tutt'i tempi; se l'universale ed il perenne, non fossero l'oggetto di questa scienza; o pure se uno fosse il tempio, una l'ara ed uno il nume; se comune

fosse il culto, uniformi i dogmi, e la fede uniforme presso tutt'i popoli ed in tutt'i tempi, io non lascerei sicuramente d'entrare su quest'oggetto in que' detagli che ora sono nell'obbligo di evitare, ed in vece di limitarmi a pochi principj suscettibili d'una più universale applicazione, io esporrei minutamente tutti quelli che diriger dovrebbero questa parte della morale educazione. Dopo questa prevenzione colui che legge, non mi accuserà, io spero, d'aver supposta una poca importanza a questo grande oggetto, per la brevità colla quale verrà trattato, e per l'apparente superficialità, colla quale parrà osservato. Veniamo dunque all'esposizione de' pochi regolamenti che possono essere suscettibili d'un uso più universale.

Senza nè ammettere, nè contrastare il noto principio dell'autore dell'Emilio sull'età, nella quale converrebbe cominciare a dar le prime idee di religione all'allievo, è fuor di dubbio, che il suo sistema non potrebbe aver luogo in qualunque piano di pubblica educazione. Le ragioni di questa impossibile applicazione mi sembrano così evidenti, che inutile sarebbe l'esporle.

L'età che io destinerei alle religiose istruzioni, esser dovrebbe quell'istessa che nel nostro piano vien destinata alle istruzioni morali. In ciascheduna domenica dovrebbero quelle a queste esser sostituite, e l'istruttore esser dovrebbe il magistrato istesso. Se mi si opporrà, che questa cura dovrebbe esser affidata a' ministri dell'altare, piuttosto che al magistrato educatore, io risponderò che, siccome niuna religione proibisce a' padri d'istruire ne' suoi dogmi i figli, molto meno potrà proibirlo al magistrato che dalla pubblica autorità viene scelto per farne le veci; dirò, che non si deve mai inutilmente moltiplicare il numero degl'istruttori; dirò, che il magistrato si dee suppor-

re più istruito nell'arte d'istruire i fanciulli, di quello che lo può essere un uomo che a tutt'altro oggetto ha rivolte le sue cure; dirò finalmente che, finchè non si combinino perfettamente gl'interessi del sacerdozio con quelli della società e dell'impero, è sempre pericoloso il metterlo a parte della pubblica educazione.

Se non si vogliano fare de' fanciulli tanti idolatri, o almeno tanti *antropomorfiti*, il magistrato non risparmierà alcuno de' mezzi atti a comunicar loro la più semplice e la più augusta idea della Divinità, allontanando dalle sue espressioni tutto ciò che potrebbe associarla alle materiali immagini, alle quali l'uomo è pur troppo inclinato a rapportarla.

Non vi sforzate, egli dirà loro, di concepire la natura dell'Essere che voi dovete adorare. Contentatevi di sapere, che niente di ciò che vedete, che toccate, che conoscete, o che potete conoscere ha luogo nella sua natura. Autore di tutto ciò che esiste, una distanza incomprensibile ed infinita separa l'opera dall'artefice. Il principio ed il fine non hanno alcun rapporto con lui, perchè egli è stato sempre e sarà. Puro spirito, egli non ha altro rapporto colla materia fuori di quello d'averla creata e di conservarla. In questa parte dell'universo che noi abitiamo, l'uomo è quello che ha da lui ricevuto un più copioso numero di doni: egli è quello che dee per conseguenza manifestargli una riconoscenza maggiore. La venerazione e l'amore pel supremo Essere comprende una parte de' doveri che da questa riconoscenza dipendono. Il corrispondere alla destinazione ch'egli ci ha data, ne comprende l'altra. La prima serie di questi doveri sarà l'oggetto di queste religiose istruzioni, e la seconda sarà l'oggetto delle istruzioni morali.

Ecco un picciolo saggio del modo, col quale il magistrato dovrebbe comunicare l'idea della Divinità a'

fanciulli, e procedere a quelle che riguardano i doveri che ne dipendono. Io ho voluto piuttosto indicare l'ordine de' pensieri, che lo sviluppo che si deve loro dare. Sarà cura del magistrato d'illustrarli, e di metterli alla portata de' fanciulli di quell'età che noi destinata abbiamo a questa istruzione (1).

Senza impegnarci ad esaminare come il magistrato proceder dovrebbe nella manifestazione de' particolari principj della patria religione, e del pubblico culto, ciò che sarebbe impossibile, attesa l'immensa varietà delle religioni e de' culti, noi ci restringiamo ad inspirargli il maggiore zelo nel prevenire il fanatismo e le false massime di morale, che dalle false idee religiose proceder potrebbero, e che, in questa classe più che nell'altra, sarebbero perniciose; poichè destinata a servire la società colle braccia, essa non può partecipare a quelle istruzioni ed a que' lumi che potrebbero nell'altra distruggere queste prime impressioni e questi primi errori.

La pratica del culto corrisponderà all'idea che il magistrato ne ha data. Poche preghiere, semplici e brevi, ma piene de' luminosi principj della morale universale, che sono propriamente quelli della nostra divina religione, saranno alla presenza de' custodi dagli allievi recitate nel principio del giorno e nel suo termine. La maggior compostezza e la più religiosa dignità, accompagnerà questo brieve e giornaliero esercizio di religioso culto.

Ecco tutto ciò che l'universalità del mio argomento mi permetteva di dire sull'articolo della religione. Io lascio al particolar legislatore di ciaschedun popolo la cura di supplire alla necessaria imperfezione di questa ultima parte del mio sistema di morale educa-

(1) Veggasi nel 1. *articolo di questo capo* l'età da noi destinata alle morali istruzioni.

zione; e lascio a colui che legge, la riflessione degli effetti che produr dovrebbe la copiosa serie delle circostanze, che l' intero sistema offrirebbe allo sviluppo delle facoltà morali de' fanciulli di questa classe.

CAPO XI.

Generali regolamenti sull' educazione scientifica di questa prima classe.

Io sarò così breve in questa terza parte del mio piano di popolare educazione, come sono stato diffuso nelle altre due. L' oggetto che essa riguarda, basta per indicarci la poca estensione, di cui è suscettibile nella classe, della quale io parlo.

Le istruzioni comuni pei fanciulli di questa classe si riducono ad ottenere, che sappian leggere e scrivere nel proprio idioma; che abbian quella cognizione dell' aritmetica che si richiede per la loro destinazione; che sian istruiti ne' militari esercizj, ed in quella parte delle patrie leggi, ch' è necessaria a regolare le loro azioni, a garantirli dalle frodi, ad allontanarli da' delitti.

In ciascheduna comunità vi sarà un istruttore pei primi tre oggetti; ve ne sarà uno pel quarto; ed il magistrato si riserberà per sè l' ultimo.

I fanciulli che non sono ancora giunti all' età, che si richiede per essere ammessi alle morali istruzioni (1), impiegheranno l' ora a quell' oggetto destinata nell' imparare a leggere ed a scrivere (2); e quando l' ora

(1) Vedi l' *articolo dell' antecedente capo.*

(2) Il metodo recentemente inventato, per insegnare a leggere ed a scrivere, a molti fanciulli nel tempo istesso, è utilissimo. Io lo rapporterei, se non fosse universalmente conosciuto. Un sol maestro basta con questo metodo a molti fanciulli, e l' istruzione richiede minor tempo, di quel che richiede quella d'un solo.

delle morali istruzioni è terminata, nel mentre che il magistrato proferisce il morale discorso agli allievi della terza ripartizione, cioè a quelli che han terminato il biennal corso delle morali istruzioni, la metà dell'ora a quest'oggetto destinata sarà, così da' fanciulli della prima, come da quelli della seconda ripartizione, impiegata nell'istruzione aritmetica (1).

I militari esercizj non s'insegneranno che agli allievi che han terminati i due anni, che richiede il replicato corso delle morali istruzioni, e l'ora che sarà a quest'oggetto destinata, sarà quell'istessa che viene da' fanciulli della seconda ripartizione impiegata nelle morali istruzioni. Questi esercizj si proseguiranno fino al termine dell'educazione. Essi saran diretti dalla soda tattica, e non da quell'arte teatrale, alla quale si è pur troppo dato questo nome. Poche evoluzioni, ma semplici e celeri; lunghe marce ordinate e veloci; scariche più celeri che simmetriche ed armoniche, saranno i principali oggetti di questi esercizj (2). Difensore nato della patria, ogni cittadino verrebbe, in questo modo, istruito nell'arte che oggi fa con tanta

Bisogna avvertire che una parte di questo tempo assegnata all'istruzione del leggere e dello scrivere, verrà impiegata in quella di leggere e scrivere le cifre numeriche, che coll'istesso metodo si rende ugualmente facile.

(1) Per prevenire ogni equivoco, bisogna sapere, che io chiamo fanciulli della prima ripartizione quelli che non sono ancora ammessi alle morali istruzioni, cioè quelli che sono nell'età che passa dall'ingresso fino al settimo od ottavo anno, nel quale vengono ammessi a queste istruzioni. Gli allievi della seconda ripartizione sono quelli che sono ammessi a queste istruzioni, e per conseguenza che si trovano tra il settimo od ottavo anno, sino al nono o decimo. Quelli della terza ripartizione sono quelli che vengono ammessi a' morali discorsi, cioè, che si trovano tra il nono o decimo anno di età fino al termine dell'educazione.

(2) Che si legga il *capo* III. *del libro* I. *delle istituzioni militari* di Flavio Vegezio, e si vedrà quanto questi principj corrispondano a quelli della disciplina antica.

rovina il mestiere esclusivo d'un immenso numero di mercenarj oziosi, ed il nostro piano di correzione contro questo pernicioso abuso (1) riceverebbe da questa istituzione un nuovo appoggio, ed una facilità maggiore.

L'ultima istruzione finalmente, comune a tutti gli allievi di questa classe, sarà quella che riguarda quella parte delle patrie leggi, che in uno stato bene ordinato dovrebbe esser comune a tutti i suoi individui. Quando il codice delle leggi fosse qual dev'essere, e non qual è; quando foggiato fosse sul sistema da noi ideato in quest'opera, un breve corso di lezioni basterebbe per rendere ciaschedun uomo istruito in quella parte di queste leggi, che regolar deve la condotta dell'individuo. Si dovrebbe per quest'oggetto ordinare un estratto del codice, che contenesse quella porzione del dritto che a questo fine corrisponde. Quest'estratto dovrebb'essere in quarantotto lezioni ripartito, in maniera che con una lezione per ogni domenica compir si potesse in un solo anno l'intero corso. Questo si dovrebbe in ogni anno replicare, e non vi dovrebbero essere ammessi che quegli allievi che si ritrovano tra il penultimo e l'ultimo anno della loro educazione. In questo modo ciaschedun cittadino, prima di essere dalla pubblica educazione emancipato, verrebbe istruito sull'intero corso di queste lezioni.

E' chiaro che in tutte quelle forme di governi, ne' quali la classe, della quale si parla, avrebbe parte all'esercizio della sovranità, quest'importante istruzione dovrebbe esser seguita da quella, anche più di essa importante, de' generali principj dell'ordine sociale, e di tutte quelle particolari nozioni che la parte, ch'essi dovrebbero un giorno avere all'esercizio della sovranità, renderebbe, così per essi come per la so-

(1) Vedi il *capo* VII. *del* II. *libro di quest' opera.*

cietà intera, d'un'assoluta necessità. Per questa ragione appunto l'epoca della precedente istruzione dovrebbe esser anticipata d'un anno in questi governi, per lasciare nell'ultimo anno il suo luogo a quest'ultima specie d'istruzione; l'importanza della quale, l'esattezza e le vedute, colle quali converrebbe che fosse agli allievi comunicata, richiederebbero la precisa direzione della legge, per non lasciare su di essa arbitrio alcuno al magistrato istruttore.

Il tempo che noi destineremo a questi oggetti; sarà da qui a poco indicato nel capo della ripartizione delle ore.

A queste istruzioni che debbono esser comuni per tutti gl'individui di questa classe, si uniranno quelle che riguardano gli allievi delle diverse classi secondarie, nelle quali questa prima classe è suddivisa.

Ma quali sono queste istruzioni, e quale il modo che tener si dee, per comunicarle? Ecco l'oggetto del seguente capo.

CAPO XII.

Particolari istruzioni pegli allievi delle varie classi secondarie, nelle quali questa prima classe si è suddivisa.

Nel capo, nel quale si è parlato della ripartizione e della destinazione de' fanciulli nelle varie classi secondarie, nelle quali questa prima classe principale si suddivide, si è lasciata a ciaschedun custode la cura d'istruire nel mestiere ch'egli professa, i fanciulli alla sua custodia affidati.

Ma siccome l'agricoltura, non meno che le arti e gli oggetti tutti de' meccanici lavori degli uomini, possono esser suscettibili di correzione e di perfezione;

siccome il metodo applicabile in un paese, non lo è forse in un altro; siccome i requisiti che noi ricerchiamo ne' custodi, non ci permettono di supporre in essi il talento e le cognizioni, che quest' oggetto richiederebbe; siccome finalmente sarebbe non solo utile, ma anche necessario, che i pregiudizj, così nell' agricoltura come nelle arti, si distruggessero; le utili novità che giornalmente si scoprono, si adottassero; i lumi economici si diffondessero; così mi sono io fatto un dovere di andare in cerca d' un mezzo, che corrisponder potesse ad un fine così importante. Dopo varie riflessioni io ho creduto non potersi ritrovare, che nell' istituzione d' una società economica, i membri della quale diffusi per tutte le provincie dello stato si comunicassero a vicenda le loro riflessioni sulle correzioni e le perfezioni che dar si potrebbero a' diversi oggetti, che ne' paesi da essi abitati occupano gl' individui delle varie classi secondarie, delle quali parliamo; e che, quando le loro idee approvate venissero dalla società istessa, fosse un dovere di ciaschedun custode di adottare nel mestiere che professa, il nuovo metodo che gli verrebbe prescritto. Queste pratiche istruzioni, nel tempo istesso che favorirebbero la perfezione dell' agricoltura e delle arti, istruirebbero i fanciulli nelle nuove scoverte che vi si fanno, e gli avvezzerebbero a non dare tanto peso a' vecchi usi, che hanno ordinariamente tanto impero sull' opinione del popolo.

E' inutile il dire, che ne' paesi agricoltori l' agricoltura richiamar dovrebbe le prime cure di questa società. Nella terza parte di questo quarto libro, allorchè noi parleremo delle leggi che riguardano la pubblica istruzione, noi parleremo a lungo dell' istituzione di questa società economica, ed indicheremo le leggi, colle quali dovrebbe essere stabilita e diretta. Ci basti qui d' aver osservata l' influenza che questa so-

cietà aver dovrebbe in questo piano di popolare educazione.

Due istruzioni inutili o superflue agli allievi di alcune di queste secondarie classi, sarebbero necessarie a quelli di molte altre. Queste sono l'istruzione della geometria pratica e del disegno. Niuno ignora quanto la più gran parte delle arti si risenta dell'ignoranza, nella quale sono coloro che le esercitano, così dell'una, come dell'altro. Niuno ignora i continui errori, ne' quali da essi s'incorre per questa ignoranza; la perdita del tempo che questa produce; la moltiplicità de' modelli che sono obbligati a fare per un istesso lavoro; e l'imperfezione delle loro opere derivata dall'istessa causa. Noi crediamo dunque non solo utile, ma anche necessario, di stabilire in ciascheduna comunità queste due istruzioni, alle quali però non interverranno se non gli allievi di quelle secondarie classi, alle quali sono esse necessarie. L'ora a quest'oggetto destinata sarà quella che succede a'morali discorsi, in maniera che gli allievi che saran giunti all'età che si richiede per esser ammessi a questi discorsi, e che appartengono a quelle secondarie classi, per le quali queste particolari istruzioni verranno fissate, anderanno per un intero anno un'ora più tardi degli altri all'esercizio del mestiere che professano. L'una e l'altra istruzione necessaria fino ad un certo punto, dovrebbero venir limitate dalla destinazione di questi allievi. Tutto ciò che è inutile o superfluo, dev' esser escluso in un piano di pubblica educazione, nel quale ciaschedun momento è sì prezioso, che non potrebbe esser impiegato in un oggetto indifferente, senza esser tolto ad un oggetto essenziale, e nel quale bisogna sempre proporzionare i fini coi mezzi che vi sono per conseguirli. Pel primo di questi motivi si dovrebbe restringere ad un'ora e ad un anno solo, la

durata di questa doppia istruzione, e pel secondo, affin di risparmiar la spesa d'un particolare istruttore, si dovrebbe incaricare sì dell'una, come dell'altra istruzione la persona istessa che verrebbe impiegata nelle prime tre comuni istruzioni, delle quali si è nell'antecedente capo parlato. La diversità delle ore, nelle quali avrebbero luogo le diverse di lui lezioni, la picciola loro durata (1), e la facilità di trovare nell'istessa persona le nozioni necessarie a questi diversi oggetti, ci permettono questa economica speculazione.

Osservando la natura delle diverse professioni, nelle quali i fanciulli di questa prima classe debbono esser ripartiti, ognuno potrà facilmente vedere, che tra queste ve ne sono molte che occupar non possono l'uomo in tutte le stagioni dell'anno; ve ne sono delle altre che hanno questa eccezione in alcuni climi soltanto; ve ne sono delle altre che l'hanno in molti giorni; ve ne sono finalmente delle altre che possono ammettere il contemporaneo esercizio di un altro mestiere, di un'altra occupazione. Gli estrattori della seta, per esempio, non possono occuparsi in questo mestiere che in un dato tempo dell'anno; in alcuni climi l'agricoltore resta interamente ozioso nel verno; ne'cattivi tempi il pescatore resta sulla spiaggia senza poter esercitare il suo mestiere; il pastore, allorchè pasce il suo gregge; il marinaro, allorchè è nel porto, allorchè naviga col soccorso de'venti, allorchè sulle rade aspetta il termine di que'giorni che la custodia della pubblica sanità prescrive, potrebbe occuparsi in un'altra arte compatibile colla sua situazione, la quale nel tempo istesso che l'allontanerebbe dall'ozio, moltiplicherebbe i mezzi della sua sussistenza (2).

(1) Esse non durerebbero tutte e quattro che due ore e mezzo.

(2) Non voglio qui trascurare di prevenire un dubbio che potrebbe insorgere sull' applicazione del nostro piano di popolare

Tutti i fanciulli dunque che verranno destinati ne' varj mestieri di questa natura, saranno anche istruiti in un' altra arte con quello combinabile, ed impiegheranno in questa istruzione quel tempo che sarebbe per essi perduto, se venissero unicamente istruiti nel mestiere, al quale vengono destinati. Sarà cura del magistrato di scegliere l'arte la più combinabile con quella, alla quale dee servire di supplimento; e sarà cura del custode di condurre i fanciulli a lui affidati da quell' artefice che professa quella tale arte, in tutti que' tempi dell' anno, ne' quali essi non potrebbero nel proprio mestiere occuparsi. I progressi dell' industria nazionale, un abito maggiore all'occupazione, un maggiore allontanamento dall' ozio, una più facile, meno precaria e più comoda sussistenza, preparata dalla moltiplicazione de' mezzi onde procurarla, sarebbero i salutari effetti di questa istituzione, la quale, nel tempo istesso che produrrebbe tutti questi vantaggi, non altererebbe in minima parte l' ordine generale di que-

educazione all' istruzione di quella porzione di fanciulli che verrebbe al mestiere di marinaro destinata. Come combinare, si dirà, l' istruzione del marinaro che suppone l' uso della navigazione, col vostro sistema? Questa obbiezione sembrerà molto debole a coloro che non ignorano ciò che si richiede per formare un buon marinaro. Se un uomo viene fino all' età di 18 anni istruito in tutto quello che riguarda l' uso del cordame d' un naviglio, s' egli sa quello che dal marinaro si deve oprare per guarnirlo; se egli è avvezzo a salire su gli alberi, a discendere e ad eseguire con agilità e destrezza quello che riguarda la sua professione, egli non ha bisogno che di uno o due anni di navigazione, per divenire un eccellente marinaro. Or le prime istruzioni si potrebbero benissimo combinare col nostro piano di educazione. Alcune piccole navigazioni combinabili con questo piano basterebbero per avvezzare il fisico de' fanciulli all' elemento, sul quale debbono passare una gran parte della loro vita. Emancipati che sarebbero dalla pubblica educazione, essi si perfezionerebbero ben presto nella loro arte, e si troverebbero anche superiori a coloro che una lenta pratica ha istruiti. Io lascio a' dotti marinari il giudizio di quest' idea.

sto piano di popolare educazione. Il seguente capo basterà a persuadercene.

CAPO XIII.

Della ripartizione delle ore.

Per dare una maggior chiarezza ed una precision maggiore a questo piano di popolare educazione, io credo necessario d' indicare la ripartizion delle ore. Io preferisco il rischio d' annojare chi legge a quello di lasciarlo indeciso sulla possibilità di eseguire quanto si è proposto. Senza indicar l' ora, nella quale si dovrebbero gli allievi destare dal sonno, la quale dee variare, come variano le stagioni e i climi, io comincio questa ripartizione delle ore dal momento della sveglia. La prima ora sarà destinata a vestirsi, alle lavande da noi proposte, alla preghiera, della quale si è parlato, al rassettamento dell' abitazione e de' letti, ed alla prima refezione.

Scorsa la prima ora, ciaschedun custode condurrà gli allievi a lui affidati nel pubblico ginnasio. Ivi si faranno le tre ripartizioni da noi proposte.

Gli allievi della prima ripartizione saran condotti nel luogo, ove s' insegna a leggere ed a scrivere; quelli della seconda saran condotti in quello destinato alle morali istruzioni, e quelli della terza condotti nel luogo destinato a' militari esercizj. Queste tre diverse istruzioni occuperanno la seconda ora.

Terminata questa seconda ora, i fanciulli della seconda ripartizione che hanno assistito alle morali istruzioni, si uniranno a' fanciulli della prima ripartizione, per ricevere le aritmetiche lezioni; e quelli della terza ripartizione anderanno ad ascoltare il discorso morale, che dal magistrato sarà proferito secondo il pia-

no da noi proposto. Una mezz'ora sarà in questi oggetti impiegata.

Scorsa questa prima metà della terza ora, i fanciulli si riordineranno di nuovo sotto i loro rispettivi custodi, e saran da essi condotti all' esercizio delle diverse professioni, alle quali sono destinati, o a quelle che debbono a queste servire di supplimento, quando la natura della loro destinazione, e le circostanze nell' antecedente capo indicate lo richieggano.

Coloro che a quelle secondarie classi appartengono, per le quali le particolari istruzioni della geometria pratica, e del disegno sono state stabilite, vi anderanno, come si è detto, un' ora più tardi durante l' anno a quest' oggetto destinato.

La seconda metà della terza ora, e le tre altre ore che a questa succedono, saranno all'esercizio della propria professione impiegate.

Il pranzo comincierà colla settima ora, ed il breve riposo che dee succedergli terminerà con essa (1).

Nell' ottava ora si riprenderà l' esercizio del mestiere che si professa, e si continuerà fino al termine della nona.

Nel principio della decima ora si darà la seconda refezione, e si condurranno gli allievi nel campo destinato a' comuni esercizj diretti a rallegrare i loro spiriti, od a fortificare i loro corpi. Questi si continueranno fino al termine della duodecima ora.

Cominciando la decima terza ora gli allievi si rior-

(1) Coloro, come, per esempio, gli agricoltori ch' esercitano arti che gli obbligano ad allontanarsi dal luogo dell' abitazione, per non perdere inutilmente il tempo che si richiederebbe per andare e ritornare alle loro abitazioni, convertiranno la cena nel pranzo, ed il pranzo nella cena. Essi potranno così mangiare nell' istesso luogo, ove si ritroveranno per esercitare la loro arte: essi si avvezzeranno in questo modo al tenor di vita che dovran menare, allorchè saranno adulti.

dineranno sotto i loro custodi, e saranno da essi condotti nelle loro rispettive abitazioni. Quest'ora sarà anche impiegata ad arbitrio de' fanciulli a' loro innocenti piaceri.

La decima quarta ora sarà impiegata nella cena, e nella proposta preghiera. Così da questa come da quella del mattino, i fanciulli della prima ripartizione che non sono ancora iniziati alle religiose istruzioni, saranno esclusi; poichè noi non vogliamo, che le labbra si avvezzino a proferire ciò che il cuore non sente, e l'intelletto non concepisce. Un rigoroso silenzio sarà ad essi imposto, durante questo tempo. Spettatori, e non partecipi del religioso culto, la privazione istessa inspirerà loro il desiderio di avervi parte, e l'imponente rispetto, col quale si eserciterà da' loro compagni, renderà sempre più augusto e più venerando a' loro occhi l'ignoto Essere, al quale vien diretto.

Terminata la preghiera, i fanciulli della prima e della seconda ripartizione anderanno a dormire, e quelli della terza potranno, volendo, occuparsi nelle proposte letture fino all'ora decima ottava.

Nella vigilia però della festa quest'ordine sarà alterato, per dar luogo a' notturni esercizj, de' quali si è mostrato il fine e i vantaggi nella parte fisica dell'educazione. Questi esercizj occuperanno la decimaquinta ora; e siccome nel giorno di festa la sveglia sarà ritardata d'un' ora, così la stabilita durata del sonno non riceverà alcuna alterazione.

Questa è la ripartizione delle ore ne' giorni di lavoro; in quelli poi di festa, è la seguente. Così in questi, come in quelli, la prima ora sarà nella maniera istessa impiegata.

Nella seconda ora i fanciulli saran condotti al tempio per assistere alle cerimonie del pubblico culto.

Terminate le cerimonie, nella terza ora gli allievi

della seconda ripartizione che debbono assistere alle religiose istruzioni, saran condotti dal magistrato nel luogo a quest'oggetto destinato, ed in questo tempo quelli della prima e della terza ripartizione potranno a loro talento occuparsi nel campo a' loro ginnastici esercizj consecrato.

Nella quarta ora gli allievi della seconda ripartizione si uniranno agli altri, nel mentre che quelli che sono giunti all'età da noi stabilita per l'istruzione delle patrie leggi, anderanno ad ascoltare le lezioni del magistrato a quest'oggetto dirette (1).

Terminata la quarta ora, tutti gli allievi si riuniranno di nuovo, e saran da' custodi condotti nel luogo destinato all'istruzione di nuotare. Quest'esercizio occuperà la quinta ora ed una parte della sesta.

Nel fine della sesta ora tutti gli allievi si ritroveranno nelle rispettive loro abitazioni, e nel principio della settima ora comincierà il pranzo.

Dall'ottava fino all'intera decimaseconda ora essi saranno ne' pubblici e comuni esercizj occupati e divertiti.

Nella decimaterza ora si ritireranno di nuovo nelle loro case, e da questo momento il solito ordine degli altri giorni si riprenderà senza varietà alcuna.

Fissata la ripartizione delle ore, vediamo ora quale dovrebbe essere in questa classe la durata dell'educazione, e quale il suo termine.

(1) Si richiami alla memoria ciò che si è detto circa i governi, ne' quali la classe, di cui si parla, partecipa all'esercizio della sovranità. La particolare istruzione per questo fine proposta avrà luogo in quest' istessa ora ed in quest' istesso giorno, colla differenza, che quella, della quale si è parlato nel testo, occuperà in questi governi il penultimo anno, e questa l'ultimo.

CAPO XIV.

Durata dell' educazione di questa prima classe, e suo termine.

Tredici anni durar dovrebbe l'educazione dei fanciulli di questa prima classe, e col decim' ottavo anno della loro vita dovrebbe terminare. Una più breve o più lunga durata, un più o meno prolungato termine, sarebbero ugualmente esposti a' varj inconvenienti che io mi astengo d'enumerare, perchè richiederebbero un lungo esame.

Gli allievi dunque di questa classe, giunti al decimo ottavo anno della loro vita, non dovrebbero aspettar altro che il giorno destinato alle solennità che accompagnar dovrebbero la pubblica emancipazione, per ritornare nel paterno tetto, ed uscire dall' educazione del magistrato e della legge.

Or siccome questa pubblica emancipazione, tale quale noi l'abbiamo immaginata, e quale sarà nel seguente capo esposta, non potrebbe farsi che in un dato tempo dalla legge fissato, e siccome tutti gli allievi che nell' istesso anno terminerebbero il corso della loro educazione, non lo terminerebbero nell' istesso mese e nell' istesso giorno; così per rendere questa differenza quanto più sia possibile picciola, si dovrebbe stabilire, che questo giorno alla pubblica emancipazione destinato ricorresse due volte in ciaschedun anno, e che l'uno dovesse essere dall' altro separato dall' interstizio di sei mesi.

In questo modo tutti gli allievi che, ne' sei mesi che separano l'una emancipazione dall' altra, sarebbero giunti al termine della loro educazione, o a' quali non mancherebbero che pochi giorni per giugnervi, do-

vrebbero essere ammessi all' emancipazione: la differenza sarebbe picciola, e l' emancipazione potrebbe essere accompagnata da quelle solennità, e regolata nel modo che io credo necessario, per coronar l' opera d' un' educazione di questa natura.

CAPO XV.

Delle solennità che accompagnar dovrebbero la pubblica emancipazione, e del modo, col quale dovrebbe essere dalla legge regolata e diretta.

Vi sono alcune epoche nella vita umana, che sono fatte per non esser giammai dimenticate. Tale sarebbe quella dell' emancipazione, della quale qui parliamo. Il cangiamento che questa produce nello stato dell' uomo, è così grande, che l' età la più lunga non basterebbe a distrugger la memoria, non solo dell' atto istesso col quale si ottiene, ma ancora delle circostanze tutte che l' hanno preceduta ed accompagnata. Cerchiamo dunque di dare a quest' atto, ed a queste circostanze la maggiore efficacia possibile; cerchiamo di renderne preziosa la rimembranza; cerchiamo di dirigerlo in modo che l' impressione ne sia profonda, e l' influenza durevole per tutta la vita.

Uno degli errori del nostro secolo e de' nostri contemporanei, è di adoprare la ragione troppo denudata, come se l' uomo non fosse che spirito. Trascurando la lingua de' segni che parla all' immaginazione, si è trascurato il più energico dei linguaggi.

Sembra che noi dimenticato abbiamo ciò che gli antichi conobbero: pare che ignoriamo, che l' impressione della parola è per lo più debole; che si parla al cuore per mezzo degli occhi, molto meglio che per

mezzo delle orecchie; e che l'oratore ha ordinariamente detto più, quando ha meno parlato.

Licurgo vuol persuadere gli Spartani in favore della rigidezza della sua disciplina, fa combattere due cani l'uno avvezzo alla caccia, e l'altro all'ozio domestico. Temistocle rifugiato presso Admete suo mortale inimico prende il figlio tra le braccia, si pone sull'ara in mezzo agli dei domestici, e gli rammenta in questo modo i dritti e i doveri dell'ospitalità. Per inasprire il popolo contro i Tarquinj, Bruto gli presenta il cadavere della violata Lucrezia; e per vendicare la morte di Cesare, l'oratore fa condurre nel foro coverto dall'insanguinata veste il corpo dell'estinto dittatore. Nelle congiure il capo conduceva i socj in una caverna, o nei sotterranei d'un edificio; immolava una vittima; ne riponeva il sangue in una coppa; i congiurati vi bagnavan le armi, e ne bevevano; e quindi, dopo una brieve concione, si proferiva il terribil giuramento. Simili mezzi sono ignoti alla moderna eloquenza. Stretti ragionatori noi diam tutto all'argomento, e niente all'azione. Con questo metodo noi possiam convincere, ma non eccitare; possiam produrre la certezza, ma non gl'impulsi; possiam frenare, ma non muovere.

Teniamo l'opposto metodo: imitiamo gli antichi; uniamo i ragionamenti alle azioni, i detti a' segni, le parole allo spettacolo; diamo agli atti civili le imponenti cerimonie degli atti religiosi; profittiamo dell'influenza che le solennità e i riti han sempre avuta sugli uomini; serviamoci della doppia strada delle orecchie e degli occhi, per penetrare nell'intelletto e nel cuore; ed in questo modo noi persuaderemo nel tempo istesso, e faremo agire.

Convinto di questa verità, la quale, se ha luogo riguardo a tutti gli uomini, lo ha maggiormente riguar-

do a' giovani, l' immaginazione de' quali molto più viva è anche più feconda e più vigorosa ne' suoi effetti, ho creduto di dover regolare nel seguente modo la pubblica emancipazione.

Tutti gli allievi delle varie comunità nell' istessa provincia comprese, che saranno giunti all' età dalla legge fissata come il termine della pubblica educazione, si condurranno nella vigilia del giorno alla pubblica emancipazione destinato, in quel luogo della provincia, ove il magistrato supremo d' educazione risiede. Rispettabile per la sua età, per la sua carica e pe' meriti che si richieggono per ottenerla (1), questo magistrato supremo sarà in quel giorno l' interpetre della patria e l' organo de' suoi sentimenti.

Una marcia maestosa ed imponente condurrà gli allievi nel tempio. Questo sarà per tutti aperto; ma gli allievi vi avranno un luogo distinto. Un alto trono sarà la sede del magistrato, e la dignità della sua carica sarà indicata dalle insegne della sua magistratura. Sopra un trono più alto sarà collocato il codice delle leggi. L' ara sarà ornata degli emblemi delle virtù civili, e la cerimonia comincerà coll' inno della riconoscenza e delle promesse. Quest' inno concepito dal filosofo, sarà cantato dal sacerdote, e gli allievi ne faranno il coro. Lo stile ne sarà semplice e sublime, l' idioma volgare, e la musica, molto diversa dalla moderna, sarà regolata su' principj degli antichi che meglio di

(1) Io lo ripeto: questa magistratura dovrebbe essere una delle più rispettabili cariche dello stato; dovrebbe divenire il premio de' più gran servizj prestati alla patria; e siccome sarebbe poco laboriosa e molto onorevole, così potrebbe essere esercitata dagli uomini più benemeriti dello stato, che la loro età esclude dalle cure più laboriose. Il guerriero celebre ed il magistrato illustre, potrebbero esserne ugualmente investiti, e potrebbero ugualmente corrispondere al gran disegno della legge.

noi la combinavano colle vedute della legge e co' sociali interessi (1).

Terminato l'inno, un araldo intimerà in nome della legge il silenzio e l'attenzione, ed il magistrato comincerà allora il seguente discorso (2):

" Figli della patria, allievi del magistrato e della legge, ascoltate le ultime lezioni di un uomo che ha vegliato per tredici anni sulla vostra infanzia, e per altrettanto tempo ha preceduto alla vostra educazione.

L'ignoranza e gli errori erano l'eredità che i vostri padri vi avevano preparata. Il contagio della bassezza e de' vizj, era il pericolo che sovrastava alla vostra adolescenza. La depressione, o il delitto sarebbero state le appendici dell'età matura. Servi vili, o violatori delle leggi, l'ignominia o la pena, avrebbe seguite le vostre azioni. Il cavallo ed il bue compagni delle vostre fatiche, non meno ragionevoli di voi, ma di voi più forti, sarebbero stati più preziosi di voi per la società e per lo stato. Indifferenti alla patria, e la patria indifferente per voi, voi non avreste avuto di cittadini che il nome, come non avreste avuto di uomini che le sembianze. Consc; della vostra viltà, voi lo sareste divenuti agli occhi degli altri: privi della stima di voi medesimi voi non avreste potuto nè meritare, nè ottenere quella degli altri uomini; voi non avreste potuto evitare il dispregio, che colla violenza, gli oltraggi, che col delitto. La protezione delle leggi avrebbe forse potuto garantirvi dagli attentati della forza; ma chi avrebbe potuto difendervi dagl' insulti dell'opinione?

(1) Io mi rammento d' aver trovato in Omero i musici chiamati col nome d' istitutori, e niuno ignora quanta influenza avesse la musica nel sistema della pittagorica e platonica educazione.

(2) Siccome questo discorso non dovrebbe essere ideato dal magistrato, ma dalla legge; così mi son fatto un dovere d' indicare qui il modo, nel quale dovrebbe esser concepito.

Una sola educazione, simile a quella che voi avete ricevuta, poteva liberarvi da tutti questi mali. Essa sola poteva sostituire l'istruzione all'ignoranza, le verità agli errori. Essa sola poteva, nella condizione nella quale siete nati, liberarvi dal contagio della bassezza o de' vizj. Essa sola poteva elevare i vostri animi, e renderli degni della virtù. Essa sola poteva riempiere i vostri cuori delle grandi ed utili passioni, per renderli inaccessibili alle vili e perniciose. Essa sola poteva inspirarvi l'idea della propria dignità, e prepararvi la stima degli altri, col rendervi prima stimabili a voi medesimi. Essa sola poteva, in poche parole, rendervi degni di appartenere ad una città, e di meritare il nome di cittadini.

Voi dovete alla patria tutti questi beneficj. Chi di voi sarà l'ingrato? Che dovete voi fare per non esserlo?

Siate felici; cercate la felicità; ma non v'ingannate nella scelta de' mezzi che ve la debbono procurare. Questa è la riconoscenza che la patria esige da voi. Voi sarete felici e grati, se cercherete la felicità nella coscienza dell'innocenza, e nella privazione de' rimorsi. Voi sarete felici e grati, se cercherete la felicità nell'occupazione, e non nell'ozio; nella temperanza, e non nella crapula; nella frugalità, e non nell'ingordigia. Voi sarete felici e grati, se cercherete la felicità nelle braccia di una sposa virtuosa, e non di una meretrice infame; nel seno della famiglia, e non ne' postriboli; ne' piaceri dell'innocenza, e non ne' trasporti della voluttà. Voi sarete felici e grati, se sarete circondati da' frutti de' vostri innocenti amori, e non da' testimonj de' vostri delitti; se l'altrui letto sarà da voi rispettato, come sarà custodito il vostro dall'amore e dall'onestà; se adempirete a' doveri d'uomo e di cittadino, non pel timore delle pene, ma animati dall'amore del giusto, e dal rispetto delle leggi,

Voi sarete felici e grati, se cercherete la vostra sussistenza nel frutto de' vostri sudori e della vostra industria, e non nelle frodi dell' interesse e ne' raggiri dell' avidità; se preferirete d' inchinare il vostro capo verso il terreno che coltivate, piuttosto che innanzi al ricco ed al potente, che vuol comprare le vostre bassezze, e pagare la vostra viltà; se profittando de' mezzi che la natura e l' educazione vi han dato per provvedere da voi stessi alla vostra sussistenza, voi non vi ridurrete nello stato di doverla dagli altri ripetere; se in poche parole, simili ad una divinità che la solitudine nasconde, e che non apparisce che nel suo tempio, il vostro destino sarà d' essere utili agli uomini e di niente loro domandare. Voi sarete felici e grati, se la vostra condizione limiterà i vostri desiderj; se i vostri desiderj corrisponderanno co' vostri doveri; se imparerete a perdere ciò che vi può esser tolto; a rinunciare ciò che la virtù vi nega; a possedere ciò che vi appartiene; e ad opporre in questo modo la stabilità del godimento alla fragilità de' beni. Voi sarete felici e grati, se cercherete la vostra felicità nella stima del savio, e non nell' opinione dello stolto; se la cercherete nelle grandi e permanenti distinzioni, e non nelle picciole ed efimere; se la cercherete nella gloria della virtù, e non nella vanità del vizio. Voi sarete finalmente felici e grati, se amerete e difenderete la patria e le leggi che promuovono e proteggono la vostra felicità.

Se la sua salute vi obbliga a perire per essa, voi non lascerete d' esser felici nel momento istesso che precede ed accompagna questo sacrificio. Dominati dalle passioni virtuose e grandi, liberi da tante opinioni erronee, voi lo sarete anche da quella che dà tanto prezzo alla vita. Terminandola sì utilmente, sì gloriosamente, voi non crederete di finire ma di co-

minciare. Voi avete già imparato a conoscere ed a sentire, che la morte ch' è il termine della vita del vile e del malvagio, è il principio di quella del virtuoso e dell' eroe.

Figli della patria, ecco ciò che la vostra madre esige da voi. Essa vi ha preparata la strada che vi deve condurre alla felicità, essa ve ne ha somministrati i mezzi. Se voi ne profitterete, i suoi beneficj saran compensati, le sue cure saran pagate. Avvicinatevi dunque al trono, dove son collocati i decreti e l' espressioni della sua volontà; poggiate la vostra mano sul codice delle sue leggi; ed in quest' atto solenne fate che il vostro cuore ratifichi la promessa che le vostre labbra proferiranno, di non vivere che per lei ".

Qui il magistrato sospenderà il suo discorso; discenderà dal suo trono per passare su quello, ove è riposto il codice delle leggi; e tenendo il venerando libro tra le mani, intuonerà il cantico a questa cerimonia allusivo che sarà da' musici proseguito. Intanto gli allievi l' uno dopo l' altro saliranno sul trono, e poggiando la loro mano sul codice, proferiranno l' indicata promessa.

Terminato il cantico, il magistrato ritornerà sul suo trono, e manifesterà l' emancipazione, conchiudendo nel seguente modo il suo discorso.

« Cittadini, fidata alle vostre promesse la legge, vi chiama con questo nome, ed io, colla sua autorità, ve ne conferisco i dritti. I tredici anni che avete passati sotto la nostra educazione, non han servito ad altro che per disporvi a meritarli. Dipende oggi da voi di mostrare d' esserne degni. Sotto l' immediata vigilanza de' pubblici educatori voi non avete potuto darci che speranze. La posteriore vostra condotta può solo rassicurarci. Lontani da' nostri occhi, abbandonati alla sola direzione della legge, voi dovete fare le no-

stre veci su di voi medesimi. Voi dovete essere il magistrato ed il custode; voi dovete esaminarvi, spiarvi, dirigervi; voi dovete su di voi medesimi ereditare il nostro ministero e le sue cure ".

Finito così il discorso, il magistrato discenderà di nuovo dal trono; ed a' piedi dell' altare, nel mentre che i musici canteranno l' inno della concordia, il magistrato e gli allievi si daranno a vicenda gli amplessi della pace. Questo sarà il termine delle solennità e de' riti che accompagneranno la pubblica emancipazione. Gli allievi usciti dal tempio verran condotti nel luogo destinato alla pubblica mensa, nella quale presederà il magistrato istesso. Al pranzo succederanno i militari esercizj, dopo de' quali ciaschedun allievo sarà inscritto nel libro de' difensori della patria, e sarà congedato (1).

CAPO XVI.

Mezzi da supplire alle spese che richiede questo piano di popolare educazione.

Preveniamo la più forte obbiezione che si potrebbe fare al proposto piano. Togliamo, quanto si può, agli uomini inimici del bene i pretesti da calunniarlo. Fortifichiamo le speranze del saggio, ed indeboliamo le opposizioni dello stolto e dell' iniquo.

(1) Bisogna avvertire che la pubblica emancipazione, della quale abbiamo noi qui parlato, non dovrebbe togliere dalla dipendenza de' padri i figli che l' avrebbero ottenuta. I preziosi dritti della patria potestà debbono esser garantiti, e non distrutti dalle civili leggi. Noi indicheremo diffusamente le nostre idee relative a quest' importante oggetto della legislazione nell' *ultimo libro di quest' opera*; e chi ne ha letto il *piano generale* che ho esposto nel principio istesso della mia opera, può anticipatamente congetturare quali sono le mie idee, e quali i miei principj sulla patria potestà, e su i riguardi che le leggi le debbono.

Un governo spende in un oggetto tesori immensi. Quasi tutte le sue rendite sono a quest' oggetto impiegate. I vantaggi che ne raccoglie, non sono che apparenti; i mali che produce, sono reali, numerosi, mortali. Una fatale miseria nel popolo, un immenso vuoto nella popolazione, una considerabile perdita di braccia nell' agricoltura, nelle arti e nel commercio; un ostacolo alla correzione de' costumi; un sostegno ed un fomento vigoroso alla loro depravazione; un potente appoggio dell' oppressione e della servitù, ed un argine pernicioso innalzato contro la civile libertà, non sono, che una parte de' mali i più sensibili e i più immediati, che si comprano co' tesori immensi a quest'oggetto impiegati. Quelli che sono meno sensibili e meno immediati, e che per brevità io tralascio, non sono nè meno copiosi, nè meno spaventevoli.

Una diversa destinazione che si desse a questi tesori; un uso diverso che si facesse di questa parte la più considerabile delle pubbliche rendite, potrebbe produrre i seguenti beni: il fisico ed il morale del popolo migliorato; una gran parte de' mali che sovrastano all' uno ed all' altro, nella più bella età dell' uomo, prevenuti; l' agilità, la forza, il coraggio aumentati; l' ignoranza e gli errori dissipati; le più utili verità insegnate e diffuse; il contagio della bassezza e de' vizj impedito in quell' età, nella quale è più pernicioso e più frequente; l' idea della propria dignità, e le grandi passioni inspirate in quella classe, che per la sua destinazione n' è la più aliena; la perfezione dell' agricoltura e delle arti favorita dalle pratiche istruzioni ricevute nell' infanzia e nella prima gioventù; le utili scoverte, a queste relative, introdotte con questo istesso mezzo; l' abborrimento all' ozio inspirato coll' abito dell' occupazione; i mezzi, onde provvedere alla sussistenza individua, moltiplicati; l' industria na-

zionale aumentata; l' arte di difendere la patria e la cognizione di quella parte delle sue leggi che regolar debbono la condotta dell' individuo, rendute comuni a tutt' i suoi cittadini; in poche parole, i vantaggi che avevano gli antichi popoli su i moderni, combinati con quelli che i moderni han sugli antichi; l' energia de' piccoli stati comunicata alle grandi nazioni; la virtù della repubblica introdotta nella monarchia; ecco i beni che ottener si potrebbero con un miglior uso de' tesori de' quali si è parlato.

Principi dell'Europa, se volete liberare i vostri sudditi da tanti mali, e colmarli di tanti beni, abolite le truppe perpetue (1), ed educate il popolo. I tre quarti delle vostre rendite che voi impiegate per pagare tanti mercenarj oziosi, basterebbero forse abbondantemente per supplire alle spese del proposto piano di popolare educazione. Il popolo le pagherebbe volentieri, quando queste fossero destinate a sollevarlo, e non ad opprimerlo; a nobilitarlo, e non a deprimerlo; a nudrire, istituire, ed educare i suoi figli, e non a comprarli come schiavi. La prestazione di tutte queste contribuzioni, invece di diminuir le nozze col celibato, e co' vizj di tante migliaja di esseri, e la popolazione colla miseria, che il loro mantenimento ed il loro ozio cagionano negli altri, favorirebbe e le une e l' altra, e colla migliorazione del fisico e del morale del popolo, sì necessaria alla conservazione, come alla moltiplicazione degli uomini, e co'soccorsi che somministrerebbe alla condizione de' padri, liberandoli da una gran parte delle spese che richiede il nudrimento de' figli, e dalle cure della loro istruzione e della loro edu-

(1) Il lettore si rammenterà, che tutto ciò che si è qui accennato su'mali che dipendono dal sistema presente delle truppe perpetue, è stato da me provato in varj luoghi del II. *libro di quest' opera*, e più d' ogni altro nel *capo* VII.

cazione. L' agricoltura, le arti ed il commercio, in vece di languire sotto la privazione di tante migliaja di braccia oziose, riceverebbero un nuovo soccorso dall' accrescimento della forza, dell' attività, dell' istruzione e dell' industria del popolo. I costumi, invece di corrompersi in mezzo a' vizj d' una soldatesca oziosa e celibe, riconoscerebbero il loro principale appoggio in una educazione di questa natura. L' autorità priva d' una forza permanente, e sempre pronta a difendere e sostenere i suoi abusi, rimarrebbe allora ne' limiti dalla costituzione fissati, e si vedrebbe costretta a rispettare la civile libertà. Il dispotismo, questo corpo trasparente e fragile, a traverso del quale si veggono le forze che lo circondano, sparirebbe allora dall' Europa, ed abbandonerebbe i suoi spazj alla moderata e vigorosa monarchia, così propizia alla sicurezza del popolo, come a quella del monarca. La patria avrebbe de' cittadini in tempo di pace, e de' guerrieri robusti, coraggiosi ed addestrati, in tempo di guerra. Invece di quegli spettri annichiliti dall' ozio, da' vizj e dalla fame, invece di quegli schiavi stipendiati che compongono oggi le nostre armate, essa opporrebbe allora all' inimico uomini avvezzi alla fatica, all' intemperie delle stagioni, agli esercizj che accrescono il vigore e l' agilità delle membra, animati da passioni virtuose e grandi, e meglio di quelli istruiti ne' militari esercizj. Difensore nato della patria ogni cittadino sarebbe a parte di questo sacro dovere. Le leve forzose non sarebbero allora i funesti esordj della guerra; la violenza non accompagnerebbe la tromba che chiama i cittadini alla difesa della patria; ed il suo suono non sarebbe seguito dal pianto e dal delitto. Finalmente la nazione intera armata per la sua difesa, darebbe a' piccoli stati maggior forza per difendersi, che non avrebbero per attaccarli i più vasti imperi; e le due, o tre

potenze avide ed ambiziose dell'Europa, si vedrebbero allora costrette a rinunciare al disegno che han bastantemente manifestato, di dividerseli come una eredità loro trasmessa dalla preponderanza della forza, e dal disprezzo di tutti i dritti e di tutti i doveri.

Ecco i vantaggi che dipenderebbero da questo salutare cangiamento nella destinazione della parte più considerabile delle pubbliche rendite. L'educazione della seconda classe, regolata anche dal magistrato e dalla legge, non avrebbe bisogno degl'istessi mezzi per eseguirsi. Questa, come si è detto, a differenza dell'altra, non dovrebbe sostenersi a spese dello stato, ma degl'individui. Il seguente capo ne mostrerà le ragioni ed i vantaggi.

(*NB.*) *Non voglio trascurare d'avvertire, che presso quelle nazioni, ove il proposto mezzo non basterebbe a provvedere a tutte le spese di questo piano di popolare educazione, il governo potrebbe trovare, onde supplire allo sbilancio, in varj altri mezzi, tutti ugualmente utili ed efficaci, e tutti da questo legislativo sistema ugualmente dipendenti. La vendita de' demanj che, come si è mostrato nel* 11. libro di quest' opera, *sono così perniciosi all' agricoltura ed all' industria; una giusta e ragionevole diminuzione delle rendite del sacerdozio che nascerebbe dal sistema istesso, che noi proporremo nel* seguente libro, *nel quale gl'interessi dell'altare e quelli del trono, quelli del sacerdozio e quelli dello stato verranno, come io spero, luminosamente conciliati; la soppressione di tante* casse di misericordia *che si trovano stabilite in molte nazioni, che promuovono l'ozio, invece di soccorrere l'indigenza, e che diventerebbero anche più superflue, quando le leggi impediscono la miseria, invece di produrla; finalmente l'accrescimento del pubblico erario, che dipenderebbe dal sistema delle contribuzioni da noi pro-*

posto nel 11. libro di quest'opera, *col quale il popolo pagando molto meno, il principe esigerebbe molto di più; tutti questi mezzi, io dico, uniti al principale, del quale si è parlato, renderebbero questo piano eseguibile in qualunque popolo e presso qualunque stato.*

Fine del Tomo quarto.

INDICE

DE' CAPI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

LIBRO III.

Delle leggi criminali.

PARTE SECONDA

DEI DELITTI E DELLE PENE.

LIBRO IV.

Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica.

PARTE PRIMA

DELLE LEGGI CHE RIGUARDANO L' EDUCAZIONE.

Fine dell' Indice del Tomo quarto.

LA SCIEN
LEGISLAZION
GAETANO FILANGIERI
TOMO QUARTO.